This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

BIBLIOTECA DE " L'ARCHIGINNASIO " - Serie I. Vol. I.

STUDI E MEMORIE

PER LA STORIA

DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

VOL. I. - PARTE I.

BOLOGNA
COOPERATIVA TIPOGRAFICA AZZOGUIDI
1907

MF 76

STANFORD UNIVERSITY
LIBRARIES
STACKS
APR 15 1970

COMMISSIONE PER LA STORIA DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

PRESIDENTE

PROF. GIOVANNI CAPELLINI

Senatore del Regno

PRESIDENTI ONORARI

On. March. GIUSEPPE TANARI
Dep. al Parlam. - Pro-Sindaco di Bologna

Prof. VITTORIO PUNTONI
Rettore della Università di Bologna

BRANDILEONE prof. FRANCESCO
† BREVENTANI can. prof. LUIGI
BRINI prof. GIUSEPPE
† BRIZIO prof. EDUARDO
BRUGI prof. BIAGIO
CIAMICIAN prof. GIACOMO
COSTA prof. EMILIO
EMERY prof. CARLO
FALLETTI prof. PIO CARLO
FAVARO prof. ANTONIO
FRATI dott. LODOVICO
GAUDENZI prof. AUGUSTO
GHIGI prof. ALESSANDRO
LIVI cav. GIOVANNI
MAIOCCHI prof. DOMENICO
MALAGOLA prof. CARLO
MALVEZZI conte dott. NERIO
MERLANI dott. ADOLFO
MORINI prof. FAUSTO
NARDI dott. LUIGI
ORIOLI dott. EMILIO
RICCI dott. CORRADO
RIGHI prof. senat. AUGUSTO
RUBBIANI cav. ALFONSO
SIGHINOLFI dott. LINO
SORBELLI dott. ALBANO
TAMASSIA prof. NINO
MASETTI avv. NAPOLEONE, *economo*

LA COMMISSIONE A CHI LEGGE

Fu notato più volte, con senso di rammarico e di meraviglia, che l' Università di Bologna è fra le pochissime di Europa delle quali non fu scritta peranco una storia, che valga a rappresentarne, anche in tratti brevi e succinti, gli ordini e le vicende.

Fu notato parimente come pure sian lungi che numerose le memorie particolari intorno a singoli momenti di essa, alle discipline con cui si resse ne' vari tempi, alle cattedre che vi esistettero, ai dottori che v' insegnarono, e al metodo che vi proseguirono, agli scolari che vi accorsero da ogni terra, e alle influenze che mediante questi essa esplicò sopra gli altri Studi che le si disvilupparono a lato, come propaggini e virgulti dipartitisi dal suo tronco vetusto.

La maggior parte delle memorie particolari date in luce sin qui intorno alla storia dello Studio s' appunta sopra le origini di questo e il più antico periodo della sua vita.

Eppure chi nella più recente e cospicua fra le storie generali delle Università nel Medioevo (1), consideri le indi-

(1) RASHDALL, *The Universities of Europe in the Middle Ages*, Oxford, 1895.

cazioni di codeste memorie e le ponga a confronto con quelle che dalla diligentissima bibliografia, dell' Erman e dell' Horn [1] resultano pubblicate intorno alle stesse meno famose fra le Università tedesche, non può non dolersi della troppo scarsa luce diffusa sin qui anche sopra i primi secoli della più antica Università del mondo, e non può non aderire all' augurio ch' essa abbia ad essere in un tempo non lontano resa più chiara ed intensa.

Più ancora, chi riguardi nella diligente bibliografia bolognese di Luigi Frati quel che s' attiene allo Studio [2], ed avverta in particolare la grande scarsezza dei lavori riguardanti l' età successiva al secolo XIV, che figurano in essa (e ai quali ben pochi se ne potrebbero aggiungere, di tra quelli editi di poi) e ripensi al fitto buio che regna sopra la vita e le condizioni dello Studio in periodi meno remoti e pur salienti nei fasti del pensiero umano e della civiltà, non può non ricordare con desiderio e quasi con invidia quelle imperfette ma pure utili istorie, le quali consentono di seguire in qualche guisa nei loro tratti precipui le vicende del rinascimento negli Studi di Ferrara e di Padova, e i primi palpiti delle idee che apprestarono l'età moderna in quelli di Padova, di Pisa e di Napoli.

Non è qui il caso di rinnovare il ricordo dei tentativi intrapresi per condurre a compimento l' arduo disegno di una storia generale dell' Università di Bologna. Le loro vicende furon narrate lucidamente e dottamente da Carlo

---

(1) W. Erman *und* E. Horn, *Bibliographie der deutschen Universitäten*, Leipzig, 1904-5.

(2) *Opere della bibliografia bolognese che si conservano nella biblioteca municipale di Bologna classificate e descritte a cura di* Luigi Frati, Bologna 1888-9, I, coll. 725 e segg.

Malagola, che pei contributi di documenti e di studi arrecati sin qui intorno all' argomento di cui parliamo, ha benemerenze memorabili e cospicue. E furon narrate appunto nella prefazione che il Malagola stesso ha premessa alla ristampa di quell' opera del Sarti e del Fattorini [1], che costituisce l' ultimo resultato a cui codesti tentativi riuscirono. Non v' ha pertanto chi ignori come, fallito un primo tentativo di Alessandro Formagliari, e rimasto il frutto delle trilustri fatiche di costui allo stato di una raccolta di documenti e di notizie messe insieme senza veruna accortezza di giudizio e di critica, il Pontefice Benedetto XIV affidasse di scrivere una compiuta istoria dell' Università nostra a quei due dotti carmelitani; ma come tuttavia essi non procedessero oltre il secolo XIV, e s' attenessero nel loro lavoro allo schema prefissone dal Papa istesso, col raggruppare le notizie sopra lo Studio intorno alle biografie de' suoi dottori. Nè occorre pur dire che, nelle presenti condizioni ed esigenze degli studi, ad una storia compiuta e definitiva dell' Università di Bologna non potrebbe omai bastare l' opera di un solo studioso, e neppure, forse, l' opera di un gruppo esiguo di studiosi.

Da un solo o da pochi potrà essere scritta una tale istoria solo allorquando il lavoro cospirante, concorde, minuzioso e diuturno di molti ricercatori ne avrà apprestata la materia prima, per mezzo della pubblicazione d' infiniti documenti ancora inediti negli archivi di Bologna e di fuori, e della ristampa criticamente emendata di altri solo imperfettamente conosciuti; e per mezzo della trattazione monografica almeno dei momenti e delle cose più salienti nella vita interna dello Studio, e ne' suoi rapporti col movimento generale del pensiero e della civiltà.

---

[1] SARTI e FATTORINI, *De claris Archigymnasii bononiensis professoribus* cur. C. ALBICINI et C. MALAGOLA, Bol. 1888-1896.

Parve occasione opportuna e felice, per dare inizio a codesto lavoro di preparazione, la ricorrenza delle onoranze che la Città e lo Studio tributano ad Ulisse Aldrovandi, nel terzo centenario dalla sua morte.

Il Comitato, costituito dall' onorevole signor Sindaco di Bologna per provvedere a codeste onoranze, ritenne che fosse tributo ben degno di riverenza verso quell' insigne cittadino e dottore associarne il nome all' inizio di un' intrapresa, la quale intende a procacciare una compiuta istoria dell' Università in cui egli rifulse.

Fatto presente al signor Sindaco codesto suo pensiero, n' ebbe autorevole e caldo conforto a porlo in atto, affidamento il più cordiale e benevolo di aiuto, ogni facoltà di predisporre all' uopo i partiti più acconci, e d' associarsi nell' intrapresa quanti cultori degli studi fossero per arrecarvi il concorso del loro lavoro o del loro consiglio.

Fu costituito pertanto, cogli appartenenti alla Giunta esecutiva del comitato preposto alle onoranze per l' Aldrovandi e cogli studiosi che questa deliberò di associarsi, una nuova ed apposita *Commissione per la Storia dell' Università di Bologna.*

Questa si pose subito all' opera e determinò due ordini di lavori e di pubblicazioni paralleli: l' uno inteso a comporre un *Chartularium* dell' Università di Bologna, il quale abbia a comprendere, integralmente o per regesto, secondo criteri prefissi, i documenti sopra il più antico periodo dello Studio fino a tutto il secolo XV, nell' ordine dei vari fondi esistenti negli archivi di Bologna e di fuori; l' altro inteso a promuovere e a raccogliere scritture monografiche rivolte pure liberamente dai singoli ricercatori e studiosi, secondo le diverse preparazioni e disposizioni, sopra qualunque elemento della vita dello Studio, e a procacciare l' elaborazione

di materie attinenti la storia di questo ne' suoi vari aspetti e momenti.

Un primo fascicolo del *Chartularium* ed il presente primo fascicolo di *Studi e Memorie* vedon la luce nel giorno stesso prefisso per le onoranze ad Ulisse Aldrovandi. E dal nome insigne di lui, la Commissione trae buon auspicio per la sua intrapresa; la quale sarà proseguita con quella maggiore solerzia che l' ampiezza e la difficoltà di essa siano per consentire.

Bologna, il 12 Giugno 1907.

PER LA COMMISSIONE
Prof. EMILIO COSTA

NINO TAMASSIA

PROEMI E GLOSSE

NELL' ANTICA LETTERATURA GIURIDICA BOLOGNESE

PROEMI E GLOSSE

DELL' ANTICA LETTERATURA GIURIDICA BOLOGNESE

Trascrivo dai così detti *Lombarda-Commentare*, editi dall' ANSCHÜTZ (Heidelberg 1855) e attribuiti erroneamente ad Ariprando e ad Alberto, il seguente prologo, che l' editore pose sotto quest' ultimo nome.

« *Cum immensa dei sapientia genus humanum ad imaginem sui similitudinemque condiderit, quandam deificam vim ei inseruit menti, que bonum a malo, verum a falso, equum ab iniquo, iustum ab iniusto secerneret.*

Que potestas primi parentis obfuscata reatu cum in huius vite baratrum incidisset, sui oblivione confusa diu permansit illius eximie virtutis inefficax. Quadam tamen scintilla divine lucis remanente, circiter duo millia annorum curricula per egregios viros ut Enoc et Noe et Abraam moribus potius quam preceptis illuxit. Unde legitur: Ambulavit Enoc cum Deo (Gen. V, 21) *et Noe vir iustus* (Gen. VI, 9) *et cetera. Et primum quidem apud Ebreos iuris precepta Moyses accepit, non a quolibet instituta, set ab ipso dei digito scripta. Apud gentiles autem Athenienses et Lacedemonii, cum plurimum eo tempore sapientia mundana fulgeret, coeperunt Athenienses quidem scripto, Lacedemonii vero non scripto, set usu utentium approbato iure vivere. Urbe vero condita et fere in immensum deducta cum iuris constitutio esset omnimodo necessaria, diversis nimirum diversa sentientibus, placuit tandem X constitui viros, per quos leges a iamdictis civitatibus peterentur. Quas in X tabulis editas atque pro rostris*

Rome conscriptas, tabulis adiunctis duabus, augmentaverunt legemque XII tabularum nominaverunt. Deinde, sicut in Codice vel in Digestis apparet, leges tum a magistratibus tum constitutionibus principalibus ad infinitum fere deductas, Iustinianus imperator eximius congruo moderamine refrenavit easque in Codicem vel Digesta, Institutiones decenter artatas sui nominis titulo roboravit. Post vero tempore quo Constantinus primus imperator Italiam habitare renuit cum ceteris principibus eum sequentibus, propter Constantinopolim civitatem, quam ipse condiderat et suo nomine ei nomen indiderat, Italia principum solatio quasi destituta, cepit a diversis impugnare nationibus. Inter quas fuit gens Longobarda veniens ex insula in extremis orbis partibus posita, nomine Scatinavia.

. . . . . .

. . . . . .

Temporis vero processu quidam Albacrucius nomine, sola dei gratia, nec alterius ullius aminiculo, pauxillum literatus, hoc proemium de iuris ordine condidit, sicut a pluribus accepit historiis etc. ».

L' opera edita dall' Anschütz è un commento che appartiene alla scuola bolognese (SIEGEL, in *Sitzungsber. der K. K. Akademie*, XL, 164 e segg. CONRAT, *Gesch. der Quellen und Literatur des röm. Rechts im fr. Mittellalter*, 414).

Una notevole parte del commento stesso si legge anche in un codice bolognese del sec. XII, appartenente al collegio di Spagna (ANSCHÜTZ, XVI). *Albacrucius* poi sarebbe il letterato che ai lavori esegetici della scuola longobardista ha preposto il lungo proemio, di cui a noi importa solo quel tanto che si riferisce alle fonti romane.

Si sa che verso il principio del secolo XII il *Libro pavese* cominciò a perdere la sua vecchia e secolare autorità, di fronte alla collezione sistematica, che si disse *Lombarda*. Questa, per via di non difficili trasformazioni, giunge alla sua forma volgare di quattro libri, proprio come le Istituzioni (BLUHME, in *Mon. Germ. Hist.*, Leges IV, p. XCXIII). Sebbene Carlo di Tocco confessi di nulla sapere circa gli autori della collezione (*Leges Longob. cum argutissimis*

glosis D. Caroli de Tocco, Venetiis, 1537, p. 2) non è troppo remoto dal vero il credere che l'azione della scuola bolognese, la quale non disdegnò l'esegesi del diritto longobardo, dovette farsi sentire anche nei rimaneggiamenti dei testi barbarici.

Costituiti in un organico corpo di legge, questi ebbero anch' essi, sul tipo dei libri giuridici giustinianei, il loro bravo proemio. Nello stesso modo, nelle collezioni canonistiche si trovano quei prologhi storico-introduttivi, dei quali ci porgono esempio il così detto *Decretum* attribuito a Ivone di Chartres (ed. Lovanii, 1561; 134-135) e poi quello di Graziano. *Albacrucius* certamente deve aver tolto ad un libro giuridico romano quella parte che si riferisce all' *origo iuris:* e non è difficile il trovare altri esempi nella vecchia letteratura.

Lasciando stare il famoso capitolo della storia longobarda di Paolo (I, 25), Ermanno Fitting ha pubblicato ne' suoi *Juristische Schriften des früheren Mittelalter*, pag. 219, questo proemio di Placentino alle Istituzioni: § placuit Romanis, « qui urbem muris uallauerant egregie, fundare eam et legibus « copiosissime, siquidem leges quedam et pauce quas romani « reges tulerant propter eorum superbiam iam exoleuerunt. « § electi sunt itaque X uiri et missi sunt ad grecas ciui- « tates, quarum una uocabatur Athene et utebatur iure « scripto, altera uocabatur Lacedemon, et utebatur iure non « scripto. perrexerunt, petierunt, acceperunt, attulerunt X « tabulas eboreas et de iure scripto et non scripto, easque « Rome pro rostris posuerunt etc.

Le fonti a cui ricorre Placentino sono tutt' altro che peregrine: noi vogliamo però richiamare l'attenzione sopra l'errore comune a Placentino e al nostro longobardista e letterato. Dice questi [*Apud gentiles autem*] *Athenienses et Lacedemonii* [cum plurimum eo tempore sapientia mundana fulgeret] *coeperunt Athenienses quidem scripto, Lacedemonii vero non scripto, set usu utentium approbato iure vivere... placuit tandem X constitui viros per quos leges a iam dictis civitatibus peterentur, etc.*

Pomponio racconta soltanto che i decemviri furono costituiti *per quos peterentur leges a Graecis civitatibus* (*Dig.* I,

2, 2 § 4). La notizia che gli Ateniesi vivevano a legge scritta, e a non scritta gli Spartani, e che a queste due città furono chieste le leggi per Roma, deriva dall'accostamento del passo delle Istituzioni (I, 2 § 10) a quello di Pomponio. Albacrucius, o chi per lui, quindi non fa che ripetere cose già tradizionalmente accolte dalla scuola: lo stesso fa Placentino, e la coincidenza nell'errore ci permette forse di risalire ad una fonte comune. Si noti che Albacrucius cita alcune parole che sono una parafrasi pedissequa delle Istituzioni (*usu utentium approbato iure vivere*); ed anche si osservi che la frase punto felice delle Istituzioni: *nam origo eius* (iuris civilis) *ab institutis duarum civitatium Athenarum scilicet et Lacedaemonis fluxisse videtur*, pareva messa apposta per indurre nell'errore. Se ora apriamo un testo glossato delle Istituzioni, noi leggiamo, a questo stesso luogo, nella glossa *ab institutis: Nam Romanus populus decem viros* etc. la ripetizione esatta della solita storiella. L'Accursio, per dirla con Odofredo, non fece che *compilare le glosse*, e ha lasciato al suo posto anche questa, che dev'essere abbastanza antica, se già nel secolo decimosecondo si era insinuata nel proemio delle Istituzioni di Placentino, e certo prima nel prologo del longobardista.

Non è verisimile che la notizia, la quale deriva dalla unione dei due luoghi, sia passata da antichi prologhi nel testo delle Istituzioni; è ovvio, invece, l'opposto. La scuola bolognese ebbe un testo delle Istituzioni anticamente glossato, e da questo trasse origine il racconto il quale si è diffuso poi in tanti altri libri. Questa vecchia glossa è costituita da un semplice richiamo del frammento di Pomponio, posto in connessione con le parole imperiali; ma anche nella sua semplicità la glossa attesta un antico studio delle fonti e la natura dei manoscritti, dai quali, come da alberi inariditi per l'inverno, Bologna fece sbocciare la lussureggiante sua letteratura giuridica.

FRANCESCO BRANDILEONE

NOTIZIE
SU GRAZIANO E SU NICCOLO DE TUDESCHIS

tratte da una cronaca inedita

Notizie su GRAZIANO e su NICCOLÒ DE TUDESCHIS

tratte da una cronaca inedita

Nella Biblioteca Palatina di Parma esiste un manoscritto della seconda metà del secolo XVII, senza numero, di tre grossi volumi in fol. e un vol. di indici, intitolato: *Cronologia del Monastero di S. Procolo e della Religione benedettina cassinese in Bologna.* Contiene una cronaca minuziosa della vita quotidiana di quel monastero, non senza accenni alle vicende della città; e il compilatore si servì, nel metterla insieme, tanto delle carte e delle memorie conservate nel monastero stesso, quanto degli storici e dei cronisti bolognesi, che erano a sua conoscenza. Incomincia dall' anno 270 e giunge fino al 1667; e forse un accurato studio di tutto il vasto lavoro potrebbe esser fatto non invano.

In questa nota però voglio semplicemente estrarne due notizie relative una a Graziano e l' altra a Niccolò dei Tedeschi, accompagnandole di brevi commenti.

I.

Nel vol. II al fol. 591 r si legge :

« Adì 16 novembre 1573 il Padre D. Niccolò da Bo-
« logna cellerario fece accordo con maestro Vicenzo Bagnolo
« da Reggio scultore, che facesse una statua di Gratiano
« monaco, di pietra cotta al naturale, vestito da monaco
« con un libro in mano; e che fosse fatta secondo richiede
« l' arte a giuditio di persone intelligenti, con il suo epitafio

« tagliato in pietra, tutto a sue spese; e per tale opera « restarono d' accordo in L. 80 di quattrini.

« Detto padre D. Niccolò scrive di suo pugno come « segue: — Ho fatto fare questa statua per memoria d' un « sì grand' huomo, avendone sempre avuto grandissimo de- « siderio; essendosi offerta l' occasione et il luogo, dov' è « posto al presente, non se gli è interposto tempo a farlo « fare ad onore del sommo Dio, della sua Madre SSma., « delli gloriosi Martiri SS. Procoli (*sic*), del Padre S. Bene- « detto, et ad honore della Religione e per dar animo agli « altri d' imitare tal huomo. Le parole dell' epitafio furono « composte dall' Eccmo. Lettore d' Humanità il sig. Carlo « Sigonio, e dissegnate per mano di maestro Cesario, scrit- « tore bolognese, e sono queste: — *Gratianus, Monasterii « S. Proculi Bononiensis monachus, Vir divino ingenio ac « singulari doctrina praeditus, qui cum aliis scriptis suis « Ecclesiam illustravit, tum in primis insigne Decretorum « volumen confecit, quod ab Eugenio III. Pont. Max. com- « probatum in hunc usque diem maxima Ecclesiae adiu- « menta subministravit. An. Dni. MCXLIX. — Io. Bapta. « Albertus Abbas caeterique huius Coenobii monachi monaco « suo posuere MDLXXIV* ».

Indi al fol. 592 r si aggiunge:

« Adì 20 marzo 1574 il Monastero pagò L. 5 a mastro « Cesario per avere dissegnato le lettere dell' epitafio di « Gratiano sotto la loggia. Adì 24 detto si spesero L. 1. 2 « in corbi et gesso per fare il nicchio per detta statua. Et « adì 7 maggio il Monastero diede L. 82,10 a Maestro Vi- « cenzo Bagnolo per sua mercede d' havere fatta la statua « di Gratiano di terra cotta ».

Dopo lette nel ms. parmense queste notizie, (sulle quali aveva avuto la bontà di richiamare la mia attenzione il dotto e cortese bibliotecario cav. E. Alvisi), volli intorno ad esse far qualche ricerca a Bologna, dove mi accadde di trovarle pienamente confermate. Fra le carte di S. Procolo, conservate nell'Archivio di Stato, la busta segnata coi numeri $\frac{258}{5476}$, in mezzo ad una farraggine di altra roba, contiene anche alcune bozze e appunti, che servirono al compilatore

della *cronologia* parmense, e fra essi c' è l' intero luogo riferito sulla statua di Graziano, insieme colla iscrizione. Inoltre nell' attuale Ospizio degli Esposti, alla fine di Via D'Azeglio, che fu già il Monastero di S. Procolo, e propriamente nel Cortile detto delle colonne di marmo, si legge ancora murata su di una porta la iscrizione del Sigonio, con questo dippiù, che alla fine vi si veggono incise, in una linea sola, queste lettere: C. E. D. N. A. B. C., le quali io non saprei proprio dire che cosa significhino. Della statua invece non esistono più oggi nè tracce nè altri ricordi.

Mentre però e l' iscrizione e il luogo riportato della Cronaca parrebbero rivendicare a S. Procolo l' onore di aver accolto Graziano fra le sue mura, senza neppure un accenno all' identica pretesa dell' altro monastero benedettino di S. Felice; è da notare che l' onesto monaco-cronista, nel tomo I, fol. 23 r, aveva già chiaramente detto come stavano le cose, scrivendo così: « L' anno 1150 venne a Bologna « Gratiano monaco nero ad habitare nel monastero di *S. Fe-* « *lice*, habitatione in quei tempi dei monaci di S. Benedetto. « E quivi, raunando le sentenze de' Dottori e determina- « tioni de' Concilii e di Pontefici e Santi Padri, compilò il « Decreto, secondo alcuni l' anno 1151, ma secondo altri « nel 1171: forse che li primi scrivono del principio dato « da Gratiano al detto Decreto, e gl' altri della fine alla « detta opera imposta. *Certo è che quivi a S. Felice fece* « *detta opera* ». Indi cita il Ghirardacci ed altri e poi riferisce letteralmente un lungo passo del Wion [1], il quale, dopo di aver parlato della composizione del Decreto, e aver accennato ai glossatori di esso e alla edizione dei *Correctores Romani*, aggiunge, che Graziano fu seppellito nel monastero dei SS. Felice e Naborre, « ubi ad praesens « sequens legitur epitaphium », ossia l' iscrizione del 1499,

---

[1] ***Lignum vitae, ornamentum et decus Ecclesiae, in quinque libros divisum, in quibus totius sanctiss. Religionis Divi Benedicti initia .... fusissime explicantur. Auctore*** D. ARNOLDO WION, ***belga, Duacensi,*** monacho S. Benedicti de Mantua.... (Venezia, 1595), II, p. 762 segg.

che sta in S. Petronio (1). E poi aggiunge ancora: « In lapide « quodam, qui olim in claustro ad cubiculi eius ostium po- « situs erat, et nunc in sacrario praefati monasterii Faelicis « et Naboris reservatur, sequentes versus insculpti leguntur », e cioè la iscrizione in versi del 1374. In fine, segue una *annotatio*, nella quale, ricordato il dissenso esistente fra i monaci di S. Felice e quelli di S. Procolo, dice che questi ultimi « suum fuisse affirmant, et pro tali in eorum claustro, « quod hortum respicit, statua marmorea cum sequenti in- « scriptione ab eisdem est condecoratus, *ut mihi relatum* « *est* ». (E qui riporta l'inscrizione surriferita, aggiungendo però un altro particolare, che, per quel ch'io ho visto, non risulta dalla *Cronologia*). « Et pro maiori confirmatione in « hodiernum diem cubiculum ipsius Gratiani ostenditur, quod « est supra cellam Abatis, vocaturque etiam nunc *cubiculum* « *sive cella D. Gratiani*, in eoque egregio satis opere, licet « antiquo, ipsius Gratiani acta (?) depicta videntur ».

Indi ricorda, come il Tritemio avesse chiamato Graziano *monachus classensis* (2), e vi si oppone, osservando: « Hal- « lucinatum credo Trittemium ex nomine Classis, cum ac- « cepit monasterium, pro civitate; constat namque Gra- « tianum Classis natum, ut confirmant multi historici qui

---

(1) Cfr. SARTI, *De claris Archigym. Bonon. Profess.*, ediz. Albicini-Malagola I, p. 337 sg., c. XVI, dove è riportata anche la iscrizione del 1374. Il passo della Cronaca di Gerolamo De Bursellis, dalla quale il Sarti riprodusse l'iscrizione di S. Felice al suo tempo non più esistente, è questo: « Anno Dni. 1151. Gratianus monachus « *S. Proculi*, vel, secundum alios, monachus *S. Felicis* Bononiae « cum Decretum ab eo compilatum obtulisset Eugenio Papae III, « factus est ab eo Episcopus Clusinus in Tuscia, unde ipse Grati a- « nus erat oriundus. Ita dicit Ugo (Cs.) 2ª qu. 6, § de forma. (Cfr. « SARTI, l. c., c. XII sgg.). Quod autem Gratianus fuerit abbadie « *S. Felicis* monachus et in ea habitaverit, apparet per quaedam « signa quae ibi habentur. Nam ostendebatur *alias* locus celle eius « instauratus a quodam abbate Bartholomeo, et in qua habetur « tabula marmorea, in qua sunt quidam versus heroici conscripti « et sunt hii: — Hanc aule partem » etc.

(2) Cfr. SARTI, l. c., p. 331, c. V e VI.

« de eo agunt, tum maxime liber ille, qui intitulatur *Po-* « *marium Ecclesiae Ravennatis* (1), qui est in Bibliotheca « Vaticana ms., ubi legitur: *Anno Christi 1151. Gratianus* « *monachus, de Classe civitate Tusciae natus, Decretum* « *composuit apud Bononiam, in monasterio S. Felicis.* — « Monachum fuisse S. Proculi, dicunt supplementum Chro- « nicorum, lib. 12., et Archidiaconus super Decreto Gratiani. « Aliorum vero est sententia, monachum egisse in mona- « sterio S. Felicis; et multorum quidem citationibus omissis, « duo tantum adferemus testimonia: primum legitur in Bi- « bliotheca Vaticana in libro cui titulus est Paleas (!) sic: « — *Decretum Gratiani monachi S. Faelicis bononiensis,* « *Ordinis S. Benedicti, compilatum in dicto monasterio* « *anno Domini 1151, tempore Eugenii Papae tertii.* Et « in duobus aliis codicibus in fine sic habetur: — *Explicit* « *Decretum compilatum a Gratiano monacho monasterii* « *S. Faelicis de Bononia* — ».

Ed egli, per parte sua, crede che tutte queste divergenze si possano conciliare dicendo: « Gratianum *Classis* « civitate Tusciae natum, monasticam vitam professum fuisse « in *monasterio S. Proculi;* deinde transiisse, fortassis « maioris commoditatis causa, ad *monasterium SS. Faelicis* « *et Naboris,* ibique constitutum decretum composuisse. Cuius « nostrae coniecturae videtur esse Carolus Sigonius, *De Epi-* « *scop. Bonon., lib. 2,* qui non ausus est dicere, Gratianum « monachum S. Faelicis fuisse, sed tantummodo Decretum « in monasterio S. Faelicis composuisse ».

Tutto questo dunque riferisce il compilatore della *Cronologia,* senza nemmeno aggiungere che cosa gli sembrasse della congettura del Wion, la quale offriva, almeno in apparenza, una qualche base all' opinione favorevole al suo monastero. Nè noi intendiamo di dare a queste notizie una importanza maggiore di quella che hanno. Solamente, siccome ci è sembrato che esse siano rimaste sconosciute e al

---

(1) Il Wion desume la citazione di questo e dei seguenti manoscritti vaticani dalla prefazione dei *Correctores Romani* del 1582, non senza però aggiungervi egli qualche inesattezza.

Sarti e a tutti gli altri che hanno scritto dopo, e siccome, d' altra parte nulla di sicuro si è in sostanza riesciti finora a determinare intorno a Graziano, così abbiamo creduto non del tutto inutile di rinnovarne il ricordo; e ci pare per dippiù che possa ancora valere la pena di fermarsi alquanto sulla iscrizione del Sigonio.

In essa vediamo riaffermate intorno a Graziano ed alla opera sua tre circostanze, che, dopo la critica dotta e penetrante fattane da Mauro Sarti, sono oggi generalmente da tutti rigettate. Nell' iscrizione si dice, anzi tutto, che Graziano fu « monasterii S. Proculi bononiensis monachus »; ed il Sarti, I, 331, c. IV, affermò, che nessuna fede meritano coloro, « qui in S. Proculi, aut S. Stephani monasterio « vixisse autumant, obstant enim perspicua monumenta et « veterum scriptorum auctoritas ». Inoltre, mentre l' iscrizione assicura, che Graziano « aliis scriptis suis ecclesiam « illustravit », il Sarti, I, 334, c. X, disse tali scritti « ignota « omnino et prorsus inaudita ». E in fine, l' iscrizione dice il Decreto: « ab Eugenio III. Pont. Max. comprobatum », ed il Sarti, I, 352, c. XLVI sg., nega ciò in maniera recisa e mette in canzonatura quell' Alessandro Macchiavelli, che « iis nugis elegantissimos Sigonii libros de Hist. bonon. in- « sarcire ausus sit» (1).

Come si è già avvertito, della iscrizione di S. Procolo nè il Sarti, nè altri dopo di lui, per quel che mi è noto, fecero menzione. Forse, quando il Sarti scriveva, la statua in S. Procolo era già sparita, e la iscrizione del Sigonio, rimossa dalla sua prima sede, non era ancora stata collocata là, dove oggi si trova. Se la cosa fosse stata altrimenti, non sembra possibile la supposizione, che nessuna notizia ne avrebbe avuto il Sarti.

Inoltre, non è da trascurare il ricordo della circostanza che, quando nel 1574 il Sigonio componeva l' iscrizione e i monaci di S. Procolo innalzavano la statua, nessuna oppo-

---

(1) Cfr. SAVIGNY, *Storia del Diritto romano nel M. E.* (traduz. Bollati), I, p. 475 sg.

sizione poteva ad essi venire da parte dei frati di S. Felice, giacchè questo non apparteneva più da un pezzo ai benedettini, essendo passato fin dal 1508 in possesso delle monache di S.ª Chiara (1). Di più sembra che sin da allora anche l'iscrizione posta in S. Felice fosse già scomparsa; e solo se ne serbasse memoria nella cronaca di fra' Gerolamo de' Burselli, dalla quale la riprodusse il Sarti.

Se poi guardiamo le opere di Carlo Sigonio, nei luoghi dove gli avvenne di ricordare Graziano, poco o nulla possiamo derivarne per chiarire i dubbi, rinnovati, ma non risolti dalla sua iscrizione, dal Wion e dalla Cronologia parmense.

Proprio nell'anno 1574, nel quale per compiacere ai monaci di S. Procolo dettava l'iscrizione, il Sigonio pubblicava a Venezia i primi quindici libri del *De regno Italiae* (2), ed ivi a pag. 466, alla fine del libro XI, non diceva altro intorno a Graziano che questo: « Gratianus monachus, de-« cretorum volumine ex multis Conciliorum, Pontificum ac « piorum Doctorum libris confecto, iura Pontificia plurimum *illustravit* ». Quindi nè del monastero, dove Graziano era vissuto ed aveva scritto, nè delle altre opere da lui composte oltre il Decreto, nè dell'approvazione data a questo dal Pontefice, fece alcun cenno. La sola parola: *illustravit*, è comune al luogo riferito ed alla iscrizione; ma, mentre in questa è riferita alla Chiesa (*ecclesiam illustravit*), in quello invece è riferita al diritto pontificio.

Dobbiamo dunque ritenere che egli, nel comporre la iscrizione, o siasi di soverchio lasciato pigliar la mano dalle esigenze dello stile lapidario, o, poichè non dovea apparire come opera sua, non abbia fatto altro, che dar la forma ad uno schema presentatogli dall'Abate e dai monaci di S. Procolo, che assumevano la responsabilità di quelle affermazioni?

---

(1) Cfr. C. Sigonii, *Opera omnia*, (ediz. Argelati, Milano, 1733)' III, col. 418, nota 63.

(2) Cfr. A. Hessel, « De regno Italiae libri viginti » *von Carlo Sigonio. Eine quellenkritische Untersuchung* (Berlin, 1900), sulle fonti adoperate dal Sigonio.

Mancano gli elementi per rispondere in modo preciso a queste domande; ma quel ch' è certo si è, che, quattro anni più tardi, avendo nuovamente avuto occasione di ricordare Graziano in *Historiarum Bononiensium libri sex* (1578), a pag. 128 così si espresse: « Gratianus monachus in coenobio « D. Felicis, sive, *ut alii scribunt, Divi Proculi,* Decretorum « volumen ex multis Conciliorum, Pontificumque ac piorum « Doctorum libris confecit, quo *a Pontifice comprobato,* iuri « Pontificio lumen ingens adiunxit ». È, in sostanza, lo stesso concetto già espresso nel *De regno Italiae;* al quale sono aggiunte due nuove circostanze, il ricordo del monastero, dove Graziano aveva scritto, e l' approvazione data dal Pontefice al Decreto. Il monastero è lasciato incerto; ma la frase relativa all' approvazione pontificia pare identica a quella dell' iscrizione: (ab Eugenio III. Pont. Max. *comprobatum*).

Però nella successiva edizione Hannoviana di questa opera del Sigonio, e nella milanese che la riprodusse [1] si vede sparita la frase: *a Pontifice comprobato;* senza che ciò sia accaduto, a quel che sembra, per mano dell' autore. Prima infatti che egli morisse (1584), i libri delle Storie bolognesi, editi nel 1578, erano stati oggetto di correzioni e note da parte di Ugo Boncompagni (Gregorio XIII), del Sirleto e dell'Amalteo; e, in alcuni fogli aggiunti ad un esemplare del suo libro, il Sigonio aveva trascritte quelle osservazioni, facendole seguire dalle sue risposte, con le quali le accettava o le combatteva. Precisamente, nel luogo su riferito, alla frase: *a Pontifice comprobato,* il Sirleto aveva annotato: « Aut addatur nomen Pontificis, si fuit « Eugenius, prout ait Tritemius etc., aut si quis alius »; ed il Sigonio aveva aggiunto: « Addatur autem nomen Eugenii, « qui tum vixit ». Ma, non ostante ciò, nella nuova edizione,

---

[1] Cfr. per quello che segue, l'ARGELATI nella citata ed. milanese delle Opere del Sigonio, e propriamente nella prefaz. al vol. III e col 343 con rinvio alla col. 128; e vedi anche il MURATORI nella vita del Sigonio preposta all' ediz. medesima.

come si è detto, non solo non fu aggiunto il nome di Eugenio, ma fu tolta via l' intera frase.

E che forse ciò abbia anche corrisposto alla opinione definitiva del Sigonio, parrebbe potersi dedurre da quanto egli scrisse nel *De episcopis Bononiensibus*, che fu stampato la prima volta nel 1586, due anni dopo la sua morte. Ivi a p. 84 si dice: « Millesimo centesimo quinquagesimo « primo Gratianus monachus in monasterio S. Felicis De- « cretum, id est iuris Pontificii *volumen insigne*, quod extat, « composuit; id quod lapis *olim* in claustro positus indicavit « his verbis: — Hanc aulae partem, lector » etc. — Anche qui c' è una espressione: *volumen insigne*, che ricorre nella iscrizione; ma nessun accenno nè all' approvazione pontificia (1), nè a S. Procolo. E, per quanto concerne l' ultima circostanza, parmi arbitraria l' interpretazione data dal Wion alle parole del Sigonio, le quali sono per lo meno equivoche, poichè se ne può trarre, o il significato, che Graziano compose il decreto nel monastero di S. Felice, senza essere stato monaco ivi soltanto, o pure che Graziano fu monaco nel solo monastero di S. Felice, a seconda che si scriva o: « Gratianus monachus, in monasterio S. Felicis Decretum.... « composuit », ovvero: « Gratianus, monachus in monasterio « S. Felicis, Decretum.... composuit ».

In conclusione, le corrispondenze rilevate fra gli scritti del Sigonio e la iscrizione paiono confermare la paternità a questa assegnata dal cronista di S. Procolo. Ed anche un' altra osservazione può sembrare a ciò favorevole. La frase della iscrizione medesima: « maxima Ecclesiae *adiumenta* subministravit », altro non è che il dantesco: « l' uno e l' altro fôro *aiutò* sì che piacque in Paradiso »; e pare se ne debba dedurre, che essa difficilmente poteva essere scritta dai monaci. D' altra parte però, il non trovarsi mai, in nessun luogo delle opere del Sigonio, alcun accenno ad altri scritti di

---

(1) SARTI, l. c., p. 333, c. IX, e SCHULTE, *Geschichte der Quellen*, 1, 65, nota 6.

Graziano diversi dal Decreto [1], e l'anno differente, che alla pubblicazione del Decreto stesso è assegnato nella iscrizione (1149) e nelle opere del Sigonio (1151), sono due circostanze, che non solo non vanno d'accordo con le precedenti, in favore della autenticità, ma ad esse si oppongono. E se anche, per quanto concerne la data, l'opposizione potrebbe venir attenuata dall'osservare, che quando compose l'iscrizione, nel 1574, e assegnò il Decreto all'anno 1149, ancora in nessun' altra sua opera lo aveva attribuito ad un anno diverso, come fece poi in *Hist. bonon.* e nel *De episc.*; resta pur sempre inspiegabile il silenzio assoluto del Sigonio intorno agli altri voluti scritti di Graziano.

II.

La notizia della *Cronologia* relativa al Panormitano si trova nel vol. I, fol. 148 r, ed è questa: « L'anno 1432 « l'abate Panormitano fu monaco di S. Procolo e lettore « pubblico di Bologna, come si cava dalla seguente iscri- « zione posta sotto la sua statua in capo alla loggia del « nostro horto confinante col campanile, videl.:

NICOLAUS DE TUDESCHIS
CATANENSIS
MONACHUS S. BENEDICTI
COENOBII MONACENS. ABBAS
ARCHIEPISCOPUS PANORMITANUS
IURIS PONTIFICII ET CAESAREI PERITISSIMUS
INTERPRES
QUI FLORUIT IN GYMNASIO BONONIENSI
CIRCA AN. DNI. MCCCCXXXII.

A proposito però della statua del Panormitano e della riferita iscrizione, il nostro cronista non dice, nè quando nè da chi furon fatte; e solo si contenta di riportare quello

---

[1] Anche il DIPLOVATACCIO (apud SARTI, 1ª ediz. II, p. 259) pare accenni ad altre opere di Graziano, dicendo che costui « inter cetera sue lucubrationis opera, Decretor. libr. collegit ».

che sul Panormitano aveva scritto il Wion [1]. Nè della statua, nè della iscrizione rimane più alcuna traccia.

Solo è da osservare che, se fosse esatto quello che, appoggiandosi esclusivamente ad accenni vaghi desunti dalle opere dello stesso Panormitano, scrissero intorno alla carriera professorale di lui il Panciroli ed altri [2], e cioè, che egli incominciò ad insegnare il 1421 a Siena e, dopo esser rimasto dieci anni in quella università, passò a Parma, dove dimorò altri sei anni, e indi fu chiamato a Bologna; se dunque ciò fosse esatto, mal si accorderebbe con l' indicazione risultante dal nostro cronista e dalle sua iscrizione, ossia che il Tedeschi era professore a Bologna nel 1432. Siccome però già il Mansi, nelle sue addizioni alla Biblioteca del Fabricio, [3], avea pubblicato una notizia sulla presenza del Panormitano a Bologna nell' anno 1432 e sulla dimora di lui a Siena negli anni 1419 e 1425; così il Tiraboschi [4] ne trasse argomento per dubitare della cronologia del Panciroli e per supporre, che il Tedeschi avesse incominciato ad insegnare diritto canonico non nel 1421, ma subito dopo il 1411. E i documenti venuti alla luce dopo il Tiraboschi non solo hanno confermato la sua acuta induzione, ma hanno anche dimostrato, che il Panormitano insegnò prima a Parma e poi a Siena. Sicchè la sua carriera ecclesiastica, politica e didattica ha potuto essere ricostruita ultimamente dal Sabbadini con maggiore esattezza [5]. Addottorato in Bologna nel 1411 [6], vi incominciò subito ad inse-

---

(1) A. Wion, op. cit., I, 212 e 225 e II, 684.

(2) G. Panziroli, *De claris leg. interpret.* (Lipsiae, 1721) p. 355. Cfr. Schulte, *Geschichte der Quellen und Literatur*, II, 312.

(3) Fabricius, *Biblioth. med. et inf. latin.* (Padova, 1754) V, pagg. 134 segg.

(4) Tiraboschi, *Storia della letterat. ital.* VI, 448 sg.

(5) R. Sabbadini, *Storia documentata della R. Università di Catania* (Catania, 1898), p. 10-12.

(6) Cfr. Tiraboschi, *op. e l. c.* — Se le due notizie pubblicate dal Rodolico (*Siciliani nello studio di Bologna nel medio evo* [Palermo, 1895]), sotto la data 5 marzo (*leggi:* maggio) e 3 ottobre 1408, riguardanti la prima il *privatum examen* e la seconda il dottorato di *D Nichotoxius Niculò de Scicilia,* si riferissero al Tedeschi, egli si sarebbe addottorato nel 1408 anche in diritto romano.

gnare diritto canonico, tenendo nelle ore antimeridiane letture ordinarie sulle decretali. Ma siccome questa specie di lezioni erano riserbate ai soli dottori cittadini bolognesi, così, essendo egli un dottor forestiero, nel luglio del 1412 gli fu ordinato da parte del priore e dei dottori del collegio di diritto canonico di desistere da siffatto insegnamento (1). Punto forse da un tale divieto, passò subito a Parma, dove, sulla fine appunto del 1412, lo studio veniva riaperto con grande solennità (2). Il certo è che in due documenti parmensi del 2 dicembre 1412 e del 31 ottobre 1414 lo vediamo, quale *Decretorum Doctor* e *Vicarius generalis* del vescovo di Parma, prima concedere un privilegio dottorale, e poi assegnare i temi, che dovevano essere svolti da uno che si preparava al dottorato (3). E poichè si sa, che egli restò sei anni a Parma, e il primo ricordo della sua dimora a Siena è dal 1419, è evidente, che il sessennio parmense è racchiuso fra l' autunno del 1412 a quello del 1418. Sulla sua dimora a Siena abbiamo non solo i due ricordi accennati degli anni 1419 e 1425, ma anche altri degli anni 1421, 1423, 1426, 1427 e 1430 (4). A Bologna sembra avesse inco-

---

(1) Presso RODOLICO, *op. cit.*, p. 75: « 19 luglio 1412. Mandatum « fuit D. Nicolao de Scicilia pro parte prioris et doctorum collegii « iuris canonici, quod deberet a lectura ordinaria decretalium de « mane desistere, quod erat secundum formam const. collegii. Et « ita mandatis nostris parens desistit ». Nè questa notizia, nè quelle indicate dal Mansi e dal Tiraboschi sono prese in considerazione dal Sabbadini. Cfr. SAVIGNY, *Storia del dir. rom.* (trad. Bollati), I, 596, nota f.

(2) Cfr. G. MARIOTTI, *Memorie e documenti per la storia dell' Univer. di Parma.* (Parma, 1888) p. 78 sgg.

(3) Presso MARIOTTI, *op. cit.*, p. 109 e p. 112: « Predicto domino « Joanni [De Ugodonicis] per egregium Decretorum doctorem do- « minum *Nicolaum de Sicilia* prelibati d. Episcopi Vicarium gene- « ralem in sacristia Ecclesiae Maioris Parmensis more consueto « data et consignata fuerunt puncta infranscripta, videl.... ». — Parrebbe dunque che Niccolò avesse contemporaneamente esercitato due ufficii, quello d'insegnante e quello di vicario generale del Vescovo.

(4) Cfr. L. ZDEKAUER, *Lo Studio di Siena nel rinascimento* (Milano, 1894), p. 49, nota 1.

minciato ad nsegnare nell' autunno del 1431 [1]; e da ciò risulterebbe che egli era rimasto a Siena per più di un decennio.

In quanto all' iscrizione in S. Procolo, rimane ancora da notare, che tanto il prudente *circa* preposto all' anno 1432, quanto il resto del contenuto dimostrano che essa fu composta abbastanza dopo l' anno al quale si riferiva, e verosimilmente sulla base di una tradizione e non su quella di documenti sicuri; quando la fama del Panormitano, andata sempre crescendo, mentre era rimasto ancora in vita, per gl' importanti avvenimenti nei quali aveva avuto parte, si fu definitivamente assodata nel campo scientifico dopo la sua morte.

---

[1] Presso RODOLICO, *op. cit.*, p. 86: « D. Abbas de monaci (*sic*) « siculus deputatus ad lecturam decretalium de sero *pro uno anno* « *incepto de mense oct. 1431* debet habere pro dimidia parte sui « salarii libbras sexcentas bononinorum vigore rotuli doctor. studii « bonon. Die vigesima secunda decembris dicti anni manu not. « lib. 300 ».

EMILIO COSTA

LA PRIMA CATTEDRA D'UMANITÀ

NELLO STUDIO BOLOGNESE

DURANTE IL SECOLO XVI

LA PRIMA CATTEDRA D'UMANITÀ
NELLO STUDIO BOLOGNESE
DURANTE IL SECOLO XVI

§ 1. La separazione delle cattedre di umanità da quelle di rettorica, nel cinquecento. — § 2. L'assunto delle cattedre di umanità e della prima cattedra singolarmente. — § 3. Tendenza formale dell'insegnamento di Romolo Amaseo (1538-1544). — § 4. Sebastiano Corrado e i suoi studi su Cicerone (1545-1556). — § 5. Francesco Robortello e i suoi studi antiquari (1557-1561). — § 6. Trattative con vari umanisti per la cattedra abbandonata dal Robortello. Il Sigonio, il Vittori, il Paleario. — § 7 La condotta di Carlo Sigonio: i suoi lavori sopra le antichità politiche di Roma; l'informazione giuridica antiquaria del suo insegnamento (1563-1584). — § 8. La storia di Bologna del Sigonio, e le difficoltà incontrate per la stampa di essa. Il Sigonio e il preteso privilegio teodosiano. — § 9. Aldo Manuzio il giovane (1585-6): le condizioni proposte per la sua ricondotta; e la mancata accettazione di esse da parte del Reggimento. — § 10. Tommaso Correa e i suoi lavori rettorici: informazione formale della sua lettura (1586-1595). — § 11. Tentativi per condurre Giusto Lipsio (1595). — § 12. Condotta di Roberto Tizzi da Borgo S. Sepolcro (1597-1606). Senso e valore della connessione da lui affermata fra gli studi umanistici ed i giuridici. — § 13. L'iscrizione della prima cattedra di umanità nel rotulo dei giuristi (1589-1595). — § 14. Decadimento della detta cattedra nel secolo XVII.

§ 1. In sul principio del secolo XVI, allato dell'antica lettura di *rhetorica et poesis*, che appare nei primi rotuli a noi noti dello Studio degli artisti, fu istituita una lettura nuova e distinta di *litterae humanitatis*, o *studia humanitatis (lectura humanarum litterarum, lectura humanitatis)* (1). Nel rotulo dell'anno 1515-6, ed in quelli degli anni

(1) Nel rotulo del 1440-1 (*I rotuli dei lettori legisti e artisti dello Studio bolognese dal 1384 al 1799 pubblicati da* U. DALLARI, I, pag. 15) si nomina l'Umanità accanto alla Rettorica e alla Poesia. « *Ad lecturam rectorice et poesie et studiorum humanitatis* ». È la solita lettura designata nei rotuli precedenti e nei successivi « *Lectura rectorice et poesis* » oppure « *Lectura rectorice* » semplicemente.

successivi fino al 1538, si trovano preposti a codesta lettura nuova uno o due dottori pei giorni festivi [1]. Ma dal 1538 in poi vi son preposti almeno due dottori quotidiani, uno di mattina e l' altro del pomeriggio.

Romolo Amaseo, che dal 1513 al 1520, poi dal 1524 al 1538, aveva tenuto uno dei luoghi dell' antica lettura di *rhetorica et poesis*, fu il primo chiamato ad occupare dalla prima cattedra di umanità, alla quale eran prefisse le ore pomeridiane: *lectura humanitatis vespertina* (e la *tertia* o la *quarta hora* delle *classes pomeridianae*, istituite cogli ordinamenti del 1583-4), uno dei quattro luoghi destinati per gli statuti dello Studio a dottori di eminente scienza e chiamati dal di fuori; quello stesso luogo appunto ch' era assegnato precedentemente ad un dottore canonista [2].

§ 2. Le letture di umanità della mattina, notate nei rotuli accanto a quelle di *rhetorica et poetica*, date a dottori che dal 1542-3 in poi son designati senz' altro *ludi magistri primae classis* o *grammatici secundae classis* [3], hanno semplicemente il carattere di un insegnamento superiore dell' arte del dire.

Ma la lettura del pomeriggio ha un assunto ed un carattere molto diverso. Essa intende invero ad addestrare i giovani nell' interpretazione dei classici scrittori. Se nell' adempimento di codesto assunto taluni dottori si fermano piuttosto alle forme, dimostrando nella loro pratica attuazione gl' insegnamenti teorici impartiti dalle cattedre di rettorica; altri invece intendono piuttosto a ritrarre il pensiero degli scrittori presi ad interpretare, in relazione colle condizioni di vita e di civiltà, cogli istituti sociali e politici e giuridici esistenti nel loro momento.

---

(1) Cfr. *Rotuli* cit. II, pagg. 12 e segg.

(2) *Rotuli* cit. II, pag. 88. Per quell' anno 1538 l' Umanità è indicata come una suddivisione della Rettorica. Nel successivo ha una designazione sua propria.

(3) *Rotuli* cit. II, pag. 100.

Le prime tracce di un insegnamento delle romane *antiquitates*, e anche quelle di un insegnamento della storia del diritto romano pubblico, si ricollegano pertanto a codesta cattedra; della quale ci proponiamo di narrare brevemente la storia fino al principio del secolo XVII: e cioè fino al momento in cui essa serba ancora qualche vestigio del carattere ch' ebbe nel tempo del suo maggior fiore.

§ 3. Dalla tendenza formale non s' era distaccato peranco Romolo Amaseo, che lesse dalla prima cattedra pomeridiana di umanità dal 1538 al 1544.

Ciò che rimane delle scritture di lui (1), e più ancora l'eco pervenutaci degli appunti che non gli risparmiarono taluni fra i suoi uditori e delle difese di altri (2), lo attesta conoscitore felice delle forme ciceroniane, e adoratore entusiasta della lingua latina, di cui propugnava il ripristino a dignità di lingua viva universale, nel cospetto di Clemente VII e di Carlo V convenuti in Bologna; fors' anche mezzanamente intinto delle dottrine platoniche ed aristoteliche occorrenti ad intendere e a fare intendere i libri *de natura Deorum;* ma non lo dimostra peranco inteso alla ricostruzione paziente del pensiero antico e degli antichi istituti. Nell' insegnamento dell' Amaseo, come già in quello del maggior dottore di rettorica qui fiorito tra lo scorcio del secolo XV ed il principio del XVI, ebbe tuttora parte precipua la ricerca e il culto della forma, benchè proseguita senza grettezza, e non senza il soccorso di qualche conoscenza della vita antica; quale appunto non mancava allo stesso Beroaldo: che nella *declamatio lepidissima ebriosi scortatoris*

---

(1) Cfr. R. Amasaei, *Orationum volumen,* Bononiae, 1580 (2 ed. dedicata da Pompilio Amaseo a P. Donato Cesi).

(2) Io. Baptistae Goynaei pyrrhanensis, *Defensio pro Romuli Amasaei auditoribus adversus Sebastiani Corradi calumnias, Addita disputatio de coniungenda sapientia cum eloquentia et enumeratio auditorum Romuli qui ex priori et posteriori schola prodierunt,* Bononiae, 1537.

aleatoris de vitiositate disputantium (1) mostrava di saper adoprare argutamente formule e linguaggio giuridici, nell' orazione introduttiva all' *enarratio* delle Verrine toccava *de ritu formulaque iudiciorum Romanorum*, e nelle orazioni *ad tribunos plebis* e *post prandium tribunicium*, ponea innanzi certi raffronti e riscontri fra il tribunato del tempo suo e quello di Roma antica (2).

§ 4. Più libero da cotal tendenza ci si presenta Sebastiano Corrado da Arceto, che i Bolognesi condussero alla prima cattedra di umanità, dopo che l' Amaseo l' ebbe abbandonata nel 1544 per recarsi a Roma, a leggere nello Studio e a servire il Papa Paolo III, istruendone il nipote Alessandro Farnese, e furono riusciti al tutto vani i loro sforzi per richiamarvelo (3).

---

(1) Bononiae, 1499.

(1) *Orationes multifariae a* PHILIPPO BEROALDO *editae recognitaeque cum appendicula aliarum quoque oratiuncularum*, Bononiae, 1500. V. pure PHIL. BEROALDI *Opusc. erud. quo continentur declamatio philosophi medici oratoris de excellentia disceptantium et libellus de optimo statu et principe*, Bononiae, 1497.

(3) Che non dalla Corte Pontificia, ma dallo stesso Amaseo muovessero le trattative per la sua condotta a Roma è già noto, in grazia delle lettere di lui ai Farnesi edite dal RONCHINI, *Romolo Amaseo, Atti e mem. della R. dep. di st. pat. per le provincie Moden. e Parm.*, VI, 1872, pagg. 275 e segg.; le quali hanno giovato a correggere così conforme al vero ciò che aveva scritto lo Scarselli biografo dell' Amaseo (SCARSELLI, *Vita Romuli Amasaei notis illustr. testim. ac monum. comprob.*, Bononiae, 1769, pag. 33) e aveva ripetuto il TIRABOSCHI, *Storia della lett. ital.*, Modena, 1787 e segg., VII, pag. 1490. Qualcuno dei documenti bolognesi lascia intendere che fin dal 1543 l' Amaseo si destreggiava per assicurare il segretariato del Reggimento e la sua cattedra d' Umanità al figlio Pompilio, che già teneva quella di lingua greca, e per procacciare a sè un ufficio in Roma, una volta che avesse raggiunto codesto intento. Nell' ottobre di quell' anno egli si era condotto a Roma, dal Papa, e i Bolognesi insistevano presso i loro oratori perchè lo inducessero a tornare. In una lettera del 12, dopo avere ricordato a questi « di quanta importantia sia la persona di M. Romolo,

Il Corrado aveva insegnato prima di allora in Venezia, dove era stato discepolo dell' Egnazio. E godeva già allora di

---

et specialmente per gli oltramontani, li quali volentieri si partono dalle loro patrie per venire ad udir cotal lettione », dichiaravano: « Non ci pare in alcun modo di dover tolerare questa sua absentia come molto dannosa al studio, perciò che tutti li scolari, che molti sono, che son qui concorsi per tal lettura, intendendo in questo principio non ci esser m. Romolo voltariano il camino loro alli studi o di Ferrara o di Pisa novamente rinnovati » (*Libri litter.* ad h. d.). Uno degli oratori, Andrea Casale, rispondeva che il Papa da lui supplicato a lasciar libero l'Amaseo, gli aveva risposto che questi non voleva far lezione a Bologna (*Andr. Casale ai Quaranta*, 13 ottobre 1543, *Lett. dell' Amb.* 1543), ma preferiva di starsene a Roma, dove veramente l'aveva chiamato il Papa stesso (*Lo stesso agli stessi*, 22 ottobre 1543, *Ibid.*); ma donde avrebbe avuto libertà piena di partirsi.

Tuttavia quell'anno l'Amaseo finì per tornare a Bologna. Della condotta di lui a Roma, stabilita pel 44 e delle condizioni di essa, i Bolognesi ebber notizia nel settembre. Ne scrivevano il 20 al loro oratore: « quando Mons. Prot.rio Dandini fu quest' ultima volta qui disse a più persone et a molti di noi che havea portata risolutione di N. S. a m. Romolo che havesse da andare a Roma, dicendo anche li particolari delle conditioni, ciò è che haveria 400 Δ per la lettura in Roma, 200 Δ de provisione del R.mo et Ill.mo Farnese, 200 di pensione sopra il Vescovato di Bitonto per uno de' suoi figliuoli ». (*Libri litt.* ad h. d.) Lo sollecitavano a ricercare se la notizia fosse vera, per potersi procacciare a tempo un nuovo umanista (ancora *Gli stessi allo stesso*, 1 ottobre *Ibid.*)

Ma l'Amaseo stesso ebbe di lì a poco a pentirsi della nuova condotta assunta. Nel giugno del 1545 i Bolognesi avevano inteso che « forse con non molta difficoltà potrebbero rehaver m Romolo ». E ne scrivevano il 19 al loro oratore Dall'Oro (*Libri litt.* ad h. d.). Questi rispondeva che veramente l'Amaseo avrebbe assai gradito di tornare a Bologna, se il Card. Farnese suo padrone glie lo avesse permesso. Il Cardinale aveva risposto, al Dall'Oro che ne lo interrogava, che per sua parte aderiva a dar licenza all'Amaseo. Il quale si rimetteva, per le condizioni della nuova condotta in Bologna, a quanto il Reggimento avesse creduto bene di statuire « sperando nella bontà di VV. SS. et nello amore che sempre et con effetti segnalati gli hanno portato, che il partito della condotta ch'elle gli faranno serà di sorte che in qualche particella potrà coprire o ver cancellare la gran nota d'infamia con la quale egli et tutto il

buona rinomanza per quel libretto *in M. T. Cicerone quaestura*, che aveva pubblicato nel 1537, e che ristampò poi in Bologna stessa, nel 1555, in una redazione nuova e più ampia dedicata al Senato ed al popolo bolognese (1). In codesto libretto è tracciata per la prima volta la vita politica di Cicerone, singolarmente col soccorso dei dati e degli elementi tratti dalle sue opere; la cui conoscenza il Corrado aveva pur comprovato con alcuni scoli alle epistole famigliari e con brevi interpretazioni apposte alle epistole ad Attico, date fuori a Venezia nel 1544 (2). È merito pur

---

mondo, come dice, conosce e conoscerà che ritorna a leggere in quel studio » (*Il dall' Oro ai Quaranta*, 27 giugno 1545, *Lett. dell'Amb. al Sen.* 1545). I Quaranta ringraziarono il Cardinale Farnese della licenza concessa all'Amaseo (14 luglio, *Libri litt.* ad h. d.), e stabilirono di ricondurlo per 5 anni e con 1250 lire di stipendio (*Libri part.* 28 luglio 1545; *I Quaranta all' Amaseo*, 29 luglio, *Libri litt.* ad h. d.; *Gli stessi al dall' Oro*, 29 luglio, *Ibid.*).

La prefissione del termine non piacque all'Amaseo, che avrebbe preferita la sua condotta del tutto libera (*Il dall'Oro ai Quaranta*, 25 luglio 1545, *Lett. dell' Amb. al Sen.* 1545). Ma egli l'accettò ugualmente. E ai Quaranta che lo pregavano d'eccitar l'Amaseo a venir presto a Bologna, il dall'Oro rispondeva non occorrere affatto un tale ufficio, avendo egli pel primo gran desiderio di tornare (3 ottobre, *Lett. dell' Amb.* cit.) Senonchè, mentre appunto i Bolognesi si tenevan sicuri di riavere di giorno in giorno l'insigne umanista, appresero dall'Oratore che il Papa si ricusava di lasciarlo libero e che al Cardinale che gli aveva parlato della licenza « gli havia fatto un gran robuffo, come parimenti havea fatto a m. Romolo » (10 ottobre, *Lett. dell'Amb.* cit.; *Il Card. Farnese ai Quaranta*, 19 ottobre, *Lett. di principi* 1544-6). Assai dolenti di tal novella, non ristettero del pregare il dall'Oro a fare per mezzo del Cardinale un ultimo tentativo (*I Quaranta al dall' Oro*, 17 ottobre, *Libri litt.*; *Il dall' Oro ai Quaranta*, 24 ottobre, *Lett. dell' Amb.* cit.). Ma quel tentativo non ebbe verun successo. Il 4 novembre, dimessa ogni speranza di riaver l'Amaseo, i Riformatori dello Studio scrivevano a questo, per esortarlo a servire di buon grado S.S., e per accertarlo dei sentimenti cordiali, che nutrivano per lui, non ostante qualche irritazione occorsa nei due anni precedenti (4 novembre, *Libri litt.* ad h. d.).

(1) SEBASTIANI CORRADI, *Quaestura*, Bononiae, 1555.

(2) *M. T. Ciceronis epistolae ad Titum Pomponium Atticum* SEBASTIANI CORRADI *brevissimis interpretationibus illustratae*, Venetiis, 1544

cospicuo del Corrado di aver segnalato per la prima volta in quel libretto come erronea l'attribuzione a Cicerone e a Sallustio dell'invettiva e della risposta, che correvano nei manoscritti e nelle stampe sotto il nome di entrambi (1).

La tendenza proseguita dal Corrado nel suo insegnamento e le differenze che esistevano fra essa e quella proseguita dianzi dall' Amaseo, si possono desumere, oltre che dai lavori notati dianzi di entrambi, da quel commentario che il Corrado diede alla stampe a Firenze nel 1552 del *Brutus* di Cicerone, e che riproduceva, com' egli stesso dichiara, *totidem paene verbis*, il corso da lui professato per un triennio nello Studio di Bologna (2). Codesto commentario non intende soltanto a dichiarare forme e parole, che ricorrono nel testo, o dottrine rettoriche che vi si attribuiscono ai singoli oratori enumerativi; ma sì ancora a porger lumi e notizie intorno ad avvenimenti e ad istituti di cui vi è cenno. Quei luoghi istessi del *Brutus*, che toccano di controversie giuridiche vi son chiariti con larghezza fino ad allora inusitata.

Il Corrado tenne la cattedra bolognese per un decennio, e fino all' agosto del 1556, in cui lo incolse la morte (3).

---

(1) Cfr. Reitzenstein, *Pseudosallusts Jnvective gegen Cicero*, *Hermes*, XXXIII, pag. 87.

(2) Sebastiani Corradi, *Commentarius in quo M. T. Ciceronis de claris oratoribus qui dicitur Brutus et loci pene innumerabiles quum aliorum scriptorum tum Ciceronis ipsius explicantur*, Florentiae, 1552.

(3) Sulla vita del Corrado v. Tiraboschi, *Storia*, VII, pagg. 1499-1502.

Il Corrado figura l'ultima volta nel rotulo del 1555-6 (V. *Rotuli*, II, pag. 136). È sicuro pertanto che appartenne allo Studio di Bologna fino alla sua morte seguita il 19 agosto 1556.

Resulta tuttavia che nel 1552, terminata la sua prima condotta, trattò per passare a leggere a Padova, e ch' era in procinto di concludere il contratto relativo, quando ne fu impedito dai Bolognesi. Una lettera di Bernardino Fondazza ai Quaranta, da Venezia, 17 agosto 1552 (*Lett. dell'Amb. al Sen.* 1539-53) narra che il Legato ha discorso a lungo coi Riformatori sopra la condotta del Corrado soggiungendo che si è sforzato « di farli capaci che M. Sebastiano

Nel rotulo del 1556-7 il primo luogo d'umanità risulta vacante; e vi figurano Achille Bocchi e Sebastiano Regoli, a leggere rispettivamente la mattina e nel secondo luogo del pomeriggio.

§ 5. Nel rotulo dell'anno successivo entrambi costoro figurano fra i lettori della mattina. E nella cattedra del pomeriggio è notato quale successore del Corrado l'udinese Francesco Robortello; che aveva letto prima a Venezia, succedendovi all'Egnazio nel 1549, poi a Padova, succedendovi nel 1552 al Buonamico. (1)

Dell'insegnamento del Robortello non ci son pervenute testimonianze dirette. Ma le scritture intorno ad istituti attinenti gli ordini politici e giudiziari di Roma antica, da lui date alle stampe in Bologna raccolte sotto il titolo *De vita et victu populi romani sub impp. Caess. Augg.* (1559) e ristampate in gran parte nel *Thesaurus* del Grevio *(De gradibus honorum et magistratuum romanorum; de magistratibus imperii romani; de provinciis Romanorum et eorum distributione atque administratione; de iudiciis et omni consuetudine causas agendi apud Romanos)* rendono grandemente verisimile ch'egli vi proseguisse la tendenza ch'era rivolta alla ricerca ed alla rappresentazione del

---

non si poteva obligare a leggere in nessun luoco essendo cittadino bolognese, senza il consenso di mons. R.mo Vicelegato et delle SS. VV. Ill.me » e di fare intendere loro « quanto bisogno ha il studio nostro della persona di questo suo cittadino »; e « il monitorio » intimato frattanto al Corrado « ch'ei venga a servire a questo Ill.mo dominio ».

V. pure *I Quaranta al Vescovo di Ravello Nunzio a Venezia,* 9 luglio 1552, *Libri litt.* ad h. d.; *Gli stessi all'Amb.,* 3 settembre 1552, *Ibid.* ad h. d.

(1) Per notizie biografiche intorno al Robortello, v. LIRUTI, *De' litterati del Friuli,* II, pagg. 413 e segg.; TIRABOSCHI, *Storia,* VII, pagg. 840 e segg.

pensiero antico, con certa conoscenza schematica degli istituti politici e militari in ispecie dell' età imperiale (1).

A cagione delle breve durata ch' esso ebbe, codesto insegnamento non lasciò nelle tradizioni dello Studio bolognese tracce durature, quali lasciò per contro in quello di Padova.

Il Robortello abbandonava lo Studio nostro nel 1561, contrariamente all' impegno che si era assunto nel contratto di condotta pel termine di un decennio (2): adducendo a sua scusa la formale intimazione fattagli dal Senato veneto, come a proprio natural soggetto, di tornare allo Studio di Padova. Riuscite vane le loro rimostranze appresso il Papa e la loro richiesta di soccorso, per ottenere di costringere il Robortello all' adempimento del suo contratto (3), i Bolo-

---

(1) Dopo terminata la sua condotta a Bologna il Robortello vi pubblicò anche alcuni studi prettamente rettorici (p. e. *De materie ex qua constat sermo, tum oratorius et poeticus, tum philosophicus et alii omnes; De formis oratorii et poetici sermonis* ecc.) sotto il titolo F. ROBORTELLI UTINENSIS, *De artificio dicendi,* Bononiae, 1567.

(2) *Libri part.* 29 ottobre 1557. Lo stipendio era prefisso nella misura di 1200 lire pel primo quinquennio e di 1400 pel secondo; *Il Robortello ai Quaranta,* 1° ottobre 1557, *Lett. di diversi al Sen.*. 1555-61.

(3) *Romeo Foscherari ai Quaranta,* 8 ottobre 1561, *Lett. dell'Amb.*, 1561: « per una di VV. SS., ho inteso come il Robortello è stato condotto a Padoa non ostante le obligationi ch' egli ha con loro, per nome delle quali ne ho fatto grave querela col signor Legato, quale ha detto dolersene col S. Amb. Veneto ». Nel medesimo giorno i Quaranta gli scrivevano, *Libri litt.*, ad h. h.: « Aspettiamo et desideriamo intendere il riporto che havrete dalli S.ri patroni in significare loro il brutto atto usatoci dal Robortelli del qual vogliamo pur credere che vorranno fare qualche risentimento con l' Amb.re Veneto o vero in altro modo procedere opportunamente, non admettendo le ragioni allegate da esso Robortelli che sono frivole, ne' gli exempi del Vittorio et del Corrado che non militano in questo caso lo iustificano, perchè il Vittorio non trattò mai di lassare il studio da Padoa se non finito il servitio et il tempo del suo obligo nè il Corrado trattò di essere condotto in Padova, se non per servire quelli Ill.mi S.ri doppo fornita qui la sua condotta; nè il magistrato nostro per la reverentia che porta a quella Ser.ma Sig.ria havrebbe rivocato il Vittorio alla patria se non finita la sua condotta in Padoa, et il ritenere il Corrado in Bologna a leggere mentre egli

gnesi si diedero a ricercare un nuovo umanista famoso da condurre in suo luogo.

§ 6. Da Padova, ove leggeva, faceva intendere il suo desiderio d'esser condotto Carlo Sigonio; il quale mostrava vaghezza di quella cattedra per la rinomanza dello Studio, per la vicinanza di Bologna alla nativa sua Modena, pei ricordi della giovinezza che qui aveva trascorsa sotto la disciplina dell'Amaseo; e non meno per l'opportunità ch'essa gli offriva di allontanarsi dal Robortello suo mortale nemico, col quale aveva riaccese le violente contese di sette anni innanzi (1).

---

trattava di andare a leggere a Padoa non fu un disviare nè levare un leggente de Padoa nel mezzo della condotta, ma ben fu ritenerlo et refermarlo qui mentre egli ci era. Di che tutto vi servirete bisognando per confutare argumenti dedotti da esso Robortelli ». L'Ambasciatore veneto, alle proteste dei Bolognesi s'era mostrato disposto ad adoprarsi a che fosse imposto al Robortello di terminare la sua condotta a Bologna (*Vinc. Campeggi ai Quaranta*, 22 ottobre 1561, *Lett. dell'Amb.* cit., 1561). Ma il Papa, lungi dall'aderire al desiderio loro di far rimostranze alla Signoria, rispose molto seccamente: « Se li suoi Sig.ri gli hanno comandato, come può mancare egli di obedire? Provvedetevi d'altro, chè questo basta »: *Lo stesso agli stessi,* 29 ottobre 1561, *Lett. dell'Amb.* cit. Il Robortello stesso scriveva da Venezia il 31 ottobre ai Quaranta: « Io per me ero pronto et desideroso di perseverare nella mia condotta, ma non vedo come si possi fare senza sdegno di questi Ill.mi Sig.ri et mia total ruina, perchè essendo miei nativi padroni pretendeno che io debba servire loro senza exceptione alcuna »: *Lett. di div. al Sen.* 1555-61 .

(1) FRANCISCI ROBORTELLI UTINENSIS *philosophiae moralis et humaniorum literarum in gymnasio patavino doctoris, Ephemerides patavinae mensis quintilis MDLXII adversus Caroli Sigonii triduanas disputationes a Constantio Charisio Foroiuliensi descriptae et explicatae fusius,* Patavii s. d. Le risposte del SIGONIO, *Libri disputationum patavinarum adversus Franciscum Robortellum,* sono ristampate nelle *Opera Omnia* del detto SIGONIO, Mediol. 1732-6, VI, pagg. 226 e segg.

E V. in proposito MURATORI, *Vita* del Sigonio premessa all'edizione delle cit. *Opera* pag. VIII; TIRABOSCHI, *Biblioteca Moden.*, V, pagg. 76 e segg.; *Storia,* VII, pagg. 832 e segg.

Il Sigonio avea pregato Ulisse Aldrovandi d' adoprarsi a farlo condurre, e nell' autunno del 1562 si lagnava con questo delle tiepide disposizioni che dimostravano i Bolognesi verso di lui e delle calunnie ch' era venuto diffondendo a suo danno, e contro l' Aldrovandi stesso, il Robortello (1). Pel Sigonio aveva pur scritto all' Aldrovandi Gabriele Falloppia, l' eminente anatomico che i Bolognesi facevano allora ricercare per una delle due cattedre di medicina vacanti nello Studio; protestando ch' essi non avrebbero potuto mai « ritrovare un pari suo in Italia ». « Vero è, proseguiva il Falloppia, che non corteggia, ma attende a studiare, col quale studio fa lettioni miracolose piene di tanta dottrina quanta dire si possa; et non parla nelle lettioni fuori di proposito come fa qualcun altro; et poi scrive quei libri così dotti, così eleganti ammirati da tutta Europa gli quali di gratia V. E., la quale è esercitatissima in ogni sorte di lettere gli conferisca con quei del Robortello o d' altri et vedrà che differenza vi sia, et quanto egli superi ognuno » (2).

Anche un segretario del Papa, il Fiordibello, s' era rivolto al Foscherari Ambasciatore dei Bolognesi, caldeggiando la condotta del Sigonio (3). Nè eran mancati ap-

---

(1) *Clar. vir. epist. ad Ulix. Aldrovandum,* IV, cc. 218-20 (Bibl. Universitaria di Bologna). Le tre lettere del Sigonio sono riferite nelle note del mio discorso *Ulisse Aldrovandi e lo Studio bolognese nella seconda metà del secolo XVI*, Bologna, 1907.

V. pure a proposito degli uffici interposti dall' Aldrovandi per far condurre il Sigonio le lettere di Melchiorre Guilandino all' Aldrovandi, datate da Padova, l' ultimo di luglio e settembre 1562, nelle cit. *Clar. vir. epistolae,* I, cc. 139-141. Nella prima è detto: « egli (il Sigonio) vi ringratia de' buoni uffici fatti costà per lui, e vi prega per l' innata gentilezza e cortesia vostra vogliate così continuare qualmente havete principiato ».

(2) Il Falloppia all' Aldrovandi 24 ottobre 1561, v. FANTUZZI, *Vita di Ulisse Aldrovandi,* pag. 202.

(3) *Antonio Fiordibello a Romeo Foscherari,* Roma 4 ottobre 1561, *Lett. di principi,* 1560-2 (già inclusa in altra del *Foscherari ai Quaranta,* stessa data, *Lett. dell' Amb. al Sen*, 1561): « Intendo che vaca la lettura d' humanità nel studio di Bologna,

presso a costui pel Sigonio favorevoli uffici del Cardinal Moroni (1).

Senonchè il Reggimento non credette di prendere allora cotal partito; ma sì, soprassedendo alla risoluzione definitiva, delegò interinalmente alla lettura del pomeriggio, pel 1561-2, un Ventura Lupi napoletano, e ancora Sebastiano Regoli, uno dei lettori del mattino. Facea frattanto ricercare Pietro Vittori che leggeva a Firenze (2), e Aonio Paleario, che leggeva a Milano (3).

---

che teneva il Robortello, per essere stato lui condotto a Padua. M. Carlo Sigonio mio compatriota et carissimo amico so che sempre ha aspirato a quel luogo, del quale io nol reputo manco degno che sia stato il Robortello. È persona eruditissima et in greco et in latino, versato in tutti i buoni autori dell'una et l'altra lingua. Oltra l'eruditione ha gran facondia, così in leggere come in scrivere, è di ottimo giudicio, esercitatissimo in tale officio. Ha letto publicamente prima in Venetia molti anni, in luogo dell'Egnatio, poi in Padova in luogo del Bassano, con honorata provisione et con gran concorso de' scholari. Della dottrina et sufficientia sua fanno fede le molte et molto erudite opere di varii et tutti belli suggetti che sono in stampa, le quali in Roma et altrove sono lette con molta approbatione et laude de gli uomini eruditi. In somma confesso ingenuamente non conoscere persona più atta ad empire quel luogo ».

(1) *Vincenzo Campeggi ai Quaranta, 11 settembre 1562, Lett. dell' Amb. al Sen.*, 1562; *Lo stesso agli stessi, 26 settembre, Ibid.:* « S. S. Ill.ma (il card. Moroni) entrò a caso, come accade, in ragionamento di codesto studio et descendendo al particolare della humanità cadde sopra il fatto del Sigonio, in lode del quale disse cose assai, meravigliandosi che le SS. VV. non havessero fatto ogni sforzo di condurlo, essendo così raro huomo com'è; si come testificano li suoi scritti che mi furono nominati ad uno ad uno da S. S. Ill.ma come quella che mostrò haverli visti et letti; soggiongendomi che se lo studio qui di Roma fusse riuscito si florido come si faceva iudicio dal buon principio che hebbe, ella per ordine di N. S. haveria procurato d'haverlo qua non guardando a quantità del salario ch'ei si havesse voluto ».

(2) *Pier Vittori ai Quaranta,* Villa S. Casciano, 6 ottobre 1561, *Lett. di div. al Sen.* 1555-61.

(3) *I Quaranta ad Aonio Paleario,* 16 ottobre 1561, *Libri litt.* ad h. d.; *Aonio Paleario ai Quaranta,* Milano, 22 ottobre 1561, *Lett. di div. al Sen.*, 1555-61: « In questi giorni ho risposto al sig. Papio per una

Cotali ricerche, mandate innanzi dal Reggimento nel tempo stesso in cui il desiderio del Sigonio d' esser condotto a Bologna vi era ben noto, potrebbe far supporre che la tendenza antiquaria degli studi di lui vi godesse minor favore di quella proseguita dal Vittori e dal Paleario, l' uno celebrato autore d' emendamenti di antichi testi, l' altro conoscitore insuperato dalle classiche forme. Ma può pur essere che la preferenza di altri dottori al Sigonio dipendesse da fallaci notizie e da ingiusti giudizi riferiti ai Bolognesi intorno al valore didattico e morale di costui. Le calunnie del Robortello possono avere avuto in ciò parte non lieve (1).

§ 7. Checchè sia ad ogni modo di questo, è ben sicuro che il Papa ed il Legato parteggiavano pel Sigonio, del quale celebravano la dottrina eletta e la sicura rinomanza; mentre del Paleario non ignoravano le idee eresiache, che poco appresso dovevan condurlo al capestro; e del Vittori non tacevano che la grave età ne aveva omai affievolite le forze (2). E il Sigonio, dopo un biennio d'attesa, fu condotto final-

---

mandato a posta, di poi è comparso m. Bernardino Fondazzi secretario, il quale mi ha esposto il desiderio delle S. V.ill.me ..... Mi duole all' honore et cortesia che mi fanno non potere rispondere allo incontro cortesemente et mostrarmi secondo è il mio debito in tutto quello che mi commandassero obsequente, il che non posso fare dipendendo tutto da questo eccellentissimo Senato, dalla cui voluntà per molti benefitii sono abstretto »; *Bern. Fondazzi agli stessi*, Milano, 25 ottobre, *Lett. di div.* cit.: « Io scrissi a VV. SS. Ill.me mercordì passato che il Paleario tutte le volte che le operassero che si potesse partir di quivi con buona gratia del Senato, che di buona voglia se ne verrebbe a servirle legendo in codesto studio et che ad effettuare questo era bisogno fare scrivere per la via di Roma al sig. Duca di Sessa ». La lettera qui richiamata del 22 ottobre esiste tra le *Lett. di div. al Senato,* 1582-1602; *I Quaranta all' Oratore,* 29 ottobre 1561, *Libri litt.* ad h. d.; 5 e 12 novembre, *ibid.*

(1) Cfr. sopra la nota 1 a pag. 34.

(2) *Vincenzo Campeggi al Gonfaloniere,* 5 novembre 1561, *Lett. dell' Amb. al Sen.* 1561: « Circa il Paleario non ho fatto per anco

mente alla prima cattedra di umanità nel giugno del 1563 (1)

---

l'officio con li SS.ri Patroni, perchè mi è parso bene aspettare prima risposta di quello che ho scritto per conto del Sigonio et dell'inclinatione che mostrano essi SS.ri Patroni che sia condotto invece del Robortello in cotesto studio. Con mia grandissima consolatione ho inteso la prudente risolutione che ha fatto il mag.co Regg.to di condurre il Faloppia medico ecc.mo et ch'egli si lassi intendere di venire volontieri, finito che sia la condotta sua di questi dui anni; et se l'inclinatione che mostrano li SS.ri Patroni che il Sigonio si conduchi in vece del Robortello non m'impedisse, vedrò di fare ogni cosa ch'io potrò perchè col mezo loro dai S.ri Vinetiani li sia dato licentia al presente ».

Già nel dar conto ai Quaranta delle lagnanze fatte col legato a nome loro per la condotta a Padova del Robortello, il Foscherari li avvertiva l'8 ottobre che « S. S. Ill.ma e molt'altri prelati hanno detto che ci è il Sigonio modenese, che quando si potesse havere non si seria perduto niente (*Lett. dell' Amb.* cit.).

(1) *Libri partit.*, 23 giugno 1563: rinnovato l'11 ottobre per dubbi insorti sopra la validità del partito precedente.

È a stampa la prolusione C. Sigoni, *Oratio habita in Academia Bonon. VII Id. Novembr.*, Bononiae, 1563 e *Opera omnia*, VI, colonna 545 e segg.

Seguita l'approvazione della sua condotta, il Sigonio scrisse due lettere al giurista Angelo Papio, che pur s'era adoprato in suo favore, ed una al Senato. Non parmi inopportuno darle in luce, di sopra gli originali, che esistono fra le *Lett. di div. al Senato* 1562-1580:

Il Sigonio al Papio.

I.

Ecc.mo S.or mio

Ho inteso con mio grandissimo piacere, come cotesti signori si contentano di condurmi al luogo già del Robortello con la condizione del Robortello, la qual offerta io accetto con tutto 'l cuore, non solamente per le ragioni addottemi da V. Ecc.a della humanità, nobiltà, et grandezza di cotesti signori, et di cotesta città et studio, ma anchora per una mia antica affettione, che io porto a quel cielo, dove io mi sono allevato, et dove ho imparato da giovene. Quanto ella scrive che quei signori mi daranno la medesima provisione, ma che vorebbono obbligarmi con un poco più di tempo, rispondo, che io mi contenterò di quanto piace alle signorie loro, anchora che io sia sicuro, che se volessi star nella mia dimanda, havrei ogni cosa dalla cortesia loro. Ma perciochè le con-

per 4 anni fermi ed un quinto ad arbitrio dei Bolognesi, e con

---

dutte del Robertello sono due, la prima di quattro anni con 300 scudi d'oro, la seconda di cinque con 50 di accrescimento, dico che non voglio, che la prima mi sia alterata delli quattro anni. Se piace alla humanità loro di dar questa allegrezza al Robortello di havermi caricato d'un anno, o di due, mi rimetto alla sua bontà, come lor devoto et humile servitore, che gli aggiungano alla seconda, et la facciamo di sei, o di sette. Et se questo sarà procurato, et stabilito da V. Ecc.ª in mio nome, così l'havrò per rato et fermo, come se io medesimo in presenza il stabilissi, o stipulassi. Non starò a raccordar minutamente tutti i particolari usati al Robortello, de' quali non intendo di esser fraudato in alcuno, perciochè mostrerei di diffidarmi o della prudentia di V. Ecc.ª, o della cortesia di quei signori: dico, come, che io legga senza concorrentia, che io sia pagato a ragion di scudi d'oro, che mi sia pagata la spesa del viaggio, la quale cosa suol essere ordinaria in tutti, et non fu nuova nel Robortello, et se altra cortesia fu usata allui per vigor della condutta, perciochè le altre me le guadagnerò io poi con la diligentia della servitù. Non voglio entrar sul ringratiar V. Ecc.ª dell'amorevolezza, che m'usa, ma riservar le parole al compimento del negocio, i fatti alla venuta mia costà, intanto tener memoria grata della fatica sua, et animo pronto a far molto maggior cosa per lei, se però maggior può esser di questa. Il medesimo farò poi, et con Monsig. R.mo et col m.co reggimento come sarà stabilito il partito.

Non credo che bisogni altro, havendo V. Ecc.ª questa lettera di mia mano, et sigillata col mio sigillo, ma se altro bisognerà tanto farò. In tanto me le dono, et offero. De' scolari son sicuro d'haverne con me molti, ma non bisogna cantar, prima che non sia fatto l'uovo. Et però attendiamo ad altra hora. Le bascio la mano.

In Padoa il 15 di giugno 1563.

D. V. Ecc.a
Aff.mo Ser. CARLO SIGONE

II.

Quantum studium adhibueris ut ego perhonorifica a Bononiensibus conditione in istam Academiam invitarer, quamquam ex tuis antea litteris, multorumque amicorum sermonibus non obscure saepe perspexeram, tamen multo certius illustriusque ex ipso, quod ad me proxime misisti senatus consulto cognovi. Est enim ita perscriptum, ut neque ad laudem nominis mei honorificentius, neque ad tacitas consiliorum meorum rationes oportunius scribi potuerit. Vere dicam, mi humanissime Papi, permagno semper antea civitatis istius affectus fui desiderio, illustris nimirum ipsius Academiae no-

lo stesso onorario di 1200 lire già assegnato al Robortello.

---

bilitate, et praeclarorum civium celebrata apud omnes gentes humanitate illectus. At vero tanto praestantissimi senatus eius perspecto erga me studio, tantoque de me testimonio cognito eo repente erga civitatem illam universam amore sum incensus, ut vix incredibilem meam eius diei fingere animo voluptatem queam, quo die auctoritate publica meam eis ipse aut fidem praestare, aut industriam probare cum aliqua, ut opto, lectissimae illius iuventutis utilitate instituam. Quamobrem quod a me publice poscitur, ut meum intimum hac de tota conditione sensum intra Kal. Septembris expressum habeam, peto a te ut cuius operis fundamenta iecisti, ei ipsi fastigium, felix sane tantarum rerum, ut video, architectus, imponas, id est, ut meis verbis gratiis senatui illi quam amplissimis actis, eidem delatum munus me gratum habuisse atque habere affirmes, et quoad vires suppetent, ad proximum anniversariae professionis initium expleturum esse solemni concepta verborum formula spondeas. Id enim aeque ratum habebo, atque si meam ipse coram sacramento sanctissimo fidem obstrinxissem. Vale.

Patavio IIII Non. Augusti MDLXIII.

Excellentiae tuae
Deditissimus CAROLUS SIGONIUS

IL SIGONIO AI QUARANTA.

Ill.mi Sig.ri et Patroni miei col.

Prego V. S. Ill.me a volersi persuadere, che io non le habbia risposto infino a qui intorno alla condotta sua già mandatami, non per negligentia, o trascuragine, o altra colpa mia, ma per non haver potuto far quest' ufficio senza un manifesto pericolo della mala gratia de' VSig.ri enetiani a quali serviva; i quali infino a qui m' hanno hor con dolci parole, hor con aspri protesti in maniera impedito, che non ho potuto mai nè apertamente sperare, nè apertamente temere di dovere havere, o non haver licentia di partirmi da loro, secondo che ho esposto a bocca in Padoa all' Ecc.te sig.r Papio, et ultimamente in Modena all' Ill.mo sig.r Francesco Bolognetto. Hora poichè se non con licentia loro, almeno con alcuna honesta ragione, et con sodisfattione della mia conscientia sono uscito della potestà loro et sono in Modena patria mia, l' ho voluto significar subito alle Ill.me S.rie V.; et insieme ringratiandole farle sapere, come di breve sarò in Bologna al servitio suo, secondo che nella condotta sua mandatami mi vien' offerto. Nè altro maggior desiderio ho, che di farle cosa grata in ogni maniera d' ufficio, che per me si possa usare verso quelle, il beneficio delle quali reputo

Vi fu riconfermato nel 1568 per 9 anni e collo stipendio di 400 scudi (1), indi ancora nel 1577 a vita con 2400 lire (2).

La prima cattedra di umanità rifulse con lui, durante un ventennio, di vivissima luce, per la singolar dottrina ch' egli vi profuse nell' interpretazione degli scrittori classici, connessa intimamente colla dichiarazione degli istituti sociali e politici del loro momento.

Fu pur nel tempo della sua condotta a Bologna che il Sigonio compì e definì i suoi studi intorno alla costituzione di Roma, a cui già coi saggi composti a Venezia ed a Padova aveva recato contributi cospicui. Di qui appunto egli scriveva nel febbraio del '67 al Panvinio d' essersi di nuovo ingolfato, dopo cinque anni di pausa, nello studio delle antichità romane: « Vi sono ritornato, ei soggiungeva, con tanto ardore, che non mi partirò senza lasciare alcun segno del mio studio » (3). E due anni appresso egli dava invero alla luce la più cospicua fra le sue dissertazioni in tali materie, quella *de lege curiata magistratuum et imperatorum:* diretta a Nicolò Gruchio, che in una scrittura *de comitiis romanorum* aveva combattuto talune asserzioni da lui poste

---

verso di me molto maggiore, che io non solamente con le parole non possa esprimere, ma ne ancho comprendere col pensiero. Dio faccia che io possa in parte rispondere a tanta espettatione, quanta è quella ch'io vedo eccitata negli animi delle Ill.me S. V., perciochè io all'hora mi reputarò beatissimo, che io conoscerò, che elle non si pentiranno della cortesia sua usatami. La quale io se non potrò con eguali fatti ricompensare, almeno con la gratitudine, et prontezza dell'animo pagherò, et insieme col pregar N. S. Dio, come faccio di cuore, che per me le doni ogni felicità et gloria, secondo la volontà sua. Con che facendo fine riverentemente le bacio le honoratissime mani.

Di Modena, alli 3 di Ottobre 1563.

Di V. S. Ill.mo Humiliss.o et devotiss.o
Ser. CARLO SIGONIO

(1) *Libri part.*, 28 agosto 1568.

(2) *Libri part.*, 14 dec. 1577; *I Quaranta all' Oratore,* 14 dec. 1577, *Libri litt.* ad h. d.

(3) Cfr. SIGONIO, *Opera*, VII, pag. 1020.

innanzi nella monografia *de antiquo jure civium romanorum* e nel libercolo *de binis comitiis et lege curiata.*

Come il Sigonio stesso avvertiva nella dedicatoria di quel suo nuovo lavoro, ch' era diretta appunto ad un suo discepolo bolognese, egli era stato indotto dall' argomento a considerare gli attributi essenziali, oltre che de' magistrati, dei comizi e del Senato, e a penetrare insomma in tutta la costituzione politica di Roma, così come niuno aveva fatto prima di allora (1). Sicchè codesto lavoro, in cui ritornan pure condensate in sintetici compendi le resultanze dei lavori precedenti, può ben esser riguardato come il primo tentativo di una trattazione organica della romana costituzione. Ed è ben degno d' esser notato nei fasti dello Studio che un tale avviamento alla storica rappresentazione degli ordini civili di Roma sia opra d' un suo dottore.

In quell' anno medesimo, in cui avea posto mano alla memoria *de lege curiata*, il Sigonio era pure intento a comporre il suo libro *de iure provinciarum* e ne dava notizia a Fulvio Orsini, con una lettera del 9 gennaio: « il quale (mio studio) per ora è tutto in esplicar l' antico governo delle provincie romane, la quale materia si come è bella, così è sterile et se non fosse la molta diligentia mia accompagnata da un certo giudicio naturale, temerei di non rispondere all' aspettatione. Ma so bene che l' honore non sarà eguale alla fatica. Veggio tutto 'l mondo scrivere varie lettioni che non è altro che dire quidquid in buccam, mà continuar una materia senza guida d' alcun antico e trattarla pienamente et metodicamente questa reputo opra da Hercole o da Carlo Magno et non da Carlo Sigonio. Sì che se non havesi cominciato, vi prometto che non entrerei in

(1) SIGONIO, *De lege cur. magistratuum et imperatorum liber*, Venetiis, 1569: « Nam verbo quidem de antiquo usu legis curiatae contendimus, at re vera de iure senatus populique romani, de iure magistratuum atque imperatorum, de obscurissimis probatissimorum scriptorum locis disputamus. Neque tritas iampridem in scholis quaestiones aliquot, cum eorum qui audiant fastidio retractamus, sed novas, atque huic saeculo inauditas controversias edimus ».

questa così difficile et così pericolosa impresa. Voglio con questo mio *de provinciis* far ristampare quello de *iure civium R. et Italiae* con molti miglioramenti et perciò se V. S. ha alcuna cosa di suo o d' altri d' avisarmi, la prego a farlo . . . . » (1).

L' opera *de antiquo iure provinciarum* usciva in luce, com' è noto, entro quell' anno istesso in Venezia. La ristampa dei lavori precedenti e di cotesto insieme riuniti, con aggiuntevi pure le due memorie *de republica Atheniensium* e *de Atheniensium Lacædaemoniorumque temporibus*, fu compiuta nove anni appresso, a Parigi.

§ 8. Il partito del Reggimento, che nel 1568 riconfermava il Sigonio nella cattedra di umanità, gli affidava, oltre all' ufficio del leggere, quello ancora di scrivere la storia di Bologna: l' ufficio istesso ch' era stato conferito invano pochi anni innanzi al bolognese Pirro Bocchi lettore di lettere greche (2).

Il Sigonio si pose prestamente all' opera e già nell' aprile del 1571 era proceduto tant' oltre nel suo lavoro, che i Conservatori dello Studio si proponevano omai di procacciarsi dal Papa la licenza occorrente a stamparlo (3).

Senonchè non avendo l' istoria soddisfatto, così come il Sigonio l' aveva scritta, taluni di coloro che stavano a capo del governo bolognese, non potè esser pubblicata subito allora, ma sì parecchi anni appresso, dopo che l' autore era già morto, e ritoccata e modificata in più luoghi. Intorno

---

(1) Il Sigonio a Fulvio Orsini, Bologna, 1° febbraio 1567. Dall' originale contenuto nel cod. Vat., 4105, n. 239 pubblicò codesta lettera P. De Nolhac, *Pietro Vittori et Carlo Sigonio, Correspondance avec Fulvio Orsini, Studi e docum. di storia e dir.*, X, 1889, pagg. 142-3.

(2) Cfr. la nota 1 a pag. 41.

(3) *I Conservatori dello Studio a V. Matugliani*, 2 aprile 1571, *Libri litt.*

a codesto fatto già noto (1), i documenti bolognesi recan nuova luce di notizie, che non ci sembra un fuor d' opera raccogliere in queste pagine, nelle quali al nome del Sigonio è data doverosamente parte così ampia e cospicua.

Da codesti documenti apprendiamo in particolare che la storia del Sigonio era dispiaciuta al Pontefice, perchè vi era messa in dubbio l' autenticità del privilegio di Teodosio. L' oratore dei Bolognesi, al quale i Conservatori dello Studio avevano dato incarico d' impetrar dal Papa la bramata licenza per la stampa, rispondeva che questi era fermo, innanzi di concederla, nel voler riesaminare di nuovo il testo, come che già veduto da quattro appositi deputati del Reggimento (2).

O sopra i rilievi di costoro, o sopra quelli del Cardinal Sirleto, che per incarico del Pontefice s' era occupato della

---

(1) MURATORI, *Vita* cit., pagg. X-XI; TIRABOSCHI, *Storia*, VII, pagg. 832 e segg.

(2) *Vinc. Matugliani ai Conservatori dello Studio,* 23 maggio 1571, *Lett. dell' Amb. al Sen.* 1571: « Raguagliai altre volte vostre SS. d' haver parlato allo Ill.mo S. Sisto del Privileggio, che le desideravano che si ottenesse qui, in persona di m. Gio. Rossi per stampare l' Historie volgari et latine di Bol.a del S.or Sigonio et l' antidotario de' Medici, et come SS. Ill.ma si era preso carico di parlarne a N. S. alla prima occasione. Hor sapranno come S. S. Ill.ma fece l' officio hier mattina. Et che S. S.tà li rispose: Non habbiamo troppo buona informatione di quel vostro Modonese intendendo secondo che m' ha riferto S. S. Ill.ma del Sigonio, il quale vuol mettere in dubbio il privileggio di Theodosio, con soggiongere S. S.tà di volerla vedere avanti che si stampi, con tutto che S. S. Ill.ma le havesse prima risposto di credere che stesse bene havendola veduta quattro deputati del m.co Regg.to molto intelligenti, sì come anco disse d' haverne visto lei parte quando la fu a Bologna, onde pare necessario al S. Cardinale che VV. SS. mandino in qua detta Historia. Avvertii S. S. Ill.ma come elle havendo inteso d' una Historia fatta dal Pigna Ferr.se che faceva mentione in molti luoghi di cose pertinenti a Bologna haveano dato ordine che avanti si passasse più oltre si considerassero ben bene, et si vedesse di fare in modo che per essa del Pigna non si ricevesse da codesta Città preiudicio alcuno per questa del S.or Sigonio, imprimendosi doppo quella ».

cosa, o del Pontefice istesso, il testo fu rimutato in quel punto; se non veramente per guisa da riconoscere l' autencità del privilegio, per guisa almeno da non escluderla (1). Il mutamento è dovuto certamente al Sigonio stesso. Altri correttori, che si fossero inspirati al pensiero ed al senso dei Bolognesi, i quali impetravano appunto allora dal Papa la conferma del privilegio (2) e ne facevano poco appresso apprestare una nuova copia incisa in marmo pel loro San Petronio (3), avrebbero scritto ben diversamente. D' altra

---

(1) SIGONIO, *Hist. Bon.*, pag. 29 (dell' ediz. del 1578): « Ad haec tot ac tanta Petronii erga se beneficia illud in primis etiam se ei debere civitas profitetur, quemadmodum ipsa in monumentis notatum ac posteriorum imperatorum auctoritate confirmatum se gloriatur habere, quod ius publicae scholae, quo postea Bononia praeter coeteras Italiae civitates praecipue floruit, idem a Theodosio impetrarit, honesta iam inde a primis imperatoribus studiorum fovendorum consuetudine instituta ».

Il testo conservato ms. nell' Universitaria di Bologna (n. 121, c. 21) suonava così: « Non praeteribo illud etiam, ne consulto rem omisisse apud Bononienses memorabilem videar iam pridem in tabulario civitatis scriptum hoc asservari, quod Bononienses gymnasii sui privilegium esse contendunt ». E segue il testo vulgato dal preteso privilegio.

(2) *Il Card. di S. Sisto ai Quaranta*, 5 decembre 1571, *Lett. di principi*, 1570-2: « Ho conosciuto il desiderio delle SS. VV. per la loro de' XXIII del passato intorno alla confirmatione del privilegio di Teodosio, in risposta di che le dico che mi par bene per hora stare aspettando quello che l' Ill.mo Serleto giudicarà dell'istoria e che intanto le SS. VV. diano notitia di quanto vorriano fosse aggionto alla confirmatione fatta da Eugenio IV e da Carlo Imp.re, poichè per loro giudicio stimano quelle siano semplici et deboli ».

(3) *Libri part.*, 27 febbraio 1576: « Solvi mandarunt..... libras quinquaginta lapicidae pro parte mercedis tabulae marmoreae privilegii Theodosii ponendae in aede Divi Petronii »; 28 aprile: « sculptori sive incisori litterarum petre privilegii Theodosiani m.ro scilicet Vincentio libras centum pro residuo »; 29 ottobre: « libras trecentas nonaginta duas pro expensa lapidis marmoris privilegii Theodosiani ad bonum computum »; 18 giugno 1577: « lib. 40 sculptori petre privilegii Theodosiani ad bonum computum ».

Nell'Archivio della Fabbriceria di S. Petronio non rimane traccia di codesta nuova copia, e non sappiamo se essa sia stata veramente

parte è da notare che i magistrati appositi istituiti a provvedere alla stampa, gli *Assunti dell' historia*, ripetendo nel '73 le istanze per la licenza, protestavano che questa non avrebbe dovuto omai tardare « poichè il Sigonio l' havea accomodata (la storia) conforme alle notationi fatte da N. S. » (1).

La quale dichiarazione conforta a ritenere che non quel solo punto particolare attinente il privilegio, ma gli altri ancora additati dal Papa o dai delegati bolognesi, dovettero essere ritoccati di mano del Sigonio e non d' altri, come fu sopposto: e che già egli stesso con cotali ritocchi dovette aver ridotto il testo della storia di pieno gradimento dei Bolognesi, se questi ripetevano, e in quell' anno 1573 e nei successivi, le loro insistenze per aver licenza di pubblicarlo.

È certo tuttavia, d' altra parte, che codeste insistenze non ebbero verun resultato in Roma, ove specialmente il Cardinal Sirleto seguitava a frapporre indugi, pur non cessando di protestare il grande amor suo pel Sigonio ed il suo desiderio di vederne pubblicata la storia. (2)

Gli stessi uffici interposti di persona dal Sigonio stesso, condottosi a Roma nel '78, non ebbero miglior fortuna. Nel render conto dei colloqui che il Sigonio veniva allora a tener col Sirleto, l' Ambasciatore scriveva al Reggimento che il Si-

---

affissa nel tempio. Le ricerche compiute in proposito per mia preghiera dal colto e gentile cav. F. Giorgi Sottoarchivista di Stato (a cui porgo pubbliche grazie) riuscirono a resultato negativo. La iscrizione recante un epitome del privilegio, che esiste tuttora in S. Petronio, ha la data del 1511; e anche i caratteri ornamentali del fregio che la circonda confortano codesta data.

(1) *Ercole Bentivoglio agli Assunti sopra l' Historia,* 23 decembre 1573, *Lett. all' Amb. al Sen.* 1573.

Il Card. Palleotti aveva scritto ai Quaranta il 6 ottobre, *Lett. di principi*, 1573-4: « L' historia del S.or Carlo Sigonio S. S. vuole che si pubblichi, quando sieno accomodate quelle cose, di che già si parlò, onde SS. VV. Ill.me potranno tener sollicitato che si mandino qua ».

(2) *Ercole Bentivoglio agli Assunti dell' historia*, cit. alla nota prec.; *Giovanni Aldrovandi agli stessi*, 19 ottobre 1577, *Lett. dell' Amb. al Sen.* 1577.

gonio porterebbe alla venuta sua « qualcosa di buono ». (1) Ma nè portò allora, nè ottenne fin che visse la bramata licenza; benchè non gli mancassero durante quel suo soggiorno a Roma, da parte del Papa e dei Cardinali, singolari dimostrazioni di stima e lusinghevoli inviti a trattenersi colà a decoro dello Studio. (2)

Quali ragioni inducessero la Corte a frapporre così lunghi indugi, non sappiamo. Certamente non la indusse scarsa docilità del Sigonio ad *accomodare* la storia, secondo gli altrui desideri. L'emendamento del luogo attinente il privilegio ne rimane un esempio insigne: se lo si ponga a riscontro col pensiero e col sentimento veri di lui, significati nello scritterello *Iudicium de scholarum Bononiensium antiquitate*, venuto in luce assai dopo la sua morte e nell' edizione completa delle sue opere. (3)

---

(1) *Camillo Bolognini agli Assunti dell'Historia*, 11 ottobre 1578, *Lett. dell' Amb. al Sen.* 1578.

Dopo la morte del Sigonio i Bolognesi facevan chiedere, per mezzo del loro Ambasciatore appresso il Papa, il manoscritto della storia, ch' era tuttora alla corte pontificia, e le scritture ch' essi avevan prestate al Sigonio per comporla, e ch' eran rattenute dal Duca di Sora, insieme coi libri del Sigonio stesso da lui comprati. *I Quaranta al Bonfiglioli e al Duca di Sora*, 2 febbraio 1585; *Gli Stessi al Bonfiglioli* 16, 27 febbraio, 20 marzo, *Libri litt.* ad hh. dd. *Il Bonfiglioli ai Quaranta* 20 febbraio, 13 marzo 1585, *Lett. di principi*, 1585.

(2) *Camillo Bolognini*, cit. alla n. prec.: « Intorno al qual Sigonio non voglio restare di significare alle SS. VV. quanto intesi da S. S. Ill.ma la qual mi disse che da cinque o sei Cardinali della Corte principali era stato fatto officio con N. S. perchè il Sigonio fosse trattenuto qua, il che inteso supplicai il Cardinale, che per essere esso quel subietto che è et da codesto Pubblico condotto a vita sua per honorificenza del Studio, volesse interporre la molta sua autorità aciò non ci fosse levato da S. B.ne Et trovai che di già S. S. Ill.ma ne havea parlato a S. S.ta, la qual non era altrimenti per lasciarsi piegare per ritenerlo; et di più trovo che il Sigonio ne ha fatto fare gagliardissimi officii per non essere trattenuto, come quello che lasciata la patria naturale, ha fatto elettione di codesta et determinato di vivere et morire servitore delle SS. VV. »

(3) SIGONIO, *Opera*, VI, pag. 989.

§ 9 Alla grave iattura cagionata allo Studio, nell' agosto del 1584, dalla perdita immatura del Sigonio, gli Assunti tentarono di por riparo, ricercando « con ogni accurata diligenza in Italia e fuori d' Italia soggetto proportionato al carico di succedergli » ; (1) e fermando tosto la loro scelta sopra Aldo Manuzio il giovane.

Essi procedettero in ciò con singolar speditezza. Nel novembre dell' 84 facevan chiedere notizie intorno al Manuzio per mezzo del vescovo Campeggi nunzio di Venezia (2), e nel gennaio dell' 85 ottenevano per partito del Reggimento facoltà di condurlo per due anni e con 400 scudi d' onorario. (3)

Il Manuzio venne di lì a poco e lesse dalla cattedra del Sigonio il rimanente di quell'anno ed il successivo. Una lettera, ch' egli diresse al Reggimento nel corso del secondo anno della sua condotta, comprova il desiderio ch' egli aveva d' esservi riconfermato. (4)

---

(1) *Gli Assunti dello Studio al tesoriere Bonfiglioli,* 1 settembre 1584, *Libri litt.* ad h. d.; *Gli stessi allo stesso* 15 e 19 settembre, *Ibid.*

(2) *Gli Assunti dello Studio al Vescovo Campeggi nunzio di Venezia,* 22 novembre 1584: *Libri litt.* ad h. d.: lo pregano « di scoprire con ogni segretezza possibile quali siano le qualità, dottrina, nome sufficienza bontà et fama di m. Aldo Manutio non solo nelle lettere humane quanto in ogn'altra parte che spetta a compito virtuoso, et darcine aviso reale in confidenza di quanto penetrarà, designandosi qua di valerci della sua persona nella lettura d'humanità della sera, se però le qualità sudette corrisponderanno all'aviso che ne darà V. S. R.ma ».

(3) *Gli Assunti dello Studio al Manuzio,* 24 dec. 1584, *Libri litt.* ad h. d.; *Libri partit.* 24 gennaio 1585; *Gli Assunti al tesoriere Bonfiglioli,* 2 febbraio 1585, *Libri litt.* ad h. d.; Istrumento di condotta del notaio Ottavio Novelli, 31 gennaio 1585. *V. Assunteria di Studio* (*Aldo Manuzio*).

(4) *Assunteria di Studio* (*Aldo Manuzio*).

Ill.mo Reggimento

Quando io mi disposi di venire a servire quest' Ill.ma Città, lasciando que' comodi et honori, ch' io godevo nella Patria, non hebbi altra mira, che di farmi acquisto di nuova Patria in elettione, la quale porgesse maggior otio a'miei studi; assicurato di ciò dalla

Senonchè egli proponeva condizioni gravi e complesse. Si profferiva, cioè, oltre che pel carico a vita della lettura, per quello di scriver la storia (in continuazione del Sigonio) e di condurre la stampa ufficiale della Città. Ma richiedeva in compenso 600 scudi d'oro in oro all'anno come stipendio, più 300 scudi di donativo pel trasporto delle masserizie, e 1000 scudi di prestito grazioso, da restituirsi a rate annuali di 100. E richiedeva inoltre che, pel caso di sua morte, il Reggimento avesse a prendere impegno di condurre alla sua cattedra uno de' suoi nipoti, giovane allora di 20 o 21 anni, col carico pur della stampa e coll' onorario di 400 scudi; e che frattanto, in caso di vacanza della cattedra mattutina, vi fosse preposto codesto stesso nipote, con lo stipendio di 200 scudi. (1)

Certamente cotali condizioni proposte dal Manuzio parvero al Reggimento soverchie ed inaccettabili. E però il partito votato il 1° luglio 1586 di riconfermarlo colle condizioni precedenti non ebbe seguito. (2)

---

certezza, che si ha nella singolare humanità di questo Illmo Reggimento. Et ho trovato non ingannarmi punto; ma sopravvanzar la benignità delle SS.^{rie} VV. Ill.^{me} ogni fama. Corre hora il secondo anno della mia condotta. Onde non parmi d'importunarle, se humilmente vengo a chiederle non dico la gratia, ma la confermatione della gratia loro. Et, nel raccomandar la causa mia alle SS.^{rie} VV. Ill.^{me} le supplico ad haver riguardo all' affetto con che io mi mossi, et col quale vivo in servigio di questo Illmo Reggimento ovunque io sia giudicato di poter impiegar le forze mie.

Delle SS.^{rie} VV. Ill.^{me}.

Humilissimo servitore
ALDO MANUCCI

(1) *Condizioni proposte da Aldo Manucci, Assunteria di Studio* cit.

Il Reggimento aveva deliberato già molti anni innanzi, nel 1555, di condurre a Bologna la tipografia di Paolo Manuzio coll' assegno a costui di 350 scudi all' anno (*Libri part.*, 30 settembre 1555). Ma codesto partito non ebbe effetto. V. il mio discorso *Ulisse Aldrovandi e lo Studio bolognese nella seconda metà del secolo XVI*, nota 44.

(2) *Libri partit.*, 1 luglio 1586.

Il Manuzio passò così l'anno appresso a leggere a Pisa; indi, in sullo scorcio dello stesso 1587, a Roma, ove restò sino alla morte, seguìta il 28 ottobre 1597. (1) Neppure colà egli aveva tuttavia mai dimesso il suo antico desiderio e voto di fermar per sempre dimora in Bologna. E non lasciava occasione di procacciarsi la benevolenza dei Bolognesi (2) e di profferir loro i suoi servigi. Nell' aprile del 1589, essendo vacante il luogo di segretario del Reggimento, il Manuzio faceva intendere, per mezzo di Camillo Paleotti oratore della

---

(1) V. TIRABOSCHI, *Storia*, VII, pag. 212.

(2) Notevole è la lettera seguente, del 1° ottobre 1590, conservata fra le carte della cit. *Assunteria di Studio*, e alla quale il Reggimento rispose il 10 ottobre (*Libri litt.* ad h. d.) scusandosi col dire che « il segretario al quale fu commessa la risposta (alla dedicatoria cui il M. accenna) poco appresso infermatosi a morte fornì i suoi giorni ».

Ill.mi Signori

È già passato un anno e mezo che io, spinto non tanto dalla natura mia, quanto dalla ricordanza della benignità di VV. SS. Ill.me feci pubblicar una oratione di Benedetto Morandi gentilhuomo di codesta Città, la quale, contenendo la difesa della precedenza con Siena, avvenuta al tempo di Pio Secondo, abbraccia a mio giudicio, in picciolo ristretto, così bene le lodi di Bologna, che mi pareva peccato mortale rinchiuderla nello studio mio, e che in Bologna stessa non ne fosse notizia alcuna, come io per diligenza usata, ero certo. Dedicaila alle SS. VV. Ill.me La mandai. Fu data. Non ne ho havuta risposta.

Colpa alcuna non credo già io che sia delle SS. VV. Ill.me; che essendo per altro in ogni cosa compitissime, haverebbono commesso pure un poco di lettera, o quattro parole di officio che fossero fatte dal suo Amb.re qui in Roma meco, parendomi di non demeritarlo, nè havendo alcun' altra mira che di sapere che le fosse stata non ingrata.

Bisogna dunque sin qui che io vada dubitando che la mia mala fortuna possa haver alterato in alcuna particella, in mio particolare, quella singolar benignità, della qual Bologna fu sempre celebrata. Tanto più che, dove elle niente mi dicono, non tacciono già i Senesi, che meco si dolgono, con grande e grande risentimento di questa, che così chiamano, grave offesa ricevuta da me, per la rinuovatione di questa oratione. Ho voluto, e per scarico delle SS. VV. Ill.me e per mia soddisfattione pur scriver queste poche

Città appresso il Papa, il suo desiderio d'esservi assunto. (1) E ancora nella primavera del 1596, quando i Bolognesi si trovarono di bel nuovo a dover provvedere alla cattedra di umanità, per la morte del lettore che avevan chiamato a succedervi al Manuzio stesso, questi faceva mettere innanzi il suo nome. (2)

Certamente la riconferma del Manuzio nella cattedra di umanità avrebbe giovato grandemente allo Studio, e vi avrebbe continuato nobilmente le tradizioni del Sigonio.

Cresciuto alla scuola di Paolo suo padre, i cui commentari alle epistole ed alle orazioni di Cicerone emergono di gran lunga sopra tutti i precedenti, singolarmente per la ricchezza della dottrina antiquaria, e le cui scritture *de civitate Romana, de comitiis Romanorum, de legibus Romanis* e *de senatu romano* tengono un luogo cospicuo nella letteratura giuridica antiquaria del cinquecento, Aldo Manuzio aveva temprato l'intelletto a studi ampi e svariati pertinenti la vita tutta di Roma antica. I commentari a Cicerone ch'egli aggiunse a quelli già composti dal padre e le numerose scritture ch' egli dettò intorno a svariate materie antiquarie, lo riattestano seguace degno delle orme paterne, per quanto meno del padre versato nella conoscenza della politica costituzione.

§ 10. Mancata la ricondotta del Manuzio, i Bolognesi assunsero alla prima cattedra di umanità un lettore portoghese, che aveva appartenuto prima agli Studi di Palermo e di Roma: Tommaso Correa.

---

righe, sostenute sin hora per molti mesi; accertandole che per nessun modo resterò di osservarle e riverirle quanto elle sapranno volere.

E Dio le feliciti.

Di Roma il 1° di Ottobre MDXC.

Delle SS. VV. *Devot.mo ser.re*

ALDO MANUCCI

(1) *Camillo Paleotti ai Quaranta*, da Roma 8 aprile 1589, *Lett. dell' Amb.* 1589.

(2) Cfr. più oltre a pag. 52.

Possediamo a stampa di lui appunto l' *Oratio habita in prima ingressione in gymnasium Bononiense,* (1) oltre a certe sue *explanationes* sull' arte poetica di Orazio (2) a due scritture intorno all' epigramma (3) ed all' elegia, (4) e ad un diffuso trattato *de eloquentia* in 5 libri. (5) Da codesto trattato singolarmente riesce chiara l' informazione degli studi e dell' insegnamento del Correa, intesi alla ricerca ed alla esposizione delle norme del dire. L' umanità è per lui un tutt' uno colla rettorica; e nella prolusione con cui inizia la sua lettura mostra di non avvertire fra le due discipline differenza di sorta. (6)

§ 11. Seguita appena la morte del Correa, sul principio del 1595, (7) il Reggimento si volse per consiglio al Cardinal Paleotti, supplicandolo a designargli un umanista famoso da condurre nel luogo di costui. Avvertita la presente scarsità di umanisti nostrani di gran nome, e notata la sospetta ortodossia degli umanisti ultramontani, il Paleotti concludeva col riproporre il Manuzio; (8) il quale nel frattempo avea

---

(1) Bononiae, 1586.

(2) Th. C., *In librum de arte poetica Q. Horatii Flacci explanationes*, Venetiis, 1587.

(3) Th. C., *De epigrammate ad amplissimum principem Scipionem Gonzagam,* Bononiae, 1590.

(4) Th. C. *De elegia ad ampliss. Card. Scipionem Gonzagam,* Bononiae, *1590.*

(5) Th. C., *De eloquentia libri quinque ad ampliss. Senatores Bononienses,* Bononiae 1591.

(6) Nella dedicatoria ai libri *de eloquentia* scrive il Correa: *imposuistis mihi hanc provinciam, Senatores amplissimi, negocium rhetoricum publice loco honorificentissimo obeundum mihi esse voluistis.*

(7) Il Correa morì nel corso della seconda ricondotta statuita il 4 agosto 1588 per 10 anni da computarsi al termine della prima (1589) e « *cum stipendio annuo scutatorum ad rationem solidorum 85 pro quolibet scuto* » *(Libri partit.* 4 agosto 1588).

(8) *I Quaranta al Card. Paleotti,* 15 Febbr. 1585, *Libri litt.* ad h. d.; *Il Card. Paleotti ai Quaranta,* 25 Febbraio 1595, *Lett. di principi* ecc., 1594-5.

fatto pur scrivere in favor suo da altri cardinali della Corte. (1)

Senonchè in Bologna, al Manuzio e a tutti gli altri di minor nome, che sollecitavano la condotta nel luogo del Correa, mostravasi una preferenza decisa appunto per un ultramontano, che allora leggeva nello Studio di Lovanio, e che per le molteplici scritture dettate in varie materie delle antichità classiche, godeva di grandissima rinomanza, Giusto Lipsio.

Verisimilmente il nome di lui era stato proposto al Reggimento da Ulisse Aldrovandi, che proseguiva con singolare amore il movimento degli studi umanistici in Europa ed era più che altri mai in condizione di dare giudizi sicuri intorno ai cultori di essi. (2) Ma cotal proposta aveva trovato subito singolar calore ed unanimità di consentimento, oltre che appresso al Reggimento, appresso ad altri lettori dello Studio (fra i quali il filosofo Pendasio e il giurista Spannocchi) ed a cittadini cospicui. Mentre invero l' Aldrovandi, e con lui altri lettori e cittadini, rappresentavano al Lipsio con lettere private il comune desiderio ch'egli fosse attratto allo Studio, (3) il Reggimento ne faceva tentar l' animo indirettamente, per mezzo di Mons. Malvasia, Nunzio a Bruxelles. E non appena ebbe speranza che le trattative si potessero mandare innanzi con successo, e fu sgombro ogni sospetto circa l' ortodossia delle sue dottrine, (4) prese partito di dar facoltà agli Assunti

---

(1) *Il Card. di Montalto ai Quaranta,* 1 marzo 1595, *Lett. di Principi* 1594-5; *Il Card. di S. Giorgio ai Quaranta,* 4 marzo 1595, *Ibid.*; *I Quaranta al Card. di Montalto,* 18 marzo 1595, *Libri litt.* ad. h. d. *Gli stessi al Card. di S. Giorgio,* 18 marzo 1595, *Ibid.*

(2) Cfr. più oltre la nota 2 a pag. 56.

(3) *Gli Assunti dello Studio all'Ambasciatore,* 1 aprile 1595, *Libri litter.* ad h. d.; *I Quaranta al Cardinal Malvasia Nunzio a Bruxelles,* 26 aprile 1595, *Libri litt.*, ad. h. d.

(4) *Camillo Gozzadini agli Assunti dello Studio,* Roma, 8 aprile 1595, *Lett. dell' Amb. agli Assunti,* 1597-1693: « penetrand' io che Mons. Serafini havea qualche cognitione del Lipsio sono stato da S. S. R.ma per haverne informatione; il qual Prelato me l' ha comendato

dello Studio di condurlo, con la retribuzione di 800 scudi d'oro, inusitata per lettori pur celebratissimi di cotal disciplina. (1)

Il Lipsio rispondeva, protestandosi bramoso di leggere in Italia, ed in Bologna singolarmente (2). Ma al Reggimento e ai cittadini faceva intendere che lo stipendio proffertogli non

---

grandemente et m'ha detto che fu vero che da questi S.ri del Sant'Officio si volea dar certa interpretatione ad alcuni suoi scritti in materia di politica et che S. S. R.ma l'anno passato ne diede conto a N. S. et fu conosciuto la candidezza della bontà et religione sua et fu dat'ordine che il medesimo Lipsio gli correggesse lui stesso, quando giudicasse che ne havessero bisogno, et insomma concluse che non è huomo di scandolo ma sì di tanto concetto al mondo in questi tempi, che se si può havere, le SS. VV. faranno un grand'acquisto, con non poco ornamento et utilità di codesto studio..... »

(1) *Libri part.* 18 aprile 1595: « Cum per obitum ex.mi D. Thomae Correae vacet cathedra lit. humanarum primaria ad utilitatemque florentissimi Bon. gymnasii atque ornamentum pertineat conduci aliquem in studiis humanitatis egregie versatum, Senatus adductus fama et gloria d. Iusti Lipsii praeclarissima eruditione ac doctrina viri hodie in lovaniensi studio publice profitentis per ill. idcirco Gymnasii praefectos auctoritatem tribuit per suff. 32 eundem D. Lipsium ad eandem cathedram primariam conducendi cum annuo honorario scutatorum octingentorum, nulli ante hac diem humaniores litteras Bon. profitenti decreto nihil enim insigni virtuti viro non deberi senatus censuit... » *I Quaranta al Card. Paleotti*, 19 aprile 1595, *Libri litt.* ad h. d.; *Gli stessi all'Amb. 26 aprile 1595*, Ibid.

(2) *Giusto Lipsio a Flaminio Moro*, Cal. Mart. 1595, *ms. di* ULISSE ALDROVANDI n. 21, vol. IV, c. 480: « ..... o Bononia vel hoc nomine mihi cara, quae tales educas et alis; in quam ipsam quod me vocatis, non vocatis sed trahitis calidis istis verborum et adstringentibus vinclis. Quid dicam aut non dicam? perire me volo, nisi quod vos vultis volo, si animum meum solum specto. Sed circumstant eum externa quaedam, quae impediant, ac detineant, rumpenda a me si possum. Totus in eo sum. Sed primum est de stipendio quod (bona pace vestra) exiguum offertur homini quidem extero, et quod ipsi non negetis in aliqua fama. Audio de sexcentis aut summum octingentis aureis: cuiusmodi dupla summa ultro oblata est ab aliis Italis vestris. »

gli bastava a vivere [1] e ricordava che il Granduca di Toscana lo aveva invitato offrendogli 1500 scudi, e che il

---

[1] Una lettera di Guglielmo Gissord a Mons. Malvasia datata 3 Kal. Mart. (certo del 1595), e serbata fra le *Lettere di principi* 1592-3 (*sic*) reca su questo punto notizie molto particolari.

Illustrissime et reverendissime ac domine mihi semper colendissime,

Tractavi cum domino Lipsio prout dedistis mihi in mandatis idque serio et quanta potui dexteritate adiuncto mihi in subsidium rev.do D. Rapeltono qui ob antiquam cum viro familiaritatem plurimum apud eum valet. Nihil subticui quod negotium mihi ab Illustrissima D. V. commissum promovere possit. Proposui celebritatem loci, salubritatem aeris, quod clarissimorum virorum et de re litteraria optime meritorum foret successor, quod docens in ea academia quae totius Italiae quasi illustre esset theatrum redderet se Europae universae conspicuum, honorarium non contemnendum neque sine spe augumenti, difficultates itineris commoditate viatici et gratitudine nobilissimae urbis compensandas asserui, non esse Bononiae discolam iuventutem sed nobilitatem et natalium splendorem moribus ingenuis et candore animi praeseferentem, praeceptorem ab omnibus ut numen quoddam summo loco haberi: nec deesse rurales hortos prope urbem ad quos subinde estivo tempore ut facilioribus studiis animum recrearet se recipere possit, reditum etiam ad patriam si quando contingeret eam felici aliqua frui pace hac conditione non denegari, interea multo magis Bononiam aptam esse illis studiis quam Lovanium incultum, bellis et ruinis deformatum et cui quotidie immineret rapacissimus hostis, in quo pauci admodum essent scolares nulli in re litteraria viri excellentes et ubi plane deserta essent eius studia. His omnibus et aliis plurimis (quae coram in reditu illustrissimae D. V. referam) adiunxi tandem litteras illas clarissimorum bononiensium, quarum lectione recreatum videbam virum et satis propensum et inclinatum ut tantorum virorum tam amanti petitioni annueret, sed mirabatur tenuitatem stipendii oblati asserens in fide veri christiani magnum ducem obtulisse illi mille quingentos aureos si vel Pisae vel si id renueret Siennae docere vellet, venetum etiam senatum nuperrime illum Patavium vocasse oblato illi ut ipse stipendium statueret. Ego contra proposui illi ob oculos aestuantem plane pisanum aerem ipsis fere incolis summe noxium; Siennae paucissimos esse auditores dictitavi; patavinum studium habere sua incommoda nec magnam illam academiam ob rem litterariam fuisse celebrem. Et hoc dialogo totum fere traximus diem. Ipse ad illustrissimum d. V. dabit litteras quibus petet

Senato veneto aveva lasciato a lui stesso di fissar lo stipendio per una condotta che gli aveva proposta a Padova; e che inoltre lo tratteneva l'impegno assunto verso lo Studio di Lovanio. (1) Replicava l'Aldrovandi, con memorabile esempio di abnegazione generosa, ch'egli avrebbe dato del suo una somma annua da aggiungere a quella stabilita del Reggimento, e che altri cittadini avrebber fatto altrettanto. (2) Il Reggimento interponeva appresso l'insigne umanista, a vincerne le riluttanze, l'autorità di personaggi cospicui, e fra altri del cardinale Ascanio Colonna; il quale, a meglio eccitarlo ad esaudire il voto dei Bolognesi, gli faceva presente la benevolenza dimostratagli quando aveva avuto a difenderlo nella congregazione del S. Uffizio, a cui veramente le opere di lui erano state sottoposte. (3)

---

longiores deliberandi inducias. Ego plurimas superavi difficultates; vestrae illustrissimae D. erit considerare an augumentum illius honorarii non sit futurum magni in hac sua deliberatione momenti. Ego sane optarem virum alioquin doctissimum et moribus candidissimis et in Bononienses valde propensum tenuitate stipendii ab hoc itinere non retardandum. Reliqua quae in hoc negotio cum illo pertractavi Illustrissimae D. V. viva voce cum rediero referam ut vestra prudentia reliqua quae supersint impedimenta tollantur. Calendis Mart. Lovanio.

Illustrissimae ac Reverendissimae D. V. humilis servus,
GUGLIELMUS GISSORD

(1) *Giusto Lipsio all'Aldrovandi,* postr. Cal. Mart. 1595, ms. di ULISSE ALDROVANDI, n. 21, IV, c. 480.

(2) *L'Aldrovandi a Giusto Lipsio*, s. d., *Manoscritti di* ULISSE ALDROVANDI. n. 21, vol. IV, c. 479: « ego quamvis minimus sed maximus tamen in amore erga te, si stipendium oblatum a clarissimo nostro Senatu non placeret de meo etiam dare vellem partem ut civitati nostrae et studiosis sas fieres. Scio et esse alios in hac urbe ex^tes^ . viros, qui de suis propriis pecuniis aliquid adderent, ut hoc desiderio fruendi te assequi possent. Et quod tibi dico non latet D. Flaminium Morum doctorem et discipulum meum carissimum ».

(3) *Epistola Ascanii Cardinalis Columnae ad Iustum Lipsium de Bononiensi gymnasio, a. d. MDXCV,* ms. nella *Bibl. Comunale di Bologna*, n. 1362, cc. 147-150 (Da Roma, Calend. Iun. 1595). Camillo Gozzadini annunziava agli Assunti dello Studio l'invio di codesta lettera il 3 giugno 1595, *Lett. dell'Amb. agli Assnnti* 1597-1693.

Le pratiche per la condotta del Lipsio proseguirono fervidamente fino al giugno. Senonchè un affievolimento seguito frattanto nelle condizioni di salute dell' eminente umanista, e più decisamente il divieto del suo Re di uscir di Lovanio, lo costrinsero a dimettere affatto il pensiero di condursi lungi dalla patria (1). *Ah cur non licet mihi* (scriveva egli, a mezzo il giugno, all'Aldrovandi) *theatrum illud sano celebrare ac vegeto? spernerem omnia, et aut solverem vincula, aut rumperem quae me ligant* (2). Perduta ogni speranza di superare ostacoli di tal natura, i Bolognesi dimisero il pensiero del Lipsio, e tornarono a chiedere consiglio al Cardinal Paleotti. (3)

Si tornò a parlare allora d'Aldo Manuzio. Ad Ottavio Ringhieri, che aveva scritto a favore di lui, il Gonfaloniere di giustizia rispondeva il 9 marzo 1596 che la pratica pendente « e non ancor totalmente distaccata » del Lipsio aveva rattenuti i Bolognesi da ogni altro pensiero e proposito intorno alla cattedra di umanità; ma che credeva « nondimeno che dall' Ill. Senato non si mancherà quando non si vada avanti col sig. Lipsio d' havere in consideratione le qualità del sig. Manutio et l' offerta fatta da lui della sua libreria » (4). Aggiungeva poco di poi di aver fatto leggere la sua let-

---

(1) *Mons. Malvasia ai Quaranta,* Bruxelles, 10 giugno 1595, *Lett. di Principi* 1594-5; *Camillo Gozzadini ai Quaranta,* 23 agosto e 20 settembre 1595, *Lettere dell'Amb. al Sen.* 1595.

(2) *Giusto Lipsio all' Aldrovandi,* Lovanii XI Kal Iun., in LIPSII, *Opera,* Antverpiae, 1637, II, pag. 286; *Lo stesso ad Angelo Spannocchi,* VII Kal. Iun., in *Opera,* II, pag. 287.

(3) *I Quaranta all' Amb.* 12 agosto 1595, *Libri litt.* ad h. d.

(4) *Il Gonfal. ad Ottavio Ringhieri,* 9 marzo 1596, *Libri litt.,* ad h. d.

Certi appunti, senza data e senza firma, che si trovano fra le *Lettere dell'Amb. agli Assunti di Studio,* 1597-1693, riconfermano la offerta del Manuzio di dare al Senato la sua libreria, e d' instaurare in Bologna la sua officina tipografica: « Hora il S. Aldo domanda il partito del Lipsio cioè Δ 800 d'o. Si condurrà col detto stipendio in vita con obbligo della lettura d' humanità principale, di mettere su la stampa et insegna sua, di scriver l' historia et di dar la sua libreria al Reg.to, con qualche provigione in vita di sua figlia ».

tera pel Manuzio al Reggimento, il quale aveva commesso il negozio agli Assunti dello Studio (1).

Senonchè le trattative col Manuzio fallirono anche questa volta, certamente per l'insistenza di lui in quelle medesime condizioni, ch'erano parse già alquanti anni prima inaccettabili.

§ 12. Fra gli altri nomi di umanisti messi innanzi frattanto ai Bolognesi, dacchè si era resa vacante la cattedra del Correa (2), ebbe fortuna quello di Roberto Tizzi da Borgo S. Sepolcro (*R. Titius Burgensis*) presentato e caldeggiato dal Card. Paleotti (3).

Più assai che per un poemetto latino composto per le nozze del Granduca Ferdinando De' Medici (4), e pei commenti alle egloghe di Calpurnio Siculo e di Olimpio Nemesiano (5), il Tizzi era conosciuto allora per quei dieci libri *locorum controversorum*, che aveva dato in luce nel 1583, a porgere interpretazioni di svariati luoghi d'antichi scrit-

---

(1) *Lo stesso allo stesso*, 3 aprile 1596, *Libri litt.* ad h. d.

(2) Paolo Beni da Gubbio (*Il Card. Paleotti ai Quaranta*, Roma, 5 agosto 1595, *Lett. di principi*, 1594-5; *I Quaranta al Card. Paleotti*, 26 agosto e 2 settembre 1595, *Libri litt.* ad h. d.); Antonio Riccobono, lettore a Padova (*Mons. Bandini ai Quaranta*, 29 giugno 1595, *Lett. di principi*, 1594-5); Antonio Pimentello, portoghese (*Card. di Montalto ai Quaranta*, 4 febbraio 1595, *Lett. di principi*, 1594-5); Scipione Bandinelli, lucchese (*Card. di Montalto ai Quaranta*, 6 gennaio 1596, *Lett. di principi*, 1596).

(3) *Il Card. Paleotti ai Quaranta*, 30 aprile, 10 agosto 1596, *Lett. di principi*, 1596; *I Quaranta ai Card. Paleotti e di Montalto*, 11 maggio 1596: *Libri litt.* ad h. d.; *Camillo Gozzadini ai Quaranta*, 18 gennaio 1597, *Lett. dell'Amb. al Sen.*, 1597-8.

(4) R. T. B., *Nereus sive Poemation in nuptias serenissimorum Ferdinandi Medicis et Christeinae Lotharingiae Magnorum ducum Hetruriae carmen*, Florentiae, 1589.

(5) *M. Aurelii Olympii Nemesiani Carthaginiensis T. Calphurnii Siculi Bucolica nuper a situ et squallore vindicata novisque commentariis exposita opera ac studio* ROBERTI TITII BURGENSIS, Florentiae, 1590.

tori latini e greci [1]; e più ancora per la difesa ch' era stato indotto a farne, con un' apposita *assertio* nel 1589 [2], contro fiere ed argute censure che gli erano state mosse da Giusto Scaligero, sotto lo pseudonimo di *Yvo Villiomarus Aremonicus* [3]. La diatriba fra i due filologi non usciva dal campo arido delle discussioni intorno a vocaboli e a forme grammaticali; nel quale sarebbe vano seguirli.

Nell' atto di salir la cattedra bolognese, il Tizzi pronunziava nel 1597 un' orazione, che possediamo a stampa [4], insieme con altre quattro prolusioni lette nello Studio l'anno appresso, per introduzione ai commentari *de bello Gallico* di Cesare [5]. Codeste prolusioni non recano nulla più che un rettorico elogio delle arti liberali, in confronto dell' arte militare, ed uno schema sommario delle fonti storiche. Ma nell' orazione del 1597 il Tizzi rappresenta gli studi ai quali si era dato prima di allora, e si difende da coloro che lo tacciarono d' inettitudine all' assunto ufficio, a cagione delle fatiche sostenute dianzi solo nel campo degli studi giuridici e delle cure forensi [6]; riaffermando l' intimo nesso interce-

---

(1) R. T. B., *Locorum controversorum libri decem*, Florentiae, 1583.

(2) R. T. B., *Pro suis locis controversis assertio adversus Ivonem quemdam Villiomarum Italici nominis calumniatorem*, Florentiae, 1589.

(3) IVONIS VILLIOMARI AREMONICI, *In locos controversos Roberti Titii animadversionum liber*, Lutetiae, 1586.

(4) *Oratio* ROBERTI TITII BURGENSIS *Bononiae habita cum is primum literas humaniores in nobilissimo illo gymnasio interpretari coepisset*, Bononiae, 1597.

(5) R. T. B. *in celeberrimo Bononiensi gymnasio humaniorum litterarum doctoris, ad Caesaris commentarios de bello gallico praelectiones quatuor*, Bononiae, 1598.

(6) Segue all' *Oratio* un *Carmen in Bononiam*, al quale appartengono i versi seguenti:

His ego tum fatis agitatus iura frementis
Litigiosa fori, studium sine laude procaxque
Exercebam animo plane adversante, nec ullus
Aut mihi opem dabat, aut umquam est miseratus amicus.
Sed nunc disiectis tandem hinc atque inde cattenis
Me iuvat assidue riguos secedere in hortos
Pieridum et Sophiae ac varios decerpere flores
Vobiscum, iuvenes . . . . . .

dente fra codesti studi e quelli di umanità, e ricordando i nomi di famosi umanisti versati nella giurisprudenza e di giuristi versati nelle umane lettere.

Il nesso, ch' egli intende fra gli studi giuridici e gli umanistici, è tuttavia sol formale ed estrinseco; talchè ricorda nelle sue orazioni l' interpretazione data dagli umanisti di singoli titoli delle Pandette, non altrimenti che come un mezzo adoprato da costoro ad estendere la propria conoscenza di vocaboli e di forme. Lo studio del pensiero antico e della vita antica, la ricerca degli ordini sociali e politici vigenti nel tempo a cui appartengono gli scrittori da lui interpretati dalla cattedra, gli sfugge. Pel Tizzi, come già prima pel Correa, l' assunto della cattedra di umanità consiste omai solo nell' addestramento delle forme, ossia in una pura e semplice applicazione della rettorica.

§ 13. La sostanziale ed intima connessione in cui la prima cattedra d' umanità era stata già colla cattedra di diritto nel tempo in cui l' aveva tenuta il Sigonio (e anche in certa misura nel tempo in cui vi eran preposti il Corrado, il Robortello e il Manuzio), per l' addestramento ch' essa aveva dato alla conoscenza degli ordini antichi, s' era omai spezzata dopo il 1584.

Chi all' ordine dato dal Reggimento nel 1588, durante la condotta del Correa, di trasferire la cattedra di lui dal rotulo degli artisti a quello dei giuristi [1], vedesse un segno di rifiorimento della giurisprudenza culta, qui propugnata mezzo secolo innanzi dall'Alciato, si lascierebbe traviare da

---

[1] *Libri part.* 29 ottobre 1588: « Rationabilibus de causis motus Senatus mandavit nomen D. Th. Correae humanarum litterarum in hoc almo Bonon. gymnasio professoris eminentissimi transferri debere ex rotulo DD. Artistarum in rotulum DD. Leggistarum sicque in posterum observari debere ut videlicet qui ad lecturam humanitatis hora pomeridiana publice legendam conducti fuerint, in rotulo DD. Leggistarum describantur et non amplius in rotulo artistarum non obstantibus in contrarium quibuscumque facientibus ».

apparenze fallaci. Siffatta innovazione, combattuta dall'Aldrovandi ne' suoi « *Avertimenti et considerationi sopra il rotulo delli Sig.ri dottori artisti Bolognesi* » (1), come manchevole di ogni fondamento sostanziale, durò solo breve tratto e venne meno col '94. Mancato appena il Correa, l' Università degli artisti faceva presenti al Legato la convenienza che tutte le letture di umanità tornassero ad essere notate nel rotulo degli artisti e le ragioni meramente estrinseche, per le quali la prima di quelle, affidata al lettore di eminente scienza, era stata notata nell' 88 nel rotulo dei legisti (2).

---

(1) *Ms. di* U. ALDROVANDI, n. 44, c. 128 e segg.

(2) *Atti e decreti dell' Università degli artisti* dal 1540 al 1626 (Arch. Arcivescovile di Bologna), *Acta a die 11 Januarii 1593 usque ad diem 29 Aprilis 1599*, 25 Genn. 1595: « Ipse D. Prior proposuit maximum praeiudicium esse Universitati quod humanistae describantur in rotulo DD. legistarum cum vere sint Artistae e sub iurisdictionem DD. Artistarum et semper fuerint descripti in rotulo ipsorum DD. Artistarum praeter quam ex.us olim D. Correus, ideo instetit penes ipsum Ill.mum D. Vicelegatum per eum declarari humanistas esse et esse debere Artistas et describi debere in rotulo Artistarum »; *Atti dell' Università degli Artisti*, 1540-1610 (Arch. cit.) *L' Università al Legato*, 29 gennaio 1595: « Trattandosi di condurre in questo Studio di Bologna alla lettura dell' humanità il sig. Justo Lipsio, l' Università nostra supplica a V. S. Ill.ma che nel numero di tanti favori che ci ha fatti voglia ancora dichiarare che il sudetto sia conforme all' antico et consueto costume et usanza messo et descritto nel rotolo nostro, non ostante che il sig. Correa bon. mem. doppo anch' esso esservi stato descritto, con occasione di mutare schola dalla parte de' S.ri Leggisti fu con grand.mo pregiud.o della nostra Università messo nel loro rotolo, et questo perchè essendo all' hora li Sig. ri Scholari Artisti fuori di Bologna per le vacanze et ritornati non havendone havuto havertimento, o forsi poco amorevoli nell' interesse publico dell' Università comportarono tal pregiud.o per il qual se ne fa adesso richiamo, e perchè l' humanità è arte et che di raggion dovono i professori esser sottoposti alli sig.ri Artisti, sì come ancora per privileggio antico appare che detti humanisti et tutti quelli della Città pagavano tributo per riconoscimento d' essere sudditi all' Università delli sig.ri Artisti, et perchè V. S. Ill.ma non habbia alcuno dubio che la ritenga dal gratificarci, se li mostrano ancora fede delli rotoli dell' Archivio publico di Bologna, di più una fede ampla di molti sig.ri Dottori

§ 14. Passato il Tizzi nel 1606 allo Studio di Pisa, la cattedra da lui tenuta rimase vacante per lungo tratto.

Solo nel 1619-20, vi fu assunto lo scozzese Tommaso Dempster: col nome del quale essa riprende per un poco l'antico splendore, in quell'ordine medesimo di studi in cui l'aveva resa famosa il Sigonio. Autore di critiche alle glosse delle Istituzioni (1), e di un diffuso trattato giuridico antiquario sopra il giuramento (2), il Dempster riprende ancora la tendenza antiquaria degli studi umanistici allora proseguita in Germania.

Ma colla morte di lui, avvenuta nel 1625, si ricade nel buio.

Le lunghe vacanze della prima cattedra di umanità sono intramezzate a tratto a tratto dalle condotte brevi di dottori oscuri, che non lasciano alcuna traccia nè nella storia dello Studio bolognese, nè in quella della cultura umanistica.

Le sorti della cattedra bolognese d'umanità seguono le vicende della decadenza profonda sopraggiunta rapidamente nella cultura umanistica italiana: già avvertita da un umanista tedesco in sullo scorcio del cinquecento, in una sua lettera

---

che hanno letto et che leggono di continuo da molti anni in qua nello stesso Studio rispondendo ancora alla mutatione della schola, che non perciò devesi torre nè mutare giurisdittione stante che sono et sono stati ancora altri nostri lettori artisti che hanno letto et leggono nelle schole delli Sig.ri leggisti, sono però nel nostro rotolo; et per essere li lettori della parte nostra assai più che dalla parte delli sudetti Sig.ri leggisti è stato et è di necessità che alcuni delli nostri leggano nelle loro schole, talchè non v'è raggion alcuna in contrario, et però speriamo che V. S. Ill.ma con la benignità sua sia per rimediare et a questo nostro pregiud.o et a qualsivoglia altro che potesse nascere quando ci fosse fatto torto ».

(1) ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΙ ΟΒΕΛΟΣ *in glossas lib. IV Inst. Justiniani ubi ad amussim criticam glossae leges ipsae autores latini et graeci examinantur corriguntur per* THOMAM DEMPSTERUM J. C. SCOTUM BARONEM A MURESK *human. profess. eminentem,* Bononiae, 1622.

(2) *De iuramento libri III, Locus ex antiquit. Roman. retractatus* THOMAS DEMPSTERUS J. C. SCOTUS BARO A MURESK, Bononiae, 1622.

ad un antico discepolo del Vittori e del Sigonio: *Nunc si de Italia me interrogas, libere tibi rispondeo: Italiam in media non video Italia. De studiis itidem si quaeris, audacter aio, coli ea rectius et melius in omni Germaniae angulo quam in his ipsis Musarum adytis, nec video qui proficere magis possim in hoc quam in transalpino aere* (1).

---

(1) Valente Acidalius al Caselius (Chassel) già discepolo del Sigonio e del Vittori, v. ACIDALI, *Epistol. centuria,* Hanau, 1606 e BURSIAN, *Gesch. der class. Philol.,* I, pag. 261.

AUGUSTO GAUDENZI

L'ETÀ DEL DECRETO DI GRAZIANO

E L'ANTICHISSIMO MS. CASSINESE DI ESSO

L'ETÀ DEL DECRETO DI GRAZIANO

E L'ANTICHISSIMO MS. CASSINESE DI ESSO

La data della pubblicazione del decreto di Graziano è fra le più controverse. Il Fournier in un dotto articolo stampato nella *Revue d'histoire et de littérature religieuses* (1) ha ricordate le diverse opinioni degli scrittori antichi e moderni in proposito. Ma, lasciando stare le indubbiamente errate, può dirsi che secondo alcuni esso nacque nel 1140 ovvero nel 1141, secondo altri nel 1150 ovvero nel 1151; e finalmente qualcuno, come il Friedberg nel suo *Manuale*, (2) si contentò di farlo sorgere tra il 1141 e il 1150.

Per altro i primi interpreti di esso videro già che il più sicuro indizio dell'età sua si trovava nelle formule aggiunte al canone *Post appellationem* (C. VI. q. VI. 31), che anche secondo i mss. più antichi a noi pervenuti, suonano così:

« Forma apostolorum haec est. " Ego Henricus, sanctae Bononiensis ecclesiae episcopus, te presbyterum Rolandum, capellanum S. Apollinaris, ab observatione mei iudicii his apostolis dimitto. „ Forma vero appellationis haec est: " Ego Adelmus (3) sanctae Reginae ecclesiae minister, licet indignus,

(1) Vol. III, pag. 253 e segg.

(2) A pag. 199 della trad. it. del Ruffini.

(3) Il Friedberg nella sua edizione del *Corpus iuris canonici* (vol. I, p. 478) stampa *Adelinus*, che veramente si trova nei mss. per un vecchio errore di un copista ignorante, il quale decompose la *m* in *i n*: e *Adelinus* scrissero già il Sarti (*De clar. arch. bon. prof.* pag. 264) ed altri. Ma io ho verificato coi miei occhi, che *Adelmus* è con *Adelelmus* la sola forma che s'incontri negli antichi documenti reggiani. E del resto *Adelmo* fu il nome di altri vescovi di Reggio anteriori al nostro, e *Adelmo* è nome tuttora frequente in questa città.

sentiens me praegravari a domino Gualterio, sanctae ravennatis ecclesiae archiepiscopo, Romanam sedem appello et apostolos peto. „ Si vero post datam sententiam appellare voluerit, hic erit modus appellandi: " Ego A., sanctae Reginae ecclesiae minister licet indignus, contra sententiam domini Gualtierii, sanctae Ravennatis ecclesiae archiepiscopi iniuste in me latam pridie kalendas magi anno incarnationis Domini MCV feria quarta, Romanam sedem appello, et apostolos peto. „ Si autem unus vel duo pro pluribus appellare voluerint, sic appellabunt: " Ego G. et P. syndici canonicorum sanctae Bononiensis ecclesiae, sentientes nos praegravari „ vel " contra sententiam et cett. „ Romanam sedem appellamus et apostolos postulamus ».

Le antiche edizioni, invece di *feria* hanno *indictione IV;* ed invece dell' anno MCV l' anno MCLXI, che i Correttori romani mutarono in MCXLI con questa avvertenza:

« In vulgatis erat MCLXI qui numerus, ut recte in glossa dicitur, constare non potest. Quod hinc etiam confirmatur, quia quarta indictio, de qua hic est mentio, non convenit cum anno illo. In manuscriptis autem cum varia sit lectio, haec visa est melior quae notarum tantum transpositione restitui potest; et quarta indictio cum hoc anno concurrit ».

Ora Uguccione nella sua *Somma al Decreto,* purtroppo ancora inedita, glossava così questo passo (1):

« *Forma appellationis.* Et hanc formam habuit potius ex consuetudine, quam ex auctoritate. *Anno incarnationis MCV.* Hinc potest colligi quantum tempus effluxerit, ex quo liber iste conditus est. Sed credo hic esse falsam litteram, nec credo quod tantum temporis effluxerit ex quo liber iste compositus est: cum fuerit compositus domino Iacopo Bononiensi iam docente in scientia legali, et Alexandro tertio Bononie residente in cathedra magistrali in divina pagina ante apostolatum eius ».

Secondo lo Schulte (2), Uguccione *può aver già lavorato*

(1) *Cod. Vat.* 2280, c. 120 a.

(2) *Gesch. de Quell. und der Litt. des can. Rechts,* pag. 161.

attorno alla sua Somma nell'anno 1178: secondo me, questo passo dimostra, che deve averci lavorato anche prima, giacchè in esso parla e di Alessandro III e di Iacopo, come di persone vive: e Iacopo morì proprio nel 1178. In questo tempo adunque s'ignorava a Bologna, quando il Decreto fosse stato composto. Ma Giovanni Teutonico, il quale scriveva poco prima del 1215 (1) ci dà invece una notizia precisa. E veramente nella sua *Glossa ordinaria* al Decreto, nel luogo succitato egli scrive:

MCLXI. Dicit Hugo quod hic est falsa littera, quod non sunt tot anni quod liber iste fuit compositus: fuit enim docente Iacopo in legibus et Alexandro in theologia, qui postea fuit papa Alexander tertius. Et hoc fuit anno Domini MCL, ut patet ex chronicis. „

Ora il Thaner (2), non trovando questa notizia in nessuna delle cronache del tempo, fa la strana supposizione che Giovanni Teutonico, avendo letto che Rolando Bandinelli lasciò Bologna nel 1150, pensasse che il Decreto, solo perchè non poteva esser sorto dopo, nascesse proprio allora. Ma contro questa supposizione, ammessa anche dal Fournier, sta il fatto che Giovanni Teutonico, quando dice composto il Decreto allorchè insegnava teologia *quell' Alessandro, che fu poi papa Alessandro III*, mostra di ignorare che questi si chiamava Rolando Bandinelli. E quindi egli non può aver prese le mosse dalla notizia della elevazione dello stesso Rolando al cardinalato.

È invece più verosimile, che la notizia relativa alla composizione del Decreto, insieme colla cronaca che la conteneva, rimanesse molt' anni, come spesso accadeva nel medio evo, tra le pareti domestiche di chi l' aveva raccolta; e per la morte di lui o per altra ragione venuta in luce, passasse alterata in alre cronache. Così nel secolo XIV Floriano da Villola cominciò a scrivere avanti il 1334 la sua cronaca: ma questa, comunicata dal figlio suo Leonardo a Iacopo dei

---

(1) Cfr. SCHULTE, *op. cit.* p. 173.

(2) *Sitzungsberichte der kön. Ac. der Wiss. in Wien, phil. hist. Cl.*, vol. 71, pag. 832.

Bianchetti dopo il 1385, [1] diventò poi lo stipite di tutta una famiglia di cronache, dove le notizie della prima riappaiono non di rado svisate. E perciò anchè Giovanni Teutonico può avere trovato nelle cronache bolognesi, poco avanti il 1215, una notizia, che era ignota a Bologna nel 1178. Certo dal modo con cui egli parla di Alessando III, e che lascierebbe supporre in lui l'ignoranza di un fatto così noto, come quello che i papi deponevano il loro nome di battesimo, si vede che egli era ben lungi dal fare nella sua testa combinazioni dotte. Anzi se egli parte dall'anno 1161, come le edizioni e i mss. del suo Apparato hanno, non solo ignora che Alessandro III diventò papa nel 1159, ma finisce col ragionare, come se l'anno 1161 fosse anteriore al 1150. E perciò se egli scrisse che il Decreto fu fatto nel 1150, *ut patet ex chronicis*, ciò significa che egli aveva trovata in qualche cronaca bolognese, sotto l'anno 1150, quella notizia nuda e cruda: e che la riportava tale e quale, senza rifletterci e senza ragionarci sopra, come aveva riportata la glossa di Uguccione.

E diffatti io trovo nella cronaca Bolognetti [2], attinta da altre assai più antiche ed ora perdute, questa notizia:

« El decreto fo fatto in Bologna in 1150. E felo uno che avea nome Graziano. E felo in la ghiexia de San Felixe ».

Questa notizia, originariamente scritta in latino, deve essere per lo meno anteriore alla cronaca di Martin Polono, che fa sorgere il Decreto nel 1151 [3]: e dopo della quale

---

[1] Confrontisi il proposito il nostro articolo sopra la *Cronaca bolognese di Floriano da Villola*, negli *Atti della dep. di Stor. Pat per la Romagna*, ser. III, vol X. pag. 352 e segg.

[2] Di cui la redazione più antica si conserva nel ms. della Bibl. Com. di Bologna, K. 1, 34. Nella sua forma attuale questa cronaca risale alla metà del secolo XV: ma ha il pregio singolarissimo di esser attinta per la età anteriore a fonti diverse da quelle del Villola, e di tutte le altre cronache bolognesi stampate.

[3] La data del 1151, come ha mostrato il Fournier, si trova anche prima di Martin Polono: ma deve certo alla cronaca del celebre domenicano la sua diffusione. Essa può esser nata dalla intestazione del ms. vaticano ricordato dal Maassen *(Paucapalea)* p. 476 dal vol. 31 dei cit. *Sitzungsber.*, nella quale s'indicava più facilmente l'età del ms. che quella del Decreto.

anche le cronache bolognesi hanno questa data. Diffatti, ad esempio, Girolamo dei Borselli nella sua cronaca manoscritta [1], della seconda metà del sec XV, così si esprime:

« Anno Domini 1151 Gratianus monachus Sancti Proculi, vel, secundum alios, monachus S. Felicis Bononiae, cum Decretum ab eo compilatum obtulisset Eugenio pape 3.°, factus est ab eo episcopus Clusinus in Tuscia, unde ipse Gratianus erat oriundus. Ita dicit Ugo 2.ª q. G. (*leggi* 6) § de forma. »

E la cronaca Rampona [2] ha:

« Anno Christi MCLI Gratianus monachus de Clusia, civitate Tuscie, natus, Decretum composuit. Quem librum cum Gratianus domino Eugenio pape tertio obtulisset, papa id munus gratum habens et aprobans, Gratianum in episcopum ecclesiae Clusine in Tuscia, unde oriundus erat, prefecit, ut dicit Ugho ij. 4. (*corr.* q.) VI. § forma ».

Queste due notizie, derivate forse da quella di Giovanni Colonna riportata dal Sarti [3], dimostrano che l'altra più breve e più semplice, ancor immune da confusioni e da spropositi, della cronaca Bolognetti, è la più antica e originaria. E niente vieta di credere, o per meglio dire, tutto fa credere, che Giovanni Teutonico l'abbia avuta innanzi agli occhi.

È per altro da osservare, che le notizie cronistiche bolognesi del secolo XII, passando di compilazione in compilazione, spesso si alterarono nelle loro indicazioni numeriche: e che frequentissimo fu il caso, in cui per la omissione di un' *X* un avvenimento si spostasse di dieci anni. Così troviamo nella citata cronaca del Villola, la più antica delle manoscritte pervenuteci, sotto l'anno 1152 narrata la distruzione di Milano che avvenne nel 1162 [4]; e nella Lolliniana [5],

---

(1) Conservata nel Cod. della Bibl. Un. di Bologna, n. 1609.

(2) Ms. della Bib. Un. di Bologna 112, vol. I.

(3) *De clar. arch. bon. prof.* pagg. 262 e 263. Io ho cercato così nella biblioteca Casanatense come nella Barberiniana i due mss. dell'opera di Giovanni Colonna menzionati dal Sarti, ma non li ho potuti trovare.

(4) Ms della Bibl. Un. di Bologna, n. 1456, c. XXVIII.

(5) CALOGERÀ, *Nuova racc. di op.*, IV, pag. 121.

la più antica delle stampate, la battaglia di Legnano trasportata dal 1176 al 1166. E gli esempi si potrebbero moltiplicare all' infinito.

Ora se l' anno della compilazione del Decreto nella fonte originaria della notizia era scritto *MCXL*, poteva facilmente mutarsi in MCL: come, se altrove era scritto *MCXXXX*, poteva alterarsi in MCXXX.

Anzi così io spiego come Roberto di Torigny, quasi contemporaneo di Graziano, e che più facilmente attinse da una fonte alterata nel suo corso, anzichè impura nelle sue origini, abbia scritto sotto l' anno 1130 « Gratianus episcopus Clusinus coadunavit decreta » (1). La notizia fu invece da Stefano di Rouen (2) messa in relazione con un concilio tenuto da Innocenzo II nel 1131. E non è possibile spiegare, come si fa del Fournier, l' una e l' altra col solo fatto che dai loro autori il Decreto si riteneva composto al tempo di Innocenzo II. Nò: essi debbono proprio nella loro fonte aver trovato che il medesimo era sorto nel 1130.

E allora si capisce anche, come l' abbate Uspergense (3) a proposito del regno di Lotario scriva:

« Huius temporibus magister Gratianus canones et decreta, que variis libris erant dispersa, in unun opus compilavit: adiungensque eis interdum auctoritates sanctorum patrum, secundum convenientes sententias opus suum satis rationabiliter distinxit ».

---

(1) *Mon. Germ. His.* VI, 490. La questione del vescovado chiusino di Graziano merita un esame più accurato, che non si sia fatto sin qui. Se però è inesatta, come sembra, è probabile che sia nata da ciò, che avendo Roberto trovata nella sua fonte la espressione *Gratianus Clusinus*, per l' uso medioevale di appellare *Clusinus* senz' altro il vescovo di Chiusi (che solo spiega la costante appellazione di *Clusinus electus*) abbia creduto che Graziano fosse vescovo della città sua. Questa notizia, combinata più tardi coll' altra che Graziano componesse il decreto nel 1151, generò la favola dell' approvazione di esso da parte di Eugenio III, che trovasi in Giovanni Colonna.

(2) *Mon. Germ. His.* XXVI, 163.

(3) *Mon. Germ. His.* XXXIII, 347.

Questa notizia, così rigorosamente precisa nella determinazione dell' opera di Graziano, mostra un tale studio di esattezza storica, da far supporre che il suo autore, se non avesse letto che il Decreto fu pubblicato in uno degli anni di regno di Lotario, non lo avrebbe collocato sotto di questo. Secondo me, adunque, solo la affermazione precisa, che il Decreto sorse nel 1140, alterata da copisti, potè generare e quella di Giovanni Teutonico da un lato, e quella di Roberto di Torigny, di Stefano di Rouen, e dell' Uspergense dall' altro.

Ed ora vediamo com' essa si accordi colla *forma appellationis* del Decreto.

Io che mi occupo da tanti anni dei formulari, notarili, ed epistolari, del Medio Evo e dei loro mss., mi sono dovuto convincere della verità di questo fatto, del resto conforme alla natura delle cose. Colui che, creando una formula, vi introduce nomi di persone, o di luoghi, o indicazioni di tempo, particolari, ha sempre riguardo al momento, e possibilmente al luogo in cui egli scrive, e ai personaggi allora viventi.

Il copista, che più tardi trascrive la formula, molto facilmente l' altera, partendo dallo stesso criterio: ma, nella sua ignoranza, non cambia tutti gli elementi di quella. E perciò accade, ad esempio, che in un formulario notarile egli sostituisca all' anno, che trova nell' atto originale, quello in cui il medesimo fu da lui trascritto, anche lasciandovi il nome di un imperatore o di un papa che sono morti da lungo tempo. Molto più difficilmente invece egli cambierà il nome dell' imperatore o del papa, per lasciare inalterato l' anno della formula. Ad ogni modo, se questo può fare uno sciocco amanuense, è inconcepibile che Graziano, come suppose il Savigny, e poi altri dopo di lui, perchè aveva trovata una formula datata dal 1105, mantenesse questa data, pur introducendovi i nomi dell' arcivescovo di Ravenna Gualtiero, che pontificò tra il 1119 e il 1144 [1] e del

---

[1] Nell' archivio capitolare di Reggio trovasi un atto del 21 aprile 1141, datato coll' anno XXIII del pontificato di Gualterio.

vescovo di Reggio Adelmo, che sedè dal 1123 al 1139 o al 1140 (1).

La formula di Graziano adunque, se, come tutto porta a credere, fu scritta nel momento in cui egli compieva il Decreto, non potè avere che la data del 1139 o del 1140. Per altro quella, che essa ha nei manoscritti, contiene un elemento, che dovè esservi introdotto solo nel 1141: cioè a dire la coincidenza della *feria quarta* col *31* di aprile. Il testo adunque restituito dai *Correctores romani* è quello che uscì dalla penna di un amanueuse, che trascriveva il Decreto il 31 aprile 1141: ed è probabile che anche l'anno MCLXI, che trovasi in tutta una famiglia di codici, nasca dalla alterazione casuale del MCXLI. La data primitiva era forse *pridie kal. martias, feria quinta, anno incarnationis Domini MCXL*, se Adelmo in quel giorno era ancora vivo (2).

E veramente il 14 marzo 1140 noi troviamo l'arcivescovo Ravennate Gualtiero in Reggio per ordinare il successore di Adelmo (3). E poichè non è da credere che egli fosse andato là apposta; giacchè gli arcivescovi di Ravenna solevano per dirigere l'elezione mandare un semplice *nuncio* e fare poi nella metropoli la consacrazione dell'eletto; è probabile che ci fosse prima, e in quella occasione pronunziasse sentenze contro le quali il vescovo poteva appellare; come nel fatto lo vediamo giudicare in Reggio un'altra causa proprio il 15 di aprile del 1141: ciò che, oltre al resto, può aver indotto il copista bolognese a cambiare la data del 1140 nell'altra del 1141. E si badi che a questo copista non può neanche rimproverarsi un anacronismo: poichè nella seconda formula non si legge già *Adelmus* ma *A.* che è anche l'iniziale di *Albe-*

---

(1) SACCANI, *I vescovi di Reggio Emilia*, Reggio Emilia 1902, a pag. 64 ricorda un diploma del 10 febbraio 1123, dove Adelmo figura come *electus*, e quindi non ancora consacrato.

(2) La lezione *Kalendas martias*, invece di *kalendas maias* si trova veramente in alcuni mss., come può vedersi dalla edizione del Friedberg; ma dev'essere nata da una falsa interpretazione di *kal. ma.* La forma *kalendas magi* tradisce certo la ignoranza del correttore.

(3) UGHELLI, *Italia Sacra*, vol. II, p. 290.

rius (1) successore dello stesso Adelmo. E sono stati o i copisti posteriori, o i moderni critici, i quali hanno creduto che l' *A.* della seconda dovesse interpretarsi *Adelmus*, come era scritto nella prima: ma noi abbiamo la prova, che in alcuni manoscritti stava intero il nome di Alberio, e che anzi questo era stato poi sostituito a quello di Adelmo nella altra (2). Del resto siccome nella prima non si trattava di un appello nel senso odierno, ma di una eccezione d' incompetenza sollevata prima che l' arcivescovo giudicasse, e nella seconda di un reclamo contro una sentenza già pronunziata, era logicamente concepibile che nel primo caso si trovasse l' antecessore, nel secondo il successore nel vescovado, ancorchè si trattasse della stessa causa.

Ma come si spiega la sostituzione dell' anno MCV al MCXXXXI ? Un errore di copia è qui assolutamente inammissibile. Si tratta dunque di una alterazione fatta a bella posta, e della quale si scopre la ragione solo penetrando un po' addentro nella storia bolognese.

Io ho già mostrato nel mio *Studio di Bologna* (3), che essendo questa divenuta la cittadella di Matilde e del Papato nell' Emilia contro la scismatica Ravenna, ed essendo lo Studio Bolognese sorto contro il Ravennate, si accese sulla fine del secolo XI tra le due città un odio irreconciliabile. E forse per eccitamento dei Bolognesi Pasquale II nel 1106

---

(1) Anche questo vescovo a torto fu appellato talvolta *Alberico* o *Alberto*, per un errore del catalogo pubblicato dal Muratori. I documenti reggiani hanno soltanto *Alberio;* o *Adalberio*, quando intendono di dare la forma letteraria del nome. Confrontisi il *Registro grosso* del comune di Reggio a p. 173, dove si ha *Adelberius* nel testo, e *Alberius* nella sottoscrizione. Confrontisi anche SACCANI, op. cit. a pag. 66, dove si menziona anche la forma *Albero*.

(2) Nel ms. della Bibl. Un. di Torino D. V. 19 trovasi la nostra formula così alterata: « Ego Autbertus, sanctæ romanæ ecclesiæ minister, licet indignus, et cett. ». E il FITTING, *Iuristische Schriften des früheren Mittelalters*, a p. 18, suppone giustamente, che *romanæ* stia per *reginæ* (indicata con R., come in Graziano *bononiensis* con B), e *Autbertus* per Alberius.

(3) *Annuario della R. Università di Bologna,* per l' anno 1899-1900.

fece dal concilio di Guastalla spogliare la chiesa Ravennate dei suoi diritti metropolitani sulle altre dell'Emilia, e precisamente su Bologna, Modena, Reggio, Parma e Piacenza [1]. Più tardi, essendosi i Bolognesi alleati con Enrico V, l'arcivescovo di Ravenna ottenne da Gelasio II la restituzione delle sue prerogative [2], e allora l'odio fra le due città degenerò in guerra aperta.

Bologna nello stesso tempo era in perpetua lite con

---

(1) Cfr. MANSI, *Acta conc.* XX, pag, 1209: « In hoc concilio statutum est ut Aemilia tota cum suis urbibus, id est Placentia, Parma, Regio, Mutina, Bononia nunquam ulterius Ravennatensi metropoli subiaceret. Haec enim metropolis per annos ferme centum adversus sedem apostolicam erexerat se: nec solum eius praedia usurpavit, sed ipsam aliquando Romanam sedem invasit ecelesiam Guibertus, eiusdem metropolis incubator ».

(2) Ciò accadde nel 1118 colla bolla ristampata dal Savioli (doc. n. CIV). E accadde quando Gelasio II stava per abbandonare Roma sopraffatto dai seguaci dell'antipapa Burdino, riconosciuto dai Bolognesi, anzi eletto anche per opera di *maestro Guarnerio* di Bologna. Ora proprio nel 1119 fu compiuta la torre degli Asinelli: benchè la maggior parte delle nostre cronache riporti l'avvenimento all'anno 1109 (cfr. Savioli, *Ann.* I, 191-192) per la stessa alterazione, che sofferse l'età del Decreto. Ma questa costruzione, di cui nessuna città vanta l'eguale, fu certamente l'opera di tutto un popolo, non di una sola famiglia: anche perchè le guerre gentilizie, che generarono le torri posteriori, non si sa che da noi fossero ancor sorte: ed un edificio così alto, assai meglio che contro i nemici interni, poteva servire contro gli esterni, dei quali importava segnalare l'arrivo improvviso: e la sua situazione presso porta *Ravegnana*, la mostra eretta contro quegli arcivescovi. E forse si appellò degli Asinelli, perchè questa famiglia era investita di quella specie di consolato famigliare, del quale io parlerò in altra occasione. E ad essa in quello succedè forse l'altra dei Garisendi, che costruì la torre vicina, la quale mi pare nuovo indizio dell'inimicizia dei Ravennati. A questa del resto accenna il doc. del 1129 citato nel testo, dove dice; « Dum d. Gualterius, ven. arch. S. R. E., propter guerram et litem maximam que erat inter populum Boloniensem [et Ravennates], et idcirco clerici et laici Bolonienses non audebant venire secure Ravennam ascendisset ad locum S. Iohannis in Persiceta et cett. ».

Modena [1]: lite che si era rinfocolata dopo la dedizione di Nonantola ai Bolognesi avvenuta nel 1131. E nel 1140 durava da un certo tempo una contesa fra i due vescovadi pel possesso di due chiese della pieve di Ciano: contesa che fu decisa dall' arcivescovo Gualtieri nel 1141 a favore del Modenese [2]. Questa sentenza esacerbò talmente i Bolognesi, che nel 1142 vennero a battaglia campale coi Modenesi, e ne presero e uccisero molti.

Diffatti il *Memoriale Istorico* dei Griffoni [3] ha: « MCXLII. Magnum praelium fuit inter Bononienses et Mutinenses de mense augusti, et multum duravit. Tamen Bononienses habuerunt victoriam, et fuerunt mortui multi Mutinenses et multi capti et ducti Bononiam ».

Si vede di qui a qual punto le vicende della controversia fra le due pievi appassionassero gli animi. Era dunqne naturale, che esse avessero innanzi tutto una ripercussione nella scuola.

Ora aveva certamente in mira queste contesa Graziano, quando nella causa XVI q. III e V, pone le norme che debbono servire alla sua decisione. [4] Ma dopo la sentenza di Gualtieri, e mentre pendeva un appello alla Santa Sede contro la medesima, vi fu certamente a Bologna chi sostenne che, avendo un concilio privato l' arcivescovo di Ravenna dei suoi diritti metropolitici sull' Emilia, non poteva Gelasio II di sua autorità restituirglieli. E allora alla formula grazianea, colla quale tali diritti erano nel modo più esplicito riconosciuti,

---

[1] Sulla inimicizia, che può dirsi durata non già per secoli, ma per un millenio tra Bologna e Modena, e che fu la perpetnazione della lotta tra Romani e Longobardi nei confini tra l' Esarcato e il Regno d' Italia, vedasi il nostro articolo sul *Monastero di Nonantola, il ducato di Persiceta e la chiesa di Bologna* nel *Bullettino dell' Istituto storico italiano*, n. 22.

[2] SAVIOLI, doc. CXXVII.

[3] Confrontisi la edizione del SORBELLI nei *RR. II. SS.* a pag. XLI della prefazione, dove si riportano anche le narrazioni degli altri cronisti.

[4] Cfr. CASSANI, *Origine dello Studio di Bologna*, a pag. 188.

si appose la data dell' 1105: cioè a dire una data anteriore di un anno a quella del concilio di Guastalla.

Ma non era la prima volta, che a Bologna si richiamavano i canoni di quello per impugnare, o almeno per revocare in dubbio le prerogative del metropolita. Nell' atto di consacrazione [1] di quello stesso vescovo Enrico, che compare nella nostra *forma appellationis*, per opera dell' arcivescovo Gualtiero, ivi pure nominato, è menzionata la pretesa dei Bolognesi, che la consacrazione stessa avvenisse « conditionaliter, salva iustitia Boloniensis ecclesie ». A cui i Ravennati opponevano, che essa sarebbe stata fatta, come le antecedenti, puramente e semplicemente « sub omnimoda obedientia ravennatis ecclesie ». La controversia, lungamente ventilata, fu sopita per l' autorevole intervento del cardinale bolognese Gerardo dei Caccianemici, che diventò più tardi papa Lucio II: il quale dimostrò « quod episcopus (*corr.* ecclesia) boloniensis nihil iuris haberet adversus ravennatem ecclesiam, nisi quod semper [ei] deberet obedire cum episcopo suo, sicut matri sue metropolitane ». Per altro la riserva, che i Bolognesi si erano portata in tasca, non poteva fondarsi che sui canoni del concilio di Guastalla, e sul dubbio che le posteriori decretali pontificie bastassero ad annullarli: dubbio sollevato forse dallo stesso Guarnerio che, artefice dell' elezione di Burdino contro Gelasio, aveva interesse ad infirmare la decretale fatta allora da questo pontefice forse in odio a lui e ai suoi concittadini, oltre che in premio della fedeltà dei Ravennati ad esso. Certo è ad ogni modo che l' idea stranissima di una *consacrazione condizionale*, non poteva essere che di un legista.

In questo stato di cose si concepisce facilmente, che allorchè si trascriveva il Decreto il 31 aprile 1141, e perciò tre soli giorni dopo che Gualtiero aveva in Savignano pronunziata la sentenza contraria ai Bolognesi, e dalla quale si era già appellato o si voleva appellare, si ponesse quella come data tipica di un appello, oltre che per la ragione sopra detta,

---

[1] SAVIOLI, doc. n. CXI.

anche come protesta contro la sentenza stessa. E si concepisce anche come più tardi, volendosi negare la competenza dell' arcivescovo Ravennate a giudicare, o almeno riservare ogni eccezione in proposito, si trasportassero addirittura nel 1105 tutti gli appelli dei vescovi dell' Emilia contro l' arcivescovo di Ravenna.

Questa alterazione per altro ha un riscontro preciso in un' altra, che già il Thaner [1] vide essere in rapporto colla contesa tra i vescovi di Bologna e Modena. Il canone 6 della q. 3 C. XVI di Graziano, appartiene al concilio di Siviglia dell' anno 619; e le collezioni anteriori a quella di Graziano, come può vedersi dalla edizione del Friedberg a pag. 790, lo dicono appunto estratto dal II concilio Ispalense. Invece nei mss. del Decreto esso è attribuito a papa Innocenzo: e là dove maestro Rolando (a pag. 49), dopo avere menzionata la lite tra i due vescovadi, soggiunge: « Praesenti ergo Innocentii decreto constat fore sancitum » io sospetto, che debba leggersi *Praesentis*, per affermare che il papa in discorso era proprio Innocenzo II allora vivente: giacchè non saprei perchè Rolando dovesse chiamare *presente* questo decreto, a differenza di tutti gli altri da esso citati. Ora si capisce che poichè su di esso dovevano già aver fondato i Bolognesi le loro pretese, per accrescerne l'autorità l'attribuissero all' attuale pontefice: anzi, come si induce da quell' *ergo*, lo dicessero promulgato proprio in occasione della loro lite coi Modenesi. Siccome per altro è impossibile attribuire a Graziano questa ciurmeria, e siccome l'*Unde Innocentius papa ait* trovasi in tutti i mss. del Decreto, bisogna dire o che essa sia opera, non già di colui che appose per primo alle formule di Graziano la data *pridie kal. Magi a. MCXLI feria IV* nell' archetipo di tutti i nostri mss., ma piuttosto che sia opera anteriore di quello stesso correttore, che riapparve poi in iscena per sostituire la data del 1105 a quella del 1141.

Resta incerto, come ho detto, se i mss. che hanno

---

[1] *Summa magistri Rolandi*, pag. XXVIII.

la data del MCLXI, come già quello di Giovanni Teutonico, derivino da uno, di cui l'autore abbia per negligenza o a bella posta alterala l'altra del 1141, trovata nel suo originale. Io credo di sì, perchè questi mss. contengono anche la sostituzione della indizione IV alla feria IV [1]: sostituzione, che fu fatta da un secondo copista, il quale voleva proprio fissare la data dell'anno 1141, durante il quale correva quella indizione.

Ma dopo di esso venne un terzo, il quale considerando che nel 1141 Adelmo non viveva più, e applicando un canone di critica al quale anche noi spesso ricorriamo, andò a cercare un altro anno, nel quale Gualterio e Adelmo avessero convissuto, e durante il quale corresse la indizione quarta: e naturalmente risalì al MCXXVI. Questa data si trova nel ms. Vaticano 4997, e fu accettata dal Saccani nella citata *Cronotassi dei vescovi di Reggio* per la ragione istessa, che ne determinò la creazione. E, alterata poi per errore da nuovi copisti, diede origine a quelle del MCXXVII, MCXXVIII, e coll'aggiunta di un X, MCXXXVII, ed altre ancora, che si trovano in una terza classe di mss.

Ed è poi appena necessario notare, che queste date dei mss., come quelle sbagliate dei cronisti, furono l'unica base di quelle affermazioni degli storici dei secoli passati sul principio della composizione del Decreto. Così il Doujat [2]

---

[1] Non è dubbio che il testo originario menzionasse la *feria*, e non l'indizione. La formula, come dice Uguccione, era nata dalla consuetudine, cioè dalla pratica giornaliera. Ora questa dimostrava, che negli atti giudiziari era molto più importante determinare bene il giorno, da cui dipendeva, ad esempio, la ricevibilità di un appello, che l'anno: non già perchè anche questo non influisse sulla medesima, ma perchè più difficilmente poteva essere controverso. Per questo anche oggi un usciere, nella relazione della notifica di un atto, dimentica talvolta di notare l'anno, ma non mai il giorno della medesima: anzi egli suole cominciare colle parole *questo giorno di*. E noi riporteremo dal ms. cassinese un *libellus accusationis*, dove manca l'anno di pontificato di Eugenio III, manca il mese, ma che incomincia appunto con *feria III*.

[2] *Hist. du droit can.* p. II, c. 1.

scrisse che questo era stato cominciato nel 1127, certo a cagione dei mss. che hanno questa data nella formula come il Muratori [1] affermò che Graziano assunse nel 1130 l' incarico di scrivere il Decreto, che poi pubblicò nel 1151, per conciliare le affermazioni di Roberto di Torigny e di Martin Polono.

Io invece dalla formula induco soltanto che il Decreto trovavasi ancora nelle mani di Graziano tra il febbraio e il marzo del 1140. Perchè solo nel momento in cui l' arcivescovo di Ravenna, certo per affermare solennemente i suoi diritti metropolitani, si trovava in Reggio a rendere sentenze; come l' anno dopo fece in Parma, in Modena, e di nuovo in Reggio; capisco come Graziano andasse a cercare là l'esempio di un atto d' appello. Il 30 aprile del 1141 invece un amanuense apponeva a questo la data esattissima di *pridie kalendas magi, feria IIII;* non già perchè avesse fatti studii di cronologia retrospettiva, più difficili allora che adesso; ma perchè in quel giorno trascriveva proprio la questione VI della Causa II. Ma altri prima di lui o prevedendo, o sapendo con certezza, che Gualtiero avrebbe anche decisa la causa tra i Bolognesi e i Modenesi, aveva già mutata l' intestazione del canone che vi si riferiva. È dunque quasi necessario il supporre, che nel corso dell' anno 1140 il Decreto fosse uscito dalle mani del suo autore.

E maestro Rolando, poco dopo pubblicato il Decreto, nello *Stroma* attinto dal medesimo, e che in parte riproduce lo schema, in parte un compendio di esso, amplia la trattazione teorica di Graziano relativa a quella controversia [2], trasformandola in una specie di voto legale per la causa tra i due vescovadi, e la controversia stessa configura come *caso* al Decreto. Ora il Thaner, che per primo ha visto questo, ritiene l' opera di maestro Rolando anteriore all' anno 1150, nel quale, al più tardi, la lite fu decisa di nuovo da Mosè, successore di Gualtiero, certo in seguito all' appello portato alla Santa Sede contro la sentenza di quello: io ritengo che non sia posteriore di un anno alla sentenza di Gualtiero.

---

(1) *Ant. it. Diss.* 44.

(2) *Summa magistri Rolandi*, ed. Thaner, pag. 48 e segg.

Vero è che questa faccenda dello *Stroma*, è tutta incerta ed oscura. È dubbio se autore di esso sia stato Alessandro III, come ordinariamente si crede [1], o non piuttosto quel maestro Rolando, d'altronde ignoto, che figura in un placito bolognese del 1154 (Savioli, doc. n. CLI) insieme coi quattro dottori: ciò che può avere influenza nella nostra questione solo in quanto sia vero, che Rolando Bandinelli nel 1141 fosse canonico a Pisa, come vuole il Grandi [2]. È dubbio anche se maestro Rolando parteggiasse per Bologna, come crede il Thaner, o contro di essa, come vuole il Cassani, che lo suppone costretto ad andarsene a Pisa dal

---

(1) L'argomento più forte, recato a sostegno di questa opinione, dal Thaner (pref. cit. a pagina XXV e segg.): che cioè a dire nella causa XXX q. 3 e in una decretale di Alessandro III (c. IX, 4, 11) si trovino lo stesso errore cronologico e la stessa argomentazione sbagliata, non è decisivo, perchè si vedono nel medio evo riprodotti meccanicamente e ripetutamente errori di fatto ed errori di ragionamento, sopratutto se banditi dalla cattedra. Può dunque uno scolaro di maestro Rolando essere entrato nella cancelleria pontificia, ed avere nella compilazione di quella decretale copiato il maestro: se pure questo non fu fatto dallo stesso Alessandro III. La testimonianza poi addotta dallo Schulte (op. cit. pag. 116), che un pontefice di nome Alessandro svolgesse la dottrina dei gradi di parentela come Rolando nella sua *Somma*, non ha valore, perchè si riferisce ad Alessandro II. Invece contro la identità di Rolando Bandinelli e dell'autore dello *Stroma* sta il fatto, che nessuno dei canonisti, che poi citarono l'opera e che avevano interesse di rilevare, che essa era fattura di un papa così insigne, ne dicono niente. E questo vale sopratutto per Stefano di Tournay contemporaneo di Alessandro III, e di cui il Thaner (pref. pag. XLVII) riporta ben dodici citazioni di maestro Rolando. E non si capisce poi assolutamente, come Uguccione, canonista, non abbia, parlando del Decreto, detto che esso fu composto *residente in cathedra magistrali magistro Rolando, qui postmodum fuit papa Alexander III:* o almeno accennato, che questi aveva compendiato il Decreto, o si era anche occupato di diritto canonico. Invece si direbbe che Uguccione mettesse un certo studio nel contrapporre l'insegnamento, interamente teologico, di Alessandro III, a quello giuridico di Iacopo. A queste possono aggiungersi le ragioni di dubbio che si traggono dal contenuto dello *Stroma*, il quale sembra piuttosto opera di un giurista pratico, che di un teologo.

(2) Cfr. CASSANI, *Dell' antico studio di Bologna*, a pag. 168, n. 1.

risentimento dei Bolognesi: ed è dubbio anche perchè, a mio avviso, il testo dello *Stroma* patì alterazioni maggiori che quello del *Decreto* per questa malaugurata lite [1].

Io credo tuttavia, che considerando le cose più da vicino che non si sia fatto sin qui, si possa arrivare a risultati positivi, se non certi, almeno probabili.

La sentenza di Gualtiero dimostra, che la lite fra le due pievi si aggirava e intorno alla nuova chiesa di Gozzano, costruita dal vescovo modenese Ribaldo in onore di San Geminiano, e intorno alla vecchia. Sulla nuova fu deciso nel 1141 a favore dell' arciprete di Ciano, cioè dei Modenesi: perchè fu stabilito coll' audizione di dodici testimoni, che il territorio sul quale essa era sorta, apparteneva a quella pieve. Ma sulla vecchia Gualterio pronunziava così:

« De sententia autem, quam de veteri dedimus, quia appellatione Mutinensis ecclesie suspensam fore accepimus, sic statuimus: ut si archipresbiter Montisbellii infra hunc annum ad nos venerit ad infringendam appellationem Mutinensis ecclesie, et legitime paratus fuerit [iustitiam facere], premissa tam[en] legitima satisfactione tam de ecclesie combustione quam rapinarum et altaris violatione, audiatur: alioquin, expleto anno, perpetuo taceat, et eandem veterem ecclesiam, sicut novam plebi Ciliani pertinere iudicamus ».

Ora non si è visto, che se maestro Rolando nel caso

---

[1] Ad esempio il passo che si trova a pag. 40 « Si vero infra metas tricennalis temporis, idest antequam XXX annorum impleatur praescriptio, etiam extra alienos terminos, idest in propria diocesi: siquidem, quae meis terminis concluduntur, extra alienos esse cernuntur; reperitur iniusta retentio basilicae (Bononiensis basilicae) Mutinensis, iure repetentis episcopi, idest Mutinensis, sine mora restituetur » colla fine del citato canone 3 della quest. III, c. XVI: « Si vero infra metas tricennalis temporis extra alienos terminos basilicae reperitur iniusta retentio, sine mora restituetur » si acquista la convinzione che le due parole, che io ho poste tra parentesi, erano estranee al testo primitivo. Per altro vi fu chi nel margine di esso le scrisse per sostituirle alle altre *basilicae Mutinensis:* e vi fu dopo chi accolse l'aggiunta marginale nel testo, il quale così non ha più senso di sorta.

formato sotto la questione IV della causa XVI si occupa solo della prima controversia, in tutta la questione VI tratta della seconda, quando dice:

« Ecce ostensum est quod, si episcopus Bononiensis ecclesiam per episcopum Mutinensem detentam sua et non iudicis auctoritate invaserit, quamvis eam suo iuri competere non dubitaret, cadit a causa. Sed cum filii tenebrarum sapientiores sint filiis lucis in generatione sua, contigere possit, ut invasor episcopus literas a primate perpetuo possidendi quod usurpavit, impetraverit.... Sed sive habeat litteras qui usurpavit retinendi sive non habeat, iudex, qui debet cognoscere de causa, conveniat eum qui tenet, cui scilicet restitutum est quod violenter fuerat usurpatum, et eius literas, idest probationes, accipiat, ut appareat eum, cui facta est restitutio, pacifice tenuisse ecclesiam antequam, per Bononiensem scilicet, usurparetur. Si autem ille, scilicet Bononiensis, quaestionem retulerit aliam, de aliis scilicet negotiis, per episcopos iudices causa finiatur: episcopos dico iudices, (sive) quos primas eis dederit; sive per vicinos episcopos causa finiatur ».

E veramente dalla sentenza di Gualtiero appare che la vecchia chiesa, già posseduta dal vescovo di Modena, era stata aggiudicata a quello di Bologna, e il Modenese aveva perciò appellato. Pendente l'appello, il Bolognese aveva invasa violentemente la chiesa; e forse avvertito dai suoi consultori che così era decaduto dal suo diritto, prima di restituirla, l'aveva incendiata, spogliata, e violato l'altare: ciò che doveva aver indotto il vescovo di Modena a costruirne una nuova, e ad intitolarla al patrono della sua chiesa. Ora Gualtiero stabiliva che se entro un anno l'arciprete di Monteveglio non avesse data soddisfazione per le violenze commesse, e poi presentate le sue ragioni contro il vescovo di Modena appellante, la vecchia chiesa sarebbe rimasta a quest' ultimo.

Ora è questa l'ipotesi da cui parte maestro Rolando: solo può restare incerto, se la lettera che il vescovo di Bologna aveva ottenuta dal primate per la prima chiesa fosse la prima sentenza, ovvero un atto diverso e posteriore. Ma

in ogni modo sembra sicuro che Rolando scrivesse prima che l' arciprete di Monteveglio comparisse davanti a Gualtiero per impugnare l' appello del vescovo di Modena: e quindi entro l' anno dalla sentenza di Gualtiero. Diffatti egli si cura innanzi tutto di fissare le norme preliminari, secondo le quali questo giudizio deve svolgersi. E poichè ormai era stato deciso che la chiesa si trovava *entro il limite* del vescovado modenese, e quindi secondo il canone attribuito ad Innocenzo II si doveva unicamente stabilire, se il vescovo di Modena l' avesse posseduta prima della invasione bolognese, e si potesse così escludere la prescrizione trentennale affacciata da quest' ultimo a suo favore; e per di più vedere, se il vescovo di Bologna a cagione della sua violenza *a causa cecidisset;* maestro Rolando si occupa di una eccezione pregiudiziale, opposta dal vescovo di Bologna, e fondata sulla lettera del metropolita, che gli aggiudicava per sempre la chiesa in questione. E quando dice, che il giudice che deve conoscere della causa, sia che esista, sia che non esista codesta lettera, deve chiamare colui al quale la restituzione fu fatta, perchè appaia che egli tenne pacificamente la chiesa avanti la invasione bolognese, è chiaro che la causa non è ancora cominciata. E allorchè soggiunge, che se il vescovo di Bologna vuol tirar fuori altre questioni, queste debbono essere decise da altri vescovi nominati dal primate, o dai vescovi vicini, si vede che ha proprio di mira lo stato attuale della questione, e non la sua essenza giuridica.

Si direbbe dunque assolutamente che lo *Stroma* fosse nato tra il 27 aprile 1141 e il 27 aprile 1142 [1], e fuori di Bologna, giacchè è innegabile che maestro Rollando è in tutto e per tutto favorevole al vescovo di Modena, e ne abbraccia la causa con tanto calore, che considera i Bolo-

---

[1] Questo corrisponderebbe alle idee del Denifle, il quale dice lo *Stroma* anteriore alle *Sentenze* di maestro Rolando, e queste crede sorte nel 1142. Cfr. *Archiv für Kirch. gesch des M. A.* vol. I, pag. 603 e segg.

gnesi come figli delle tenebre, più sapienti dei figli della luce, che sarebbero i Modenesi.

Ad ogni modo questo è certissimo: che, appena pubblicato, il Decreto ricevette una elaborazione da parte degli altri dottori Bolognesi, e si diffuse fuori di Bologna con una incredibile rapidità, per opera sopratutto degli scolari, che erano venuti ad udire Guarnerio.

II.

Vediamo ora, se a favore della promulgazione del medesimo nel 1150 si sia potuta portare alcuna prova fuori della notizia di Giovani Teutonico: la quale, considerata per sè, ha minor valore dell' altra più antica di Roberto di Torigny, che lo fa sorgere nel 1130.

Il Friedberg si richiamò già al c. 8 della q. 6, C. XXXV formato da una decretale diretta da Innocenzo II ad Ottone vescovo di Lucca: ma ormai fu riconosciuto (cfr. Jaffè, n. 8316) che non vi è ragione di attribuirla all' anno 1142, come egli aveva fatto, anzichè al 1138. E sta quindi in fatto, che mancano nel Decreto tutte le decretali non pur di Eugenio III, ma degli ultimi anni di Innocenzo II: il che sarebbe inesplicabile in un' opera destinata a rappresentare il diritto attuale, se essa non fosse stata composta prima di quelle.

Invece si portarono molti argomenti per provare, che il Decreto dovè esistere necessariamente avanti il 1150. Così il Fournier riuscì a provare che esso è anteriore alle Sentenze di Pietro Lombardo, e al trattato *de ordine canonicorum* di Anselmo di Havelberg sorti intorno allo stesso anno 1150. Ma sopratutto il Thaner dimostrò, a parer mio in modo concludente, che dal 6 Marzo 1144 in poi incomincia a trovarsi nelle bolle pontificie la formula *salva sedis apostolicae auctoritate* nella significazione generale ed astratta, in cui la prende Graziano nella C. XXV, q. 1., e nella quale più tardi sempre fu adoperata.

Ma a parte questi argomenti, che lasciano sempre

luogo a dispute, altri se ne possono invocare, parmi, di tutt' altr' indole, e assai più conclusivi.

Il Patetta osservò già [1], che nel codice parigino 3876, scritto durante il pontificato di Innocenzo II, e precisamente nel 7.° anno di regno di Luigi VII, in Francia, e quindi fra il 1143 e il 1144 (codice, di cui il vaticano 5714 è una copia) sono citate nella glossa alle *Exceptiones legum Romanorum Petri*, le *Exceptiones decretorum Gratiani* [2]. Il Decreto era dunque fra gli anni 1143 e 1144 conosciuto da un certo tempo anche in Francia, se già se n' erano fatti *Estratti*, e questi si adoperavano per la interpretazione delle leggi romane nella scuola.

Io, poi, nel codice Vaticano 3845, ho trovata una curiosa prova della esistenza del Decreto avanti il pontificato di Lucio II. Questo codice contiene la Lombarda trascritta, credo, a Bologna, o ad ogni modo copiata da un codice bolognese nella prima metà del secolo XII, con numerose glosse, tutte di una mano. A c. 109 di fronte alla legge « Ut infantule etatis puelle non velentur, antequam ille eligere sciant quod velint, salva canonica auctoritate », sono riportati questi versi :

O Gerarde cardinalis,
Summe pater spirit[u]alis
Hoc habetur in Decretis, [3]
Ut puella[m] non veletis
Ante annos quinquaginta,
Vel ad minus quadraginta.

Non v' ha dubbio che l' autore di essi pensò ai due canoni 13 e 14 della q. I, C. XX del Decreto di Graziano, contenenti queste disposizioni :

---

(1) Nella *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, an. 1892, p. 318.

(2) Fatte conoscere dallo Schulte nei *Sitzungsber. der kais. Akad. in Wien, hist. phil. Cl.*, vol. 67.

(3) Quantunque possa ammettersi collo Schulte, che il titolo dato da Graziano all'opera sua sia *Concordia discordantium canonum* è certissimo che la denominazione di essa, unicamente adoperata nella pratica e nella scuola, fu quella di *Decreta*.

« Nullam.... fraternitas tua, nisi sexagenariam virginem.... velare permittet ».

« Sanctimoniales ante annum quadragesimum non velentur ».

Per altro, o il poeta aveva scritto nel penultimo verso VI^{ta}, e il copista lesse *quinquaginta* invece di *sexaginta;* oppure, citando a memoria il Decreto, il poeta stesso si era sbagliato. Ma comunque sia di questo, è certo che, quando egli componeva i suoi versi, *il Decreto era già uscito.*

Ora il personaggio a cui essi sono diretti, altri non può essere che quel Gerardo dei Caccianemici, che abbiamo già sopra accennato. E si capisce, che un Bolognese, per orgoglio cittadino, lo appellasse *sommo padre spirituale*, anche quando era semplice *cardinale*. È dunque certo, che il Decreto è sorto durante il pontificato di Innocenzo II. Ma il modo con cui lo si invoca rivolgendosi al suo futuro successore, dimostra che alla sua autorità egli, come tutti gli altri, si inchinava. E lascia supporre, che alla rapida diffusione di quello abbia contribuito la creazione di un papa Bolognese, avvenuta poco dopo la sua pubblicazione.

E forse da un manoscritto del medesimo portato a Roma, se non da Lucio II, da qualche Bolognese addetto alla sua curia, derivò il cassinese 64, che, secondo me, è il più antico del Decreto a noi pervenuto, e che sorse poco dopo la morte dello stesso Lucio.

Di questo ms. nessun canonista si è ancora occupato: e quindi per la notizia di esso io rimando al tom. I, pag. 170 e segg., della *Bibliotheca Casinensis:* avvertendo che la descrizione ivi contenuta ha bisogno di essere e completata e corretta.

Il ms. è composto di quaderni di otto carte: soltanto il primo e l'ultimo sembra che ne avessero dodici, delle quali le due interne furono sin da principio destinate ad esser recise, e le due esterne a rimanere bianche, e a servire di guardia alle altre: ma più tardi la seconda e la penultima furono riempite; e più tardi ancora la prima e l'ultima divelte.

Il ms. fu certamente copiato a Montecassino da un

monaco. È tutto di una mano dal principio alla fine: fuori delle pagg. 475-480, e 483-484, che sono di un carattere diverso; il quale riapparve nelle pagg. 1 e 2, allorchè terminato di trascrivere il Decreto, si credè utile di premettervi, togliendoli da un nuovo codice di esso pervenuto al monastero, quella specie di sommario della prima parte del Decreto, che fu stampato nel vol. cit. della *Bibl. Cas.* a pagg. 171 e 172. Questo sommario occupa la seconda pagina, mentre la prima contiene quella specie di catalogo metrico dei pontefici romani, che fu pubblicato per la prima volla dal Panvinio nelle annotazioni al Platina, sotto la vita di Alessandro III, (a pag. 207), col titolo: *Nicolai Maniacutii, canonici Regularis Lateranensis ordinis S. Augustini, versus de romanis pontificibus ad Alexandrum III;* e furono poi riprodotti dal Papebrochio (*Aa SS. mai*, vol. II, pag. 27), dall' Eccardo (*Corp. Hist. M. Ae.* vol. II, pag. 12) e ultimamente nei *Monumenta Germaniae Hist.* (Ss. XXVIII, pag. 529 e 530): in una redazione unica fino a Lucio II, e multiforme dopo questo pontefice. Ora dal nostro furono scritti di seguito i versi fino ai due:

Lucius hinc mundi cupiens obsistere morbis
Est raptus, tali quia dignus non erat orbe.

Ma più tardi furono aggiunti da altra mano questi altri:

Tertius Eugenius, qui nunc prelatus habetur,
Donec vult, vivat; demum super astra levetur.
Quartus Anastasius post ecclesiam viduavit,
Quam sibi mox copulans Adrianus clarificavit.

E più tardi ancora questi altri:

Hinc, licet invitum, papali sede potitum,
Scimus Alexandrum per secula commemorandum [1].

I quali si trovano tutti nel codice lateranense edito dal Panvinio, e devono quindi essere dell' autore dei primi:

[1] Cfr. il citato volume della *Bibl. Cas.*, a pag. 12 dello *Spicilegium*, dove i versi stessi furono riprodotti.

mentre invece nel ms. inglese, pubblicato dal Liebermann nei *Mon. Gen.* i versi che si riferiscono ad Eugenio III, Anastasio IV, Adriano IV ed Alessandro III sono tutt' altri [1].

Ora, par certo, che la copia cassinese del catalogo e quindi anche quella del Decreto, fosse posteriore di poco alla morte di Lucio II, e sorgesse quando non era ancora conosciuto il distico del canonico Lateranese su Eugenio III: distico che pur dev' essere stato composto nel principio del pontificato di quest' ultimo, poichè contiene un semplice augurio di lunga vita. Non è dunque audacia il supporre, che il Decreto sia stato trascritto a Montecassino nell' anno 1146.

E questo è confermato dalla circostanza, che negli spazii del ms. rimasti vuoti a pagg. 480 e 482 furono inseriti poco più tardi e da mano contemporanea i canoni del concilio di Reims del 1148, con questa intestazione: *Hec sunt decreta Eugenii III constituta in concilio Remis habito quingentorum fere patrum.* Essi furono già pubblicati sulla copia autografa di un codice posseduto dal Sirmondo e che pare non esistere più [2]. E perciò il nostro esemplare che io credo sorto appena finito il concilio, ha un grande valore. Esso ci dà la notizia, che al concilio intervennero quasi 500 padri: ciò che spiega, come questo sia stato considerato come un *concilio generale*, e come, secondo ogni probabilità, l'abbate di Montecassino vi abbia assistito; e tornato a casa ne abbia fatti inserire i canoni nel *Corpo dei Decreti* di Graziano, proprio col nome di *decreta*.

Più antico del cassinese doveva poi essere il ms., probabilmente bolognese, onde questo derivò: e un po' più recente, ma ancora del tempo di Eugenio III, l' altro, sempre bolognese, onde fu trascritto il citato sommario, e furono tolte, cred' io, almeno per la massima parte, le aggiunte marginali del ms. cassinese.

---

(1) Essi suonano così:

Tercius Eugenius Anastasiusque secuntur
Tunc Adrianus Alexanderque leguntur.

(2) Cfr. MANSI, vol. XX, p. 711: HEFELE, *Conciliengeschichte*, vol. V, p. 313.

E veramente queste aggiunte, in parte, sono opera di un contemporaneo, che riparò alle omissioni del primo scrittore: per esempio, quando a pag. 230 copiò il can. 7 della causa VIII, q. 1; ma in generale sono posteriori, e sono scritte per lo più dalla mano di colui che aveva anche trascritto il sommario.

A pag. 195 trovasi questa:

« Libellus accusationis. Eug. pp. feria III aput N. archiepiscopum Iohannes presbiter professus est Hermannum episcopum Constantiensem lege canonum de symonia reum deferre, quod dicit eum cum N. diacono Turricensi domo N. Rufi, mense aprili, pape Lucii anno I, commisisse symoniam. Ego N. presbyter profiteor me huius libelli auctorem ».

A pag. 333 poi trovasi, in una forma alquanto diversa da quella altrimenti pervenutaci, una decretale di anno ignoto di Eugenio III (Jaffè, n. 9654), in aggiunta alla q. I della causa XXII:

De prestando iuramento calumpnie.

« Eugenius III Ardicioni Romane ecclesie subdiacono. Litteras dilectionis tue benigne recepimus, in quibus utrum in causa illa, que inter venerabilem fratrem nostrum G. Bononiensem episcopum et dilectum filium nostrum N. Paduanum abbatem sub vestro examine agitatur, iuramentum calumpnie prestari conveniat, requisistis. Sane Romana ecclesia in his causis in quibus de decimis, ecclesiis, et rebus spiritualibus tantum agitur, iuramentum calumpnie nec dare nec recipere consuevit eo, quod huiusmodi cause non ex legum districtione, sed ex canonum equitate finem debitum sorciuntur. Canones autem iuramentum calumpnie nulli prorsus indicunt. Unde contentione de iuramento prestando dimissa, ad anteriora tua discretio procedat ».

A cui tiene dietro, sotto la rubrica: *Item Honorius papa de eodem*, la nota decretale *Inherentes vestigiis*, colla quale Onorio II confermò la costituzione riminese di Enrico III (Jaffè n. 7401).

A noi dunque fu così tramandato il contenuto di due antichissimi mss. bolognesi, dei quali l'uno aveva il Decreto, se non nella primitiva, certo in una forma molto vicina a quella: il secondo offriva una ampliazione del medesimo.

Il più recente differiva dal più antico sopratutto pel ricordato sommario della prima parte del Decreto, che fu riprodotto nella *Bibliotheca Casinensis:* il più antico per altro conteneva già in principio di ciascuna causa gli argomenti delle singole questioni, anch' essi riportati dagli editori della *Bibliotheca*. Ora questo riesce interessante, quando si considera che lo *Stroma* ha la semplice indicazione del contenuto delle 101 distinzioni, e una esposizione relativamente ampia delle 36 cause del *Decreto*. Il che dimostra che appena questo fu pubblicato, destò assai maggiore interesse la seconda che la prima parte di esso: e questo certamente perchè le cause non rappresentavano già, come si crede comunemente, casi giuridici immaginarii, ma sibbene questioni che si agitavano nella vita reale. E le notizie che abbiamo sulla lite tra Bolognesi e Modenesi per le chiese di Gozzano messa in relazione colla causa XVI, ci dimostrano l' importanza pratica del Decreto, e ci spiegano la rapidissima diffusione del medesimo.

Nel sommario cassinese della prima parte non si accenna ancora alla divisione di esso in distinzioni: ma questa si trova già nella copia del Decreto derivata dal primo ms. bolognese, ed io mi riservo di tornar sulla questione, se debba attribuirsi a Graziano o a Paucapalea.

Intanto osservo che il ms. cassinese è assai più vicino all' originale che quello di Darmstadt, il quale servì di base all'edizione del Friedberg: come può vedersi a pag. XCV della prefazione a questa premessa. Vi manca, come in questo, la distinzione LXXIII, che si ritiene opera di Paucapalea: ma mentre nel codice di Darmstadt sono già inserite alcune *paleae*, nel nostro, almeno per quanto ho potuto verificare, non ce n' è ancora nessuna: e ciò che è più, qualche canone che anche il Friedberg attribuisce a Graziano, come il 3° della dist. LXXXVIII, manca nel nostro, perchè dev' essere una *palea*.

Invece tra le aggiunte marginali, derivate dal secondo ms. bolognese, trovasi e la ricordata distinzione LXXIII, e qualcuna delle *palee*, che poi furono inserite nel Decreto: ma ce ne sono anche altre, che nel Decreto non entrarono mai.

Perciò si dee dire, che qui abbiamo una elaborazione del Decreto, diversa almeno dalla successiva di *Paucapalea.*

Ma ciò che rende anche più interessante il nostro ms. sono le glosse, che esso contiene. Alcune contengono allegazioni di passi del diritto romano, ovvero definizioni o spiegazioni del testo. Ma esse sono di gran lunga le meno numerose. Le altre invece, che sono le più, si riducono a due categorie ben determinate e distinte: perchè le une sono richiami a luoghi paralleli, posteriori od anteriori, del Decreto stesso: ed alcune di esse, sopratutto se scritte in rosso, sembrano derivare dal primo ms. bolognese; mentre la maggior parte, scritte in nero, vengono dal secondo. Esse hanno questa forma: ad es. di fronte alla Dist. V, c. 4.:

« I(nfra) c. (X) V. q. I. Si concupisc ».

od alla causa XI, q. II, c. 21:

« S(upra) dist. XLV sed illud ».

Qualche volta, ma più di rado, fanno rilevare una antinomia, e la risolvono in questa forma. Es. a pag. 436:

« Supra est q. I. Publico (?) contra. Solutio. Eadem forma tamen viro et mulieri quod admittitur causa fornicationis: non est eadem quod ad legum inscriptionem sive accusationem. Nam inscribere femine nequeunt, licet de coniugio violato conqueri possunt ». Questa, secondo la *Somma di Bambaga* citata dal Maassen nella ricordata dissertazione su Paucapelea (a pag. 465) dovrebbero attribuirsi, almeno in parte, a questo canonista, il quale « concordantias atque contrarietates notavit in margine sic: infra, supra, tali causa vel distinctione ».

Accanto ad esse, per altro, sta tutta una famiglia di glosse, da nessuno ancora osservate, che in genere sono scritte in diverse linee che vanno sempre più stringendosi così da formare un triangolo col vertice in basso, terminato colle lettere *Y* o *I* o *I* con un punto sopra, ovvero con una semplice lineetta verticale col punto; glosse che hanno una particolare struttura, assolutamente rudimentale. Talvolta cominciano con un *Nota.* Es. a pag. 119:

« Nota episcopum non debere evocari iudicare »;

Ma più spesso questo si sottintende, e il verbo è ugualmente all' infinito. Ess.:

A pag. 127:

« Presbiteros crismate in fonte iniungere posse *y* ».

A pag. 41:

« Subdiaconos in sacris gradibus positos *i* ».

Qualche altra si è soltanto indicato il contenuto di un canone, come a pag. 30:

« De illis qui probare et improbare debent *j* ».

Queste glosse hanno un' importanza speciale, perchè se ne trovano di simili, sia per la struttura esterna sia per l' interna, nei mss. più antichi dalle fonti romane, e sopratutto poi in quasi tutti quelli della Lombarda. Ora io avendo osservata in esse la sigla, che si considerò sempre come quella di Guarnerio, credei già, or son molti anni, di aver trovato nei ms. della Lombarda glosse del grande maestro: ma il Besta (1) espresse l' opinione, che si trattasse semplicemente di chiose terminate, per ornamento, con un ghirigoro: e questa opinione fu accettata anche dal Neumeyer (2).

Ora io, dopo avere esaminato di nuovo parecchi mss. della Lombarda, sono arrivato a questa conclusione, a cui ho già accennato nel mio *Studio di Bologna*, e che presto svilupperò altrove. Quest' *Y* o *I* in origine significò a Ravenna *Interpretatio*, e si aggiunse a tutte le glosse per contrassegnarle come tali. E così accadde anche a Bologna nei primordi della scuola; ma quando pel numero cresciuto dei glossatori, e per lo sviluppo della loro individualità, invalse l' uso di designare le loro glosse con una lettera, quest' *Y* fu prima creduta la sigla di un ignoto, e poi quella del fondatore della scuola, di cui il nome finì così col mutarsi da *Guarnerio* in *Irnerio:* appellazione quest' ultima, che bisogna una volta per sempre rigettare.

Ma l' analogia completa delle glosse della Lombarda, e del nostro ms.; sia di quelle che contengono semplici richiami ad altri luoghi del testo, sia di quelle che costitui-

---

(1) *L' opera d' Irnerio,* I, 110.

(2) *Die gemeirechtliche Entwickelung des internationalen Privat- und Strafrechts bis Bartolus* (Monaco 1901) a pag. 72, n. 2.

tuiscono semplici indicazioni del contenuto di una disposizione: e il fatto che nella Lombarda ormai l' *i* o l' *y* è veramente degenerato in un segno grafico, e nel nostro ms. invece la degenerazione è appena visibile in alcune glosse piú tarde, come è la prima sopra riportata, mentre nelle altre la forma di lettera del segno finale è ancora spiccatissima: non lascia dubbio su questo sviluppo. Resta invece da stabilire con certezza, se veramente le glosse segnate *Y* o *I* cominciarono a Ravenna, come io suppongo, o altrove, ed anche in Bologna stessa.

Nel primo caso si dovrebbe affermare che a Bologna le tradizioni dello studio, non solo del diritto romano, ma anche del diritto longobardo, e del diritto canonico ci riconducono a Ravenna. E per questo dal nome di Burcardo, che era il testo di diritto canonico adoprato a Ravenna sarebbero stati a Bologna chiamati *broccarda* o *broccardica* i detti di scuola.

Ma forse una concezione ravennate, trasportata a Bologna, ha ispirata la miniatura colla quale incomincia il nostro codice. Credere che questa potesse risalire al tempo di Carlo d' Angiò, fu un grave errore di chi lo descrisse nella *Bibliotheca Casinensis:* giacchè essa è invece contemporanea del ms., e vi si trova, nell' ornamentazione della lettera *H*, un nodo che s' incontra già nelle miniature cassinesi del secolo XI. E ciò non ostante è certo che essa non fu una creazione del monaco, che trascrisse il Decreto, ma fu tolta dal ms. bolognese dal quale egli lo prese.

Essa è formata da due diverse rappresentazioni: quella del Salvatore, il quale porge a due persone un rotolo che si svolge, e dove è scritto *Ius naturale:* e quella dell' imperatore che porge ad altre due, di cui una pileata, un altro rotolo dove è scritto *Mos et ius iustinianum.* Ma l' imperatore non è certo Giustiniano, ma sibbene quello dei suoi successori, che allora reggeva il *sacro romano impero.*

Ora non era dubbio che il concetto delle due rappresentatazioni s' ispiri a quello svolto da Graziano nel principio dell' opera sua. Il genere umano è retto dal diritto naturale, dal costume, e dal diritto civile: e il diritto naturale è quello che è scritto nella Legge e nell' Evangelo. Si capisce

dunque, come il Salvatore consegni agli uomini un rotolo scritto, dove si contiene il diritto naturale. Ma quando un imperatore, che dev' essere stato in origine Enrico IV od Enrico V, rimette ad un uomo di legge il rotolo contenente e la consuetudine scritta e il diritto giustinianeo: allora questo rispecchia la concezione, combattuta da Guarnerio nelle sue Questioni [1], e che dev' essere stata propria della scuola Ravennate: per la quale gl' imperatori tedeschi non mutavano il diritto, ma si restringevano a riconoscere, da un lato la consuetudine, ciò che era un portato del feudalesimo, dall' altro il diritto giustinianeo, ciò che era un portato della scuola Ravennate.

Molto più importante sarebbe stabilire se sulla composizione stessa del Decreto abbia influito la letteratura giuridica ravennate del secolo XI: che purtroppo fu in gran parte distrutta. La cosa non è probabile. Interessante è a questo riguardo il confronto dei cc. 22 e 23 della dist. LXIII colla *Hystoria Karoli magni*, e i cosiddetti privilegii *maius* e *minus* di Leone VIII, ristampati ora nei *Mon. Germ. Leg.* IV, 1 a pagg. 659 e segg. Queste ultime sono falsificazioni ravennati della fine del secolo XI; ma sono una ampliazione di falsificazioni più antiche, anch' esse ravennati, che compaiono nel Decreto nella loro forma primitiva. Non si sa bene donde Graziano le togliesse: la prima si credè, ma a torto, da Sigeberto Gemblacense, la seconda da Ivone di Chartres. Ma in ogni modo si vede che egli, come del resto è naturale, non tenne alcun conto di quel genere di letteratura, che andava a Ravenna per la maggiore al tempo dello scisma.

---

[1] Ed. Fitting, pag. 59 « Provehi quidem ius in melius potest, tam adiectione quam correctione. Set quis corrigere valet vel supplere eam rem quam non percepit? Reges quidem Transalpini potestatem sumpsere, iuris autem legumque scientiam hebere non poterant ». E nel fatto era proprio vero, che da ottant' anni almeno gli imperatori tedeschi non facevano più leggi, anche perchè non sapevano farle.

BIBLIOTECA DE " L'ARCHIGINNASIO „ - Serie I. Vol. I.

STUDI E MEMORIE

PER LA STORIA

DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

VOL. I. - PARTE II.

BOLOGNA
COOPERATIVA TIPOGRAFICA AZZOGUIDI
1908

ARRIGO SOLMI

UGO DI PORTA RAVENNATE

GIUDICE IMPERIALE A SIENA NEL 1162.

UGO DI PORTA RAVENNATE

giudice imperiale a Siena nel 1162.

Già altra volta [1], tracciando un breve commento al *Regestum Volaterranum*, di recente compilato ed edito dal dr. Fedoro Schneider [2], ho avuto occasione di mettere in rilievo l'importanza di un documento del 1162, riassunto nel regesto (nr. 191, 192), da cui apparisce il glossatore Ugo di Porta Ravennate, come giudice imperiale e assessore dei consoli di Siena. Ora che, per cortese comunicazione dello stesso dr. Schneider, mi è dato offrire integralmente il testo dell'atto, secondo la copia che ne trasse il can. cav. Giuseppe Mariani, colgo di nuovo il destro per aggiungere alcune considerazioni sul significato storico, che la presenza del dottore bolognese a Siena, in quell'anno, può avere, per la storia del diritto romano nel medio evo.

La materia dell'atto non ha, a dir vero, sotto questo aspetto, un interesse singolare. Si tratta di un lodo, pronunciato dai consoli senesi, in una grossa questione, che da molti anni si agitava tra il conte Ildebrando degli Aldobrandeschi, il vescovo Galgano di Volterra ed il conte Rainiero Pannocchia, per il possesso dei castelli di Gerfalco e di Tremali, due luoghi, specialmente il primo, che avevano grande importanza per rassicurare il dominio di Montieri, a cui il

---

(1) In *Bullettino senese di storia patria*, XIV (1907), pp. 203-9.

(2) F. SCHNEIDER, *Regestum Volaterranum*, vol. I dei *Regesta Chartarum Italiae*, editi a cura del Kgl. Pruessisches Historisches Institut e dell'Istituto Storico Italiano, Roma 1907.

vescovo volterrano vivamente tendeva [1]. La questione che, nel 1156, aveva avuto per arbitri due potenti personaggi di Siena e di Volterra, pareva avviata a risolversi con una transazione fra il vescovo Galgano e il conte Pannocchia, e con un atto di divisione [2]; ma poi si era complicata per l'intervento del conte Ildebrandino, onde era stato necessario ricorrere ad un nuovo arbitrato, commesso ai consoli senesi. Questi, in numero di quattro, Ildebrandino, Baroncello, Bonone e Rosso, il dì 6 maggio 1162, nella cattedrale di S. Maria di Siena, pronunciano solennemente il lodo, alla presenza di un console pisano, di numerosi avvocati pisani e lucchesi e di potenti personaggi di Siena, tra cui troviamo il famoso Scudacollo, ch'era stato *dominus senensis civitatis*, ed altri nomi di famiglie consolari [3]. Il lodo che, dalla sottoscrizione, si rivela opera del bolognese Ugo, delibera la divisione del castello di Gerfalco tra i contendenti e la restituzione di una compra fatta nel castello di Tremali al conte Ildebrandino; ed era stato preceduto dalla consueta promessa di esecuzione, contratta tra le parti, con clausola penale, alla presenza dei consoli senesi e degli altri, che assistettero poi al lodo, tra i quali è lo stesso Ugo. Notevoli, nella redazione dell'atto, sono la forma semplice e piana, la chiarezza del dettato e l'uso del linguaggio tecnico processuale bolognese [4]. Del resto, null'altro potrebbe dirsi sul contenuto del documento, che non dà motivo di scoprire le eccezionali cognizioni romanistiche del famoso glossatore.

---

(1) Cfr. F. SCHNEIDER, *Bistum und Geldwirtschaft. Zur Geschichte Volterras im Mittelalter*, in *Quellen und Forschungen aus italien. Archiven u. Bibliotheken*, VIII (1905), pp. 25-6, n. 6.

(2) *Reg. Volaterranum*, nr. 180 e 181 (a. 1156), 186 e 187 (a. 1158), 191 e 192 (a. 1162). Cfr. nr. 194 (a. 1163).

(3) FICKER, *Forschungen z. Reichs-und Rechtsgesch. Italiens*, Innsbruck 1868-74, IV, 163, a. 1151. Ugo Boste era stato console nel 1156, e lo fu poi nel 1163. Arch. di Stato di Siena. *Riformag.*, 1156, ottobre 5; 1163, gennaio.

(4) Così nell'uso esatto della voce *petitio;* e nella formula espositiva: « auditis utriusque partis allegationibus et instrumentis earum perlectis ».

Ma il trovare in Siena, città devota all' Impero, l' illustre dottore bolognese, insignito della carica di *iudex gloriosissimi imperatoris Friderigi*, nel tempo in cui più rapida correva la fortuna del diritto romano imperiale, è un avvenimento che non può restare senza significato per la storia del diritto romano nel medio evo. È noto che, in Siena, col rifluire della vita nuova, nel secolo XI, si era fatto vivo l' interesse per la cultura giuridica e, in particolare, per il diritto romano (1). Appunto in territorio senese abbiamo la prima allegazione del Digesto, proposta in un placito (2), e appunto da Siena, sulla fine del secolo XI, muoveva il carme poetico di Gualfredo, che invocava l' intervento dei più rinomati giuristi del suo tempo a decidere la gran lotta delle investiture (3). Ed è degno di nota che, fra questi giuristi, chiamati all' immaginario giudizio, accanto all' oratore senese Rogerio, accanto ai canonisti Bruno di Segni, Pietro, ch' era arciprete in Siena, e al vescovo di Bagnorea, si voleva chiamato il romanista Pepone, *clarus Bononiensium lumen* (4). Al primo ventennio del secolo XII spettano i documenti della famosa lite tra i vescovi di Siena e di Arezzo, dove si trovano frequenti

---

(1) CHIAPPELLI, *Recherches sur l' état des études de droit romain en Toscane au XIe siècle*, in *Nouv. Revue historique de droit*, XX (1896), p. 243 sgg.; ZDEKAUER, *Sull' origine del manoscritto pisano delle Pandette*, in *Studi senesi*, VI (1890), p. 318; *Sulle origini dello studio senese*, Siena 1893, pp. 10-13.

(2) FICKER, *Forschungen*, t. IV, p. 100.

(3) M. G. *Libelli de lite*, III, 733-4, dal manoscritto delle storie senesi del Tizio.

(4) L' importanza di questa attestazione fu da me rilevata in *Filangieri*, XXV (1900), p. 244 sgg., e nello scritto *Stato e Chiesa secondo gli scritti politici*, Modena 1901, p. 50 sgg. Più tardi ne parlò il FITTING, *Pepo zu Bologna*, in *Zeit. d. Sav.-St. f. Rechtsgesch. Rom. Abth.*, XXIII (1902), p. 31 e sgg. Tra i giuristi invocati dal poeta, figura anche il *magister* Ugo di Volterra, che non so se possa essere identificato con *Hugo legis doctor*, che nel 1073 assisteva in Siena ad una donazione, insieme col vescovo Rodolfo, con *Rollandus iudex* e con *Bellundus notarius*. Arch. di Stato di Firenze, *S. Vigilio di Siena*, 1073, maggio.

citazioni dei testi del diritto romano [1]; e pochi decenni dopo, nel 1176, si ha il noto atto, col quale i consoli di Siena dichiarano che tutta la città viveva a diritto romano [2], mostrando così pienamente percorso il ciclo trasformativo, che del vecchio ducato longobardo aveva fatto un centro d'irradiazione del diritto nuovo.

La trasformazione si segue anche più agevolmente sui documenti [3]. Fino al mezzo del secolo XI, non si ha, nel territorio senese, un vero sistema di professioni di legge, poichè le non infrequenti dichiarazioni di diritto salico non sono che il segno del predominio, tra le alte classi, di una nobiltà straniera [4]. Prevaleva in quella regione un diritto territoriale, misto di elementi romani e longobardi, il quale, dovendo far ricorso ai testi legislativi, non esitava a richiamarsi esclusivamente alle leggi longobarde e franche [5]. Ma, nella seconda metà del secolo XI, si incominciano a incontrare numerose le professioni di legge romana o longobarda [6]; segno, questo, che la legge romana, col ravvivarsi

---

(1) BESTA, *Il dir. rom. nella contesa tra i vescovi di Siena e d'Arezzo* in *Arch. Stor. Italiano*, XXXVII (1906), p. 61 e segg.

(2) FICKER, *Forschungen*, IV, p. 189; SANTINI, *Documenti dell'antica costituzione del Comune di Firenze*, Firenze 1895, nr. 9, pp. 11-3.

(3) Mi servo sopratutto del prezioso *Inventario del diplomatico*, pubblicato dal comm. A. LISINI, in *Bullettino senese di storia patria*, XIII, 3 e sgg.

(4) Professioni di legge salica si hanno già in pergamene del secolo X: 903, agosto; 909, gennaio; 916, ottobre; 995, dicembre; e poi 1020, febbraio; 1071, marzo; 1074, giugno; 1084, gennaio; 1108, giugno; 1111, giugno; 1114, giugno.

(5) È da vedere ora P. S. LEICHT, *Leggi e capitolari in una querimonia amiatina*, in *Bull. senese di Storia patria*, XIV, 1907, fasc. 3-4.

(6) Le prime professioni di legge longobarda appartengono agli anni 1064, settembre; 1065, aprile e 1066, giugno. Seguono poi altre professioni longobarde negli anni 1072, marzo; 1075, gennaio e marzo; 1076, aprile; 1084, gennaio; 1086, dicembre. In altri atti, dove non si ha la formula di professione, interviene tuttavia il launegildo, segno dell'applicazione del diritto longobardo, come negli atti: 1071, novembre; 1087, febbraio; 1091, giugno; 1093, gennaio. Rarissime sono invece le professioni di legge romana, pronunciate più spesso

della cultura, si faceva più nota anche nelle fonti, e poteva dare argomento alla sua invocazione da parte di una classe sociale nuova, che tendeva ad opporsi alle vecchie classi barbariche dominanti. Questo sistema continua anche nella prima metà del secolo XII, quando le professioni di legge romana o longobarda sono tuttora frequenti (1), e quando apparisce ancora qualche pratica caratteristica del diritto longobardo (2), la quale rivela l'esistenza di una specie di dualismo giuridico. Ma poi, dal 1150 circa, cessa d'improvviso e completamente l'uso delle professioni di legge, il launegildo sparisce negli atti di donazione fra privati, e la pratica giudiziaria e notarile mostra ormai pienamente vittorioso il diritto romano (3). I fatti posteriori più salienti della nuova vita giuridica sono la presenza del glossatore bolognese e giudice imperiale a Siena nel 1162, e la dichiarazione di legge romana del 1176, pronunciata dai consoli a nome di tutta la città.

Che era avvenuto? Evidentemente una trasformazione così rapida e così profonda non può essere spiegata con la semplice ragione di uno svolgimento interno e spontaneo: essa deve allacciarsi a mutamenti d'ordine più generale, a cause di natura politica. Corre qui tosto alla mente una legge dell'imperatore Corrado, che gli storici assegnarono generalmente a Corrado il Salico e all'anno 1038 (4), ma che il

---

da sacerdoti: 1086, dicembre; 1095, aprile. La prima professione di legge romana, tra le pergamene del Diplomatico del R. Archivio di Stato di Siena, sembra quella del gennaio 1087: Lisini, *Inventario*, p. 60.

(1) Legge longobarda: 1108, novembre; 1111, luglio, 1121, maggio; 1127, gennaio; 1138 marzo. Legge romana: 1110, gennaio; 1128, ottobre; 1130, maggio.

(2) Si tratta sopratutto del launegildo, che interviene nelle donazioni fra laici, abbastanza frequentemente: 1102, aprile e settembre; 1109, gennaio; 1120, marzo; 1135, aprile.

(3) L'ultima professione di legge sembra quella del conte Manente, di legge longobarda (10 marzo 1135). Lisini, *Inv.*, p. 78.

(4) Così, dopo il Savigny, il Pertz, MG. *Leg.*, II, 40; e inoltre Stumpf, *Acta imper.* (1865), nr. 2133: Ficker, *Forschungen*, III, 92; Giesebrecht, *Gesch. d. deut. Kaiserzeit*, Leipzig 1880, II, 642; Bresslau, *Jahrbücher d. deut. Reichs unter Konrad II*, Leipzig 1884, II, p. 285; Weiland, MG. *Constitut. imp. et reg.* (1891), I, pag. 82.

Gaudenzi attribuisce invece più giustamente all'imperatore Corrado III e all'anno 1150 (1); legge, che, ponendo fine a una lunga questione, agitatasi tra i giudici romani e longobardi, prescriveva che, in Roma e nel suo territorio, tutte le cause si decidessero da giudici romani, secondo la legge romana (2). Questa legge, che era stata forse provocata e richiesta dai giudici romani, a fine di ovviare al pericolo che qualche astuto causidico, col pretesto dell'applicazione personale della legge, pretendesse di ricorrere, in qualche occasione comoda o favorevole, al diritto longobardo, era stato il primo atto di carattere generale, che, escludendo il sistema fino allora vittorioso dei diritti personali, aveva fissato il principio della territorialità. Essa suonava perfettamente in bocca all'imperatore Corrado III, che dai Romani era stato incitato a restaurare la maestà dell'antico impero e delle antiche leggi (3), e che ai Romani aveva rivolto, anche di lontano, le cure più solerti (4). Si aggiunga che con l'elezione di Corrado, Bologna, già avversa a Lotario, si era voltata nuovamente al partito imperiale (5), sicchè le leggi

---

(1) GAUDENZI, *Lo studio di Bologna nei primi due secoli*, Bologna 1901, pp. 100-1.

(2) WEILAND, *Constitut.* I, 82: « Imperator Chuonradus augustus Romanis iudicibus. Audita controversia, que hactenus inter vos et Longobardos iudices versabatur, nulloque termino quiescebat, sancimus ut quecumque amodo negocia mota fuerint, tam inter Romane urbis menia quam etiam de foris in Romanis pertinentiis, actore Longobardo vel reo Longobardo, a vobis duntaxat Romanis legibus terminentur, nulloque termino revivescant ».

(3) JAFFÈ, *Geschichte d. deut. Reiches unter Konrad III.*, Hannover 1845, pag. 4 sgg. Si veda l'*Epistola ad Romanos* (1151), ed. WEILAND, *Const.*, I, 187, dove si parla di parecchie « litteras universitatis vestrae... in quibus continebatur quanto fidei ac devotionis studio pro personae nostrae dignitate provehenda et imperii Romani statu reformando indefessis animis decertetur ».

(4) *Const.*, I, 186-7: Corrado III dichiara di aver disposta la spedizione « ad res Urbis et Ithaliae pacandas et firmandas ».

(5) Si veda GAUDENZI, *Il monastero di Nonantola, il ducato di Persiceto e la chiesa di Bologna*, in *Bullettino dell'Istituto Storico Italiano*, nr. 22 (1900), p. 113 sgg.

romane, da essa sapientemente illustrate, potevano ormai apparire come il principale decoro dell'Impero.

Da questo momento, infatti, si avverte più stretto il vincolo fra il diritto romano e l'Impero; le città imperiali si accostano con più aperta fede alle leggi di Roma, ormai note e studiate. Già il Gaudenzi (1) ha avvertito che la dichiarazione del Costituto pisano del 1161, risalente forse al 1156, per cui la città è detta vivere *a multis retro temporibus lege romana, retentis quibusdam de lege longobarda* (2), e la dichiarazione di legge romana, proposta dai consoli senesi nel 1176 (3), sembrano l'eco di un atto non lontano della legislazione imperiale. Ma voglio aggiungere che non diverso significato si può dare al privilegio imperiale per Genova del 1162, poichè là dove, ancora nel 1130, il diritto longobardo aveva carattere di *lex*, mentre il diritto romano era appena un uso locale, per quanto divulgato, si dichiara ormai esplicitamente, a somiglianza di quanto prescrive la legge di Corrado, che tutti i dibattiti dovevano d'ora innanzi essere decisi *secundum leges nostras romanas* o secondo gli statuti della città (4). La trasformazione era così compiuta, e il diritto romano, che già ai tempi di Enrico IV e di Enrico V aveva prestato le sue armi a sostegno dell'Impero (5), divulgato ora dall'insegnamento fecondo di Bologna, diventava il diritto territoriale delle città devote all'imperatore. Bologna, che si era opposta a Lotario, considerandolo come usurpatore, con l'elezione di Corrado, erede legittimo del patrimonio matildico, diventava il centro d'irradiazione del nuovo diritto romano imperiale; sicchè prima

---

(1) *Studio di Bologna nei primi due secoli*, p. 100.

(2) *Constitutum usus*, prol., ed. BONAINI, *Stat. pis.*, II, 813. Sulla data, si veda GAUDENZI, *A proposito di un nuovo ms. del Costituto pisano*, in *Rendiconti della R. Accad. dei Lincei*, ser. V, t. III (1884), pp. 690-701.

(3) Doc. cit., ed. SANTINI, p. 13.

(4) MHP. vol. VII, doc. nr. 25 (1130) e 236 (1162).

(5) Si veda SOLMI, *Stato e Chiesa secondo gli scritti politici*, p. 98 sgg.; 197 sgg.

Corrado e poi Federico Barbarossa, assumendo l'autorità e le forme dell'antica maestà imperatoria, non facevano che secondare un movimento, schiettamente nazionale, che i rinnovati studii del diritto romano avevano già sicuramente determinato.

La legge di Corrado III, indirizzata ai giudici romani, probabilmente nel 1151 [1], sarebbe stata la prima manifestazione di queste tendenze, come fu di fatto il primo esempio di promulgazione del diritto romano come diritto territoriale. A chi pensa che quella legge appartenga al 1038, solo perchè allora poteva essere più probabile una controversia tra giudici romani e longobardi nel territorio romano [2], si possono sol-

---

(1) Io penso che essa debba essere connessa alla lettera indirizzata ai Romani, nel settembre 1151, *Const.*, I, 187. La legge sta poi indubbiamente in rapporto con la costituzione sugli spergiuri edita dal WEILAND, *Const.*, I, 91. Questa, come l'altra, è diretta ai giudici romani, ed ha comune la forma di *mandatum*. Il Weiland, che già vide l'affinità, fu costretto ad assegnare anche tale legge a Corrado II, mutandone così arbitrariamente l'intitolazione, che nel manoscritto suona: *Chuno. tertius*, come se invece dovesse dire: *Chuno. secundus*. Ma il GAUDENZI, *Lo svolgimento parallelo del diritto longobardo e del diritto romano a Ravenna*, in *Memorie della R. Accad. delle Scienze dell' Istituto di Bologna*, ser. I, t. I (1906-1907), p. 119 sgg., ha fatto già ragione di questo arbitrio, dimostrando come debba essere attribuita a Corrado III. La legge è indirizzata a mitigare la pena contro gli spergiuri comminata da una *antiquior lex*, che il Gaudenzi suppone dovuta all'imperatore Enrico IV, pena che portava conseguenze capitali. A conferma dell'ipotesi del Gaudenzi si può osservare che, nella *Pax italica* di Enrico IV, *Constit.* vol. I, p. 117, c. 3, obbligandosi i feudatari dipendenti a distruggere i violatori dei giuramenti di fedeltà, si presuppone o si prepara una costituzione di carattere generale contro gli spergiuri. È evidente poi che l'intitolazione di questa legge di Corrado III giova a confermare l'ipotesi nostra dell'attribuzione allo stesso Corrado anche dell'altra *de lege romana*.

(2) Questa sembra l'opinione del FICKER, *Forschungen*, III, 92, che cita i noti documenti farfensi degli anni 994, 998, 1005, 1010, 1012, da cui appariscono i *Longobardi iudices* accanto ai Romani. Si veda ora il *Reg. farfense*, ed. GIORGI e BALZANI, II, nr. 285, III, 342, 459, 470, 525; IV, 637. Così anche il BRESSLAU, *Jahrb. d. deut. Reichs unter*

levare difficoltà quasi insuperabili. Anzitutto è da ritenere per certo che un provvedimento di Corrado II, emanato nel tempo della massima fortuna della personalità del diritto, non avrebbe adottato una simile soluzione, ma avrebbe proposto un regolamento dei conflitti, che salvasse l'integrità dei diritti nazionali, sia pure con la prevalenza del diritto romano. In secondo luogo, sta di fatto che, anche dopo quella legge, nel territorio romano, si sarebbe continuato ad usare il diritto longobardo, a quel modo che si faceva in precedenza [1]; e ciò sembra escludere l'esistenza di una legge proibitiva antecedente. Da ultimo si può osservare che, se la legge fosse stata veramente un prodotto del 1038, sarebbe stata certamente accolta nel sistema originale della Lombarda, composta mezzo secolo più tardi, e invece ciò non avvenne, trovandosi essa soltanto in pochissimi manoscritti, e come aggiunta evidentemente più recente.

Non conviene del resto insistere ancora su questa attribuzione, che contrasta con tutti gli elementi storici a noi noti e che non ha per sè se non il sostegno dell'autorità; mentre la fortunata ipotesi del Gaudenzi trova sicura conferma negli argomenti nuovamente addotti, e in altre ragioni, che si possono brevemente dichiarare. La legge di Corrado III, emanata nel 1151, allorchè il diritto romano era diventato il fondamento riconosciuto dell'Impero, veniva a sopire una lunga controversia, agitata fra giudici romani e longobardi, e vi è ragion di credere che tale controversia, a noi attestata già da documenti del secolo XI, continuasse

---

Konrad II., II, 285-6. Ma è degno di nota che, nel 1038, anno in cui Corrado II avrebbe dovuto, secondo questa opinione, emanare la legge, egli non si recò a Roma, anzi l'evitò, essendo in rapporti alquanto tesi col pontefice Benedetto IX. Riesce perciò anche più strana l'attitudine, ch'egli avrebbe assunta con la legge.

[1] Già il GAUDENZI, *Lo studio di Bologna*, p. 101, ha osservato che nella recensione gualcosina del *Liber papiensis*, della metà del secolo XII, si trovano formule che accennano a Roma, ciò che fa supporre che essa sia stata là adoperata. Ora si aggiunge la prova dei nuovi documenti sutrini, di cui dirò più innanzi.

tuttora alquanto viva nel secolo XII [1]. Certo si ebbero professioni di legge, nel territorio romano, anche nel 1060 e più oltre [2]; ed i nuovi frammenti di un manoscritto della Lombarda, rinvenuti a Sutri dal Monaci e illustrati dal dott. Finocchiaro-Sartorio, frammenti spettanti sicuramente alla prima metà del secolo XII [3], stanno a dimostrare che il diritto longobardo era nel territorio romano tuttora vivo a quei tempi, e che il nuovo testo delle leggi barbariche poteva ivi servire allora anche alla pratica. Si può ammettere pertanto che, alla metà del secolo XII, si sentisse tuttavia il bisogno di togliere ogni ragione di dibattito, con una legge di carattere generale.

Tale legge, che non poteva entrare nel sistema della

---

(1) È noto che ai tempi di Eugenio III (1145-1153) strepitavano nella curia romana le leggi di Giustiniano (v. ALIBRANDI, in *Doc. e studi di storia e diritto,* VIII, p. 209); ma Gerhoho di Reichersberg, scrivendo intorno al 1156, attestava che i *periti legis humanae,* consultati nei giudizi, facevano nascere spesso confusioni inestricabili. E forse qualche astuto avvocato, ancora a quei tempi, tentava di sottrarre il proprio cliente alle sanzioni del diritto romano, invocando l'applicabilità personale del diritto longobardo.

(2) Ancora nel 1060 si ha traccia della ininterrotta continuità del sistema dei diritti personali, anche nel territorio romano (si veda il doc. nr. 208 del *Regestum Sublacense*); mentre a Rieti e a Perugia si hanno traccie del sistema personale dei diritti fino al 1074 e al 1085 (*Reg. farfense,* t. v, nr. 1019, 1104), e ad Orvieto apparisce il diritto longobardo ancora nel 1114 (*Cod. dipl. d' Orvieto,* nr. 14). Cfr. NEUMEYER, *Die gemeinrechtl. Entwicklung d. internat. Privat. u. Strafrechts,* München 1901, I, pp. 166-7. Dal noto passo di Bonizone, *Decretum,* ed. SAVIGNY, *St. del dir. rom.*, trad. BOLLATI, vol. I, p. 216, e ed. BLUHME, MG. *Leg.* IV, 664, si avverte che, ancora nella seconda metà del secolo XI, in Roma, numerosi giudici ignoranti dettavano barbariche sentenze: « Romanas leges penitus ignorantes, inleterati ac barbari iudices... avaritiae face succensi ius omne confundunt ». La notizia di Bonizone, che risale all'anno 1059, era poi riprodotta dall'autore nel suo *Decretum*, che appartiene all'anno 1088, ciò che mostra non mutata, anche a quei giorni, la condizione delle cose.

(3) A. FINOCCHIARO-SARTORIO, *Frammenti giuridici di antiche pergamene rinvenute a Sutri*, in *Rendiconti dell' Accademia dei Lincei,* XVI (1907), pp. 405-55.

Lombarda, già da quasi mezzo secolo chiusa, nè penetrare tra le leggi romane, poichè il nuovo sistema di promulgazione della scuola di Bologna non era ancora inaugurato, doveva essere aggiunta come appendice ai manoscritti del secolo XII avanzato. E così di fatto avvenne. Ma nel codice viennese è stata introdotta stranamente sulla fine della famosa legge di Corrado II *de beneficiis* (1), e ciò indica che essa rappresenta una aggiunta arbitraria del compilatore, il quale, non sapendo ove collocare la legge di un imperatore Corrado, pensò di addossarla al più famoso, che già altri testi aveva dato alla raccolta; mentre nel Laurenziano, dove sarebbe in luogo logicamente più opportuno, si trova aggiunta al titolo 56, II, *Qualiter diversarum legum homines res suas finire debeant*, appunto come appendice, e nel Monacense è collocata a dirittura in fondo alla Lombarda (2). Quanto al manoscritto Cassinese, che è del secolo XI, è noto che la legge vi fu appiccicata in una striscia di pergamena, di scrittura alquanto più tarda, perfettamente indipendente (3), e questo sembra indizio della sua origine molto posteriore. La legge fu tuttavia abbastanza diffusa, e forse contribuì a rassodare, anche fuori dal territorio romano, la validità di quel diritto, a cui favore così sicuramente si pronunciava.

La via, aperta da Corrado III, fu poi battuta con piena fortuna dall'imperatore Federico I, che, in nome del diritto romano, ebbe strenuamente difesi dai dottori bolognesi i diritti dell'Impero. E a Siena, dove il passaggio dalla dipendenza feudale all'autonomia del Comune fu forse più lento e più pacifico che altrove, perchè in essa le prerogative imperiali trovarono sempre saldo rispetto (4), fu più rapido

---

(1) Cfr. PERTZ, *Leg.* II, 40; MG. *Const.*, I, 82. Cfr. p. 282.

(2) MG. *Const.*, I, 82.

(3) GAUDENZI, *Lo studio di Bologna*, p. 100.

(4) È noto che a Siena i consoli appariscono tardi, solo verso il 1140, esercitando un potere, che non dovette essere in discordia col vescovo e coi rappresentanti dell'Impero. Nei giuramenti alla città, si prometteva fede all'imperatore e al marchese ancora nel 1151 e più tardi (Arch. di Stato di Siena, *Riform.* 1151, maggio);

invece che altrove il passaggio dalle vecchie forme giuridiche al nuovo diritto romano, allorchè questo diventò il diritto dell'Impero. Mentre alla metà del secolo XII, le professioni di legge longobarda e l'uso delle forme barbariche erano tuttora frequenti, da quel momento, quasi in corrispondenza con la disposizione della legge di Corrado III del 1151, sentiamo cessare quasi d'un tratto il vecchio ordine di cose, ed affermarsi il predominio incontrastato del diritto romano.

Proprio in questi anni cadeva in Siena l'avvenimento, di cui è ricordo nel documento ora edito. Ugo di Porta Ravennate, che, nel 1162, era senza dubbio già famoso per le opere e per l'insegnamento, che già più volte aveva preso parte attiva alla vita giudiziaria, a titolo di causidico (6), si trovava a Siena, e prestava l'opera propria ai consoli senesi, nella decisione della grossa controversia, che verteva fra il vescovo di Volterra e gli Aldobrandeschi; e merita rilievo ch'egli apparisce qui come giudice dell'imperatore Federico II, attestandosi così un nuovo lato della sua vita pratica, che non era del tutto noto. Il maestro celebrato del diritto romano, creato a questo modo quasi interprete ed emanazione della volontà e della maestà imperiale, pronunciava la sua sentenza, nella cattedrale di Siena, il 6 maggio 1162, a nome dei consoli della città devota all'Impero, dinanzi ad un rappresentante di Pisa alleata e fedele, a numerosi avvocati pisani e lucchesi, e ai più potenti feudatari della Toscana, nel momento in cui il diritto romano vittorioso si affermava come diritto imperiale.

ARRIGO SOLMI.

---

e allora la costituzione senese prevedeva che la città fosse retta dai consoli, o da un *dominus civitatis*, o da altro, *rector* forse di nomina imperiale. Si veda il doc. del 1151 edito dal FICKER, *Forsch.*, IV, p. 163.

(6) Cfr. SAVIGNY, *Storia del dir. rom.*, II, p. 87: Ugo figura come *causidicus* a Bologna, in documenti del 1151, 1157, 1159.

I.

Siena, 30 aprile 1162.

Comes Ildibrandinus solempni stipulatione interposita pro se et tota sua parte, promisit episcopo Gualgano suisque successoribus et ecclesie Vulterrane totum quod in cartula sententie vel laudamenti dati a consulibus de Sena scriptum est observaturum; quod si non observaverit, promisit penam quattuor centum marcarum argenti episcopo Gualgano et ecclesie Vulterrane, et pena soluta predictum laudamentum nichil minus valeat; pro qua vero obligatione prefatus episcopus Gualganus pro se et tota sua parte ad eandem penam solempni stipulatione interposita promisit, excepto Pannockia, cui nichil episcopus promisit.

Actum Sene, in palatio episcopi, anno millesimo centesimo sexagesimo secundo, indictione X., pridie kalendas madii, in presentia consulum de Sena, et Ugonis Bononiensis de Porta Ravennate et Petri Albizelli Pisanorum consulis et Alkerii et Rainerii et Bulgarini advocatorum Pisanorum et aliorum multorum.

Ego Rainerius iudex ordinarius domini Frederici imperatoris ad recolendam memoriam hanc obligationem scripsi et propria manu firmavi.

II.

Siena, 6 maggio 1162.

(In et)erni Dei nomine amen. Nos quidem consules Senenses, scilicet Ildibrandinus et Baroncellus et Bonone et Rossus, electi arbitri a Galgano episcopo Vulterrano et comite Ildibrandino ad decidendam controversiam libero nostro arbitrio et voluntate, que vertitur inter eos de castro Gerfalchi et eius curte et de compera, id est adquisito, quod predictus episcopus Galganus fecit ab hominibus de Sancto Miniato in castro Tremali et eius curte, auditis utriusque partis allegationibus et instrumentis earum perlectis, pronuntiamus tertiam partem castri et curtis Gerfalchi libere

pertinere ad episcopum Galganum pro ecclesia Sancte Marie Vulterranensis episcopatus, cum domo eiusdem episcopi que est in predicto castro, et cum Rolandino de Lama, ita quod comes habeat restaurum de tanto tenimento, quanto predictus Rollandinus possidet in predicto castro Gerfalchi et eius curte. Aliam vero tertiam partem eiusdem castri et eius curtis, cum alia domo eiusdem castri, iudicamus libere pertinere ad comitem Ildibrandinum; aliam autem tertiam partem eiusdem castri et eius curtis iure feodi assignamus Panocchie ita, ut medietatem predicte tertie partis retineat pro predicta ecclesia Vulterranensi et pro predicto episcopo Galgano et eius successoribus, aliam vero medietatem eiusdem tertie partis retineat pro comite Ildebrandino, salvo iure et ratione quam habent canonica et plebs de Monteere in eo quod habent et tenent in predicto castro et eius curte. Divisionem autem huius castri et eius curtis, exceptis domibus et predicto Rolandino de Lama episcopo et comiti adiudicatis, iubemus fieri arbitrio Uguiccionis lonbardi et Lampretti vel arbitrio eorum, quos isti duo comuni consensu elegerint, et hoc bona fide et sine fraude faciant hinc usque ad proximas kalendas iunias.

Preterea precipimus, ut episcopus Galganus restituat comperam, id est adquisitum, quod fecit ab hominibus de Sancto Miniato in castro Tremali et eius curte comiti Ildibrandino, si comes Ildibrandinus ante kalendas iunias prestiterit predicto episcopo totum pretium quod predictus episcopus duobus testibus ostenderit se pro tota compera dedisse. Quod autem de ea compera est alicubi extra castrum Tremalem, et eius curte, precipimus libere pertinere ad predictum comitem, nisi sit in aliquo castro comitis, et pro restitutione comperae quam precipimus fieri predicto comiti Ildibrandino ab episcopo Galgano iudicamus predictum comitem Ildibrandinum nullo tempore vite sue per se vel per alios edificare castrum in monte Bibiano. Ab aliis autem petitionibus eorum in castro Gerfalchi et eius curte et predicta compera episcopum et comitem invicem eos absolvimus. Et hoc totum precipimus sub vinculo iuramenti facti a predicto comite et predicto episcopo, et sub eiusdem iusiurandi vinculo omnibus eis

precipimus, ut nullus eorum sit in facto vel consilio, ut alteruter eorum partem suam amictit.

Data et recitata in ecclesia sancte Marie de Sena in presentia Petri Albithelli Pisanorum consulis et Alcherii et Raynerii Gaitani et Bulgarini Pisanorum advocatorum, et Rolandi de Octava et Gottifredi et Guiniscii Lucensium advocatorum, et Scudacolli Ildibrandini et Malevolte Philipi et Ugonis Boste et aliorum Senensium civium. Anno MCLXII., indictione X., pridie nonas madii.

Ego Ugo Bononiensis de Porta Ravennate, gloriosissimi imperatoris Fridirigi iudex et Senensium consulum in hac causa assessor, huic sententie interfui et eorum voluntate partibus presentibus recetavi et manu mea ss.

Ego Uguicio de Casamilia, domini Frederigi imperatoris iudex ordinarius et notarius, ex mandato bonorum consulum et voluntate et iussione predicti Galgani episcopi et prefati comitis Ildibrandini et etiam Raynerii Panochie, qui omnes huic sententiae vel laudamento interfuerunt et consenserunt, hanc sententiam vel laudamentum scripsi et manu propria firmavi.

Archivio Vescov. di Volterra, Sec. XI. doc. 7, n. 5.

LODOVICO FRATI

LODOVICO BOLOGNINI

LODOVICO BOLOGNINI

Lodovico Bolognini appartenne ad antica e nobile famiglia originaria di Lucca. Credesi che il primo de' Bolognini che si trasferì a Bologna fosse un Borghesano di Ventura di Riccone de' Borghesani da Barga nel Lucchese, che poi si dissero anche *dalla seta*, per avere portata quest' arte in Bologna nel secolo XIII.

Lodovico nacque da Giovanni Bolognini e da Lucrezia Isolani nel 1447, secondo il Mazzucchelli (1), nel 1446, secondo il Fantuzzi (2); poichè il 28 settembre 1469 era in età di 23 anni ed era lodato *propter nobilitatem et scientiam mirificam suam in tam tenera aetate.*

Ebbe a maestro negli studi giuridici il famoso Alessandro Tartagni da Imola, e si laureò in Diritto civile nel 1469, in Diritto canonico nel 1470, con solenne pompa accompagnato da tutto il Collegio e da molta nobiltà, che festeggiò la sua laurea con un lauto banchetto e una magnifica giostra.

L' anno seguente, cioè il 12 gennaio 1471, Lodovico Bolognini (come scrive il Ghiselli (3)) « andò con onorata com-
« pagnia di dottori, cavalieri e gentiluomini parenti, essendo
« vestito di cremisi, a sposare Giovanna del già Giovanni
« Lodovisi. Il giorno seguente, nell' ora del disnare, ella fu
« condotta a marito vestita di broccato d' oro, con due gioielli

(1) *Scrittori d' Italia.* (Vol. II, P. III, 1479-1500),
(2) *Scrittori Bolognesi.* (Vol. II, p. 261).
(3) *Memorie antiche mss. di Bologna.* (Vol. IX, pp. 31-2).

« uno nel petto e l' altro nel capo, ed al collo un vezzo di « perle bellissime. Camminò al pari della moglie di Giovanni « Guidotti, figlia del Co. Cesare Montaguto, vestita come la « sposa, e camminavano innanzi sei servitori vestiti di seta « morella. Seguivano la sposa sedici gentildonne vestite di « cremisi, con gioielli e perle, come la sposa; dietro le quali « venivano altre sedici di più età, vestite di morello, eccetto « la moglie di Andrea Barbazza, in età di 27 anni, che por- « tava un abito di broccato d' oro. Le strade dalla casa della « sposa sino a quella dello sposo erano piene di verdura e « di magli ».

Anche Giovanna Lodovisi discendeva da ricchissima e nobile famiglia bolognese, poichè il padre di lei ottenne dal Re di Francia il titolo di conte nel 1419 (1), ed aveva, oltre a molti altri beni, un palazzo nella via già detta di S. Domenico, che estendevasi fino alla colonna posta nel primo cortile della chiesa, dietro alla cappella del santo Patriarca. Giovanna Lodovisi ebbe una dote di 2000 lire, delle quali 500 in denaro, e il rimanente in beni immobili, che consistevano in due possessioni alla Croce del Biacco, fuori di porta S. Vitale, nelle località dette: *Fabrolino* ed *Armarolo*, e in una terza a Dozza presso Imola (2).

Lodovico Bolognini avea con Giovanna Lodovisi affinità di parentela in terzo e quarto grado, per cui gli fu necessario ottenere da Roma la dispensa matrimoniale il 21 maggio 1471 (3).

Il Fantuzzi e il Savigny (4) dicono erroneamente che il Bolognini fu Lettore allo Studio di Ferrara nel 1473, mentre il suo nome incontrasi per la prima volta in un rotulo del 1474, nel qual' anno lesse Diritto civile, ricevendo uno stipendio assai elevato per que' tempi di lire 550 di bolognini (pari a

---

(1) V. GUIDICINI. *Cose notabili di Bologna.* (Vol. II, p. 8).

(2) Arch. notarile di Bologna. Rog. di Alberto Argelata, filza 3, n. 203 (7 dicembre 1500).

(3) Arch. notarile di Bologna. Rog. di Nicolò Beroaldi, filza 17, n. 186.

(4) *Storia del Diritto Romano nel M. E.* (Torino, 1857, vol. II, p. 729).

lire italiane 5973), che dimostra la fama che, ancor sì giovane, avea saputo conquistarsi [1].

Prima di andare a Ferrara il Bolognini era stato Lettore allo Studio bolognese di Diritto civile dal 1469 al 1473 [2]. Nell'intervallo dall'anno 1474 al 1479 il Fantuzzi suppone che fosse a Roma « per decidere non so quali cause », chiamatovi da Innocenzo VIII suo parente. Dal 1480 al 1485 ritorna a comparire il suo nome nei Rotuli dello Studio di Bologna [3] quale Lettore di Diritto civile.

In questo periodo di tempo, cioè il 7 maggio 1481, per le sue virtù e per la sua dottrina gli fu assegnato lo stipendio di lire 250 [4], e nel 1483 il Podestà di Bologna condannò a lire 200 di multa Lodovico de' Cristiani per avere sottratto alla Camera degli atti, od archivio del Comune, per mandato di Lodovico Bolognini, un registro di Bonaccorso da Castello, ed abrase alcune parole in un istrumento. Il Bolognini fu multato di 1000 lire; ma tale condanna fu poi cancellata il 29 ottobre 1484 [5].

Dal 1486 al 1488 pare che il Bolognini fosse nuovamente a Roma, e nel 1489 riprese il suo insegnamento a Bologna, continuandolo fino al 1508, ad eccezione del periodo dal 1495 al 1506, nel qual tempo fu a Firenze e a Roma (8 maggio 1501) « per una differenza che aveva coi figli di messer Antonio « Magnani troppo favorito in Bologna dai Bentivogli », come scrive il Ghiselli [6].

Il suo stipendio di Lettore gli fu ancora aumentato, ricevendo nel 1493 lire 600 [7] e nel 1507 lire 1000 [8], che gli furono retribuite anche quando andò ambasciatore del Comune al Re

---

(1) V. Secco Suardo. *Lo Studio di Ferrara.* In *Atti della Deputazione ferrarese di storia patria.* (Vol. VI, pp. 287-9).

(2) V. Dallari. *Rotuli dei Lettori dello Studio bolognese.* (Vol. I, pp. 80-89).

(3) Op. cit. (I, 109-123).

(4) Arch. di stato di Bologna. *Partitorum.* (Vol. X, c. 52).

(5) *Partitorum.* (Vol. X, c. 245).

(5) Op. cit. (X. 164).

(7) *Partitor.* (Vol. XI, c. 83).

(8) *Ivi.* (XIII, 67).

di Francia il 19 ottobre 1507 (1), ricevendo il 26 giugno 1508 70 ducati d'oro e lire 915 per questa legazione, che fu l'ultima della sua vita, come dirò in appresso.

L'insegnamento universitario di Lodovico Bolognini fu spesso interrotto dai pubblici uffici, che lo allontanarono non di rado dalla patria. Il 1° settembre 1479, 1° novembre 1487, 1° novembre 1493 e 1° maggio 1506 fu eletto del numero degli Anziani di Bologna; nel 1506 fece parte del nuovo senato istituito da Giulio II, che si disse *Consiglio Giuliano*, e il 1° settembre 1507 fu Confaloniere di giustizia.

Fuori di Bologna ebbe da Carlo VIII re di Francia e da Lodovico Sforza il titolo di Consigliere; ottenne pure in Firenze cospicue cariche dal 1501 al 1506; da Innocenzo VIII fu eletto Avvocato concistoriale e nel 1490, essendo nata questione se il Bolognini, che leggeva in Bologna, potesse nonostante godere dell'onore e dei privilegi di detti avvocati residenti in Roma, il Papa decise a favore di lui (2). Da Alessandro VI fu designato Senatore di Roma e Giulio II, che avea affinità di parentela col nostro giureconsulto (3), nel 1504 onorò di sua presenza la villa Bolognini alla Dozza, fuori di porta Mascarella (4), come pure il 22 febbraio 1507 degnossi visitare in città il loro palazzo in piazza S. Stefano.

A proposito del quale piacemi dar notizia del contratto stipulato il 17 maggio 1498 fra Taddeo, Giulio e Girolamo figli di Giovanni Bolognini, anche a nome di Lodovico e Francesco loro fratelli per far dipingere una gran sala del loro palazzo, che avevano ereditato dal padre, e che confinava colla piazza di S. Stefano, con Giacomo e fratelli Bianchini, e posteriormente con Gio. Francesco Isolani, con Filippo e Matteo Bolognini e con una corte detta *La Magna*, ora Vicolo Alemagna (5).

---

(1) *Partitor.* (Vol. XIII, c. 65).

(2) V. il Breve del 15 febbraio 1490 riferito in nota dal Fantuzzi (II, 162).

(3) Giulio Bolognini, fratello di Lodovico, sposò in seconde nozze Lisabetta dalla Rovere.

(4) Questa notizia è attestata dall'iscrizione che leggevasi nella villa Bolognini alla Dozza, riferita nelle schede del Montefani.

(5) V. GUIDICINI. Op. cit. (V, 61).

I pittori che dovevano dipingere cotesta sala furono Vincenzo di M.° Benedetto de' Benedetti della parrocchia di S. Damiano, e Michele di Gio. Battista Costa della parrocchia di S. Donato, che dovevano ricevere 300 lire per tali pitture, come risulta dal contratto che pubblicherò in appendice. Molti e notevoli furono i lavori edilizi fatti costruire da Lodovico Bolognini e da Giovanna Lodovisi.

Nel 1485 fecero erigere dai fondamenti la chiesa della Pieve di S. Gregorio di Dugliolo; fecero costruire varie arche e cappelle nelle chiese di S. Petronio, S. Maria de' Servi, S. Maria del Carrobbio, S. Pietro, S. Stefano e S. Giovanni in Monte, ove pure fu a loro spese costruita la cupola principale nel 1496.

Singolari e notevoli beneficenze ricevettero i frati Domenicani da Lodovico Bolognini e da Giovanna Lodovisi, come ne fanno fede alcune iscrizioni riferite dal Fantuzzi (1), da Alessandro Macchiavelli (2) e da altri.

Nella chiesa di S. Domenico avanti la cappella Lodovisi il Bolognini mentre viveva ancora erasi preparata la propria sepoltura, per la quale si trovano alcune disposizioni anche nel suo testamento.

Della nuova libreria ch' egli avea fatta costruire nel 1496 presso la chiesa di S. Domenico parlano il Borselli (3) e Leandro Alberti (4), ambedue Domenicani e quest' ultimo contemporaneo del Bolognini. Egli scrive: « Poi circa li « luoghi pietosi fece molti edifici, e tra gli altri nella chiesa « di S. Domenico e nel monastero, ove drizzò quella son- « tuosa libraria nuova, facta a quadroni dipinti e dorati, « cogli altri edifici che sono sotto quella ».

Nel 1496, inviato da Alessandro VI per suo legato in Lombardia il Card. Bernardino Caravajal Spagnuolo onde trattasse l' aggiustamento della guerra fra i Fiorentini e i Pisani, passando per Bologna il 13 d'agosto di detto anno,

---

(1) Op. cit. (II. 265).
(2) V. *Raccolta d' opuscoli del Calogerà* (T. XVI, pp. 310 e segg.)
(3) *Rer. Ital. Scriptores.* (XXIII, 913).
(4) *Storia ms. di Bologna.* (Vol. IV, c. 184).

visitò il convento dei Domenicani e vide la bellissima libreria, fabbricata con tre ordini di volte, dalla splendidezza di Lodovico Bolognini e di Giovanna Lodovisi sua moglie [1], come ne fanno fede pure le seguenti iscrizioni che si leggevano sulla porta della libreria; cioè una esteriormente:

CONSORTES DE BOLOGNINIS CONSTRUXERUNT. 1496
PP. CONVENTUS HUIC VENUSTATI DONARUNT. 1693

L' altra all' interno:

QUAM ILLUSTRISSIMI OLIM CONSORTES D. LUDOVICUS
ET D. JOHANNA DE BOLOGNINIS
BIBLIOTHECAM MUNIFICENTISSIMA PIETATE
A SOLO EREXERUNT, AD HANC FORMAM DEPICTAM,
DORATAM, INSCULPTAM, ORNATAM P. P. HUIUS ALMI
COENOBII DEI ET PATRIARC. DOMINICI PECULIARI
PATROCINANTE PROVIDENTIA ILLUSTRARUNT
AN. REPARATIONIS MDCLXXXXIV

Nella ricostruzione del refettorio dei Domenicani Lodovico Bolognini spese lire 1400 [2] e a ricordo della sua munificenza fu collocata la seguente iscrizione:

D. O. M.
DIVO DOMINICO SACRO PRAED. ORD. FUNDATORI
OPUS DICATUM
CURA ET IMPENSIS
LUDOVICI BOLOGNINI EQU. ET JURECONS.
ET JOANNAE DE LUDOVISIIS EIUS CONSORTIS
PUDICISSIMAE AN. SAL. MD. CAL. AUGUSTI

Alla nuova biblioteca dei Domenicani il Bolognini lasciava nel suo testamento del 7 luglio 1497 [3] tutti i suoi libri di Diritto canonico e civile e di teologia (eccettuati quelli che

---

(1) V. NEGRI. *Annali mss. di Bologna*, presso la Biblioteca Universitaria.

(2) Arch. notarile di Bologna. Rog. Alberto Argelata, filza 9, n. 38.

(3) Erra il Fantuzzi assegnando al testamento la data del 7 luglio 1492 e chiamando il notaio Domenico Argelotti, invece di Argelata, o da Argelata.

aveva nella sua cella a Ronzano), che sommavano a duecento volumi, secondo l' inventario de' suoi beni mobili fatto compilare dal figlio Bartolomeo l' 11 ottobre 1508.

Se la costruzione della libreria dei Domenicani non fosse ancora compiuta alla sua morte, voleva che i libri fossero lasciati nella sua camera, o cella, e ne fosse fatto un inventario legale da conservarsi nella sagrestia del convento, ove probabilmente sarà tuttora, avendone inutilmente fatto ricerca negli Archivi notarile e di stato di Bologna. Ai religiosi del convento di Ronzano lasciava tutti i libri che colà si trovavano nella sua cella, mentre quelli della biblioteca dei Domenicani dovevano servire agli studiosi della famiglia Bolognini ed agli scolari poveri della città, con divieto di estrarli. Se non fossero state osservate queste sue disposizioni, i suoi libri doveano passare in proprietà della cattedrale di S. Pietro e della fabbrica di S. Petronio.

Dice il Savigny (1) che « la non indifferente collezione « (dei libri del Bolognini) è ad un tempo biblioteca del Comune. « Già il Bolognini ne aveva limitato l'uso, proibendo senza « proposito che nessun estratto si potesse fare da' suoi libri (2), « proibizione che fu poi resa ancor più grave pel modo di « amministrazione » (3). Il Savigny dice di essere stato due volte a Bologna nel 1825 e 1827, ma di non aver potuto vedere la biblioteca perchè vi si facevano riparazioni.

Che tutta la collezione dei codici posseduti da Lodovico Bolognini sia passata alla Biblioteca Comunale (come dice il Savigny) non credo; anzi alcuni di essi devono ora trovarsi presso la Biblioteca Universitaria fra i codici provenienti dal convento dei Domenicani; ma non potrei dire quali e quanti siano finchè non si trovi l' inventario della libreria del Bolognini. Del resto tutti i cinque manoscritti indicati, ma non veduti, dal Savigny (II, 731-734), che contengono gli studi e le collazioni fatte dal Bolognini per la critica del testo del *Corpus juris*, sono presso la Biblioteca Comunale di

(1) Op. cit., vol. II. p. 730.
(2) BRENCKMANN. *Hist. Pand.*, p. 320.
(3) Cfr. BLUME. *Iter Italicum*, vol. II, p. 153, 155-6.

Bologna, e potei facilmente identificarli conservando tuttora l'antica segnatura che avevano presso il convento dei Domenicani, e che fu riprodotta dal Savigny. Di più havvi un codice del Bolognini e vi sono due volumi a stampa, uno coll'edizione del *Digestum novum* del 1489, collazionata dal medesimo sul codice fiorentino delle Pandette nel 1501 e 1502, l'altro coll'edizione del *Volumen*, che sfuggirono al Savigny e al Fantuzzi. Se il primo di questi due avesse conosciuta quest'edizione postillata, non avrebbe affermato così assolutamente che la collazione del ms. fiorentino « non fu « condotta in margine di qualche testo stampato, ma in « guisa da potersi raffrontare a qualsivoglia edizione delle « Pandette ».

Indicherò qui appresso tutti i codici del Bolognini esistenti presso la Biblioteca Comunale, che meriterebbero veramente di essere fatti oggetto di studio accurato da persona competente in materia.

1). 17. N. I. 28 (1419) [B. IV. 67]. *Liber Autenticorum graecus editus nuper per D. Lud. Bologninum.* Ms. cart., in fol., autogr., sec. XV.

2). 17. N. I. 26 (1417) [B. IV. 65]. Collazione del ms. fiorentino delle Pandette fatta alla rinfusa dal Bolognini. Ms. cart., in fol., autogr., sec. XV o XVI in.

3). 17. N. I. 24 (1415) [B. IV. 64]. *Originalis libellus castigationum inter pandectas originales et communes libros transumptus manu propria D. Lud. Bolognini.* Ms. cart., in fol., autogr., sec. XV.

4). 17. N. I. 25 (1416) [B. IV. 66]. *Lud. de Bol. Discordantia Pandectarum.* Ms. cart., in fol. autogr., sec. XV.

5). 17. N. I. 27 (1418) [B. IV. 68]. *Pandectarum originalium libri quinquaginta nuper editi opera d. Ludovici Bolognini.* Ms. cart., in fol., autogr., sec. XVI in.

Fin qui i mss. citati dal Savigny.

6). 17. O. I. 6 (1567) [E. I. 3?] *Libellus castigationum nuncupatus inter pandectas originales quinquaginta librorum Digestorum et communes codices in quampluribus locis in vero sensu circa verba latina necnon et graeca cum eorumdem verborum vera interpretatione.* (Arriva fino

alla fine del lib. XXVII del Digesto). Ms. cart., in fol. mass. a 2 col., di car. 197 n., sec. XV. Con aggiunte autogr. marg.

7). 16. b. I. 2-3. Un esemplare a stampa del *Digestum novum cum glossis.* (Venetiis, impr. arte et impens. Andreae Calabrensis de Papia, 1489, die ultima Januarii, in fol.). Con correzioni marginali autogr. tratte dalle Pandette fiorentine. Vi è in principio un' annotazione autografa che incomincia così: « Liber iste correctus et castigatus fuit ad unguem « secundum originales Pandectas florentinas, quae olim « Pisanae fuerunt et per prius Constantinopolitanae, per me « Ludovicum Johannis de Bologninis de Bononia anno domini « 1501 et 1502, quibus fui in regia civitate Florentiae, quo « anno 1502 electus fui ab excelso domino Florentino unus « ex quinque dominis de rota, seu Consilio justitiae », etc.

Vi è in fine, dopo le note tipografiche, quest' annotazione autografa: *Illud Polliciani fuit impressum de XI maij 1485 et sic prius. Infortiatum vero die XV novembris 1485*, etc.

8). *Volumen noviter impressum additis tractatibus extravagantium ad reprimendum et pacis Constantiae enucleacius illustratum.* (S. n. t., in fol.) Ediz. simile alla precedente, con correzioni autogr. marginali fino a c. 35 (1).

***

Lodovico Bolognini era di famiglia assai ricca, come si può vedere dall' inventario de' suoi beni (2) e dal testamento. Possedeva la metà di due palazzi sulla piazza di S. Stefano; la terza parte di un banco ad uso di beccaria in via Orefici, sotto la parrocchia di S. Dalmasio de' Scannabecchi; due botteghe nella parrocchia di S. Vito, in via Clavature e una possessione di quaranta tornature al Farneto. Inoltre aveva tutta la parte che spettavagli dei beni ereditati da suo fratello Gio. Battista, morto *ab intestato*, senza figli; e la quinta

---

(1) Ringrazio vivamente il chiarissimo prof. Brini della cortese assistenza prestatami nell' esame dei codici del Bolognini.

(2) Arch. di S. Domenico presso l' Archivio di Stato di Bologna. $\frac{11}{7345}$ n. 642.

parte dei beni ereditati dal padre, come pure di molti altri crediti verso la tesoreria del Comune e il Monte del sale. Era pure creditore di 15000 lire verso Giovanni II Bentivoglio, che aveale ipotecate su alcuni beni stabili a Firenze, e di altre 3000 lire sui beni confiscati al medesimo.

Per la parentela che avea con Giulio II, e forse anche per altre ragioni politiche, Lodovico Bolognini non poteva essere amico di Giovanni II Bentivoglio; per cui quando nel febbraio del 1501 fecesi l'imbossolazione de' giudici della Mercanzia, il Bentivoglio fece lacerare la lista degli eletti per esservi due nomi che non gli piacevano, cioè Agamennone Marescotti e Lodovico Bolognini, e la fece rifare senza questi due (1). Il Bolognini poi si vendicò componendo il seguente epigramma latino in morte del suo nemico:

Impius, infamis, crudelis, in orbe tyrannus
Bentivolus hic jacet, hic sceva de stirpe Johannes
Proditor ecclesiae semper fuit, hicque rebellis,
Sacrilegus cum prole sua, crassator, avarus;
Denique quid dicam fuit hic de sanguine Caim,
Saevus et humano semper de sanguine vixit (2).

Inviato il 19 ottobre 1507 da Giulio II ambasciatore a Lodovico XII re di Francia per persuaderlo a desistere dal proteggere i Bentivogli, si recò nel ritorno a Roma per rendere conto al Pontefice del risultato della sua legazione. Voleva poscia recarsi di nuovo a Bologna; ma, giunto a Firenze, cadde ammalato e venne a morte il 28 luglio 1508.

Il Fantuzzi e il Savigny dicono che non si sa con certezza se il suo corpo fosse trasportato da Firenze a Bologna; ma, da quanto ne scrive l'Alberti, pare che rimanesse a S. Miniato, ove fu sepolto.

I suoi costumi sono molto lodati, poichè fu straordinariamente benefico verso i poveri (come scrive il Savigny), elemosiniero, pio e specialmente liberale verso i Domenicani di sua patria.

---

(1) V. GHISELLI. Op. cit. (X, 145-6).

(2) Zibaldone di CESARE NAPPI. Bibl. Univ. di Bologna ms. 52 (c. 197 *r.*).

Piacemi riferire quanto scrive l' Alberti de' suoi costumi: « In questo tempo che si facevano queste cose passò all' altra « vita M. Ludovico Bolognini eccellente dottore e magnifico « cavaliero a Fiorenza, che ritornava da Roma, avendo « esposto le cose della sua ambascieria al Papa. Fu sepolto « a San Miniato fuori di Fiorenza da' frati di Monte Oliveto, « e fu notificato a Bologna alli 27 di luglio (1508). Fu M. Ludo- « vico uomo dotto, come chiaramente si può conoscere dal- « l' opere di lui scritte, et anche fu splendido e liberale verso « li poveri e luoghi pietosi; conciossiacosachè non potea « patir che da lui alcun povero si partisse malcontento: anzi « cercava il pane per la città, vestito da Battuto, per li « poveri di S. Giobbe, come io ne posso rendere certo testi- « monio. Poi circa li luoghi pietosi fece molti edificij, e tra « gli altri nella chiesa di S. Domenico e nel monastero, ove « drizzò quella sontuosa libraria nuova, facta a quadroni « dipinti e dorati, cogli altri edifici che sono sotto quella. « Anche alzò lo refettorio, ornandolo di pitture e di quadroni « dorati. Fu uomo molto dedito alla religione, onde abitava « per maggior parte nel monastero de' frati Predicatori, e « sovente al mattutino si apprestava colli frati. Assai mi « spiace che, avendo egli designata la sua umile sepoltura « avanti la cappella de' Ludovisi, ove vi avea fatto scrivere: « *Omnia mea mecum porto, et vix sola fama remanet.* « nella quale volea esser sepolto, per la negligenza delli suoi « è rimasto in Fiorenza e così è stato fraudato del suo « desiderio » (1).

Giovanna Lodovisi sopravisse d'alcuni anni al marito. Aveva fatto un primo testamento nel 1491 (2) ordinando che a sue spese fosse compiuta la cappella ov' è la testa di S. Domenico. Lo rifece il 9 aprile 1505 (3), lasciando ai Domenicani due possessioni, una a Fabriano, l'altra a Castenaso e lire 2500,

---

(1) ALBERTI. *Storia di Bologna*, ms. 97 presso la Bibl. Univ. di Bologna. (Vol. IV, c. 184).

(2) Arch. di Stato di Bologna. Arch. di S. Domenico $\frac{196}{7530}$.

(3) Archivio notarile di Bologna. Rog. di Giovanni Foscherari, filza 12, n. 215

residuo di 3000 lire date da Margherita sua madre a Giovanna Bolognini per fabbricare una cappella nella chiesa di S. Domenico, ove voleva essere sepolta. Di tutti gli altri suoi beni istituiva erede il marito e suo figlio Bartolomeo. Nel caso che questi non potessero sicuramente abitare in Bologna, sostituiva nell' eredità il convento di S. Domenico coll' obbligo di dar loro 200 lire all' anno; e se Bartolomeo fosse morto senza figli legittimi, voleva che i suoi beni passassero per metà ai frati Domenicani, per l' altra metà a Girolamo Lodovisi e a Francesco ed Alamanno Bianchetti.

Un terzo testamento fu rogato il 20 aprile 1514 dal notaio Battista de' Buoi (1), ma non potei vederlo, nè mi è noto in che anno precisamente venisse a morte.

* * *

Vari sono i giudizi intorno alle opere giuridiche del Bolognini. Alessandro Macchiavelli (2) riferisce le approvazioni di quindici famosi giureconsulti che sottoscrissero gli *Statuti de' mercanti, cassieri e artefici di Bologna*, compilati dal Bolognini, che è appellato eccellentissimo, acutissimo interprete, chiarissimo giureconsulto e celeberrimo consulente.

Il Mazzucchelli (3) cita molte onorevoli testimonianze di scrittori che lodano Lodovico Bolognini, come Nicolò Burzio suo contemporaneo, che lo registrò fra gli uomini illustri di Bologna e lo appellò famosissimo. Il Cav. Casio compose in sua lode un epitafio ov' è detto eccelso nell' una e l' altra legge, e

Restaurator d' ogni tempio divino,
Più de' poveri assai che di sè amico.

Ornato d'ogni letteratura e celebre giureconsulto pure lo disse il Masini, soggiungendo che le opere di lui sono *in grande stima appresso i professori delle leggi;* e il Panziroli scrive che egli *ingenii elegantia omnes sui tem-*

---

(1) Libro rosso de' testamenti in S. Petronio (fol. 196).
(2) *Raccolta di opuscoli del Calogerà.* (Vol. XVI, p. 294-5).
(3) *Scrittori d' Italia.* (Vol. II, P. III, p. 1498).

poris interpretes (legum) *visus est superasse*, e gli dà il merito d'essere stato il primo che emendasse e restituisse alla sua vera lezione le Pandette.

Sfavorevole al contrario è il giudizio de Savigny [1] intorno alle opere del Bolognini, dicendo che hanno « così « poca importanza che appena meriterebbero di essere men- « zionate. Ciò che dà al Bolognini una certa importanza « (egli continua) sono i materiali da lui raccolti per la critica « delle nostre fonti. Non già che egli facesse a questa inten- « zione un'opera speciale, ma le sue collazioni ebbero per « accidente tanta voga, che è necessario porgerne esatta « notizia ».

All'elenco delle sue opere dato dal Fantuzzi [2], dal Mazzucchelli [3] e dal Savigny [4], posso aggiungere la seguente:

Antiquae et novae memoranda historia legis. [Bononiae, 1490], in 4°.

È un compendio in distici latini del vecchio e nuovo Testamento.

Nell'archivio de' conti Beni a Gubbio in una raccolta di consulti legali ve ne sono anche alcuni di Lodovico Bolognini [5].

Una notizia, sfuggita a quanti parlarono delle opere del Bolognini e cortesemente indicatami dal dott. Emilio Orioli, è quella che riguarda la proibizione della vendita di alcune sue opere, fatta dai sedici Riformatori, sotto pena di 500 ducati d'oro di multa, in seguito alle lagnanze mosse da alcuni dottori, che erano stati disonorati dalla pubblicazione degli scritti del Bolognini. Il mandato fu bandito come segue il 19 gennaio 1485: [6]

Sexdecim Reformatores status libertatis civitatis Bononiae.

Cum nonnulli Doctores cives nostri apud nos conquesti fuerint vos Dominum Ludovicum de Bologninis equitem et

---

(1) Op. cit. (II, 730).
(2) Op. cit. (Vol. II, pp. 267-273).
(3) Op. cit. (pp. 1497-1500).
(4) Op. cit. (p. 731 e seg.).
(5) V. MAZZATINTI. *Gli archivi della storia d'Italia.* (I, 39).
(6) Arch. di Stato di Bologna. *Mandatorum*, vol. 20, c. 83.

Doctorem cum sua injuria et ignominia composuisse et imprimi fecisse quosdam libros in quibus ipsi nominati ed descripti sunt, et propterea insteterint ut honori suo consulere velimus, cumque deceat et conveniens sit ut huic rei opportune provideatur, mandamus vobis Domino Ludovico antedicto quatenus nullum ex predictis libris alicui vendere aut tradere debeatis, sub pena ducatorum quingentorum auri, si inobediens fueritis.

Datum Bononiae, die XVIIII Januarij MCCCCLXXX quinto.

Commissum fuit viva voce.

Bartholomaeus Ghisilardus.

Quali sono le opere pubblicate da Lodovico Bolognini prima del 1485? L'Hain [1] ed altri bibliografi indicano le seguenti: *Repetitio Rubricae ff. de rebus creditis si certum petatur et de certi condictione.* (Bononiae, per Ugonem Rugerium, 1473 vel 74. Extare hanc editionem patet ex ed. Veneta, anni 1475, in fol.); *Repetitio l. cum filio ff. de leg. primo* (Bononiae, s. l. et a., 1482 vel 1484 c.); *Repertorium in VI volumina consiliorum Alexandri Tartagni* (Bononiae, in domo Magistri Henrici de Colonia, 1484, die prima Martii, in fol.). Se alcuna di queste possa essere quella di cui si proibiva la vendita non so, perchè le edizioni delle opere del Bolognini sono tutte assai rare e difficilmente reperibili.

LODOVICO FRATI

---

(1) *Repertorium bibliographicum.* (Stuttgart, 1826), n. 3447, 3448, 3453, 15267.

DOCUMENTI

7 Luglio 1497

Testamento di Lodovico Bolognini.

In Christi nomine amen.

Anno nativitatis ejusdem millesimo quadringentesimo nonagesimo septimo, Indictione quintadecima, die Veneris septimo mensis Julii etc.

Considerans ac diligenter animaduertens magnificus et generosus vir Equestris ordinis ac juris utriusque Doctor famosissimus D. Ludovicus filius quond. nobilis viri Johannis olim Francisci Andreae de Bologninis civis Bonon., Sacri Palatii Apostolici Advocatus Concistorialis, necnon sereniss. Francorum Regis ac Ducalis Consiliarus humanae fragilitatis statum instabilem esse et multis ac variis subesse periculis.... suum ultimum et secretum condidit testamentum, etc.

Primo igitur ipse D. Ludovicus testator animam suam humiliter recomendavit altissimo omnium Creatori, etc.

Item reliquit pro male ablatis, incertis cui de jure debentur libras quinque bononenorum.

Item jure legati reliquit Ecclesiae S. Stephani Bon. in cuius parochia natus est et etiam ubi habet proprios lares, libras vigintiquinque bon. distribuendas et expendendas ad ornatum sepulchri constructi der Dium Petronium ad similitudinem sepulchri D. N. Jesu Christi in partibus Jerusalem, secundum voluntatem commissariorum suorum et maxime D. Joannae eius consortis.

Item jure legati reliquit pro eius anima parochiali ecclesiae S. Laurentii de Guerinis libras decem bonon. expendendas secundum arbitrium et voluntatem commissariorum suorum, vel majoris partis eorum et praesertim D. Johannae ejus uxoris.

Item reliquit et distribui voluit pro ejus anima infra annum post ejus mortem proxime secuturum libras centum bonon. in maritando pauperes domicellas, etc.

Item reliquit pro ejus anima Rev. Patri Inquisitori fidei contra haereticam pravitatem libras decem bonon. pro ejus subsidio et auxilio post eius mortem statim.

Item reliquit pauperibus verecundis pro eius anima libras decem exponendas per homines societatis ellectos vel per majorem partem eorum in dicta societate dictorum Pauperum Verecundorum.

Item legavit testator praedictus Infantibus expositis libras decem bonon. pro eorum necessitatibus post eius mortem statim.

Item reliquit pauperibus carceratis in civitate Bononiae singulis annis pro tempore quinque annorum unam salmam frumenti corbium quinque et sic in totum corbe viginti quinque pro anima ipsius testatori.

Item reliquit Hospitali de Morte libras decem bon. et alias libras decem Societati novae S. Mariae Celestinorum pro eius anima.

Item reliquit omnibus conventibus religiosorum civitatis Bononiae solidos triginta pro eorum quolibet pro missis S. Gregorio per eos celebrandis.

Item legavit Ven. fratri Nicolao Ord. B. Dominici et sorori Ludovicae dicatae et professae in monasterio S. Laurentii singulis annis ducatum unum pro quolibet eorum.

Item legavit testator praedictus sacro conventui RR. Patrum suorum fratrum Praedicatorum de Bononia omnes libros et alia bona mobilia existentia in camera seu cella dicti testatoris posita in dicto comitatu in infirmaria antiqua prope librariam novam per eum constructam et inter alios suos confines, exceptis duobus forceriis et bonis et scripturis in eiusdem existentibus, quos voluit post mortem suam consignari infrascriptis eius haeredibus, cum ad eos pertineant.

Item reliquit testator praedictus eidem sacro conventui omnes libros et alia eius bona mobilia existentes et existentia in alia camera, seu cella sua posita in loco dicto a Ronzano, dicato Beato Vincentio, sito extra portam S. Mamae in mon-

tibus, quos libros voluit ibi esse perpetuo pro dictis religiosis ibi stantibus ad eorum usum et commoditatem et ut ipsi sint memores ejus animae et consortis suae D. Joannae in missis et orationibus suis.

Item voluit, statuit et ordinavit quod omnes libri ipsius testatoris Juris Canonici et Juris Civilis et etiam libri Sacrae Paginae et cuiuscumque alterius facultatis, consignentur et deponantur post eius mortem infra dies octo in libraria nova monasterii praedictorum Patrum suorum fratrum Praedicatorum de Bononia, si erit perfecta, quae ad praesens construitur, una cum Hospitio novo, expensis communibus ipsius testatoris et dictae D. Joannae eius consortis; et casu quo non esset perfecta tempore mortis suae, voluit ed mandavit ut perficiatur omnibus suis expensis propriis ipsius testatoris, seu eius heredum infrascriptorum, et donec perficiatur voluit et mandavit quod ommes dicti libri sui Juris Canonici et Civilis et Sacrae Paginae ut supra ponantur in dicto conventu S. Dominici in dicta sua camera, seu cella; quos libros omnes voluit et ordinavit ut sint dicti sacri conventus de Bononia et pro tempore dictae consignationis fiendae debeat fieri Inventarium omnium dictorum librorum in publica et autentica forma. Quod Inventarium conservetur perpetuo in sacristia dicti monasterii in loco tuto, et quod dicti fratres teneantur singulis annis in perpetuum et semper facere seu fieri facere in ecclesia praedicta S. Dominici duo anniversaria, unum pro anima ipsius testatoris et aliud pro anima dictae D. Joannae eius consortis, hoc est die mortis eius unum et die alia immediate sequenti aliud modo et forma quibus jam dicere et facere coeperunt tempore vitae dicti testatoris et eius uxoris ab aliquibus annis proxime decursis citra, quando coeperunt aedificari facere dictam librariam novam et hospituim novum et ab ipsis fundamentis et ab ipso solo pro commodo et honore dicti conventus et pro salute animarum suarum; et etiam disposuit et ordinavit testator praedictus quod omnes et singuli de domo et familia et progenie de Bologninis studentes, seu qui studebunt in facultatibus praedictis, vel in aliqua eorum habeant usum et commoditatem omnium dictorum librorum ad dictam

librariam novam deputatorum in ipsa libraria, et quod inde amoveri quoquomodo non possint, nec valeant, et eundem usum et commoditatem reliquit omnibus scholaribus pauperibus Bononiensibus origine propria, vel paterna, vel avita, vel proavita librorum praedictorum studentibus, vel qui studebunt in facultatibus praedictis, vel in altera eorum, et in dicta libraria, ut dictum est, et non aliter, cum non intendant ullo unquam tempore eos, vel aliquem eorum exinde amoveri posse, vel debere, sed ibi perpetuo esse et salvari, et casu quo in praedictis, vel aliquo praedictorum contra factum fuerit, vel in non permittendo studentes, vel qui studebunt de domo, seu familia, vel progenie ut supra dictorum de Bologninis, vel scholares pauperes Bononienses, ut supra, vel in permittendo libros praedictos, vel aliquem eorum exinde amoveri, ex nunc, prout ex nunc reliquit dictus testator omnes libros praedictos librariae et ecclesiae cathedrali S. Petri de Bononia, et cum eisdem oneribus de quibus supra in administratorum praedictorum et permissione studii dictis scolaribus et qui studebunt de domo, seu familia de Bologninis, et etiam studentibus pauperibus Bononiensibus ut supra, et ut non amoveantur ex eo loco, vel causa, et in casu contraventionis in aliquo praedictorum voluit et mandavit testator praedictus, ut dicti omnes libri sint et esse debeant fabricae S. Petronii de Bononia, hoc est vendantur et erogentur per dominos operarios pro tempore existentes dictae fabricae praepositos, cum onere tamen anniversariorum praedictorum in dicta ecclesia S. Petronii celebrandorum ut supra.

Item voluit, disposuit et ordinavit testator antedictus quod ecclesia S. Gregorii, jam per eum aedificata in curia Dulioli omnibus expensis ejus, et dictae D. Joannae ejus uxoris conservetur in bono statu, prout est de praesenti, et in meliori si poterit per infrascriptos suos haeredes et etiam ibi stet et habitet unus capellanus in sacris constitutus et qui sit honestae et laudabilis vitae et qui debeat ibidem celebrare quotidie et maxime omnibus diebus festivis de praecepto sacrosanctae Romanae Ecclesiae et etiam die lunae et die mercurii et die veneris, cui capellano voluit et mandavit

praestari debere singulis annis unam castellatam uvarum et viginti quinque tornaturas herbarum prati prope ecclesiam S. Gregorii.

Item voluit quod adveniente casu mortis ejus, Magister seu Praefectus domus, hoc est nepotum suorum et omnes famuli domi Bonon. existentes et quilibet eorum vestiatur de panno nigro, hoc est uno biretto et uno mantello et uno pari caligarum condecenter, secundum qualitatem personárum suarum. Sepolturam suam esse voluit et elegit in ecclesia S. Dominici, ante capellam nobilium de Lodovisiis, ante ostium dictae capellae, si eo tempore sepulcrum excellentissimi D. Joannis de Lignano amotum fuerit, una cum pariete intermedio, qui nunc est et voluit quod totus arcus existens ante capellam de novo smaltetur et pingatur, cum quatuor Doctoribus Ecclesiae, uno scilicet pro quolibet arcu, et etiam parietes circumquaque dealbentur usque in terram et in medio dicti arcus superioris ponantur insignia propria ipsius testatoris; hoc est de Bologninis. Et casu dictum sepulcrum inde amotum non esset, nec paries intermedius, voluit tunc fieri depositum inter dictum parietem intus, versus dictam capellam, in quo ponatur corpus eius, et ibi stet donec dictum sepulcrum et paries intermedius removeatur. Et si in removendo dicto sepulcro dicti D. Joannis de Lignano opus esset expensa aliqua usque ad summam viginti ducatorum, voluit exponi debere de suo proprio per heredes eius infrascriptos, videlicet sine eorum periculo, nec assumptione periculi, quod noluit dictos eius heredes quoquomodo assumere in se, sed solumodo exponere quantitatem praedictam. Et hoc pro ornamento dictae capellae nobilium de Ludovisiis, opera sua et consortis extructae, expensis heredum Nicolai de Ludovisiis eius cognati. Et etiam pro ornamento aliorum trium sacellorum astantium, in quorum uno est ven. caput S. Dominici, et alio est sepulcrum D. N. Jesu Christi cum Mariis e aliis sanctis ad haec deputatis, et in alio est altare B. M. V. sub titulo S. Hieronymi, quae omnia a fundamentis ipsis facta et constructa sunt expensis dicti testatoris et praefatae D. Joannae eius uxoris. Commissarios autem suos et huius testamenti executores esse voluit ipse testator et

nominavit ac elegit Ven. Priorem dicti conventus S. Dominici qui pro tempore erit et dictam D. Joannam ejus uxorem et omnes eius fratres et etiam praefatum fratrem Nicolaum professum dicti conventus.

In omnibus autem bonis suis aliis mobilibus et immobilibus testator instituit et haeredem esse voluit dictam dominam Joannam eius consortem, quoad usufructum omnium bonornm, quo vero ad proprietatem instituit et heredem esse voluit dietum Bartholomeum eius filium unicum legitimum et naturalem et omnes et quoscumque filios nascituros ex eo et ex dicta D. Joanna seu et ex quacumque alia uxore eius futura, et masculos tantum in stirpes et non in capita, etc.

Actum in capella S. Mamae extra et prope Portam S. Mamae civitatis Bononiae, in monastero Jesuatorum, videlicet in Ecclesia seu capella S. Hieronymi dicti Monasterii, praesentibus fratre Peregrino de Bononia, fratre Francisco de Mela, fr. Bojoanne de Regio, fr. Laurentio de Brixia, fr. Sixto de Ferraria, fr. Baptista de Bononia, fr. Petro de Janua et fr. Antonio de Mediolano omnibus ad predicta omnia vocatis.

Ego Dominicus ser Alberti de Argellata civis et notarius.... suprascripta omnia et singula rogavi et scripsi, ecc.

(Arch. di Stato di Bologna, Arch. di S. Domenico $\frac{196}{7530}$ n. 1337.)

---

17 maggio 1498.

Contratto per le pitture di una sala del palazzo Bolognini

Spectabiles viri Tadeus, Julius et Hieronymus omnes fratres filii q. Johannis de Bologninis cives, nominibus eorum propriis et principalibus, et etiam vice et nomine imperialis, apostolici et u. j. doctoris d. Ludovici et Francisci suorum

fratrum, et pro quibusdam de rata sponte etiam devenerunt ad infrascriptas conventiones et pacta cum infrascriptis: Vincentio et Michaele, et sic tunc ibidem Vincentius quondam ser Benedicti de Benedictis pictor de capella S. Damiani et Michael filius Jo. Baptistae Costa etiam pictor de capella S. Donati, et pro quo Jo. Baptista idem Michael, major vigesimo quinto, promisit et unusquisque ipsorum Vicentii et Michaelis dicto nomine principaliter et in solidum promiserunt dictis Tadeo, Julio et Hieronymo presentibus et recipientibus pingere ipsorum de Bologninis salam magnam domus eorum habitationis, positae in capella S. Stephani, juxta viam publicam, juxta aliam viam vocatam *Lamagna* et juxta illos de Blanchinis, vel alios, VI quadros et fassiamenta.

Ponatur seu inseratur hic de verbo ad verbum omnia pacta et conventiones scripte. Item ponatur et dicatur quod dictus Vincentius, suo proprio principali nomine constitutus personaliter, in presentia et ad instantiam et petitionem dictorum Tadei, Jullii et Hieronymi dictorum fratrum stipulantium, recepisse ab ipsis de Bologninis, seu ab alio vel aliis pro eis, dante seu dantibus et solventibus, libras centum viginti bononinorum ad rationem monetae currentis, et hoc pro parte dictarum librarum trecentarum sibi Vincentio et dicto Michaeli promissarum pro salario, seu mercede faciendi laboreria de quibus supra dictum est.

Al nome de dio a dì XVII de magio 1498.

Questo soprascritto dì semo romaxi d'acordo con Vizenzo de m° Benedetto de' Benedetti e Michelle de Zoane Batista Costa per depinzere la notra salla grande; zioè li quadri e fassamenti, quanto tene lo ligname, e intorno a le cadene per megio ch' a lo camin da fuogho e per bene. Item fazano una mostra di uno quadro de relievo; zioè stucho con oro fini e azuro fini e biacha fina, bornida, piaxendozi abiano a seguire tutti li altri como questo.

Item li fassamenti d'intorno e de le cadene a scabechi de relievo de stucho, con azuro finj, cum uno ziglio d'oro in lo patto, in campo ziallo fino colore, con arme in mezo segondo parerà a noi.

Item fazano el camin, zoè la campana cum cornixe intorno de relievo de oro e biacha bognida, e choluri fini cum l' arma nostra in mezo de relievo, e una imperialle de relievo de sopra, cum azuro e oro fini dove bixognarà.

Item per li soprascritti lavori a soe spexe de robe, oro, e azuro, e biacha bornitta, e altri coluri fini e boni, et abiano avere lire trexento de quattrini, de li qualli ne anno al presente in mano dozento vinte; de lo resto abino avere denari e roba, dagando una o due bone segurtade de quello pigliaranno e de servirse bene, arbitrio de bono homo.

Item siano obelegatti de fare lodare detta questa fatta a maestri peritti, uno o dui per loro, e similmente per noi.

Item siano ubeligatti a mettere per l. doxento d' oro e fini in lo camin de maxegni a soe spexe dove li diremo noi.

Item siano ubeligatti a fare una faxe a l'altezza delle spaliere in verde, dagandoli noi il verde azuro. Va largo detto oncie 9 in 10.

Item abiano avere le legnie per lo bexognio a fare fuogo per detta opera a la salla.

Item abiano avere le spexe per doe boche de loro, o vero dui suoi garzuni in so luogho.

Item abiano avere lo stucho va in detto lavoro, che monterà circha duc. doi e non più.

Item debano avere livero e stabilitto detto lavoriero per tutto setenbre prosimo, a la pena de lire 300, como dirà il contratto.

Actum Bononiae, in capella S. Stefani, in domo habitationis de Bologninis, presentibus Rondono quod, Gasparis de Rondonis e Castro S. Petri, Johanne q. Antonii de Carpio comitatus Mutine, habitante in capella S. Stephani; Christopharo filio Jacobi de Parma habitante in capella S. Nicolai de Albaris.

(Arch. notarile di Bologna. Rog. di Bartolomeo e Cesare Panzacchi, filza 2, n. 224).

11 ottobre 1508.

Inventario dei beni mobili di Lodovico Bolognini

Imprimis unam vestem veluti nigri foderatam de pellibus vulpinis.

Item unam aliam vestem longam damaschi nigri.

Item ducentum volumina librorum legatorum.

Item unum equum baglium.

Item unum gibonem de brochato.

Item unum pileum de brochato.

Item unum stochum copertum de brochato.

Item unam scarsellam de brochato.

Item unum gibonem de sirico coloris monachini.

Item unum palium monachinum.

Item unum vestitum de maschino nigrum.

Item unum palium panni rosati.

Item duas spaleras et quatuor tapetos de ratio.

Item duos pannos a lecto de ratio cum figuris magnis.

Item quatuor lectos de pennis anserinis.

Item XV paria linteaminum de lino.

Item viginti tobaleas de lino magnas et parvas.

Item XL tobaleolos de lino.

Item duas copertas a lecto divisatas de sirico.

Item quinque copertas a lecto usas.

Item quinque cortinas a lecto diversis coloribus.

Item decem lecterias cum mataratüs et capsonibus.

Item XXX vasa vinaria capacitatis corbium duodecim et quatuordecim.

Item decem capsas et sex forzerios.

Item tres tabulas seu mensas cum suis tripodibus.

Item duos forzerios magnos copertos de coramine coloris nigri.

(Arch. di stato di Bologna. Arch. di S. Domenico $\frac{11}{7345}$ n. 642. Arch. notarile. Rog. F. Boccacani, 1508-1515, cassa 10, p. 1, c. 3 — 5, n. 17 e 18).

ENRICO RIVARI

GIROLAMO CARDANO

ACCUSA E FA BANDIRE DA BOLOGNA PER FURTO IL FIGLIO ALDO

GIROLAMO CARDANO accusa e fa bandire da Bologna per furto il figlio Aldo.

I.

La figura di Girolamo Cardano, che ha potuto ispirare geniali concetti al Lombroso, dovrebbe pur sempre invogliare gli studiosi della Psichiatria ad ulteriori ricerche. Poichè, dotato delle più alte prerogative del Genio e carico di superstizioni e follie, il Cardano è ad un tempo mirabile interprete ed oggetto di tal disciplina (1).

Ma chi voglia conoscerlo fino al fondo sotto l'aspetto psicologico, non dovrà risparmiar fatiche nello scrutare anche la singolarissima degenerazione de' suoi figli.

Se non che mentre nelle opere del Cardano, e massime in quella « De Utilitate ex adversis capienda » (2), vengono maestrevolmente ritratti in un coi caratteri morbosi, gli avversi casi e la tragica fine del figlio maggiore Giovanni Battista, decapitato per uxoricidio; all'incontro v'è scarsità di ragguagli intorno al secondogenito Aldo, di cui però si leggono dati importanti nei Testamenti del Cardano raccolti ed illustrati dal Bertolotti (3).

---

(1) CESARE LOMBROSO, Opere.

— ENRICO RIVARI, « La mente di Girolamo Cardano ». Bologna, Ditta N. Zanichelli, 1906.

(2) « Hieronymi Cardani Mediolanensis Opera Omnia In Decem Tomos Digesta ». Lugduni, MDCLXIII. Tom. II. De Utilitate, etc. Libro IV, Cap. XII, pag. 267-272.

(3) A. BERTOLOTTI, « I Testamenti di Girolamo Cardano ». *Archivio Storico Lombardo*, 1882, pag. 615-660.

— Nell'*Archivio Notarile* di Bologna si conserva un testamento inedito del Cardano, che mi propongo pubblicare.

Egli è perciò che, avendo io avuto campo di esaminare i documenti giudiziari (che credo inediti) concernenti un furto compiuto dal secondo figlio e da un discepolo del Cardano, a danno di questo, mi sono volentieri indotto a pubblicarli (1).

Il Cardano fino dal 1562 abitava in Bologna ove aveva ottenuto la cattedra primaria di medicina teorica; a cui era stato prescelto per le raccomandazioni del Legato pontificio Carlo Borromeo, e dei cardinali Alciato e Moroni.

Esso però dapprima era stato nominato per un solo anno, dopo lunghe inquisizioni e fastidiosi dibattiti fra i Riformatori e il Legato.

Le ragioni, scrive l'esimio professore Emilio Costa, per le quali i Bolognesi avevano avversato il Cardano, secondo ogni verisimiglianza consistevano più ancora che in qualche sospetto d'eresia nell'onda d'infamia gettata su di lui dall'uxoricidio, onde l'anno innanzi era stato convinto il suo primogenito, e onde costui aveva avuto mozzo il capo.

Ma, dopo che i Bolognesi (prosegue il detto Autore) ebbero ben conosciuto il Cardano d'appresso, lungi dal serbare contro di lui avversione e sfiducia gli ebber stima e deferenza. Talchè il 3 aprile dell'anno successivo lo confermarono con ampie parole di lode per otto anni nella cattedra affidatagli, e col medesimo stipendio di 700 scudi assegnato al Fracanzano; e pochi dì appresso gli conferirono la cittadinanza. Ancora, prima che questa nuova condotta scadesse, deliberarono di continuarla per altri due anni, fino a tutto il 1572 (2).

---

(1) *Archivio di Stato di Bologna.* « Atti del Torrone ». Volume n. 558 (an. 1569), carte 219, 220, 224, 225, 226, 230, 231, 232, 251, 252.
— Questi documenti mi furono gentilmente indicati dal chiarissimo Archivista dottor Emilio Orioli, a cui rendo vivissime grazie.

(2) Emilio Costa, « Gerolamo Cardano allo Studio di Bologna ». *Archivio Storico Italiano,* 1905, pag. 8, 5, 9.

Il Cardano adunque, come s'è detto di sopra, ebbe a subire un furto di cui si tratta in una serie di documenti compresi negli « Atti del Torrone ».

II.

Dal primo di tali documenti raccogliesi come il Cardano, il 22 luglio del 1569, si presentasse all' « Ufficio del Torrone » a denunziare un furto patito, indicandone quali autori il figlio Aldo e il discepolo Giovanpaolo Cima:

« È comparso il magnifico ed eccellentissimo signor Girolamo Cardano, fisico, dottore nelle arti e nella medicina, e con grave querela ha dichiarato ed esposto che in questo medesimo giorno, Aldo suo figlio e Giovanpaolo Eufemia [1] milanese, amanuense presso il medesimo querelante, sono entrati con inganno e premeditazione nella sua casa coll'animo di rubare; e, servendosi di chiavi false, sono penetrati in due stanze del piano superiore, nell'ultima delle quali, ove egli stesso è solito dormire, hanno aperto una cassa di ferro che quivi è custodita, ed involato, contro la volontà di lui, il denaro e gli anelli indicati qui sotto;

piastre 70 (da 22 soldi, cioè bolognini) cioè: libre	77	
piastre 194	» 194	che sono
	» 271	che sono

scudi 68 meno un quarto in danari;

un diamante	precio de scudi	44
un anello de sette gioie	»	28
un smeraldo	»	20
un occhio di gatta orientale	»	18
un Nicolò bello	»	6
un prasma con la fascia bianca	»	3
un diaspro con una testa naturale	»	3
un sardonio con l'imagine di lumagha	»	2
una granata da portar al collo	»	6
due anellette	»	3
	somma scudi	132 (*sic*)

[1] Alias: Cima o Cimma.

« Laonde ha vivamente chiesto e insistito perchè si proceda in tutto e per tutto contro i suddetti querelati, usurpatori dell' altrui, a norma delle leggi e disposizioni vigenti a Bologna ».

A testimoni del fatto, il Cardano citava: Domenico Roselli, Rodolfo Silvestri, Giovanni Vallata e Girolamo Bombello.

Il giorno appresso fu dal giudice interrogato per primo Domenico Roselli, cocchiere del Cardano. E fra l' altre cose, depose che Giovanpaolo Cima, durante l' assenza del padrone, « mandò fori di casa Gianino ragazzo di casa del signor Cardano a comprar un melone, et in quel mentre che quel ragazzo era fuori di casa rubbò per quanto si va giudicando le dette robbe ». Ed aggiunse: « Anche più si va pensando che sia stato il detto Giampaolo che abbia robbato dette robbe perchè dopo che ebbe mandato quel ragazzo fori di casa a comprare un melone non è stato visto nè in casa nè in altro loco ».

Una consimile deposizione fu fatta da Rodolfo Silvestri, fedele discepolo e familiare del Cardano.

« Il signor Cardano (disse egli) me menò su nella stanzia insieme con messer Girolamo Bombello milanese gioeliere et il cocchiero a vedere il loco dove era stato rubato detti denari et gioie. I quali denari disse che erano in un sachetto et ch' avea portato via assieme con li denari e le gioie in un scatolino disse qui dentro erano le gioie et l' aperse dicendo non ci ha lassato solamente sei anelletti piccoli di poca valuta quali ci furno mostrati dal detto signor Cardano, et ci disse che erano stati aperti gl' uscij delle stanzie et le casse con chiave false, li quali denari et gioie detto signor Cardano dà la colpa al detto Giovan Paulo che gl' el habbia tolto et io lo credo perchè no l' ho visto, dopoi più nè in casa da detto signor Cardano nè in altro loco ».

Oltre a ciò, Rodolfo Silvestri riferì al giudice un fatto per cui, mentre dall' una parte rivelava la povertà di coloro che circondavano il Cardano, dall' altra provava come Giovanpaolo avesse premeditato la fuga: « Io el viddi hier

matina detto Gioan Paolo che venne a casa mia a dimandare un capello che aveva prestato a mio fratello, et a me imprestò un par de stivali et da quelimpoi io non l'ho visto nè so dove si trovi nè io gli detti il capello nè stivali ».

Le testimonianze suddette vennero confermate al giudice, il 26 di luglio, anche dal terzo interrogato, il ragazzo Giovanni Vallata: costui anzi espose in questa guisa la gherminella usata verso lui da Giovanpaolo:

« Me disse che io andasse sino in piazza a comprar un melone per far colatione, et me diede tre quattrinj et così io andai et lasciai lì in casa Giovanpaulo solo et come fui in piazza che hebbi compro il melone tornai per darglielo, et nel ritornar che io facevo incontrai detto Giovanpaulo sul canton del campo de santa Lucia el quale veneva caminando forte verso stra castiglione, et me disse andate via a casa che io tornarò adesso che vado sin qui per un servitio, et così io andai a casa a portar il melone et trovai la casa sola et stetti poi aspettando che detto Giovanpaulo tornasse et lui non tornò mai più ».

Quarto testimonio fu Girolamo Bombello. Il dabben orefice era avuto in tanta stima dal Cardano che nel testamento rogato in Bologna ai 18 gennaio 1566, fu scelto ad esecutore testamentario e tutore del figlio Aldo e del nipote Fazio, insieme coi cardinali Moroni, Alciato e Castiglioni, e con Ambrogio Vignani maestro dei cursori.

In compagnia del Bombello si compiaceva il Cardano passare il tempo talvolta in dolci trattenimenti parlando di gemme delle quali l'insigne naturalista e medico era fine intenditore e ricercator avidissimo. Di tal fatta fu il soggetto dei loro discorsi pure nel 22 luglio, e ciò diede occasione alla pronta scoperta del furto. Si rileva infatti dalla deposizione del ragazzo Giannino che « cominciorno a ragionar de non so che pietre et il Gardano li mostrò un cristallo et ragionando de pietre andò il Gardano a vedere sul suo cassone se li mancava cosa alcuna.... ».

Il Bombello pertanto così si espresse:

« Il dì di santa Maria Madalena sendo andato il dopo desenare a casa del Gardano a spasso come fui li tra li altri ragionamenti cominciò a lamentarsi di Giovanpaulo de Cima da Milano suo scrittore et che si era partito senza sua licenza et che non sapeva dove si fusse andato et perchè io sapevo che altre volte questo Giovanpaulo gli haveva fatto delle cose che non erano da fare per quanto esso Gardano me haveva detto delle altre volte, io gli dissi del me maraveglio che vogliate tener uno che non ve ne potete fidar maxime che se n'intende con vostro figliuolo col quale non sete daccordo, et il Gardano disse crederò ben che haverà fatto compagnia a mio figliuolo che era in casa de' Pepoli quale ho inteso che voleva partirsi. Et io gli replicai: Guardate pur che non vi habia robato qualche cosa poi che ve ne fidate mal volentieri per i cattivi segni che altre volte ve ne ha dato, et il Gardano disse dite il vero voglio andare a vedere et me disse di gratia andiamo a vedere su le casse, et così aperto la cassa trovò che li mancava il sacchetto delle monete et così il povero vecchio diventò tutto rosso et disse oh pover de me alla fede che me l'ha fatta, . . . et così disse tanto hoggi mella fatta il traditore, et a questo modo so io che detto Giovanpaulo ha robbato al detto Gardano, altro non so di questa cosa ».

Da quello che fin qui si è esposto, Giovanpaolo appariva manifestamente autore del furto, ma non così Aldo Cardano. Per altro intorno a costui due circostanze erano emerse; e cioè che esso non conviveva col padre col quale da tempo era in rotta, e che da questo lo si voleva allontanato da Bologna.

« Ho inteso (avea deposto Domenico Roselli) che ha un figliolo chiamato Aldo il quale secondo si diceva è più di un anno che non stava con il padre et essendo andato hieri il signor Hieronimo a casa del conte Giovanni Pepoli per oprare che il detto Aldo suo figlio il quale era in casa del detto signor conte Giovanni, andasse fori di Bologna perchè lo vedeva per quanto intendevo mal volontieri et

non voleva che stesse con esso (cui la causa non la so); Gianpaolo scrivano del signor Girolamo.... mandò fori di casa Gianino.... a comprar un melone.... ».

E anche Rodolfo Silvestri aveva testificato:

« Per quanto dice el signor Girolamo detto Aldo suo figliuolo non sta con lui già sei o sette anni sonno, et sonno otto o dieci dì che io non l'ho visto, et che non gli ho parlato et non so quel sia de lui al presente.... Detto messer Aldo me mandò a chiamare il dì innanzi che l'havevo visto che era in casa di un messer Santhe berettaro che sta nel campo di S. Lucia, et perchè io non gli voleo andare senza licenzia del signor Cardano suo padre, per sapere che erano male dacordo insieme, gli dissi messer Aldo me ha mandato a chiamare io non ci voglio andare et esso disse vagli e digli che vadi fora di Bologna che gli darò la sua provisione, et così ci andai et me disse che pregassi suo padre che gli desse denari che andaria fuora di Bologna, havendogli io detto che suo padre volea che lui andasse fuora di Bologna, et havendolo refferto a suo padre disse che non li volea dare un quatrino ».

È ben vero che prima ancora della scoperta del furto, l'avveduto Bombello avea di già presentito la colpa di Aldo, adombrando il suo sospetto col dire al Cardano: « Me maraveglio che vogliate tener uno che non ve ne potete fidar maxime che se n'intende con vostro figliuolo col quale non sete daccordo ». A cui il Cardano tosto soggiunse: « Crederò ben che haverà fatto compagnia a mio figliuolo che era in casa de' Pepoli quale ho inteso che voleva partirsi ».

Per certo, fu soprattutto la scomparsa simultanea dei due giovani che fece sospettare della loro complicità nel reato, e li involse in un'unica accusa.

Aggiungasi che forse altro indizio della colpa di Aldo fu pel Cardano la nuova che il ragazzo Giannino avea incontrato Giovanpaolo « sul canton del campo de Santa

Lucia », cioè presso il luogo appunto dove Aldo una settimana addietro, avea dato convegno a Rodolfo Silvestri.

In questa situazione di cose, ecco che il 27 di luglio, si ripresenta il Cardano con ulteriori accuse e nuovi testimoni a pregiudizio del figlio Aldo.

« È comparso (come si legge negli atti del Torrone) il magnifico ed eccellentissimo signor Girolamo Cardano dottore in filosofia e medicina, e con grave querela ha denunziato suo figlio Aldo perchè negli ultimi giorni si recò alla casa paterna, e dalla strada e davanti alla casa minacciò di appiccare il fuoco e far perire tra le fiamme il proprio padre ».

Questi adunque a prova del fatto adduceva due testimoni: Giovanni Maria da' Quattro Castelli fornaio, e Giovanni Battista De Meis, pettinatore di lana; che vennero interrogati nel giorno suddetto.

Ora ecco l'attestazione del primo:

» Deveno essere da circa quindici dì che sendomi sotto il portico de casa mia che habito vicino al dottor Cardano, un dì sul hora del avemaria me abbattei quando messer Aldo figliuolo del Cardano ragionava et bravava con una massara che già era stata col Cardano la quale nón sò come habia nome et dopo d'aver ragionato tra loro detto Aldo cominciò a spasseggiar li nanti casa de suo padre et a dir che non sapeva come si fare et che era disperato et che suo padre non lo voleva in casa et che voleva aver più presto i figliuoli d'altri che i suoi et che si vederà un dì desperato et che saria forza che lui desse fuoco alla casa come altro non potesse fare et disse anco che voleva dar a un Giovanpaulo che stava in casa de suo padre et quando diceva queste parole detto messer Aldo haveva la spada et nel bravar che faceva a quel modo contro de suo padre et de quel Giovanpaulo ce si adunò lì de la gente cioè d'ogni sorte nel passar che facevano nanti et indrieto ».

Il secondo teste così ragguagliò il giudice delle minacce rivolte da Aldo contro il padre:

« Parecchie sere sono et passa credo quindici dì che

stando mi dopo cena al fresco sotto al portico del fornaro vicino a casa mia et del dottor Cardano sentei lamentare un giovene a gridare che dicieva come vuol ch'io faccia donche che rubbi e che me faccia appiccare? Non me vol mantenere non me vol dar niente tiene altri in casa et non me vol tenerme et era giovane con non so quante persone che s'erano fermate a sentir quel che diceva et tra le altre parole che disse, disse me farà venire in tanta desperatione che tutte le volte che non me voglia dar da poter vivere et mantenermj gli metterò foco in casa et ce lo brugiarò et gli buttarò un barile di polvere in casa che la farò saltar giuso, et questo diceva in colera et come piangendo, et domandando poi io de che si gridasse colui et chi fusse intesi che era il figliolo del Cardano medico che diceva verso suo padre quelle parole ma io non ci veddi già lì suo padre chè suo padre a quel hora doveva essere a letto et quel giovene figliolo del Cardano era lì attorno al uscio quando diceva queste parole.... et si lamentava che bisognava vendere sino delli panni se voleva vivere ».

Le due citate testimonianze erano tali argomenti del mal animo di Aldo contro il padre e della sua proclività a delinquere che non se ne potevano dal giudice desiderare dei maggiori. Aldo stesso in quella sua furiosa e irriverente bravata, troppo avea dato a divedere la sua intenzione di rubare allorchè giunse a dire in pubblico: « come vuol ch'io faccia donche che rubbi e che me faccia appiccare? ».

Peraltro nella deposizione di Giovanni da' Quattro Castelli v'era una circostanza che di leggieri poteva far credere che Aldo non fosse d'accordo con Giovanpaolo; per questo che Aldo aveva pubblicamente espresso sentimenti d'ira e di minaccia contro di lui: « volea dar a un Giovanpaulo che stava in casa de suo padre ». Il Cardano tuttavia non si lasciò illudere; o che pensasse trattarsi di una finta inimicizia, ovvero che i due si fossero pacificati di poi; sia infine perchè dall'intima contezza che aveva di Aldo, ne deducesse che costui doveva in ogni modo aver partecipato al rubamento.

Frattanto il Cardano, avuto sentore che un tal Pietro Silva bolognese, nel passar per Ferrara, vi avea veduto Aldo in compagnia di Giovanpaolo, tosto fu da lui per indurlo a far pubblica testimonianza del fatto.

Il Silva adunque, ai 28 di luglio, interrogato dal giudice, disse:

« Lunedì prossimo passato venendo io da Venezia et sendomi fermo in Ferrara veddi messer Aldo figliolo del doctor Cardano essere in compagnia d'un giovene quale stava con il dottor Cardano al quale non so nome ma dicono ha nome Giovanpaulo et erano fermi nanzi l'hosteria della campana et referendo questa cosa qui a Bologna me è venuto a trovar il Cardano et me ha detto se è vero che io l'habia visti et se gliene so dar nova perchè li ha robato de danari et ci ho detto questo ch'io dico a voi et lui poi me ha pregato che io lo venghi a deponere qui sicome fo perchè io conosco bene il figliolo del Cardano et anco quel altro lo conosco perchè vi sta perchè so che li stava in casa quare etc. ».

Ormai non mancava più che la esplicita confessione del fatto. Ed ecco che il 19 d'agosto, il Cardano più che mai risoluto di procedere innanzi colla causa, potè consegnare al giudice un'importantissima lettera riguardante il delitto, che aveva ricevuta da un certo Francesco Tombese di Ferrara; e di più una copia di una lettera che egli s'era fatta furbescamente scrivere dagli stessi colpevoli.

La lettera del Tombese era del seguente tenore:

Molto magnifico Signor mio honorandissimo,

V. S. intenderà da Vincenzo servitore del signor Emilio et anco dalla lettera che io scrivo al detto signor Emilio che io ho recuperato le otto anella et il pendente et la bistola d'oro levatogli da questi doi spensierati quali ben pentiti del suo errore domandano perdono a V. S. et promettono di far altro tanto bene all'incontro del male et perciò gli domando a lor nome perdonanza et la prego ad avergli per raccomandati et essendoli uno unico figliolo l'altro servitore et creato da lei credo non esser bisogno di estendermj

a persuaderla a receverli nella sua bona gratia acciò che se sono pochi boni non divengano cattivi, di che V. S. se ne haverebbe sempre a dolere. Li sopradetti anelli et bistola et pendente ne farò quanto da V. S. mi sarà ordinato offerendomigli in maggior cosa et di più consolatione di questa, pregandola novamente a volergli perdonare con che prego nostro signore Iddio che la contenti.

Di Ferrara il 1° di agosto 1569.

Al piacere di V. S.

FRANCESCO TOMBESE

Segue la lettera spedita al Cardano, della quale ciascuno dei colpevoli scrisse una parte:

Molto magnifico et eccellentissimo
signor padre et padrone osservandissimo,

La lettera tanto amorevole et benigna scritta da V. Ecc.ª a noi comune ha talmente commossi gli animi del uno et del altro che ci rincresse et duole sino al anima d'avere comesso verso di Lei, la quale a l'uno è patre al altro amorevolissimo patrone, così grave errore del quale gli ne addomandiamo perdono, et per emendarlo in parte habbiamo consegnato secondo il suo comandamento al signor Tombese otto anelli senza il diamante che seranno nove il quale diamante si era impegnato per nostri bisogni scudi 25 d'oro, et il signor Tombese l'ha rescosso de suoi danari per rimandarlo con gli altri a V. Ecc.ª et accio che l'E. V. sia avvertita io Giovanpaulo non voglio mancare per l'obligo della mia servitù di farli intendere come già più volte prima io ero stato instigato dal cocchiero a far una simil cosa non di meno io non haveva mai voluto lasciarmi indurre a mancare del debito mio verso lei, ma dopoi essendo capitato messer Aldo da Siena senza dinari, et male in arnese, et essendomisi raccomandato et avendo io alcune volte pregato V. E. a volerlo soccorrere, et mostrando ella l'animo ritroso et indurato ad aiutarlo, mosso a compassione di

lui, mi son lasciato trascorrere in questo fallo, non per valermene, ne per servirmene per me, ma a benefizio di lui, nè crederò mai che questa pietà havuta da me verso di suo figliolo sia per apportarmi macchia, ne biasmo non voglio però diffendere che non sia stato errore ma al giudizio mio, è più tosto degno di perdono, che di castigo si come io priego humilmente a perdonarmi, et tenermi appresso di lei a quel luogo che prima mi teneva, e se non gli piacerà ch'io la serva d'appresso non di meno io non restarò d'essergli quel amorevole et fedel servitore ch'io son stato nel tempo passato.

Et io Aldo quando Giovanpaulo si fosse mosso per altro rispetto a pigliare le dette anelle et dinari che per far piacere a me vedendo il bissogno mio non l'haverei accettato, ne comportarei che mi stesse appresso ma cognosciuta la sua amorevolezza io non son per mancargli mai come s'egli mi fusse fratello. M'incresce bene che per mia caggione egli si sia messo in pericolo di perdere per sempre la grazia di V. E. la quale io non voglio credere che per questo debbia tenerlo privato del suo pristino amore, et questo è stato forse per il meglio che per esser esso Giovanpaulo giovane si haveria per malasorte potuto lasciare persuadere un giorno da quel furfante del cocchiero a fare peggio che secondo che esso Giovanpaulo mi ha detto, l'haveria tentato più volte, et V. E. se lo levi per ogni modo di casa.

Non staremo a stenderci più in longo sperando nella sua bontà et prudenza che considerarà il caso, et accettarà con paterno amore il nostro pentimento, ne lasciarà di sovenirci secondo che piacerà a lei, per trovarci haver pochi danari, et per essere le spese grandi, et in sua buona gratia ci raccomandiamo bacciandogli humilmente le mani

Di Ferrara il 1° d'agosto 1569.

Di V. E.

Amorosissimo figliolo ALDO CARDANO
Obedientissimo servitore GIOVAN PAULO CIMMA

Col mezzo di tal lettera i colpevoli, che prima il delitto aveva accordati, di poi l'indigenza e il timor del castigo teneva congiunti insieme, ripromettevansi placare l'animo inacerbito del Cardano. Affine di propiziarselo dan principio alla lettera coll'annunciargli la restituzione degli anelli, eccetto il diamante da loro per bisogno venduto, che potea però facilmente ricuperarsi. Commossi, pentiti, supplichevoli, e a un tempo, anche in quella abbiettezza, disdegnosi e arditi così da riprendere il derubato come uomo d'animo duro e ritroso; essi, che conoscevano l'indole sospettosa di lui, sognavano guadagnarsene il perdono e la riconoscenza suggerendogli come il cocchiere lo tradiva. Non esser poi tanto nociva la loro colpa, se per essa poteva evitarsi un danno maggiore. Ma non sospettavano i meschini che la lettera « tanto amorevole et benigna » altro non era che uno strattagemma indovinato dal Cardano per riavere il perduto e carpire ad essi la confessione del reato!

Del loro scritto, anche la copia originale è consegnata al giudice dal Cardano. Il quale, il 19 settembre, chiede che « sia accolta ed ammessa a piena comprova nell'attuale causa; ed inoltre venga messa a registro pel caso vi sia necessità di un argomento più convincente ». Nel tempo stesso insiste « affinchè si proceda contro i detti Aldo e Giovanpaulo, onde siano condannati come ladri alla pena loro dovuta, a norma delle leggi e disposizioni vigenti a Bologna ».

In fine un altro documento, del 12 settembre, dichiara che: « È comparso il sopraddetto querelante eccellentissimo dottore Girolamo Cardano, a termine della citazione presentata contro Aldo suo figlio e Giovanpaolo Cima ed ha insistito perchè sia pronunziata la sentenza contro ciascuno di loro e massimamente contro il proprio figlio Aldo, il quale è solito commettere colpe verso di lui non solo in questo genere di cose, ma anche in altre; e poichè il furto, per ciò che riguarda il figlio, si può considerare domestico e di beni paterni, e per tali motivi non è permesso procedere contro di lui con tutto il rigore della legge, egli ha

chiesto con insistenza che il detto figlio sia bandito dalla città e territorio di Bologna sotto pena della galera se sarà disobbediente ».

Ormai la sentenza contro gl'imputati non poteva più tardare. Già essi, fino dal 29 luglio, col mezzo del pubblico cursore del torrone, recatosi alla casa da loro ultimamente abitata, aveano avuto l'intimazione di comparire « ad defensam ex causa furti et aliis ». Poi furono di nuovo chiamati agli 8 d'agosto da un pubblico cursore e trombetto « ad defensam cum tuba in forma ». Non pertanto si mantennero contumaci.

Finalmente, il 10 settembre, vennero citati invano ambidue « ad audiendam sententiam », e da un trombettiere « ad arengheriam more forensium », e da un cursore pubblico, che si era portato all'ultimo loro domicilio.

Questo è il tenore della sentenza pronunciata il 12 settembre:

« Il magnifico signor Michelangelo Sorbolongo dottore in ambe le leggi, uditore del « Torrone » in Bologna ecc., sedendo ecc., vista la querela presentata contro Giovanpaolo Cima milanese ed Aldo Cardano, viste ed esaminate le testimonianze per le informazioni del tribunale ed eseguite legittimamente le citazioni contro di loro, vista la loro contumacia che suolsi tenere in conto di confessione vera e legale, e viste e considerate le altre cose: affinchè le colpe non restino impunite e sia dato agli altri un esempio, benchè molto mite coi detti Giovanpaolo ed Aldo: ha condannato e vuole si tenga per condannato:

Giovanpaolo Cima milanese alla pena della galera perpetua per causa del furto commesso da lui a danno dell'esimio ed eccellentissimo signor Girolamo Cardano dottore nelle arti e nella medicina, come risulta dagli atti del processo: e se mai in alcun tempo cadrà nelle mani della giustizia, dovrà subire la galera per tutta la vita.

Inoltre, attenendosi alle dimande del querelante di cui sopra, bandisce dalla città e territorio bolognese Aldo Car-

dano, sotto pena della galera, e se mai in alcun tempo porrà piede nella detta città e territorio, incorrerà nella predetta pena della galera: se poi verrà in potere della giustizia gli si farà subire la detta pena.

Alla fine degli atti del processo v'è una nota in margine da cui s'apprende come Aldo Cardano, già da qualche tempo ritenuto in prigione ad istanza del padre, e per effetto dell'attuale condanna e per altre cause, venne poi rilasciato il 22 maggio 1570, col consenso del padre, e consegnato a certo signor Giacomo Magnani.

III.

Tutti i passi fin qui allegati, dai quali ricavasi che Aldo si vide rifiutare dal padre i soccorsi promessi, mentre poi era ridotto a tale da dover vendere per vivere perfino i panni; ci desterebbero l'impressione di una certa inumanità del Cardano il quale, anche dopo riacquistata gran parte della refurtiva, non cessò di perseguitare con ogni mezzo gli autori del furto, finchè non li vide colpiti da una condanna che dee stimarsi severissima, sebbene fosse qualificata assai mite dal giudice che la pronunziò.

Per conseguire questo intento il Cardano non dubitò d'appigliarsi, come abbiam visto, anche all'inganno.

Nè mostrossi arrendevole alle preghiere rivoltegli per que' « doi spensierati » da Francesco Tombese, mercè del quale avea pure potuto riacquistare gli oggetti involati.

Tuttavia si può ritenere che in altro tempo la pietosa intercessione del Tombese, non sarebbe al certo tornata vana, tanto per l'addietro era stato vivo l'affetto del Cardano verso i due sciagurati. E che sia vero, basta osservare il testamento di lui del 18 gennaio 1566. In forza di questo, l'eredità dovea dividersi in parti eguali fra il figlio e il nipote [1].

---

[1] Bertolotti, l. c., pag. 645.

Qualora fosse morto quest'ultimo prima del ventesimo anno e senza figli, la sua parte d'eredità dovea passare ad Aldo, se avesse moglie, altrimenti esso non potrebbe goderne i frutti finchè non si fosse ammogliato [1].

Nel medesimo testamento faceva il Maestro grata menzione dal nuovo allievo Paolo Cima (ricordato di poi nel « De Vita propria » come musicus et satis eruditus), e gli assegnava in caso di sua morte 32 scudi all'anno fino a tutto il 1569, se volesse studiare in Bologna, altrimenti un anello soltanto; a condizione che il discepolo non mancasse d'assisterlo negli ultimi momenti della vita!

Ma figlio e scolaro si mostrarono entrambi ingratissimi.

E quanto al caso nostro, conviene avere in vista che il Cardano, il quale tanta inclinazione avea per il meraviglioso, attribuiva qualità ammirabili alle varie gemme, massimamente se scavate o ripulite o lavorate sotto una propizia costellazione. Così solo si può intendere e stimare convenientemente lo schianto da lui sentito vedendosi defraudato di tante pietre che egli aveva di mano in mano, da ogni parte e per tutta la vita accuratamente raccolte.

Ne' suoi testamenti il Cardano non si stancava di enumerare e finamente descrivere la svariata e lieta collezione delle sue gioie: in quello del 14 luglio 1559, le lascia ai figli con prescrizione di non venderle: in altro del 1566, « dà la nota delle sue gemme che erano molte le quali dovevano esser divise tra il figlio e il nipote, quando si addottorassero; e se uno soltanto avesse avuto la laurea a lui fossero, e se nessuno avesse seguito gli studi, fossero vendute e comperati stabili ». (Bertolotti).

Perciò non è da credere quanto s'affliggesse il Cardano per la perdita delle sue pietre preziose: e non è meraviglia che fosse inflessibile contro i ladri di quelle. Se costoro si fossero limitati a involargli il denaro, si può pensare ch'egli avrebbe usato clemenza.

[1] BERTOLOTTI, pag. 616.

Di più nulla avevano essi tralasciato di quel che poteva rattristare l'animo del padre e benefattore.

Si è visto infatti come Giovanpaolo Cima, ancor prima di commettere il furto di che ci occupiamo, già si fosse macchiato di più taccherelle: così che altri faceva le meraviglie perchè il Cardano continuasse a tenerlo in casa.

E si può ragionevolmente supporre che lo stesso Cardano alludesse ancora a Giovanpaolo, quando in appresso lasciò scritto nel « De Vita propria »: « Provo certa ritrosia, sebbene con non piccolo danno, a licenziare quei domestici che ben conosco essermi non solo inutili, ma anche dannosi al buon nome » (1).

Dal canto suo il figlio Aldo non s'era punto mutato da quel cattivo soggetto che apparve fino dal tempo dell'uxoricidio compiuto dal fratello.

Al qual proposito giova, anzi tutto, ricordare il contegno un tantino misterioso di Aldo il quale sette giorni prima dell'immane tragedia familiare, era fuggito, contro la volontà paterna, da Pavia per recarsi a Milano; ove poi, nel giorno successivo al delitto del fratello, venne esso pure tratto in carcere.

Girolamo Cardano, ritraendo le costumanze di Aldo in quei tempi di domestica desolazione, così di lui scrive accorato, nell'opera « De utilitate ex adversis capienda »:

« Esso, finchè visse il maggiore, non diè alcun segno di vita lunga, di probità o di cultura; morto poi contro ogni credere il fratello, per i due o tre primi mesi folleggiò maggiormente.

Non mi restava omai più alcuna speranza, pur avendo io, benchè indarno, applicato i rimedi estremi, e mi stupivo che gli eventi non s'accordessero coi presagi delle stelle. Mi disperavo non solo per le sue ribalderie, ma anche perchè i suoi lineamenti mi facevano prevedere il lui una nequizia straordinaria e una vita breve. Perciò ero in uno stato di

(1) Tom. I. *De Vita propria*. Cap. XI, pag. 2.

tale perplessità, che se non l'avessi di continuo allevato in casa mia, avrei osato dire che mi fosse stato cambiato. Tutto in lui discordava non solo dai presagi delle stelle, ma anche dai segni presentati nella prima puerizia, coi quali, oltre che un'ottima indole, faceva sperare grandemente di sè per l'avvenire.

Avendo dunque deposto quasi ogni speranza, senza trascurare per altro alcun mezzo per farlo rinsavire, poichè quel figlio solo m'era rimasto, per la generosità del Senato e per la buona grazia del Principe di Suessa; io pregavo Iddio, affinchè, non badando ai miei demeriti, volesse aver pietà non pure di mio figlio, ma anche di me. Quando un bel giorno, vale a dire quasi quattro mesi dopo la morte del fratello, cominciò a poco a poco a mutar costumi [1].

Ma fu questa una trasformazione al tutto effimera.

Aldo ben presto ritornò alle consuete furfanterie contro il padre.

Dopo ciò non abbiamo a stupirci se il Cardano ad evitare la nuova onta che gli proveniva dalla viziosa e scioperata ignavia del figlio superstite, si studiasse, avendolo già cacciato di casa, di farlo partire da Bologna.

Quando poi avvennero i fatti da noi riportati, dovè finir di convincersi il Cardano essere omai inutile ogni clemenza verso il figlio, nè rimanergli altra via che farlo bandire dalla città come affatto incorreggibile.

IV.

Gli eventi successivi confermarono il fosco pronostico del Cardano così che esso, già inoltrato nella vecchiaia, nel libro « De Vita propria » uscì nella seguente angosciosa dichiarazione:

« Agli altri miei mali si aggiunsero la stoltezza, le angherie e i delitti del figlio minore, i quali passarono ogni limite, tanto che fui costretto a farlo incarcerare più d'una

---

[1] Tom. II. *De Utilitate* etc. Lib. III. Caput XL. pag. 181, 182.

volta, ed anche a farlo esiliare ed a privarlo dell' eredità paterna, chè nulla eravi della madre » (1).

Di tale esclusione di Aldo dall' eredità paterna ci resta la prova nell' ultimo testamento del Cardano, fatto in Roma ai 21 d' agosto 1576. Vi si legge infatti:

« Questa è l' ultima mia volontà che il soprannominato Aldo mio figlio di circa trentatrè anni sia in tutto escluso dalla detta eredità, come ho dichiarato e da qualsiasi parte di essa, e ciò per giuste ragioni: primieramente perchè *egli è sì prodigo da sembrar pazzo* per modo che ha sciupato una quantità ingente di denaro; poi perchè mi ha assalito con molte calunnie, ingiurie ed infamie.... » (2).

A giustificare così severa disposizione, il Cardano fa tosto seguire una dichiarazione di Aldo colla quale si conferma l' autenticità di un documento, scritto e firmato da più di due anni addietro dallo stesso Aldo, che ivi confessa sotto giuramento le scelleratezze commesse contro il padre (3). Eccola:

« Questa è la polisa che io feci hieri qui in corte savella di mia propria mano et la mandai a M.r Girolamo Cardano mio padre et confesso esser vero quanto in essa si contiene cioè che io sono stato due volte pregione a bologna due volte a milano a Cremona a piacenza ed a Napoli et anche a Pavia et ho fatto quattro polize di mia mano di tenere bona vita et non l' ho servate che scrissi una lettera al s. Emilio malvezzo et un altra al mastro de posta di Bologna dove minacciai di voler accusar mio patre a p.p. pio quinto, se non mi dava dinari che a Bologna feci levare et torre settanta scudi a mio patre et il cassettino delle gioie da Gian Paolo Cima milanese, che feci dare un puntarolo a mio nepote da Gio. Paolo Mantovano acciò con esso scassasse la cassa e togliesse le gioie e denari a mio patre, che ho cantato in banco più volte a Napoli et a Fiorenza che dui

(1) Tom. I. *De Vita propria.* Cap. XXVII, pag. 17.

(2) BERTOLOTTI, l. c. pag. 653.

(3) Nel documento in discorso, si legge: « a Bologna li feci torre 60 scudi di moneta che tanto mi dette Zan Paolo et a Ferrara fui e li restitui ». (BERTOLOTTI, pag. 654).

volte ho voluto dar con la spada a mio padre che dui volte la notte gli ho tirato de sassi alle finestre di casa a Milano; che ho giocato in Roma intorno a 300 scudi et anche mi sono accordato con li suoi nemici dove io confesso che io ho fatto male.... [1].

V.

Un' ultima osservazione resta a fare. Il Psichiatra del secolo decimosesto, che fu solenne precursore dei moderni nel notare i caratteri dei delinquenti e designarne le varie classi, non poteva lasciare inosservato l' elemento morboso insito nell' indole del figlio Aldo. Perciò appunto gli è lode aver dichiarato che Aldo fu « *sì prodigo da sembrar pazzo* ».

E fu certo movendo dalla considerazione di cotesta follia morale, che il Cardano ebbe per Aldo un resto di compassione; poichè nel citato ultimo testamento ordinava ai nipote Fazio suo erede, di somministrargli un piccolo assegno mensile:

« Malgrado tante e sì gravi offese a me fatte, lascio al predetto Aldo Cardano, mio figlio naturale e legittimo, sei scudi d' oro al mese pel vitto, ossia settatadue scudi d' oro all' anno; al patto però che il sopranmominato Aldo non dimori nella città in cui suole ordinariamente abitare Fazio o i suoi figli, se è per averne. Nè ardirà di oltraggiare quello o questi, nè di molestarli direttamente o indirettamente, sia colle insidie, sia colla forza, ovvero coll' intentar lite contro di loro; nei quali casi io voglio che non gli sia somministrato più nulla dal mio erede, ma anzi decada in perpetuo da ogni diritto a cotesto assegno, per i motivi a me noti fino al dì presente, motivi che io posso affermare con giuramento. Ma non è però mia intenzione di procedere contro di lui fino alla sua rovina, contentandomi di quello che ho dianzi stabilito. Se poi vorrà cercare di acquistarsi gradi e dignità col mezzo della virtù (il che voglia il cielo!), mi sarà cosa gradita, ed i sei scudi saranno sufficienti, se alla virtù, al lavoro e all' industria sua, anderà unito l' aiuto di Dio e della fortuna.

---

[1] Bertolotti, l. c., pag. 653, 654.

Aggiungo anche che se Fazio dovesse morire senza figlioli legittimi e naturali prima di Aldo, non voglio che la pensione o assegno sia dato ad Aldo dagli eredi che sono indicati fra i miei parenti ». Così il Cardano [1].

Inutile spender parole a dimostrare quanto dell' osservazione assidua fatta sulla natura dei propri figli si valesse il Cardano, per risalire a spiegare l' indole degenerativa dei figli dei grandi uomini:

« Raramente (Egli scrisse) anche da uomini eminenti nascono figli egregi. E la ragione, sebbene io altrove l' abbia riportata, non sarà male il dichiarare qui, avendola io appresa per lunga esperienza.

L' umana natura come tutte le altre cose, è circoscritta entro determinati confini: quindi, allorchè uno è giunto al sommo della sapienza o della prudenza, esso eleva le proprie azioni, deliberazioni e pensieri all' estremo della sottigliezza: onde i fatti e i detti suoi, da lui regolati e acconciamente ordinati, sono da tutti tenuti in pregio per la sapienza e per la prudenza loro e resi ammirabili dalla fortuna e dal nome del loro autore. Ma se poi un poco si devii da quegli altissimi principî, allora di necessità si cade nei più grandi errori. I quali errori appaiono vie maggiormente, perchè le azioni degli uomini di genio escono dal comune. Onde in un volgare proverbio è detto: « Il saggio quando erra, erra più degli altri ». V' è pure quell' altro adagio: « Sbagliano anche i sapienti ». Pertanto i figli dei sapienti, essendo simili ai loro genitori, sono quasi dotati dei medesimi costumi e consigli, che però da loro non possono per la giovane età, essere moderati nè colla pratica della vita nè colla ragione. E siccome essi si discostano dalle comuni consuetudini, e manca loro di frequente il buon successo, così sono considerati come stolti » [2].

Dott. Enrico Rivari

Assistente nella Clinica delle malattie nervose e mentali di Bologna, diretta dal prof. Silvio Tonnini.

(1) Bertolotti, l. c., pag. 654.

(2) Tom. II. *De Utilitate*, etc. Cap. XII, pag. 269.

DOCUMENTI

Die 22 Julij 1569.

Comparuit magnificus et excellentissimus D. Hieronimus Cardanus Phisicus ac artium et medicinae ecc. et gravi cum querella dixit et exsposuit qualiter hac presenti die:

Aldus filius eiusdem comparentis nec non Johannes Paulus Eufemia mediolanensis scriba eiusdem D. querelantis dolose et appensate ac animo derobandi ac ipsum D. comparentem fraudandi ingressi fuerunt domum ipsius D. querelantis et violenter aperuerunt cum clavibus adulterinis duas mansiones superiores in ultima quarum in qua ipse D. querelans dormire solet aperuerunt unam capsam ferream existentem in dicta ultima mansione et ex ea contra eius voluntatem furto subtraxerunt infrascriptam pecuniarum quantitatem et anulos de quibus infra videlicet:

Piastre 70 (da 22 soldi cioè bolognini) cioè	libre	77	
Piastre 194	»	194	che sono
		271	che sono

scudi 68 meno un quarto in danari

un diamante	precio de scudi	44	
un anello de sette gioie	»	28	
un smeraldo	»	20	
un occhio di gatta orientale	»	18	
un Nicoló bello	»	6	
uno prasma con la fascia bianca	»	3	
un diaspro con una testa naturale	»	3	
un sardonio con l'imagine di lumagha	»	2	
una granata da portar al collo	»	6	
due anellette	»	3	
	somma scudi	132	(*sic*)

Quare instantissime instetit et petijt contra dictos querelatos et derobatores procedi in omnibus et per omnia secundum formam iuris et statutorum Bononiae.

Testes de premissis informati sunt infrascripti videlicet:

D. Hieronimus Bombellus gioilerius

Rodulfus de Silvestris et Dominicus Hieronimus de Rosellis

Johannes de Vallata.

Die 23 Julij 1569.

Examinatus fuit et per me et in ufficio turronis Dominicus Hieronimus de Rosellis de Aquila famulus suprascripti magnifici D. Hieronimi Cardani testis pro informatione curiae receptus et super contentis in dicta querela certioratus et qui sibi delato iuramento de veritate dicenda tactis ecc. et in praesentia mei notarii interrogatus dicit prout infra:

È circa un mese che io sto per cocchiere col signor Hieronimo Cardano et in questo tempo ho inteso che ha un figliolo chiamato Aldo il quale secondo si diceva è più di un anno che non stava con il padre et essendo andato hieri il signor Hieronimo a casa del conte Giovanni Pepoli per oprare che il detto Aldo suo figlio il quale era in casa del detto signor conte Giovanni, andasse fori di Bologna perchè lo vedeva per quanto intendevo mal volentieri et non voleva che stesse con esso (cui la causa non la so); Gianpaolo scrivano del signor Girolamo il quale è milanese mentre che esso Cardano era fori di casa et andato a casa come ho ditto del signor conte Giovanni Pepoli dove ci havevo portato con il cocchio, mandò fori di casa Gianino ragazzo di casa del signor Cardano a comprar un melone, et in quel mentre che quel ragazzo era fuori di casa rubbò per quanto si va giudicando le dette robbe: ciò da settanta scudi in piastre anella et gioie di una cassa che è in la camera dove è solito a dormire il signor Cardano, et anche più si va pensando che sia stato il detto Giampaolo che abbia robbato dette robbe perchè dopo che ebbe mandato quel ragazzo fori di casa a comprare un melone non è stato visto nè in casa nè in altro loco. Et altro io non so se non che il signor Cardano disse dopo che s'è tornato a

casa Gianpaolo mi ha robbato settanta scudi di piastre et le mie gioie.

Die 23 Julij 1569.

Examinatus fuit supra premissis etc.

Dominus Rodulfus filius Stefani de Silvestris Bononiae testis pro informatione curiae receptus qui sibi delato iuramento de veritate dicenda etc.:

Di questo io non so altro se non che hieri intorno che potevano essere 21 o 22 ore essendo io in casa di messer Girolamo Cardano, le compositioni del quale io scrivo, et pratico assai in casa sua, disse che gli erano stati rubbati d' un suo cassone che è nella camera dove lui dorme tra denari e gioie da circa settanta scudi, et disse che Giovanni Paulo milanese il quale stava alli servitij d' esso signore Cardano gli aveva rubbato detti denari e gioie, di detto cassone.

Interrogatus nempe testis sciat quod dictus dominus Hieronimus Cardanus haberet dictam pecuniarum quantitatem et margheritas eidem ut supra dixit furto subtractas a dicto Johanne Paulo in dicto loco,

Respondit: Io per essere stato da quattro anni in casa del detto signor Girolamo so che lui teneva et aveva delle gioie in quel cassone che ho ditto di sopra dentro un scatolino quale me mostrò hieri doppo che ebbe ditto che gl' erano state rubbate.

Interrogatus an sciat quod modo scit de dicto Johanne Paulo,

Respondit: Io el viddi hier matina detto Gioan Paulo che venne a casa mia a dimandare un capello che aveva prestato a mio fratello, et a me imprestò un par de stivali et da quelimpoi io non l' ho visto nè so dove si trovi nè io gli detti il capello nè stivali.

Subdicens ad instantiam dixit: Il signor Cardano me menò su nella stanzia insieme con messer Girolamo Bombello milanese gioeliere et il cocchiero a vedere il loco dove era stato

rubato detti denari et gioie. I quali denari disse che erano in un sacchetto et ch'avea portato via assieme con li denari e le gioie in un scatolino, pigliandolo lui ci disse mostrandoci un scatolino disse qui dentro erano le gioie et l'aperse dicendo non ci ha lassato solamente sei anelletti piccoli di poca valuta quali ci furno mostrati dal detto signor Cardano et ci disse che erano stati aperti gl'uscij delle stanzie et le casse con chiave false, li quali denari et gioie detto signor Cardano dà la colpa al detto Giovan Paulo che gl'el habbia tolto et io lo credo perchè no l'ho visto, dopoi più nè in casa da detto signor Cardano nè in altro loco.

Interrogatus an dictus D. Hieronimus habet filium noncupatum Aldum et an cum patre in una et eadem mansione permaneat,

Respondit: Signor si che lui ha un figliolo che si addimanda Aldo ma non sta altrimenti coll'ill. signor Girolamo suo padre.

Interrogatus quamdiu sit quod dictus Aldus non maneat cum patre et dicat a quanto tempore illum non viderit et alloquutus fuerit pariterque dicat quod modo sit de dicto Aldo,

Respondit: Per quanto dice el signor Girolamo detto Aldo suo figliuolo non sta con lui già sei o sette anni sonno, et sonno otto o dieci dì che io non l'ho visto, et che non gli ho parlato et non so quel sia de lui al presente.

Subdicens ad intentionem: Detto messer Aldo me mandò a chiamare il dì innanzi che l'havevo visto che era in casa di un messer Santhe berettaro che sta nel campo di S. Lucia, et perchè io non gli voleo andare senza licenzia del signor Cardano suo padre, per sapere che erano male dacordo insieme, gli dissi messer Aldo me ha mandato a chiamare io non ci voglio andare et esso disse vagli e digli che vadi fora di Bologna che gli darò la sua provisione, et così ci andai, et me disse che pregassi suo padre che gli desse denari che andaria fuora di Bologna, havendogli io detto che suo padre

volea che lui andasse fuora di Bologna, et havendolo refferto a suo padre disse che non li volea dare un quatrino.

Interrogatus an sciat quod predicti Aldus et Johannes Paulus conversarentur et aliquod negocium insimul haberent,

Respondit: Io non so che praticassero nè che havessero negocio nissuno insieme il detto Aldo et Giovanpaulo.

Et opportune interrogatus dixit: È un tempo che detto Aldo non è stato in casa del padre che io sappia.

Die 26 Julij 1569.

Examinatus fuit pro curiae informatione per me notarium de mandato Johannes filius quondam magistri Bernardinj de Vallata cappellae sancti Johannis in monte qui eius medio iuramento etc. opportune interrogatus dixit:

Venerdì proximo passato che fu la festa de santa Maria Madalena havendoci el signor Hieromino Gardano in casa del quale io sto a suoi servitij, lasciato in guardia della casa me et Giovanpaulo Cima milanese che esso signor Gardano era andato fuora alle visite deli amalati, questo Giovanpaulo milanese quale ha più tempo che non ho io assai me disse che io andasse sino in piazza a comprar un melone per far colatione, et me diede tre quattrinj et così io andai et lasciai lì in casa Giovanpaulo solo et come fui in piazza che hebbi compro il melone tornai per darglielo, et nel ritornar che io facevo incontrai detto Giovanpaulo sul canton del campo de santa Lucia el quale veneva caminando forte verso stra castiglione, et me disse andate via a casa che io tornarò adesso che vado sin qui per un servitio, et così io andai a casa a portar il melone et trovai la casa sola et stetti poi aspettando che detto Giovanpaulo tornasse et lui non tornò mai più. A questo tornò il Gardano et domandò che cosa era de Giovanpaulo et io gli dissi che haveva detto di andar per un servitio et che tornava subito et avicinandosi l'hora del desinare si maravigliava il Gardano che detto Giovanpaulo non tornasse.

Al tardi poi venne lì un orefice et cominciorno a ragionar de non so che pietre et il Gardano li mostrò un cristallo et ragionando de pietre andò il Gardano a vedere sul suo cassone se li mancava cosa alcuna dubitando subito che Giovanpaulo non gli avesse tolto qualche cosa, et trovò poi che gli mancavano delle gioie et de danari et così subito si stimò e raccolsi che Giovanpaulo glie l' haveva tolto et diceva il Gardano che li era stato tolto robba per più de cento scudi assai et questo è quanto io so.

In causa scientiae etc.

Die dicta.

Examinatus fuit pro curiae informatione per me etc. D. Hieronimus Bombellus aurifex cappellae sanctae Christinae qui eius medio juramento etc. dixit opportune interrogatus:

Il dì di santa Maria Madalena sendo andato il dopo desenare a casa del Gardano a spasso come fui lì tra li altri ragionamenti cominciò a lamentarsi di Giovanpaulo de Cima da Milano suo scrittore et che si era partito senza sua licenza et che non sapeva dove si fusse andato et perchè io sapevo che altre volte questo Giovanpaulo gli haveva fatto delle cose che non erano da fare per quanto esso Gardano me haveva detto delle altre volte, io gli dissi del me maraveglio che vogliate tener uno che non ve ne potete fidar maxime che se n' intende con vostro figliuolo col quale non sete daccordo, et il Gardano disse crederò ben che haverà fatto compagnia a mio figliuolo che era in casa de' Pepoli quale ho inteso che voleva partirsi. Et io gli replicai: Guardate pur che non vi habia robato qualche cosa poi che ve ne fidate mal volontieri per i cattivi segni che altre volte ve ne ha dato, et il Gardano disse dite il vero voglio andare a vedere et me disse di gratia andiamo a vedere su le casse, et così aperto la cassa trovò che li mancava il sacchetto delle monete et così il povero vecchio diventò tutto rosso et disse oh pover de me alla fede che me l' ha fatta, et guardò su la scattola delli anelli et trovò che li mancava un diamante un smiraldo un anello gioiellato de rubinj et un altro anello che vi era un occhio de gatto quali

io sapevo chel Gardano l'haveva perchè li e l'havevo visto assai volte per essere suo familiare; erano de quelli anelli glie l'havevo venduto io che la fattura sola me costò otto scudi dentro in Milano ciò è quel gioiellato, et così disse tanto hoggi mella fatta il traditore, et a questo modo so io che detto Giovanpaulo ha robbato al detto Gardano, altro non so di questa cosa.

In causa scientiae etc.

Die 27 Julij 1569.

Comparuit magnificus et excellentissimus Dominus Hieronimus Cardanus Philosophiae ac Artium Medicinae doctor et gravi cum querella querellavit contra et adversus

Aldum ejus filium de eo et super eo quod diebus proxime preteritis dictus Aldus se contulit ad domum abitationis eiusdem comparentis et in viam ac ante portam domus prefatae minatus fuit se velle ipsum dominum comparentem in domo predicta comburere et occidere. Quare etc. testes etc. Johannes Maria fornarius.

Die dicta.

Examinatus fuit pro informatione curiae per me notarium de mandato etc.

Johannes Maria filius Johannis de quatuor castellis comitatus regij lombardiae fornarius habitator Bononiae in cappella sancti Johannis in monte in via de chiari qui eius medio iuramento etc. opportune interrogatus dixit:

Deveno essere da circa quindici dì che sendomi sotto il portico de casa mia che habito vicino al Dottor Cardano, un dì sul hora del avemaria me abbattei quando messer Aldo figliuolo del Cardano ragionava et bravava con una massara che già era stata col Cardano la quale non so come habia nome et dopo d'aver ragionato tra loro detto Aldo cominciò a spasseggiar li nanti casa de suo padre et a dir che non sapeva come si fare et che era disperato et che suo padre non lo voleva in casa et che voleva aver più presto i figliuoli d'altri che i suoi et che si vederà un dì desperato et che

saria forza che lui desse fuoco alla casa come altro non potesse fare, et disse anco che voleva dar a un Giovanpaulo che stava in casa de suo padre et quando diceva queste parole detto messer Aldo haveva la spada et nel bravar che faceva a quel modo contra de suo padre et de quel Giovanpaulo ce si adunò lì de la gente cioè d'ogni sorte nel passar che facevano nanti et indrieto.

Interrogatus ut precise dicat verba quae protulit dictus Aldus contra excellentissimum dominum Cardanum et Johannem Paulum familiarem dicti Cardani,

Respondit:

Io non badai ad ogni cosa perchè quando io uscetti fuora di casa già detto messer Aldo parlava con la massara, ma tra le altre parole che io li sentetti dire fu quando disse quando sarà fatto e fatto sarò forzato un dì dar fuogo alla casa et brugiarlo già che vuol tenere piu presto i figliuoli d'altri che me che son suo figliolo et altre assai.

Interrogatus an dici etiam audivit quod dictus Aldus dixerit velle occidere eius patrem respondit:

Io non gli sentei dir altro se non che lo voleva abrugiar in casa et che voleva dar a quel messer Giovanpaulo che stava con suo padre se l'avesse trovato.

Interrogatus in causa scientiae dixit predicta scire prout quae supra de loco et tempore ut supra de se se et nonnullis aliis etc.

Die dicta.

Examinatus fuit pro informatione curiae per me notarium de mandato etc. Johannes Babtista quondam Dominici de Meis pectinator lanae capellae Sanctae Luciae qui eius medio iuramento etc. opportune interrogatus dixit:

Parecchie sere sono et passa credo quindici dì che stando mi dopo cena al fresco sotto al portico del fornaro vicino a casa mia et del dottor Cardano sentei lamentare un giovene a gridare che dicieva come vuol ch' io faccia donche che rubbi

e che me faccia appiccare? Non me vol mantenere non me vol dar niente tiene altri in casa et non me vol tenerme et era giovane con non so quante persone che s' erano fermate a sentir quel che diceva et tra le altre parole che disse, disse me farà venir in tanta desperatione che tutte le volte che non me voglia dar da poter vivere et mantenermj gli metterò foco in casa et ce lo brugiarò et gli buttarò un barile di polvere in casa che la farò saltar giuso, et questo diceva in colera et come piangendo, et domandando poi io de che si gridasse colui et chi fusse intesi che era il figliolo del Cardano medico che diceva verso suo padre quelle parole ma io non ci veddi già li suo padre chè suo padre a quel hora doveva essere a letto et quel giovene figliolo del Cardano era lì attorno al uscio quando diceva queste parole et vi si era adunata della gente che andava inanzi indrieto per sentir lamentar quel giovene che può essere di età d' un qualche venticinque anni et si lamentava che bisognava vendere sino delli panni se voleva vivere.

Interrogatus in causa scientiae etc.

Die 28 Julij 1569.

Examinatus fuit pro curiae informatione per me notarium de mandato Dominus Petrus Silva filius quondam Marci Silvae de Bononia capellae Sancti Proculi qui eius medio iuramento etc. opportune interrogatus dixit:

Lunedì prossimo passato venendo io da Venezia et sendomi fermo in Ferrara veddi messer Aldo figliolo del doctor Cardano essere in compagnia d' un giovene quale stava con il dottor Cardano al quale non so nome ma dicono ha nome Giovanpaulo et erano fermi nanzi l' hosteria della campana et referendo io questa cosa qui a Bologna me è venuto a trovar il Cardano et me ha detto se è vero che io l' habia visti et se gliene so dar nova perchè li ha robato de danari et ci ho detto questo ch' io dico a voi et lui poi me ha pregato che io lo venghi a deponere qui sicome fo perchè io conosco bene il figliolo del Cardano et anco quel altro lo conosco perchè vi sta perchè so che li stava in casa quare etc. in causa scientiae etc.

Die dicta.

Commissio de citando supra dictos Aldum filium Doctoris Cardani et Johannem Paulum Eufemiam mediolanensem ad defensam ex causa furti et alijs etc. infra sex dies in forma etc. alias etc.

Die 29 Julij 1569.

Exequutum per Stefanum Caballum publicum cursorem turroni prout mihi notario retulit domi scilicet ultimae habitationis prefatorum Johannis Pauli et Aldi.

Die 8 Augusti 1569.

Commissio de citando dictum dominum Aldum Gardanum et Johannem Paulum mediolanensem scriptorem doctoris Cardani ad defensam cum tuba in forma.

Exequutum per Johannem Antonium Bagnacam publicum cursorem et tubicinem prout mihi notario retulit etc.

Die 19 Augusti 1569.

Comparuit magnificus et excellentissimus Dominus Hieronimus Cardanus supra querelator et ad probandum qualiter Johannes Paulus Cimma eius scriba et familiaris furto subtraxit ipsi comparenti bona supradicta etiam de consensu Aldi eius filij exibuit et presentavit literas sibi transmissas ex Ferraria a Francisco Tombesio super huiusmodi furto nec non copiam litterarum Aldi eiusdem comparentis filij et Johannis Pauli eius scriptoris in quibus delictum verificatur quas instetit hic infra registrari et ad ulteriora in causa procedi etc.

Tenor litterarum Francisci Tombesij de Ferraria talis est videlicet:

A tergo: *Al molto magnifico signor mio honorandissimo il signor Cardano a* Bologna

Intus: *Molto magnifico signor mio honorandissimo.*

V. S. intenderà da Vincenzo servitore del signor Emilio et anco dalla lettera che io scrivo al detto signor Emilio che io ho

recuperato le otto anella et il pendente et la bistola d'oro levatogli da questi doi spensierati quali ben pentiti del suo errore domandano perdono a V. S et promettono di far altro tanto bene all'incontro del male et per ciò gli domando a lor nome perdonanza et la prego ad avergli per raccomandati et essendoli uno unico figliolo l'altro servitore et creato da lei, credo non esser bisogno di estendermj a persuaderla a receverli nella sua bona gratia acciò che se sono pochi boni non divengano cattivi, di che V. S. se ne haverebbe sempre a dolere. Li sopradetti anelli et bistola et pendente ne farò quanto da V. S. mi sarà ordinato offerendomigli in maggior cosa et di più consolatione di questa, pregandola novamente a volergli perdonare con che prego nostro signore Iddio che la contenti. Di Ferrara il 1° di Agosto 1569.

Al piacere di V. S.

FRANCESCO TOMBESE

Tenor litterarum Aldi et Johannis Pauli directarum supra scripto Comparenti:

A tergo: *Al molto magnifico et eccellente signor Girolamo Cardano patre suo et padron osssservandissimo in* . Bologna.

Iutus vero: *Molto magnifico et eccellentissimo signor padre et padrone osservandissimo.*

La lettera tanto amorevole et benigna scritta da V. Ecc.ª a noi comune ha talmente commossi gli animi del uno et del altro che ci rincresse et duole sino al anima d'avere comesso verso di Lei, la quale a l'uno è patre al altro amorevolissimo patrone, così grave errore del quale gli ne addomandiamo perdono, et per emendarlo in parte habbiamo consegnato secondo il suo comandamento al signor Tombese otto anelli senza il diamante che seranno nove il quale diamante si era impegnato per nostri bisogni scudi 25 d'oro, et il Signor Tombese l'ha rescosso de suoi danari per rimandarlo con gli altri a V. Ecc.ª et acciò che l'E. V. sia avvertita io Giovan-

paulo non voglio mancare per l'obligo della mia servitù di farli intendere come già più volte prima io ero stato instigato dal cocchiero a far una simil cosa, non di meno io non haveva mai voluto lasciarmi indurre a mancare del debito mio verso lei, ma dopoi essendo capitato messer Aldo da Siena senza dinari, et malè in arnese, et essendomisi raccomandato et havendo io alcune volte pregato V. E. a volerlo soccorrere, et mostrando ella l'animo ritroso et indurato ad aiutarlo, mosso a compassione di lui, mi son lasciato trascorrere in questo fallo, non per valermene, nè per servirmene per me, ma a benefizio di lui, nè crederò mai che questa pietà havuta da me verso di suo figliolo, sia per apportarmi macchia, nè biasmo; non voglio però diffendere che non sia stato errore ma al giuditio mio, è più tosto degno di perdono, che di castigo sì come io priego humilmente a perdonarmi, et tenermi appresso di lei a quel luogo che prima mi teneva, e se non gli piacerà ch'io la serva d'appresso non di meno io non restarò d'essergli quel amorevole et fedel servitore ch'io son stato nel tempo passato.

Et io Aldo quando Giovanpaulo si fosse mosso per altro rispetto a pigliare le dette anelle et dinari che per far piacere a me vedendo il bissogno mio non l'haverei accettato, nè comportarei che mi stesse appresso, ma cognosciuta la sua amorevolezza io non son per mancarli mai come s'egli mi fusse fratello. M'incresce bene che per mia caggione egli si sia messo in pericolo di perdere per sempre la grazia di V. E. la quale io non voglio credere che per questo debbia tenerlo privato del suo pristino amore, et questo è stato forse per il meglio che per esser esso Giovanpaulo giovane si haveria per malasorte potuto lasciare persuadere un giorno da quel furfante del cocchiero a fare peggio che secondo che esso Giovanpaulo mi ha detto, l'haveria tentato più volte, et V. E. se lo levi per ogni modo di casa.

Non staremo a stenderci più in longo sperando nella sua bontà et prudenza che considerarà il caso, et accettarà con paterno amore il nostro pentimento, ne lasciarà di sovenirci secondo che piacerà a lei, per trovarci haver pochi danari, et per esser le spese grandi, et in sua buona gratia ci racco-

mandiamo bacciandogli humilmente le mani di Ferrara il 1° d'agosto 1569

Di V. E.

Amorosissimo figliolo ALDO CARDANO
Obedientissimo servitore GIOVAN PAULO CIMMA

Die 9 septembris 1569.

Comparuit Magnificus et excellens Dominus medicine ac filosophie doctor Dominus Hieronimus Cardanus et non recedendo ab alijs institis et petitis produxit ad clariorem verificazionem furti commissi de supradictis suis bonis per Johannem Paulum Cimmam et Aldum eius filium literas originales suprascriptorum Johannis Pauli et Aldi quas petiit in presenti casu recipi et admitti pro plena probatione et hic infra registrari quatenus maiori probatione sit opus et instetit et petiit contra dictos Aldum et Johannem Paulum procedi et illos condemnari tamquam fures in penam eis debitam iuxta formam iuris et statutorum Bononiae etc. alias protestatus fuit de eo furto etc.

Die dicta 9 Septembris 1569.

Commissio de citando Johannem Paulum Cimmam mediolanensem ad arengheriam more forensium nec non ad locum suae ultimae habitationis ad audiendam sententiam pro prima die sequenti in forma etc. et Dominum Aldum Cardanum ad idem etiam in forma etc.

Die 10 Septembris 1569.

Exequutum ad harengheriam more forensium per Ludovicum Rivalem tubicinem contra Johannem Paulum et contra Dominum Aldum nec non domi eorum ultimae habitationis per Zaffordum publicum cursorem prout retulit etc.

Die lunae 12 Septembris 1569.

Comparuit Excellentissimus Doctor Hieronimus Cardanus querelans suprascriptus in termino citationis factae de dictis Aldo eius filio et Johanne Paulo Cimma et instetit contra eos et quemlibet ipsorum sententiam ferri et presertim contra

eius filium Aldum, qui adversus ipsum comparentem solitus est delinquere tam in huiusmodi genere delicti quam in aliis et quatenus respectu dicti eius filii dici possit furtum domesticum et de bonis paternis et sic contra ipsum non posset uti toto iuris rigore instetit saltem dictum eius filium bandiri a civitate et territorio bononiensi sub pena triremium si contra fecerit, alias protestatus fuit de iniustitia etc.

Magnificus Dominus Michelangelus Sorbolongus iuris utriusque doctor turroni Bononiae auditor etc. sedens etc. visa querela facta contra dictos Joannem Paulum Cimam mediolanensem et Aldum Cardanum, visis testibus pro informatione curiae examinatis ac citationibus contra eos legitime exequutis, visa eorum contumacia quae pro vera etiam et legitima confessione haberi voluit iuxta formam statutorum Bononiae ac aliis visis et consideratis ne delicta impunita remaneant sed ut in aliorum transeat exemplum, mitius tamen cum dictis Johanne Paulo et Aldo agendo, eosdem videlicet: Johannem Paulum Cimmam mediolanensem condemnavit et pro condemnato haberi voluit et mandavit in penam triremium perpetuam occasione furti per ipsum ut supra commissi in bonis et rebus eximii et excellentissimi Artium et Medicinae doctoris D. Hieronimi Cardani de quibus in actis, ita ut si ullo unquam tempore in fortiis curiae pervenerit ad perpetuo remigandum transmittatur.

Dictum vero Aldum Cardanum, attenta querelantis instantia de qua supra, bandivit a civitate et territorio Bononiae sub pena triremium, ut si ullo unquam tempore ad dictam civitatem et territorium redierit predictam penam triremium incurrat et si devenerit in fortiis in dictis triremibus ad remigandum trasmittatur. Et ita dixit condemnavit et bannivit respective etc. et nihilominus eisdem reservavit terminum octo dierum ad personaliter comparendum et suis utendum defensionibus omni meliori modo etc. data etc. presentibus

Domino GABRIELE PERSONALI
et Ser BARTHOLOMEO RAMPIONESIO *testibus*

Pro sacro monte pietatis
CASPAR FABERIUS.

Die 22 Maij 1570.

Magnificus Dominus Auditor cum jamdiu fuisset Aldus Cardanus in carceribus detentus, ad istantiam sui patris et ex causa presentis condemnationis et aliis, mandavit eundem Aldum Cardanum de consensu Domini Hieronimi Cardani sui patris e carceribus relaxari et Domino Jacobo Magnano consignari prout mandatum de relaxando fuit factum et exequutum.

EMILIO COSTA

LA CATTEDRA DI PANDETTE
NELLO STUDIO DI BOLOGNA
NEI SECOLI XVII E XVIII

LA CATTEDRA DI PANDETTE
NELLO STUDIO DI BOLOGNA
NEI SECOLI XVII E XVIII

1. I lettori di Pandette dal 1588 al 1799 — 2. Scarsa importanza della cattedra nel momento della sua istituzione — 3. Dignità a cui essa assorge nel 1606. — L'insegnamento di Pandette di Claudio Achillini — 4. Una proposta, nel 1610, di accomunare la cattedra di Pandette con quella di lettere greche — 5. L'insegnamento di Ottavio Amorini e di Carlo Dolfi — 6. La cattedra di Pandette, in rapporto colla cattedra primaria di diritto civile e con quella eminente. Vacanza di quest'ultima nel periodo di maggior fiore di quella di Pandette — 7. Decadenza della cattedra di Pandette e ricerca di lettori da condursi alla cattedra eminente. Un memoriale del Caimi lettore di Pandette a Padova — 8. I programmi delle lezioni del Caimi e la tendenza del suo insegnamento. L'abbandono dello studio diretto del testo. Corrispondenza del metodo e dell'assunto della cattedra di Pandette col metodo e coll'assunto delle cattedre di diritto civile — 9. Conseguente inutilità della cattedra e decadimento di essa.

1. La cattedra di Pandette fu istituita nello Studio di Bologna nel 1588 (1), dieci anni dopo che a Padova (2).

Affidata per un triennio, fino al 1591-2, ad un giovane bolognese, Alessandro Maggi, la *lectura pandectarum* cessa tuttavia coll'anno successivo di figurare nei rotuli (3). E non vi ricompare di nuovo che diciotto anni appresso, nel 1606-7. Per quell'anno e nei due successivi essa è affidata a due lettori

(1) *Libri partit.*, 1 ottobre 1588.

(2) BRUGI, *La scuola padovana di diritto romano nel secolo XVI*, Padova, 1888, pag. 54, 73.

(3) Cfr., per le notizie che si contengono nel presente n. 1, *I Rotuli dei lettori legisti ed artisti dello Studio bolognese*, pubblicati da U. DALLARI per fino al 1736-7 (Bologna, 1888-891) ed inediti nell'Archivio di Stato di Bologna per fino al 1799.

insieme, a Claudio Achillini e a Zaccaria Giraldi; poi nel 1609-10 fino al 1613-4 ad Orsino Orsi ed a Zaccaria Giraldi; nel 1614-5 è affidata al solo Orsi, poi per due anni figura di nuovo vacante. Dal 1617-8 fino al 1623-4 vi è preposto un sol lettore, Ottavio Amorini, per 3 altri anni Guccio Friccia; col quale riappare nel 1624-5, nel 1625-6 e nel 1626-7, al primo luogo Claudio Achillini. Questi, dopo un anno di nuova vacanza (1627-8) e dopo un periodo di 8 anni in cui vi è preposto il solo Carlo Dolfi, la ripiglia nel 1636-7 al primo luogo, e la occupa, insieme col Dolfi ascritto al secondo luogo, fino al tempo di sua morte, seguìta nel 1640. Nel 1641-2 e nel 1642-3 il Dolfi occupa il primo luogo, ed al secondo è notato Giovanni Battista Lini, che vi figura poi da solo nel 1642-3 e di nuovo nel 1654-5 e 1655-6. Nel periodo che intercede fra il 1642-3 e il 1654-5 la *lectura pandectarum* (o *ad pandectas* com'è chiamata una sola volta nel 1650-1) fu tenuta per un biennio da Sebastiano Alè, per un triennio da Vittorio Vittori; poi, dopo un anno di vacanza, da Marco Antonio Giordani e da Carlo Bentivoglio. Nel biennio 1651-2 e 1652-3 non è neppure indicata nei rotuli. Dal 1656-7 fino al 1662-3 il Lini, che aveva ripreso ad occuparla nel precedente biennio, è notato come *absens:* sicchè per quei sette anni la cattedra restò di fatto vacante. Riebbe un lettore nella persona di Alessandro Sanuti Pellicani nel 1663-4; e questi vi lesse fino al 1668-9, e vi figurò come emerito ancora per un biennio, avendo pure nel 1667-8 a collega nel secondo luogo Cristoforo Golinelli. Morto il Pellicani, vi fu assunto nel 1671-2 e vi rimase ininterrottamente per fino al 1692-3 Francesco Libbi. Al Libbi succedette per un biennio Bartolomeo Bonaiuti, poi per un anno Vincenzo Andrea Guinigi, indi dal 1696 per fino al 1709-10 Domenico Antonio Colonna; poi dal 1710-1 per fino al 1744 Francesco Maria Galli. Il Galli aveva avuto a colleghi, al secondo e terzo luogo, nel 1717-8 C. Antonio Abbati e Francesco Maria Magnani, poi dal 1722 al 1731-2 Gerolamo Conventi e dal 1734-5 al 1736-7 Giuseppe Vernizzi. Nel luogo del Galli figura dal 1745 al 1750 Alessandro Ratta; poi dal 1751 al 1765 il canonico Giovanni Guidotti; a cui succede dal 1766 al 1777 Lorenzo Casanova notato già da un

biennio accanto a lui nel secondo posto. Dopo un biennio, in cui è affidata a Giovanni Arfelli, e dopo un anno in cui essa rimane vacante, la *lectura pandectarum et codicis* è affidata nel 1780 a Giacomo Pistorini, che la tiene per sino al 1791-2; nel quale anno questi è trasferito alla recente cattedra *de commerciis seu de oeconomia civili;* ed è chiamato a succedergli Domenico Bonini, l'ultimo lettore di Pandette notato nei rotuli dal 1793 al 1796, in quello del '97 ch'è il solo dettato in lingua italiana dall'Amministrazione centrale del dipartimento del Reno, e nell'altro del '99 della Reggenza di Bologna.

2. Quando assunse per primo la *lectura pandectarum*, nel 1588, Alessandro Maggi non aveva raggiunta peranco l'età minima prefissa negli ordini dello Studio ai dottori cittadini per leggere; e gli occorse ottenere dal Reggimento la *venia aetatis*, quale usava concedersi a quelli fra essi che iniziavano dalla cattedra d'Istituzioni il loro tirocinio didattico, prima d'aver raggiunti i 25 anni (1). Per quel primo anno, così come usava per costoro, il Reggimento non assegnò al Maggi alcun stipendio; mentre nei due anni successivi gli concesse lo stipendio di 200 lire, ch'era quello ordinario degli istituzionisti novizi (2). Resulta già ben chiaro da questo che la cattedra di Pandette non ebbe per nulla al momento della sua creazione dignità pari al suo assunto; e che i Bolognesi la istituirono per mera vaghezza d'imitare anche in ciò lo Studio rivale di Padova, senza aver coscienza precisa delle sue vere finalità e dei servigi cospicui, ch'essa potea rendere col ricondurre gli studiosi di diritto alla libera e pura interpretazione del testo. Il giovane giurista prepostovi, che non seppe uscire dalla turba ignota degli innumerevoli istituzionisti di questo tempo, non valse d'altro lato a farla assorgere al di sopra di quel miserevole livello che le aveva asse-

(1) *Libri part.*, 1 ottobre 1588 cit.
(2) *Libri part.*, 28 giugno 1589.

gnato il Reggimento. Non è perciò da meravigliare, se per buon tratto di tempo questi non avvertì alcun bisogno di ripristinarla.

3. A tutt'altra altezza la cattedra assorge, quand'è ripristinata nel 1606. Essa è affidata allora a Claudio Achillini, collo stipendio di 300 scudi, elevatissimo per un dottore cittadino, e in luogo di quella di *prothoinstitutarius*, a cui l'Achillini era stato prima eletto, e che fu con quell'anno abolita (1).

Le vicende che precedettero l'elezione dell'Achillini; il ricorso presentato alla Rota, contro la sua elezione, dai dottori forestieri invidiosi dell'elevato stipendio assegnatogli, come deliberata in Reggimento con un numero di voti inferiore ai quattro quinti richiesti (2); la difesa a stampa contrapposta dall'Achillini a sostegno del partito emanato a suo favore (3); il breve pontificio, che intervenne a sanare il vizio incorso nella sua elezione (4); tutto questo non interessa al nostro tema che solo indirettamente. Maggiore interesse ha per noi il fatto che, intervenuta codesta sanatoria, gli Assunti dello Studio, valendosi delle facoltà loro affidate, abbiano as-

---

(1) Intorno all'istituzione del *prothoinstitutarias* e del *prothologicus* v. il mio discorso *Ulisse Aldrovandi e lo Studio Bolognese nella seconda metà del secolo XVI*, Bologna, 1907, n. 8.

(2) *Gli Assunti dello Studio all'Amb.*, 4 marzo 1606, *Libri litt.* ad h. d.: « Li dottori non potendo per il proprio interesse patire che il merito di questo dottore sia riconosciuto con lire mille e duecento di provisione, rimirando con invidia il ben d'altri et bilanzando con poco fondamento et manco ragione il merito del proprio lor valore si sono lasciati trasportare ad ispedire a Roma, nè è bastato loro questo che si sono compiaciuti di dare l'incluso memoriale al Regimento ». Cfr. pure gli stessi allo stesso, *Ibid.* 1 marzo e 6 maggio 1606.

(3) *Pro partito Claudii Achillini I. U. D. a Senatu Bonon. anno 1606 ad cathedram emin. Prothoinst. in locum celeberrimi Pauli Tussignani I. U. D. conducti, facti et iuris eiusdem Claudii Achillini.* Mutinae, ex off. Joannis Mariae de Verdis, 1606 (opuscolo di pag. 8 in 4°: una copia ne esiste fra i *Requisiti dei lettori, Claudio Achillini*).

(4) *Libri part.*, 29 agosto 1606.

segnata all'Achillini la cattedra di Pandette da tanto tempo abbandonata, attribuendo implicitamente ad essa, in luogo dell'umile grado proprio delle consuete letture d'Istituzioni dei lettori novizi, il grado prefisso alla più elevata fra le dette letture; a quella che dal 1586-7 era affidata ad un dottore provetto, compensato con uno stipendio quadruplo o quintuplo dello stipendio dato a costoro (1). Ed è pur segno di un'alta dignità attribuita alla cattedra bolognese di Pandette il passaggio dell'Achillini da essa cattedra a quella primaria di diritto civile nello Studio di Ferrara, che seguì nel 1609 (2); poi il nuovo passaggio di lui a quella di « sopraeminente » nello Studio di Parma, che avvenne nel 1626-7, in un momento in cui il Duca Odoardo Farnese si proponeva di rimettere codesto Studio in fiore (3).

Per quanto l'Achillini non adempisse sempre al suo ufficio di lettore con molto fervore di zelo, e fosse giudicato in una lettera ufficiale dei Bolognesi « più atto a muovere a stupore nelle belle e dilettevoli conversationi che a dar utile ammaestramento nella sua particolare professione » (4); è certo ch'egli doveva esser salito anche come giurista in alta rinomanza, se gli Studi di fuori gli offrivano delle cattedre primarie, e se i Bolognesi stessi pensavano nel 1636 di trasferirlo al primo luogo della lettura ordinaria della sera, e non lo lasciarono alle Pandette che per aderire ad un desiderio da lui medesimo manifestato, e per corrispondere alla « soddisfazione degli scolari » (5).

---

(1) *Libri part.*, 29 agosto 1606 cit.: « Et licet prius inter p. c. sermo habitus esset de lectura prothoinstitutarii attamen Gymnasii praefecti rem maturius considerantes, vigore facultatis eis ut supra reservatae ei tamquam utiliorem ac magis academiae proficuam proposuerunt lecturam pandectarum ».

(2) *Libri part.*, 11 luglio 1609; gli si riserva lo stipendio di 1200 lire, in adesione alla raccomandazione del Papa (*Francesco Cospi al Regg.*, 11 luglio 1609; *Lett. dell'Amb. agli Ass.*, 1518-1693).

(3) *Requisiti dei lettori: Claudio Achillini.* L'A. al Reggimento s. d.

(4) *Gli Assunti allo Studio all'Amb.*, 27 giugno 1620, *Libri litt.* ad h. d.

(5) *Atti degli Ass. 1635-9;* 23 marzo 1637; 25 agosto 1637.

Dell'opera sua di giurista e di maestro di diritto ben poco ci è pervenuto direttamente, in alcune prelezioni ed orazioni da lui dettate per l'inizio di anni accademici e per altre solennità di cerimonie dello Studio o di visite alla sua scuola di cardinali e di principi (1). Basta tuttavia anche quel poco per giustificare e per ispiegare la sua destinazione costante alla cattedra di Pandette, e per accertare ch'egli ne intendeva veramente la funzione nell'interpretazione diretta dei testi. « *Adsum igitur* (diceva egli nell'orazione pronunziata nel 1636 nell'atto di risalire codesta cattedra) *Pandectas interpretaturus, idest purissimos iuris consultorum latices hausturus, vobisque derivaturus missis impuris ut plurimorum nostrorum interpretum lacunis* » (2). E in altre prelezioni ripeteva d'accingersi a spiegare le « *Romanorum leges* », o le « *Quiritium leges* » (3). Una sua breve prelezione all'ultima *terzieria* di un anno scolastico attesta il suo proposito di proseguire la « *emptionum interpretatio* »; ossia la spiegazione dei testi relativi alla vendita (4). Per quanto adunque certi concetti che l'Achillini esprime, nella sua orazione predetta del 1636, intorno ai rapporti esistenti fra la scienza del diritto e le scienze fisiche e la metafisica, lo mostrino non alieno dalle idee che dominavano presso la maggior parte dei giuristi suoi contemporanei (5), egli serbò tuttavia alla sua cattedra un carattere proprio e distinto da quello delle cattedre di *ius civile*, e rispondente, per quanto era possibile, agli intenti pei quali era stata istituita.

4. Nell'aprile del 1610, nel tempo appunto in cui l'Achillini aveva lasciata la cattedra bolognese di Pandette per

---

(1) *Biblioteca Universitaria di Bologna*, ms. n. 2349.

(2) *Ms. cit.*, c. 18.

(3) *Ms. cit*, c. 27 v., 31.

(4) *Ms. cit.*, c. 31.

(5) *Ms. cit.*, c. 18: « *Sentio leges philosophiae morali subalternatas: sentio immediatius (ut ita dicam) facultati politicae per eamdem univocationem subordinatas: sentio easdem non univoce sed analogice philosophiae naturali atque tandem Metaphisicae subalternari.*

quella di diritto civile nello Studio di Ferrara, il Reggimento riceveva da un de' suoi che si trovava a Parigi la singolare proposta di accomunare codesta cattedra con quella di lettere greche, affidandole entrambe « *ad uno insigne giurisconsulto versatissimo nell'antica iurisprudentia e nella dissolutione che è necessaria per i testi che sono o paiono almeno contrari.... a cui non saria, com'egli dice, punto difficile sodisfar al debito delle due catedre, l'una greca l'altra di legge, come di Pandette* ». Nè la lettera di Alessandro Scappi (1), in cui si contiene la proposta, nè alcun altro documento pervenuto a mia notizia, designa il nome di codesto « insigne giureconsulto ». E avanzare congetture, senza verun appiglio o accenno di documenti, sarebbe del tutto vano. Ma non per questo il fatto medesimo della proposta cessa di avere grande rilievo, per quanto tocca la comune coscienza diffusa intorno agli intenti e al carattere della cattedra. La sede, da cui la proposta proviene, fa pensare ragionevolmente ad un discepolo immediato o mediato del Cuiacio, del sommo esegeta francese morto da quattro lustri. E la perizia posseduta dal proposto giureconsulto nella lingua greca dà adito alla congettura ch'egli potesse adoprarla nell'uso delle fonti bizantine, al quale il Cuiacio aveva dato già così potente avviamento.

Ventisette anni più tardi un altro nome compare fra quelli dei proposti agli Assunti per le cattedre dello Studio: quello di Samuele Petiti, che fu tra i primissimi a rintracciare i ricordi e i vestigi del diritto greco classico, e a tentarne la comparazione col diritto romano. Ma il Petiti, che apparteneva allora allo Studio di Nimes ed aveva letto prima in quello di Montpellier, era proposto non più per la cattedra di Pandette, ma sì per quella eminente di umane lettere (2); dalla quale lo scozzese Tomaso Dempster, umanista

---

(1) *Alessandro Scappi agli Ass.*, Parigi, 26 aprile 16.0: *Lett. dell'Amb. agli Ass.*, 1518-1693.

(2) *Agostino Hercolani agli Ass.*, Roma, 5 settembre, 12 dicembre 1637: *Lett. dell'Amb. agli Ass.*, 1518-1693; *Lo stesso agli stessi*, 30 dicembre 1637, 2 e 23 gennaio 1638: *Lett. dell'Amb. agli Ass.*, 1639-1693; *Gli Assunti all'Amb.*, 30 dicembre 1637, 2 e 9 gennaio 1638:

e giurista ad un tempo istesso, aveva fatto rifiorire fino a dodici anni innanzi la tendenza antiquaria.

Nè la proposta messa innanzi dallo Scappi, nè l'altra messa innanzi dal Cardinal Barberini a favore del Petiti, ebbero seguito: con danno non dubbio dello Studio bolognese e della italiana giurisprudenza.

5. Coll'insegnamento dell'Achillini in parte concorre, e in parte s'alterna, nella guisa descritta più sopra, dalla medesima cattedra l'insegnamento dell'Amorini e quello del Dolfi. L'Amorini tuttavia, assai più a lungo che da codesta cattedra, lesse da quella ordinaria di diritto civile. E chi abbia presenti quei due volumi a stampa, ch'egli diede fuori intorno ai patti e alle materie trattate nel libro V (1), e ch'egli pur segnalava al Reggimento quali pertinenti alla cattedra delle Pandette, nell'atto in cui trasferito di nuovo all'ordinaria di civile ne invocava un accrescimento di stipendio (2); chi riguardi alla tendenza che vi domina tutta improntata al *mos italicus*, entra facilmente in sospetto ch'egli non intendesse il fine e l'assunto di codesta cattedra in guisa sostanzialmente diversa da quella in cui intendeva il fine e l'assunto dell'altra di civile.

Libri litt. ad h. d. La proposta del Petiti non ebbe seguito perchè egli era sospetto di Calvinismo, e non bastò pei Bolognesi, a detergerlo dal sospetto, la raccomandazione del Cardinal Barberini.

(1) O. A., *In pandectas (idest in librum V pandect. ubi de iudiciis de inofficioso testamento de petitione hereditatis item si pars hered. de poss. hered. etc. de fideic. hered. pet.),* Bononiae, 1620; O. A., I. U. D. BONON. ORDINARII PANDECTARUM PROFESSORIS ET SANCTISSIMAE INQUISITIONIS CONSULT.IS *in tit.os de pactis et transact. scholasticae interpretationes*..... Bononiae, 1621.

(2) *Requisiti dei lettori: Ottavio Amorini,* 19 aprile 1623: « Il dott. Ottavio Amorini humil. serv. di VV. SS. Ill. et lettore del Studio per anni 25 senza alcuna intermissione, trovandosi l'anno passato alla lettura delle Pandette nelle quali ha anco posto duoi volumi alla stampa fu commandato di ritornare all'ordinario civile della mattina lettura principalissima del Studio ed altre volte da lui letta per anni 16 continui ».

Il Dolfi restò alle Pandette per tempo assai maggiore. E nell'anno in cui per la morte dell'Achillini egli era rimasto a leggervi da solo, e chiedeva pure al Reggimento accrescimento di stipendio, notava di aver letto e di leggere « la più utile e necessaria materia che si legga, cioè le Pandette che son le istesse leggi del corpo civile [1] ». Parole preziose ad attestare una coscienza esatta del vero assunto della cattedra, e che ben si addicono a chi per lunga serie di anni aveva avuto collega e compagno l'Achillini.

6. Certo il trasferimento del Dolfi dalla cattedra di Pandette alla Somma Rolandina, votato dal Reggimento nel gennaio del 1643 [2], segnò la fine del periodo più fiorente raggiunto da quella cattedra dal momento della sua istituzione, per sino a tutto il secolo XVIII. Nello spazio di tempo, che intercede fra il 1606 e il 1643, la cattedra di Pandette occupa negli ordini dello Studio un luogo pressochè uguale a quello attribuito alla lettura primaria di diritto civile. E può, in concorso con questa, supplire alla vacanza della cattedra così detta *eminente*, del lettore forestiero *di eminente scienza*.

La serie dei lettori giuristi di eminente scienza appare infatti interrotta dopo il 1628-9. Morto lo Spannocchi nel 1614, alla cattedra di eminente scienza fu condotto nel 1616-7 Filippo Magini per due anni; poi nel 1620-1 Emanuele Rodriguez per 7 anni, indi Giambattista Borghesi per un solo anno. Col 1629-30 i rotuli dei giuristi segnano vacante il luogo dell'*excellentissimus*, e qualche anno (come nel 1637-8, nel 1641-2, nel 1643-4 e nei successivi fino al 1646-7) manca codesta stessa indicazione, che pure attesta il ricordo della cattedra da affidarsi, giusta gli ordini ancor vigenti, ad un forestiere di gran nome. Gli Assunti dello Studio discorrevano veramente fin dal 1636, in una lettera all'Ambasciatore, del

---

(1) *Requisiti dei lettori: Carlo Dolfi*, 11 dicembre 1640.
(2) *Libri partit.*, 27 gennaio 1643.

loro intendimento di provvedere alle tre cattedre eminenti ch'erano allora vacanti, di giurisprudenza, di filosofia e di umanità, notando « che le pietre angolari per sostenere questa macchina (dello Studio) sono i lettori eminenti e che fra questi il legista è il principale » (1). Ma le loro pratiche per provvedere a codeste cattedre, e specialmente a quella del legista, furono per buon tratto condotte innanzi tiepidamente, e non assunsero un certo fervore che fra il 1640 e il 1642, quando la fortuna della cattedra di Pandette omai volgeva al tramonto.

7. I giuristi forestieri, sui quali i Bolognesi avevan principalmente fermata la loro attenzione per la cattedra eminente di diritto civile, erano il perugino Carbonchi, il fiorentino Manzini e l'udinese Caimi, tutti e tre appartenenti allo Studio di Padova (2). I due primi vi occupavano le cattedre ordinarie di diritto canonico e civile rispettivamente. Il terzo vi leggeva Pandette.

Un memoriale che il Caimi faceva presentare agli Assunti bolognesi, per mezzo del Marchese Riario che aveva incarico da costoro di condurre innanzi le pratiche necessarie per la ricerca del legista eminente da chiamare allo Studio, e alcuni documenti ch'egli vi aggiungeva, recano appunto intorno alla cattedra da lui occupata e al metodo d'insegnamento da lui seguito notizie assai preziose (3).

Ne resulta che la cattedra di Pandette aveva nello Studio di Padova, come in quello di Bologna dopo il 1606 e in quello di Siena nei primi anni della sua istituzione (4), un grado

---

(1) *Gli Assunti all'Amb.*, 23 gennaio 1636: *Libri litt.*, ad h. d.

(2) *Floriano Nani agli Ass.*, da Venezia, 4 ed 11 gennaio 1642: *Lett. dell'Amb. agli Assunti*, 1597-1693; *Carlo E. Vizzani agli Ass.*, da Padova 24 gennaio e 18 febbraio 1642: *Lett.* cit.

(3) *Il March. Riario agli Ass.*, da Venezia, 22 febbraio 1642: *Lett. dell'Amb. agli Assunti*, 1597-1693.

(4) Cfr. P. Rossi, *La prima cattedra di Pandette nello Studio Senese*, estr. dagli *Studi in onore di L. Moriani*, 1905.

di poco inferiore a quello della cattedra primaria di diritto civile: « Quanto alle letture primarie, la lettura delle Pandette tiene qualità di Primaria, onde il medesimo Bidello che serve solo i primi luoghi civili serve ancora il solo Pandettista; et il 2° luogo di canonica ordinaria che legge in quell'hora ha la scola inferiore et è solito il Pandettista passare al primo luogo, così il Matteuccio, l'Ottelio, et altri s'avanzarono al primo grado, et io havendo il medesimo scopo ho fatti li corsi più longhi nelle materie ordinarie, con quanta sodisfattione e concorso dovrà essere ricercato da altri; et l'Achillini doppo haver sostenuto in Parma il primo luogo d'ordinario, et rifiutato questo primo di Padova lesse le Pandette sino all'ultimo di sua vita ».

Senonchè il grado della cattedra primaria di diritto civile era, per gli ordini dello Studio bolognese, ancor molto inferiore a quello della cattedra *eminente*, alla quale il Caimi aspirava. « La parola eminente (spiegavano gli Assunti in una loro lettera all'Ambasciatore del 1630) vuol dire più che prima perchè alcune (cattedre) sono qua chiamate prime come quella della greca, delle matematiche a differenza d'altre di tal materia inferiori, che non sono eminenti, non avendo questo nome nello Studio se non le quattro sole cioè di Ragion Civile, di Filosofia, di Medicina e d'Humanità » (1). E però la dignità della cattedra tenuta fino ad allora dal Caimi era ancora di gran tratto lontana da quella della cattedra a cui aspirava.

8. Ma un interesse anche maggiore hanno per noi i due programmi a stampa delle sue lezioni, che il Caimi presenta con quel suo memoriale. Ne resulta che per due anni, nel 1640 e nel 1641 egli lesse una sola legge del titolo *de rebus creditis*, la 1ª e la 5ª rispettivamente (2): e che a proposito

---

(1) *Gli Assunti all'Amb.*, 5 gennaio 1630: *Libri litt.* ad h. d.

(2) *Rubricam et legem primam ff. si certum petatur Caimus explicabit hoc ordine.....* (Patavii, Typis Cribellanis, 1640); *Legem quod te ff. si certum petatur Caimus explicabit hoc ordine.....* (*Ibid.* 1641).

della prima assorse ad un trattato generale sopra il *creditum* e le azioni personali; a proposito della seconda assorse ad un trattato generale sopra la *mora:* ordinati entrambi giusta il metodo scolastico, e corredati di frequentissimi ricorsi alla glossa, a Bartolo, a Baldo, a Giasone e a Decio, ed ai minori giuristi del cinquecento e del seicento, alternati con qualche rara citazione dell'Alciato e dello Zasio. E ne resulta dunque che il Caimi aveva del tutto abbandonato dalla cattedra di Pandette quell'interpretazione diretta del testo, per ragion della quale essa era stata istituita: e aveva atteggiato il suo insegnamento in quella al metodo ed agli scopi dell'insegnamento impartito dalle cattedre ordinarie di *ius civile*. La tendenza che i Tedeschi dello Studio di Padova avevano rimproverato fin da cinquant'anni innanzi all'Ottelio « *qui quidem non explicat Pandectas .... sed more italico per quaestiones et authoritates recentiorum iurisconsultorum* » (1), aveva finito dunque per trionfare anche colà sulla cattedra di Pandette.

9. A codesto trionfo è dovuta senz'alcun dubbio la precipitosa decadenza della cattedra. Ridotta ad una semplice ripetizione della cattedra di diritto civile, essa non ha più ragion d'essere. E non persiste che col carattere e la funzione di un insegnamento accessorio della dogmatica del *ius civile;* senza più verun ricordo e vestigio della sua prisca finalità. Nel 1717-8 è aggiunta per la prima volta nella sua intitolazione la menzione anche del Codice a quella delle Pandette *(ad lecturam pandectarum et codicis).*

Codesto mutamento d'intitolazione corrisponde a quello che sostituisce per le cattedre di diritto civile la indicazione generica di *ius civile* a quella specifica delle parti del digesto a cui erano destinate, e che alla cattedra di *institutiones*

---

(1) *Ann. inclytae nat. Germ. iurist. Patav. deg.*, I, p. 379, cit. dal Brugi, cit. *La scuola padov.*, pag. 73, n. 8; *I giureconsulti italiani del secolo XVI, Archivio giurid.*, LXX, 1903.

aggiunge l'indicazione di *civiles (lectura institutionum civilium)* in contrapposto alle canoniche. Ma al mutamento di titolo non è congiunto verun mutamento nè d'assunto nè di metodo; nè alcuna elevazione di dignità e di valore.

Nel corso del secolo XVIII accade di notare che per lunghi periodi il dottore preposto alla nostra cattedra è esonerato nel fatto dall'obbligo di leggere; e che però essa non esiste in questi che sol formalmente. Così dopo il 1739 D. Maria Galli è notato quale *lector emeritus;* e nel 1745 Alessandro Ratta è designato quale successore di lui coll'indicazione *absens cum reservatione;* e il Canonico Guidotti, dopo due soli anni d'insegnamento effettivo, è notato nel 1753 per fino a tutto il 1764 quale *emeritus.*

BORNIO E GIO. GASPARE

DA SALA

BORNIO e GIO. GASPARE DA SALA

Bornio da Sala è noto quasi esclusivamente per alcune sue poesie (tre sonetti e due canzoni), che pubblicai colle altre dei rimatori bolognesi del quattrocento [1], e che non sono certo nè le sole, nè le più notevoli opere che egli abbia composte. Il Ghirardacci [2] e appresso di lui il Fantuzzi [3] registrano i titoli di più di quaranta opere manoscritte filosofico-morali di Bornio da Sala, che per la massima parte sembra siano andate smarrite. Anche suo figlio Gio. Gaspare in un giornale di entrate e spese, del quale parlerò in appresso, nota che il 26 novembre 1464 suo padre Bornio gli donò quindici libercoli rilegati, da lui composti, uno de' quali incominciava: *Ecce inimici tui.*

Per le ricerche da me fatte due opere sole ci sono pervenute di Bornio; cioè quella intitolata: *Contra Judaeos*, nel cod. Vaticano 3958 (c. 302) e nel cod. n. 2663 della R. Biblioteca Universitaria di Bologna, proveniente dal monastero di S. Salvatore, e l'opera: *De civili bello*, ovvero: *De patientia*, indirizzata a suo fratello Catelano il 1° febbraio 1429, che trovasi nei codici Vaticani 3970 (c. 72), 4569 (c. 3-45) e Vaticano-Ottoboniano 1828 [4], come pure nei

---

(1) Bologna, Romagnoli, 1908, pp. 335-346.

(2) *Historia di Bologna.* (T. III, a. 1459).

(3) *Scrittori Bolognesi.* (VII, 258).

(4) Da cotesto cod. la trascrisse Mons. Tioli nel vol. XXI delle sue *Miscellanee* presso la Biblioteca Univ. di Bologna.

codici 5217 (c. 1-80) e 3420 (c. 61) della Biblioteca Palatina di Vienna. Porsegli occasione a scrivere quest'opera la sollevazione che ebbe luogo a Bologna nel 1428, provocata dai Canetoli contro il Cardinal Legato, che fu difeso da Egano Lambertini e da altri Bentivoleschi. Nella mischia molti morirono dell'una parte e dell'altra; ma alla fine i Canetoli riuscirono vincitori, occuparono il palazzo pubblico, mettendolo a sacco e incendiando molte botteghe dei notari ed anche la zecca, che allora era nell'attuale piazza del Nettuno, in prossimità del palazzo di Re Enzo, come fu dimostrato dal chiarissimo collega prof. Salvioni [1], secondo la scorta dei documenti archivistici. Vicine alla zecca erano alcnne case e botteghe di Elena Poeti da Sala, moglie di Bornio, ed anche queste furono distrutte dall'incendio del 1428. Non fu quindi sola *carità del natìo loco* che mosse Bornio a scrivere il trattato: *De civili bello*, o *De patientia*, indirizzandolo al fratel suo Catelano per lamentare il deplorevole scempio fatto della sua patria da pochi facinorosi. In mezzo a tanta ruina egli non trovava altro rifugio e conforto che nella solitudine e nello studio, e ricordando esempi di recenti virtù, traeva forza a sopportare le presenti calamità.

Bornio incomincia il suo trattato filosofico distinguendo quattro specie di pazienza; la prima che consiste nel tollerare le ingiurie, la seconda nel soffrire con rassegnazione le pene, la terza nel perdono delle offese e la quarta nel correggere con moderazione.

Continua poscia colla definizione della pazienza, citando alcuni esempi tolti non sempre da autori classici; ma spesso dalla vita di illustri amici suoi e ciò aggiunge pregio storico all'opera sua.

Relativamente al primo genere di pazienza cita per esempio Giovanni di Nicolò Lodovisi, che in sua gioventù, per aver preso parte a una congiura contro il Cardinal Legato Baldassarre Cossa, dovette allontanarsi da Bologna

---

(1) *Il valore della lira bolognese.* (Bologna, 1902, p. 143 e seg. dell'estr.).

e passò ai servigi del re di Francia, che lo creò Conte d'Aigremont.

Ritornato in Italia, andò a Napoli, ove da Lorenzo Colonna Gran Siniscalco della regina Giovanna II l'anno 1419 fu eletto suo Luogotenente nel tribunale della Camera del regno. Fu pure donzello e famigliare della corte pontificia, e da Martino V il 24 luglio 1420 ottenne il Vicariato di Cento. Eletto Senatore di Roma il 7 settembre 1423, gli fu concessa il 3 novembre facoltà di procedere alla punizione dei delitti che si commettevano in Roma. Il 13 settembre 1438 fu da papa Eugenio IV inviato per Podestà a Perugia, e nel 1439 e 1440 fu uno dei sedici Riformatori del reggimento di Bologna. Ebbe due mogli. Lippa Mezzavacca e Margherita Bianchetti, da una delle quali nacque Giovanni, che sposò (come dissi altrove) il noto giureconsulto Lodovico Bolognini. Non avendo avuto figli maschi Giovanni Lodovisi nel 1450, essendo assai vecchio, perchè non si estinguesse la sua discendenza, adottò Bertrando di Lodovico Monterenzi e di Lisa figlia di Andrea Lodovisi suo fratello. Bornio da Sala a proposito della pazienza nel tollerare le ingiurie ricorda ciò che gli soleva dire l'amico suo Giovanni Lodovisi, a prova della sua saggezza:

« Non illepide mihi venit in mentem verbum altum et « modestum, quod alioquin mecum dicere solitus est vir « amplissimus et ornatissimus civis noster Johannes de Ludo- « vixiis magnificus comes, milesque conspicuus, et rectissimo « mihi amoris vinculo benivolentiaque conjunctus, ac de « nobis amicissime meritus. Qui dicebat se admirari duobus « de generibus hominum, quod minus aeque maledicta per- « ferrent: et eos primum qui falso criminantibus infesti sunt; « et item alios veritatem arguentibus permolestos. Nam ut « levissima eorum iura est qui illis subirantur a quibus falso « detrahantur, ita illorum pertinax atque insolens ineptia « est, qui vere detrahentes ulcisci malint, quam ab eis emen- « dationem assumere prudentissime ut in cunctis homo « spectatissimus loquebatur ».

Ad esempio del secondo genere di pazienza Bornio ricorda l'illustre giureconsulto e suo maestro Floriano Sampieri o

da Castel San Pietro [1], lodandone la prodigiosa memoria e la mirabile pazienza nel tollerare le ingiurie fattegli più volte ingiustamente. Sappiamo infatti che mentre egli era a Siena nel 1415 Mons. Antonio Casini Governatore di Bologna fece imprigionare Battista suo figliuolo e sequestare tutti i suoi beni, inviando la famiglia del Podestà ad abitare in sua casa. Ci fa sapere lo stesso Floriano che il motivo di questa sentenza fu il contratto che egli aveva stipulato coi Senesi; poichè forse dispiaceva al governatore di Bologna che questa città perdesse un così celebre Lettore.

Un processo del 1427 ci dà pure notizia di un'aggressione fatta da uno scolaro e da altri a mano armata alla casa di Floriano Sampieri, che fu insultato e ferito con uno stocco.

« Condigne, mehercule! et condecore nunc mihi se offert « modestissima perpessio injuriarum quae non unae, sed « multiplices et indignae illatae sunt singularissimo patri meo « D. Floriano de Sanctro Petro hominum omnium et disci- « plina juris eruditissimo et ingenio prudentiaque acutissimo « et oratione maxime limato, atque subtili, ut de Scevola « dictum accepimus, et quem unum nostrae civitatis decus, « justitiae et aequitatis audeo profiteri, consilio vero atque « doctrina aetatis nostrae primum. Is itaque ab insolenti « improborum cupiditate scelleratissimorumque superbia dies « nocteques vexatus et semper vultu, quo gravissimum « philosophum spectare debeamus, cum turpissime eius bona « raperentur, nihil unquam praecipitanter, nihil minus for- « titer et honeste loquutus est. Tanta viri gravitas ac mode- « ratio est, ut in omni adversitate fortunae omnia quae ab « ipso derivata sunt verba aut pauca, aut modeste prolata « sunt ».

Dopo avere a lungo ragionato della pazienza, Bornio passa ad un'altra virtù a questa analoga, cioè alla perseveranza e costanza, nella quale si distinse specialmente Anton

---

[1] V. le notizie che di lui raccolsi nella mia *Storia docum. di Castel S. Pietro*. (Bologna, Zanichelli, 1904, pp. 184-9).

Galeazzo Bentivoglio, figlio di Giovanni I, che nel 1427 da Martino V fu eletto governatore della Campagna marittima, per allontanarlo da Bologna, ove avea contraria la fazione dei Canetoli. Di ciò si duole amaramente Bornio da Sala, tessendo le lodi del Bentivoglio.

Da ultimo Bornio ricorda a suo fratello che, sebbene egli non abbia mai dovuto mettere a prova la sua pazienza soffrendo ingiusta prigionia, pure non può tacere di Bernardo di Guglielmo Lamola, o dall'Amola, laureato in diritto civile il 25 agosto 1421, ed ascritto al collegio di tale facoltà. Egli era Lettore nello Studio bolognese l'anno 1423; ma non potei trovare di lui altre notizie, nè sapere per qual motivo fosse imprigionato con pericolo di pena capitale.

« Adducam D. Bernardi de Lamola integerrimi ac « aequissimi juris utriusque consulti, amici mei firmissimi « patientiam singularem. Hic praeter ceteras ejus virtutes, « quae multa atque amplissimae numerari possunt, dum a « plerisque emulis primioribus crudelissimo atque improviso « carceri inique datus esset, maximo cervicis sua periculo, « ita dei fidens, atque libero animo fuit et regali praestans « mente laete id triste tulit, ut constantiam illam plures « admirari possent, nulli assequi. Quantum etiam infracti « cordis ille inconcussus erat, quantumque liberi animi, « quantum mentis humanissimae perperam lacessitus, possum « ego testari, qui adversus noxios sui carceris nullo infe- « stiore verbo usus est ».

Catelano da Sala attese in sua gioventù col fratello Bornio agli studi, ma li lasciò presto per dedicarsi al commercio. Pare ch' ei fosse banchiere, e che avesse per socio Francesco d'Altobianco degli Alberti, autore di molte poesie gnomiche e burchiellesche, e ricco banchiere fiorentino. Visse dal 14 giugno 1401 al 6 giugno 1479, e fu col padre esiliato, soggiornando lungamente in Roma. Ritornato in patria nel 1430, vi tenne banco, e nel 1332 fu degli officiali del banco per tutto il tempo che durò la guerra. Ma poi negozi andati a male consumarono poco a poco il suo ricco patrimonio e divenne ligio della potente famiglia dei Medici, come ne fanno fede le numerose sue poesie, che, a giudizio del prof. Fla-

mini [1], meriterebbero d'essere tutte insieme pubblicate. Fu appellato *uomo splendidissimo* dal Panormita, e anche Bornio compiacevasi che suo fratello avesse a compagno un personaggio di così nobile e facoltosa famiglia:

« Accedit vero, quo vehementius possis gloriari, quod apud « nobilissimum clarissimumque virum Franciscum Altiblanci « de Albertis summa cum eius caritate conjuctus es. Quem « profecto propter admirabiles interrimasque virtutes spe- « culum nobilitatis appello.

« Nam si de foelicitate generis agimus, quis est hodie « in Italia qui vel vetustate majorum, vel parentum gloria « suo sanguine clarior videri possit? Si de opulentia divi- « tiarum quaerimus, amplissimus sibi est principatus mirabili « fide civium suae florentissimae civitatis, quae princeps « nunc Etruriae est et summa omnium benivolentia firmis- « simus.

« Si de animi virtute opinamur, tantus sibi est virtutum « omnium cumulus, quantum cujusque honestus animus desi- « derari possit. Quid enim de prudentia, religione, clementia, « liberalitate, fide, pietate, constantia, moderatione loquar? « Cole hunc hominem et observa, frater, ut intelligant omnes « quantum sibi a nobis et amplissimae suae familiae immor- « taliter debeatur ».

Sembra strano che Bornio da Sala non abbia lasciata alcun' opera legale, mentre fu sempre Lettore di Decretali. Dai titoli riferiti dal Ghirardacci appare che la maggior parte de' suoi scritti trattavano di filosofia morale; ma ve n'erano alcuni in difesa della curia papale e del potere temporale dei papi, una in difesa dei poeti ed anche una che trattava di medicina, intitolata *De studio medicinae et de conservatione sanitatis*. Ma tutte queste opere andarono smarrite, come pure andò perduto un volume di varie sue lettere.

---

[1] V. per queste ed altre notizie la *Lirica toscana del Rinascimento*. (Pisa, 1891, pp. 259-266 e 622-635). Ivi sono indicati i capoversi di 157 poesie di Francesco degli Alberti. Una lettera di Bornio da Sala a Francesco degli Alberti è nel codice lat. 443 (f. 96) della R. Biblioteca di Monaco.

che certo sarebbero state di molto interesse. Una sola in volgare contro l'amore ci è stata conservata nel noto zibaldone di Cesare Nappi (c. 238) e fu indirizzata ad uno di nome Gentile che avea trascritta la canzone di Jacopo Sanguinacci, che incomincia: (1)

Non perch' io sia bastante a dichiararte.

Se cotesta canzone, come generalmente si crede, fu indirizzata dal Sanguinacci a Leonello d' Este nel 1443 allorchè egli conchiuse un trattato di nozze con Maria primogenita d'Alfonso d'Aragona, ne viene di conseguenza che la lettera di Bornio da Sala, che pubblicherò in appendice, dev' essere posteriore a quest' anno.

Oltre alle lettere scritte dal Filelfo a Bornio havvene pure una indirizzatagli da Ambrogio Traversari il 12 febbraio 1437 per annunziargli la morte di Nicolò Nicoli (2), ed una da Andrea Contrario tuttora inedita in un codice già presso i monaci olivetani, ora nella Biblioteca Comunale di Siena (3). Anche il Poggio, che era a Bologna quale segretario di papa Eugenio IV nel 1436 e 1437, lodò Bornio per la sua eloquenza e gli scrisse una lettera onorificentissima (4).

Quando nel 1461 Jacopo Ammanati detto Piccolomini fu creato Cardinale, Bornio da Sala si congratulò con lui e ne ricevette la risposta che è pubblicata nelle edizioni delle epistole del card. Ammanati (5). Bornio da Sala fu (come ben disse il prof. Salvioni) non solo uomo di legge, ma anche uomo di spirito. Quando nel 1459 venne a Bologna Pio II con otto Cardinali e settanta Vescovi fu incontrato da tutti i magistrati della città e Bornio fu incaricato di pronunziare

---

(1) Questo cod. non è indicato dal prof. Biadene nella bibliografia delle rime del Sanguinacci. Cfr.: *Giorn. stor. della lett. ital.* (IX, 211-214).

(2) V. Ambrosii Traversarii *Epistolae,* ed. L. Mehus (II. 459).

(3) V. Agostini. *Scrittori Veneziani.* (II, 429).

(4) Poggii *Epistolae* (Argent. 1513, p. 131).

(5) *Epistolae et Comm.* Jacobi Piccolomini *Card Papiensis.* (Mediolani, 1506, c. 6).

l'orazione di ossequioso ricevimento (1). Dopo alcune espressioni di dovuto omaggio e di elogio al Pontefice, Bornio incominciò a discorrere della fertilità del suolo bolognese, degli studi, dei privati e pubblici edifici, ed in fine invei contro la tirannia e le estorsioni commesse da quei che governavano la città, onde il popolo era tenuto come schiavo, supplicando umilmente Sua Beatitudine che volesse provvedere a tanti inconvenienti. Il Papa fu tanto persuaso da quell'arringa eloquente, ma mordace, che esclamò: *Bene orasti, Borni*, e perchè dai suoi concittadini non avesse a soffrirne qualche vendetta, fece chiamare a sè Bornio e gli disse di volerlo condurre seco a Mantova per impiegarlo in cose di sua soddisfazione.

Il Fantuzzi crede che dopo il 1459 Bornio da Sala rimanesse assente per qualche anno da Bologna; ma (come osservò il prof. Salvioni) nei *Rotuli* pubblicati dal Dallari si trova il suo nome fra quei che leggevano Decretali dal 1433 al 1465, fatta eccezione per gli anni 1457-8 e 1463-4. Inoltre sappiamo che il 14 febbraio 1460 fu laureato in legge suo figlio Gio. Gaspare e il 18 dello stesso mese ricevette le insegne dottorali dal padre suo, che disse in tale occasione una solenne orazione, conservataci nel cod. n. 5217 (c. 85-89) della Biblioteca Palatina di Vienna (2). Bornio fu estratto Priore del Collegio di Diritto civile nel settembre e ottobre 1443, il 4 marzo 1458 e il 9 febbraio 1465 (3). Venne a morte il 13 agosto 1469 e fu sepolto presso la chiesa di S. Francesco, dalla parte dell'ingresso ad occidente, ove riposò pure la seconda moglie Elena Poeti. Alberto Parisi comunicò la notizia della morte di Bornio al Filelfo, che rispose il 7 ottobre (4) con una lettera che incomincia così:

---

(1) Nel cod. lat. 504 (f. 293 *v.*) della R. Biblioteca di Monaco leggesi un'orazione di Bornio da Sala *in senatu Bononiensi pro domino Donato dominorum florentinorum oratore.*

(2) V. *Tabulae codd. mss. in Bibl. Palat. Vindobon, asservator.* (IV, 61).

(3) V. *Liber secretus juris Caes. ab a. 1378 ad a. 1512,* presso l'Arch. Arcivescovile di Bologna.

(4) V. FRANCISCI PHILELPHI *Epistolar. familiar. libri XXXVII.* (Venetiis, 1502, c. 214).

« Bornii Salae obitum, quem ternis litteris mihi significasti tuli equidem, ut par fuerat, permoleste. Idque non minus florentissimae istius reipublicae causa quam mea. Nam et ego amicum amisi, et veterem et optimum, atque mei studiosissimum, et Bononiensis civitas orbata est cum integerrimo civi, tum jureconsulto prudentissimo eloquentissimoque. Quare si minus talis tantique viri obitu movear, lapideus plane sim ».

***

Bornio da Sala nel suo testamento del 3 agosto 1438 lasciava al figlio Gio. Gaspare la casa ove egli abitava sotto la parrocchia di S. Nicolò di Borgo S. Felice (sul luogo dell'attuale palazzo Pallavicini, in via S. Felice) e tutti i libri che possedeva *cujuslibet facultatis.*

Lodovico e Gio. Gaspare da Sala figli di Bornio furono ambedue dottori di legge e Lettori nello Studio bolognese; ma il secondo, se non raggiunse la celebrità del padre, merita più dell'altro di essere ricordato. Da una nota autobiografica che leggesi nel codice 5217 (c. 82 a) della Biblioteca Palatina di Vienna [1] veniamo a sapere che il 17 novembre 1451 incominciò a frequentare lo studio di Nicolò de' Scardovi Procuratore « ut adiscerem vilissimum offitium notariae, a quo discessi scilicet die XVIII Octubris 1454, et incepi audire leges sub domino Gaspare de Arengheria utriusque juris doctore Bononiense de mane ordinarie legente, et de sero sub domino Alexandro de Imola doctore famosissimo, et diebus festivis sub domino ac singularissimo utriusque juris interprete domino Andrea Barbatia Siculo Messanensi domino meo plurimum honorando, et sub istis famosissimis doctoribus intravi tribus annis cum mantello, demum assumpsi cappam, hoc est habitum scholasticum, quem imposuit mihi metuendissimus genitor meus in cappella S. Bernardini dum celebrebatur missa S. Spiritus; scilicet

---

[1] Ringrazio vivamente il chiarissimo dott. Teodoro Gottlieb di avermela trascritta.

« die XVIII Octubis 1457. Demum die XVIII mensis februarii « 1460 ego Gaspar filius utruisque juris doctoris domini « Bornii de Sala publice in frequentia celebri ac conventu « clarissimorum summorunque virorum in utroque jure « solemniter a prefato domino Bornio patre meo metuendis- « simo doctoratus fui ».

Gio. Gaspare da Sala fu Lettore di Diritto civile dall' anno 1460 al 1463 e di diritto canonico dal 1464 al 1511, epoca di sua morte.

Prima di ammogliarsi egli ebbe una figlia per nome Camilla, nata il 12 novembre 1465, da una sua ancella, o schiava, che avea comprata il 3 novembre 1463 per 75 ducati d'oro (pari a lire 210) da Francesco Canonici depositario di Bartolomea moglie di Girolamo da Sala (1), e che morì di peste il 18 agosto 1467. Il 15 febbraio 1470 Gio. Gaspare prese in moglie Elena figlia di Gabbione Gozzadini, dalla quale ebbe due figli: Lucrezia, nata il 30 maggio 1473 e morta il 2 agosto dell' anno seguente, e Bornio, che nacque il 2 maggio 1494. Fu tenuto a battesimo da Agamennone Marescotti e Filippo de' Savi e visse solo venti giorni.

La seconda moglie di Gio. Gaspare fu Madalena di Angelo dalla Serpe, che morì il 20 ottobre 1486, e dovette avere una discreta dote se alla morte dello suocero, avvenuta nel 1497, il marito restava creditore di 650 lire di bolognini d'argento. Queste notizie si ricavano dai giornali di spese Gio. Gaspare da Sala, che si conservano presso l' Archivio di Stato di Bologna (2).

Sono due volumi cartacei, legati in pelle, il primo di carte 91 n., dal 23 dicembre 1456 arriva al 12 ottobre 1506;

---

(1) Girolamo altro figlio di Bornio da Sala prese in moglie Bartolomea di Giovanni di Marco da Legnano, i beni del quale erano stati confiscati, ed egli chiese e ottenne da Pio II il 7 febbraio 1461 che fossero restituiti alla moglie. (Arch. di Stato di Bologna. Liber novar. Provisionum, 1461, c. 302 *v.*).

(2) Arch. della SS. Trinità $\frac{42}{3653}$. Ringrazio vivamente il dottor Orioli di avermeli cortesemente indicati.

l'altro giornale di carte 99, incomincia col 1° gennaio 1463 e termina al 17 aprile 1510; poi continua d'altra mano fino al 17 agosto 1626.

Da cotesti giornali traggo tutte le notizie che si riferiscono ad acquisti, vendite, prestiti e pegni di libri per la massima parte legali, come pure trascrivo la nota dei libri che il 13 ottobre 1488 gli furono rubati da certo Paolo di Giovanni d'Andrea della Croara, che Gio. Gaspare da Sala avea preso in sua casa perchè attendesse all'educazione de' suoi figliuoli. Ma cotesti giornali contengono molte altre curiose notizie relative a compre, vendite e pegni di oggetti di valore, di vestiario e d'altro genere, delle quali non tengo conto per non dilungarmi troppo (1).

Noterò solo quelle che hanno una certa importanza per la sua vita e per il suo insegnamento universitario. Egli cominciò a leggere Diritto civile il 18 febbraio 1460, ricevendo lire 9 e soldi 19; stipendio che andò aumentando fino a lire 19 e soldi 13 nel 1463. La sua scuola era dove sorge attualmente l'Archiginnasio, presso la via pubblica e le scuole dette di S. Petronio (2). Ivi egli lesse per un anno il Volume, cominciando dal dì di San Michele del 1461. Arrivato all'anno 1480 nel suo giornale, nota che non intende, nè può più continuare a scrivere ogni giorno per le molte occupazioni dello Studio.

Nello stesso anno 1480 Gio. Gaspare da Sala fu eletto Podesta di Castel Bolognese, e nel suo giornale nota tutte le entrate e spese della sua podesteria, dalla quale riportò non solo molta lode e soddisfazione; ma anche 212 lire in denaro e beni mobili pel valore di 138 lire.

---

(1) Il 27 luglio 1462 pagò ducati 5 d'oro (pari a lire 14) a Marco pittore per una spalliera con bordi di braccia 6 e 1/4, ov'era dipinto lo stemma di sua famiglia, cioè una vipera ed un liocorno, mentre quello comunemente noto ha una sala da ruote in campo rosso. Notevole è pure il prestito di una tavola e due sgabelli coperti di cuoio, fatto da Bornio a Giammaria Filelfo nel 1463.

(2) V. CAVAZZA. *Le scuole dell' antico Studio bolognese.* (Milano, 1896, pp. 69 e 75).

Il 15 dicembre 1485 fu estratto al Banco degli armigeri quale officiale per un anno, e nel 1488 fu uno degli Anziani.

Notevoli sono pure nei giornali di Gio. Gaspare le notizie relative ai molti suoi possedimenti, che aveva presso il torrente Setta, nelle località dette Bedoletto, Caprara, Ello, Brigadello e Ignano. A Bedoletto egli aveva un palazzo con torre, nel cortile del quale eravi un oratorio dedicato a S. Salvatore, che anticamente apparteneva ai Conti di Panico. Poco lungi, sul Setta, eravi un molino; e il 12 marzo 1470 comprò da Bernardo del fu Marco da Choço una piccola pezza di terreno, di circa una tornatura, nel comune di Caprara sopra Panico, nel luogo detto La Rocchetta.

Il 1° ottobre 1486 morì di peste una sua figlia per nome Elena di 7 anni e 5 mesi, ed in tale luttuosa circostanza Gio. Gaspare da Sala fece testamento, lasciando a Camilla sua figlia naturale lire 100, e nominando erede usufruttuaria sua moglie Maddalena. A Lianora sua figlia lasciava lire 60 se si fosse maritata, e 300 se si fosse fatta monaca; ma preferì lo stato matrimoniale, e nell' occasione delle sue nozze, avvenute il 16 dicembre 1504, il padre vendè la casa ove abitava in via S. Felice. Di tutti gli altri suoi beni Gio. Gaspare lasciava eredi i suoi figli legittimi Bornio, Antonio, Filippo, Maria e Ghiberto.

Il 14 agosto 1496 Marsilio d' Alberto da Sala suo parente gli propose di fare ricostruire un' arca sepolcrale nella chiesa di S. Francesco, che già eravi stata collocata da Filippo da Sala famoso dottore e cavaliere. Presso detta chiesa la famiglia Da Sala avea altre tre sepolture, in una delle quali Bornio e Gio. Gaspare ebbero l' estremo riposo. Quest' ultimo venne a morte il 24 marzo 1511, secondo l' annotazione di uno de' suoi figli, che fu notaio, e continuò il giornale fino al 1526.

Noterò da ultimo che di Gio. Gaspare da Sala il codice 5217 della Biblioteca Palatina di Vienna contiene (c. 82) alcune orazioni latine; cioè una che servì come di prolusione alle sue lezioni; una (c. 83 *a*) per chiedere le insegne dottorali, ed una (c. 83 *b*-84 *b*) al Doge di Venezia.

*
* *

Il codice Vaticano 4569, che contiene l'opera *De civili bello* di Bornio da Sala mi porge occasione di aggiungere alcune notizie a quelle che già raccolsi di Benedetto Morandi, e di rettificare in pari tempo un errore del Fantuzzi (1), che registra fra le opere di lui una intitolata: *De miseria humana*, veduta da Apostolo Zeno (2) presso Tommaso Hobart letterato inglese in un codice del secolo XV, che avea la dedicatoria a Gio. Battista Savelli governatore di Bologna. Lo Zeno e il Fantuzzi furono tratti in errore, perchè l'opuscolo: *De miseria humana* appartiene non al Morandi; ma a Giovanni Garzoni e fu pubblicato a Strassburg nel 1505, come può vedersi nella stessa opera del Fantuzzi (IV, 83). Il Morandi invece scrisse un'altra opera. pure dedicata a Mons. Savelli, che trovasi nel codice Vaticano 4569, del secolo XVII, autografo di Cesare Paltoni, col titolo che segue: *Benedictus Morandus. Responsio ad librum incerti auctoris de miseria humana* (3).

Che l'opera: *De miseria humana* non sia del Morandi è dimostrato anche dalle prime parole colle quali incomincia la risposta predetta:

« Libellum de miseria humana, Reverendissime Pater,
« tuae dignationi nuper dicatum legi, at meo quidem judicio
« prorsus alienum, quod tua incredibili prudentia, tuo ductu,
« tuisque auspiciis ne multa hominum millia misera es-
« sent effeceris, seduloque efficias. Consentaneum magis ad
« te de felicitate humana scribendum fuisse arbitror, qui
« sub tuis gubernaculis ut feliciter nostra respublica vivat,
« indefessus labore praestas, existimans autem non esse

(1) *Scrittori bolognesi.* (VI, 111).

(2) *Dissertazioni Vossiane* (I, 162).

(3) Debbo queste indicazioni alla cortesia del M. R. P. Franz Ehrle Prefetto della Biblioteca Vaticana, al quale porgo vivissimi ringraziamenti.

« miserum, quod a natura deoque factum est; oppositam
« ejus libelli partem sumere delegi, quod mihi non indecorum
« putabo propter auctoris singularem eloquentiam, qui et
« philosophus et medicus est clarissimus, mihique praecipue
« benevolentia conjuctissimus ».

Quest' operetta del Morandi fu dunque scritta in opposizione a quella del Garzoni, che rispose certo e con modi, a quanto sembra, molto violenti, poichè il Morandi incomincia una sua replica, diretta allo stesso Mons. Savelli, con queste parole (c. 73-118):

Ad Rev. et Illustrem D. D. Jo. Bapt. de Sabellis Apostolicum Prothonotarium ac Bononiae meritissimum Gubernatorem Benedicti Morandi in calunniatorem naturae humanae secunda reluctatio.

« Vehementer admiratus sum, Reverendissime ac sa-
« pientissime pater, virum doctissimum et mihi amicissimum
« in sua contra me reluctatione tot fuisse maledictis usum,
« cujus nomen obticere pro meo in eum amore duxi ».

Ma se il Morandi volle tacere il nome del suo contradditore, questo appare troppo evidentemente dalla lettura della sua controrisposta; poichè da frequenti allusioni si comprende che egli era medico, e che il padre suo, pure medico eccellente, ebbe nome Bernardo e la madre sua fu nobilissima e virtuosa donna. In cotesta operetta il Morandi fa spesso gli elogi del famoso medico Baverio Bonetti [1], che curò con molta lode Papa Nicolò V, e sembra che curasse anche il Morandi del male della podagra che lo tormentava, e che lo trasse al sepolcro il 27 luglio 1478. Egli aveva fatto testamento il 12 luglio dello stesso anno, per rogito di gentile di Giovanni Zani, lasciando erede la moglie Lucrezia Paleotti, le figlie Cassandra e Costanza ed i figli Tommaso, Astorre, Antonio e Virgilio.

Il Morandi doveva avere un carattere piuttosto battagliero; poichè, oltre a questa polemica col Garzoni, sono note due altre invettive di lui contro Lorenzo Valla, dedi-

---

[1] V. Fantuzzi. Op. cit. (I, 392).

cate a Papa Calisto III, e scritte fra il 1455 e 1757 (1). Del resto queste vivaci polemiche fra umanisti erano frequenti e se ne hanno parecchi esempi.

Terminerò ricordando le lodi che il Filelfo scriveva del Morandi in una sua lettera ad Alberto Parisi (2), dicendolo uomo erudito ed eloquente, che alla gravità del conversare univa soavità ed umanità di modi da riescire un perfetto oratore, un giudice acutissimo, un ottimo censore.

LODOVICO FRATI.

(1) La risposta del Valla al Morandi è nelle sue opere. (Basilea, 1543, p. 438).

(2) *Epist.*, lib. XXVI, p. 183.

Libri acquistati, venduti e prestati da Gio. Gaspare da Sala, o a lui rubati.

I.

In Christi nomine amen, etc. Iste liber qui est carte bombasine, in forma parva et est cartarum centum quinquaginta, coopertus de corio rubeo, cum duabus corrigiis rubeis et una nigra in medio illarum existente et signatus in nomine Jhesus: qui est mei Gasparis studentis scholaris in jure civili, filii eximii utriusque juris Doctoris D. Bornii de Sala, qui liber vocabitur Çornale: quem incepi hoc anno, scilicet 1456, ut supra designatus est, die 23 mensis decembris, super quo scribam ego de manu propria, et non alterius manu absque licentia curiae mercantilis, omnia quae mihi occurrunt: quae omnes partitae postea ab isto çornali levabuntur et portabuntur super libro dicti Çornalis et quelibet ad suas postas, vel partitas ordinatae, prout moris est.

MCCCCLVI die XXIIJ decembris.

Da Çohanne Aloixe e fratelli de Guasparo dai libri L. vintesette de quatrini per prexio d'acordo de uno Bar[tolo] suxo la prima parte del digesto vechio, el quale ho comprato questo dì da lor como apare al so çornale signato ✠ a f. 89 p.° a d.° a libri comparati per lo studio de mi Gasparo da Sala di sotto . . . . . L. XXVIJ.

A libri de omne facultà comprati e che compararò per l'avenire per lo studio de mi Gasparo de Sala L. vintesette de quatrini per prexio de uno Bartolo sopra la prima parte

del digesto vechio el quale ho comprato a questo dì da Çohanne Aloixe da i libri (1) . . . . . L. XXVII.

MCCCCLVII. A dì XVIIIJ di março.

Da Çohanne Aloixe e fratelli de Gasparo da i libri (2) L. vintequatro di quatrini e s. diexe per prexio d'acordo de uno Bar[tolo] suso la II.ª de lo Infortiato, el quale ho comprato questo dì da luoro, como apar al so çornale signato ✠ a f. 92 posto a d.° a libri comprati per lo studio de mi Guasparo de Sala di sotto . . . . . L. XXIIIJ, s. X.

MCCCCLVII a dì XX di Dexembre.

Da Çohanne Aloixe predicto L. cinquantacinque de quatrini çoè L. trentaquatro per prexio de uno Çabarello (3) el L. vintiuna per prexio de uno Bartolo in su la prima del digesto novo: li quali questo dì ho comperato da loro p.° a d.° a libri comparati per mi Guasparo di sotto. L. XXXXXV.

MCCCCLVII a dì XX di dexenbre.

A Çohanne Aloixe L. cinquantacinque de quatrini per prexio d'acordo de uno digesto viecho in carta de caureto el quale questo dì li ho venduto di mei proprii libri p.° a c.° di mi Guasparo de Sala di sotto . . . . . L. LV.

MCCCCLVIII a dì XJ de março.

Da Çohanne Aloixe de Guasparo dai libri L. quatordiexe et s. octo de quatrini per prexio de uno Bar[tolo] in su la IJ del digesto viecho el quale questo dì ho comprato da lui

---

(1) Quando una stessa partita è registrata due volte, come in questo caso, la trascrivo una volta sola per brevità. Così pure tralascio tutte le spese che non si riferiscono ad acquisti di libri.

(2) Gasparo dai libri e i suoi figli furono mercanti di libri, creduti originarî di Firenze, i quali ebbero le loro case dietro il palazzo pubblico e nell'attuale via del Cane. Cfr. GUIDICINI, *Cose notabili di Bologna*. (I, 179).

(3) Per le opere di Francesco Zabarella canonista Padovano. Cfr. VEDOVA. *Scrittori Padovani*, pp. 411-424.

como apar al so çornale signato ✠ a f. 97 p.° a d.° a libri comparati per mi Guasparo de Sala di sotto. L. XIIIJ, s. VIIJ.

A dì V de aprile.

Da Çohanne Aloixe predicto L. trentaquatro e s. quindiexe in quatrini per prexio de uno Bar[tolo] in sul codice el quale questo dì da lui ho comprato como apar al so libro signato ✠ a f. 97 et a f. 99 p.° a d.° a libri comparati di me Guasparo de Sala di sotto . . . . . L. XXXIIIJ, s. XV.

MCCCCLX die IIJ Julii.

Libris emptis factis et fiendis pro usu, necessitate et voluntate mei Gasparis de Sala duc. quinque auri pro pretio unius Innocentij (1) in carta caprina cooperto de correo rubeo cum cantonibus empto a M.° Johanne bidello vocato daloiho quam pecuniam solvit nomine meo Romeus dicto Magistro Johanni prout in contracto dicti Romei apparet. . . L. XIIIJ.

Libris emptis pro usu et necessitate mei Gasparis duc. quinque auri quos solvit pro me Romeus de Bucchis Nicholao de Leidis scriptori meo pro parte cartarum Lecturarum, quas scribere debet prout infra in contracto dicti Romei apparet . . . . . L. XIIIJ.

Die ultima Julij.

Libris emptis pro usu et necessitate mei Gasparis duc. decem auri pro pretio unius Bar[toli] super prima Infortiati in carta bombaxina empti ab Antonio de Frantia nomine Nicolai scriptoris mei: quam pecuniam solvit nomine meo Romeus dicto Antonio prout infra in contracto dicti Romei apparet. . . . . L. XXVIIJ.

Die XX Decembris.

Libris emptis pro usu et necessitate mei Gasparis ducatum unum pro parte pretii cujusdam lecture Nicolao scri-

---

(1) INNOCENTIUS IV. *Apparatus super V, libb. Decretalium.* (Venetiis, 1481).

ptori meo prout infra in contracto Romei de Bucchis apparet. . . . . L. II, s. XVJ.

MCCCCLXI. Die VIJ Januarij.

Libris emptis pro usu et necessitate mei Gasparis l. octo et sol. octo bon. in moneta currenti pro pretio quinternorum quatuordecim consiliorum Barbatii (1) emptorum a domino Lauinio de Flandria ll. doctore, quam pecuniam solvit nomine meo Romeus de Bucchis prefato d. Lauinio prout apparet etc. . . . . L. VIIJ, s. VIIJ.

Die XXVIIIJ supradicti.

Libris emptis pro usu et necessitate mei Gasparis ducatum unum pro pretio trium librorum C. et autenticarum emptorum a M.° Johanne bidello qui stat in apotheca Johannis Aloixij de libris, quam pecuniam solvit nomine meo Romeus de Bucchis dicto M.° Johanni prout infra apparet, etc. . . L. IJ, s. XVJ.

Die IIIJ februarij.

Libris emptis pro usu, voluntate et necessitato mei Gasparis de Sala ducatos duos auri pro pretio unius par. Institutionum a d. Guilelmo quondam Johannis terminandi de Friburgho in Sabaudia, quam pecuniam solvit Romeus de Bucchis, etc. . . . . L. V, s. XIJ.

Die IIIJ februarij.

Libris emptis pro usu et necessitate mei Gasparis L. decem et octo et sol. decem pro pretio Bal. super pheudis (2) et Ang. super autenticis (3) non finitis a M.° Johanne bidello, qui stat in apotheca Johanni Aloixii de libris, quam pecuniam solvit Romeus de Bucchis etc. L. XVIIJ, s. X.

---

(1) BARBATIA ANDREAS. *Consiliorum P. I.* (Mediolani, 1490).

(2) BALDUS DE UBALDIS. *Lectura super usibus feudorum.* (Parmae, 1475, in fol.).

(3) ANGELUS DE UBALDIS. *Lectura authenticorum.* (Venetiis, 1490).

Die XJ fabruarij.

Libris emptis pro usu et necessitate mei Gasparis L. viginti unam et sol. sexdecim pro pretio tractatus domini Egidii (1) et tractatus Tancredi (2) et unius libri vocati quodlibet cum uno fundello albo a Johanne bidello qui stat in apotheca Sismondi et fratrum de libris, quam pecuniam, etc. . . . . L. XXJ, s. XVJ.

Die VIJ Martij.

Libris emptis pro usu et necessitate mei Gasparis L. vigintiduas et sol. octo pro pretio Bar[toli] super IJ digesti novi empti a M.° Johanne bidello qui stat in apotheca Sismondi et fratr. de Libris . . . . . L. XXIJ, s. VIIJ.

Die XVIJ Aprilis.

Libris emptis pro usu et necessitate mei Gasparis L. octo sol. octo. pro pretio Açonis super codicem et Reportatorum Ang. super codicem (3) et reportatorum Çambeccharij super decretalibus (4) empt. a d. Guilielmo de brogondia. L. VIIJ, s. VIIJ.

Libris emplis pro usu et nccessitate mei Gasparis sol. viginti pro pretio Reportatorum d. Antonij de Butrio super decretalibus (5) ab. heredibus d. Mathei de Matthessilanis, quam pecuniam, etc. . . . . L. J.

XXVIJ aprilis.

Libris emptis pro usu et necessitate mei Gasparis Lib. quinque et sol. duodecim in moneta currenti pro pretio unius libri magni vocati quodlibet antiquum et tractatus

---

(1) Forse l'op. di Egidio Colonna. *Quodlibeta* (Bononiae, 1481, in fol.).

(2) Per le opere di Tancredi V. FANTUZZI. *Scritt. bolognesi.* (VIII, 77).

(3) Forse la *Repetitio super l. codicis* di Angelo degli Ubaldi.

(4) BERNARDUS DE ZAMBECCARIIS. *Lectura super decretis.*

(5) ANT. DE BUTRIO. *Super Decretale.* etc. (Venetiis, 1488, in fol).

d. Jo. de Imo[la] de ap. (1) et Ang. (2) de act. et alterius libri vocati quodlibet parvum signatum littera B. a M.° Johanne bidello qui stat in apotheca Sismondi et fratrum de libris, etc. . . . . L. v, s. XIJ.

Die XXVIIIJ Aprilis.

Libris emptis pro usu et necessitate mei Çasparis L. undecim et. sol. quatuor in moneta currenti pro pretio consiliorum Bar[toli] emptorum ab Enricho de Allamania alta. L. XJ, s. IIIJ.

Die XVJ Maij.

Libris emptis pro usu et necessitate mei Gasparis denar. tres auri pro parte pretii consiliorum Barbatii (3) emptorum a Nicolao scriptore meo. . . . L. VIIJ, s. VIIJ.

MCCCCLXII. Die IIJ Novembris.

A Romeo et Gaspare de Bucchis florenum unum auri pro me Nicolao familiari ac scriptori meo pro parte Lecture Imole (4) super prima digesti novi, quam mihi scribit pro usu studii mei. Gasparis de Sala. . . . . L. II, s. XVI.

Die XXV Novembris.

Ad Johanne Andrea de Ravenna ll. scholari cultellum unum magnum et unum Donatum novum pretii librarum trium et sol. tredecim bon., quos mihi dedit pro solutione et integra satisfactione librarum trium et sol. tredecim nomine d. Antonii de Tortona ll. scholaris . . L. III, s. XIII.

MCCCCLXIIJ Die XX Maij.

Ab Antonio de Verona sol. decem quos ipse mihi restituit in scribendo mihi partem Lecture d. Bartholomei de Sali[ceto] super VIII C. ut infra apparet . . . . . L. —, s. X.

---

(1) *De Appellationibus.* (Spirae, 1598)
(2) Angelo Baldeschi.
(3) Andreas Barbatia.
(4) Giovanni da Imola.

II.

MCCCCLXIII. Die primo mensis Januarii.

In Christi nomine amen, etc. Ego Gaspar juris minimus utriusque doctor filius eximii utriusque juris doctoris, ac dignissimi Comitis Pallatini d. Bornii de Sala, anno, die et mense supra positis incepi hunc librum, qui vocabitur memoriale meum cartarum centum signatum cum cruce, quia est primum quod unquam feci secundum hunc bonum et optimum ordinem videre meo, in quo describam ea quae in dies occurrunt praeterquam debita et credita, quae ponuntur in aliis libris meis ad hoc deputatis, ut descendentes mei facilius videre possint omnia facta juxta illud quod scribitur, etc.

Die XJ Januarii.

Dedi Bartholomeo librario chiamato el rosso unum Donatum et unum doctrinale pretii librarum quatuor cum dimidio ut mihi vendetur. Rehabui donatum et doctrinale.

Die XIX februarii.

Concessi d. Francischo de Faventia ll. scholari unam rotam de libris tribus novam pretii decem sol. qui stat in domo Ser Dionisii de Castello, quam mihi restituere promisit ad omnem meam voluntatem. Sibi donavi.

Die ultimo februarii.

Concessi d. Cambio de Çambecchariis meam coracinam cum celladina pretii quatuor ducatorum, quam portavit d. Philippus qui stat in domo sua pro repettitore. Rehabui omnia.

Die XX aprilis.

Comodavi d. Bartholomeo filio Marchionis de Imola unam rotam de duobus libris pretii sol decem bon., quam sibi dedit Magister Johannes Macer librarius nomine meo, quam mihi restituere promisit. Donavi sibi.

Die VIIIJ octobris.

Dedi ad vendendum M. Johanni bidello qui stat in apotheca Sismondi de libris unum doctrinale et unum Prosperum pretii librarum quatuor cum dimidio bon.

Die XXVIIJ novembris.

Vendidi d. Alexandro filio di Christophari Braiguerra unum Bar[tolum] super prima parte digesti novi et Bar. super prima et ij infortiati pro pretio duc. vigintiquinque auri, quam pecuniam solvit mihi Braiguerra casserius Johannis de Boncompagno dal Ferro in banco Antonii de bona fè.

MCCCCLXIIIJ. Die XXVJ Novembris.

Pater meus monstravit mihi quindecim libellos quos habet in scrineo compositos per eum, qui omnes sunt ligati, et duos habet non ligatos, inter quos est unus qui incipit: *Ecce inimici tui*, quos omnes mihi donavit. Magni pretii pro honor.

MCCCCLXVIIIJ. Die V Januarij.

Comodavi Ser Jacobo de Honestis Lactantium meum *De ira Dei* donec ipsum scribi fatiat pro suo monasterio S. Agnetis pret. trium duc. Statui ultimo aprilis.

MCCCCLXX. Die IJ Augusti.

Galeatius Çambecarius et Morandus qui stat mecum pignorarunt nomine meo Venturino judeo qui stat in piaça maora duos meos Salicetos (1) in duobus voluminibus super 4. VIJ. VIIJ et VIIIJ. C. pretii vigintisex ducatorum pro decem ducatis largis.

Die XXVJ Jullij.

Commodavi domino Guillielmo de Alamania Bar[tolum] super I Infortiati pretii octo duc.

---

(1) BARTHOLOMAEUS DE SALICETO. *Lectura soper IV, VII, VIII, et IX Codicis.*

Die IIIJ Septembris

Comodavi d. Guillielmo de Alamania qui stat in sancta Lutia Do. meum super 2.ª VJ qui posuit illum ad hebreum S. Stephani pro duobus ducatis et sexdecim sol.

MCCCCLXXIJ. Die XIIIJ Octubris.

Ventura filius d. Rose hebree et Guilielmus eius garçonus et Symon filius dicte Rose dixernnt mihi quod vendiderunt unum Sextum meum, quem librum alias comodavi d. Carolo de Vignola, qui pignoraverat dictum librum pro ducatis quatuor et vendiderunt pro ducati novem auri. Habui ducatos quatuor.

XIV Die Octubris.

Posui Do. meum super IJ parte VJ decretalium ad Gulielmum judeum in porta in locum unius par. decretalium quas emi pro lib. quatuor. bon. solvendis in nativitate proxima futura.

MCCCCLIIJ. Die XXVJ Martii.

Emi a Jacobo M. Egidii repertorium d. Pe. de piperno et quartam partem expositionum dictionum pro 1.° ducato quamvis valeant plus.

Die I Novembris.

Comodavi Jo. Francischo qui stat apud mercatum unum florenum super uno pari decretalium ultramont. ad modum vetus quod valet duc. quatuor.

MCCCCLXXIV. Die XV Martii.

Hodie dedi Magistro Ugutioni de Sala incomodatum Infortiatum meum ultramontanum pretii L. XXXIJ pro usu eius filii donec restituam duodecim florenos quos ipse mutuavit mihi ad intrandum collegium.

MCCCCLXXVI. Die VIIIJ Jan.

Emi a Vanutio de la Volta librario unum Sextum [1] in carta bombaxina ad stampam pro uno ducato cum dimidio, quem librum comodavi d. Marco Antonio de Comitibus scholari meo ut apparet in vacheta scholarium et has pecunias promisi sibi solvere infra tres dies proxime futuros.

MCCCCLXXVIII. XX Decembr.

Fatio mentionem qualiter die XX° Decembris 1478 Riçardus de Martino de Maço de Imola pignoravit unum par Epistolarum Tullij manu patris mei ad Salamonem judeum apud S. Stephanum, quas vendidit idem Salomon pro duobus ducatis cum dimidio nescio cui, puto tamen quod vendidit d. Ludovico de Bologninis, quare, si possibile est, redimas.

MCCCCLXXX. Die XXVIIJ Martij.

Misi Magistro Petro de Lolia Lactantium suum qui erat penes me, et ipse habet unum Juvenalem quem sibi dedi et hoc fuit die predicta, presente Copolo fornasario et Galeatio ragatio meo.

Die XIII Augusti 1484.

Comodavi Baldassari condam B. Quirini breviarium d. Silvij Avantij pro octo diebus ut daret in pignora Mino de Scardois pro sol. quinquaginta quos pro ipso solvere promisi etc. Habui librum et satisfactum est mihi.

Die XXVIJ Septembris 1484.

Idem Silvius filius Avantij dedit mihi unum ducatum aureum quando sibi mutuavi, un apparet per scripturam positam in filo lib. viginti sex bonon. quos mutuavi d. Thome nomine suo et in pignus habeo unum breviarium ad stampam dicti Silvii.

---

[1] BONIFACIUS VIII. *Liber sextus decretalium.*

Die XIIIJ Decembris 1486.

Servivi Magistro Ugutiono de Sala de meo digesto veteri cum insignibus meis, pretii octo ducati pro uno sconto ad suas necessitates, quem librum promisit mihi restituere infra duos menses proxime futuros.

Libri quos mihi furto subtraxit Paulus de Crovaria

MCCCCLXXXVIIJ. Die XIIJ Octubris.

In primis: De liberis educandis in mediocri volumine.
Tullius. De amicitia in mediocri volumine.
Libellus auctoritatum, qui incipit: *Incipiunt latina.*
Liber ad d. Ludovicum et ad me Jo. Ga. de manu patris.
Johannis Grisostomi. De compunctione, in parvo volumine.
Paradoxe, in parvo volumine.
Libellum Virginis Marie, in carta bona.
Albertus. De auctoritatibus, in carta bona.
Miracula S. Francisci, in carta bona.
De fructo patientie et remediis afflictorum (1).
Bonum quaternarium, in uno libro.
Libellus qui vocatur: Lucidarius.
Bona ventura super compendio Theologie.
Epistole Guarini Veronensis.
Facetie Pogii et Flores S. Jheronimi in alio volumine.
Libellus in carta bona incipit: *Quì se comenza,* accepit, cartas etc.
De libello Francisci Petrarce accepit quinternos.
De quolibet magno signato littera D accepit orationes, et libellum de insignis et armis accepit de manu magistri d. Galeoti etc. ubi est tractatus Bar. de duobus fratribus.
Ex orationibus Marci Tullij C. accepit orationes multas.

(1) È indicata fra le opere di Bornio da Sala.

Ubi est tractatus d. Ab. super Gelio accepit orationes.

Libellus qui incipit: *Benedic anima mea dominum.*

Libellus patris mei: Utrum quis possit esse sine peccato.

Oratio Ad Annibalem Bentivolum cum aliis orationibus.

Quinterni de sonetis ad Lucretiam et Julliani de manu mea.

Quinterni super Instit. et multas alias orationes accepit hinc inde super diversis libris non ligatis, qui libri et orationes ad minus valebant ducatos treginta auri.

Pretium autem eorum ad minus est ducatorum treginta auri et ita posui in quarella. Sciatis filii quod pater istius ribaldi portavit mihi libros meos, exceptis duobus hic non cancellatis. Pater eius solvit mihi integre et fui contentus.

Die XXIX Aprilis 1494.

Christofarus bidellus noster retinuit mihi libras tres. bon. quas nomine meo dedit d. Bartholomeo de Stratico pro uno missale a missa quem mihi vendidit.

Die XVI febr. 1495.

Benedictus stampator dedit mihi unum breviarium monasticum, quem donavi fratri Augustino filio meo preti librorum quatuor, cum uno signaculo quas tibi dabo infra mensem.

Die IIIJ Septembris 1495.

Item Ego Johannes Francischus venditor librorum Bononiae recepi a. d. Jo. Gaspare de Sala jur. utr. doctore sol. quadraginta sex pro uno par Decretalium quas (sic) sibi vendidi pro dicto pretio, quas Decretales accomodavit dicto Francisco layco et cantori Bononiensi et hoc die XXVI decembris 1495.

Lettera di Bornio da Sala.

D. Bornii de Sala bonon.

Gentile, li toi laudevoli costumi demostrano essere il nome consequente all'effeto, perchè virtuosamente dispensi il tempo e l'ocio al jocundissimo exercitio litterato, e ciò manifesta l'opera ornatamente transcripta, la quale quantunque, dal glorioso poeta composta, possa il tuo nobile ingegno altamente sublevare, nientedimeno me pare la materia sua essere alla nostra utilità pericolosa: la quale è, como tu vidi, inclinativa degli animi nostri e provocativa ad amore, miserabile stratio de la vita humana, facendo la nobilità de l'homo, nato per intellecto in divina libertà vilissimamente subiacere a la imperfectione de le femine, da le cui pestilenziose mane e pericolosissimo lacio me salvi perpetuamente dio, quanto divotamente cum sincera intentione il prego. Et a ciò che aptamente comprehendi la abbominevole servitù de questa vile passione ascolta da Bornio tuo quello che ali savij homini è paruto sentire diffinendo amore: la cui morale sententia tanto più fixa te debe essere al core, quanto cum legiptimo nodo te cognosci congiunto in sacramento de savia donna, giamai più non curando de lascivia, o vanità de altrui. Amore è una passione accecatrice de l'animo, desviatrice de l'ingegno, ingrossatrice ançi privatrice de la memoria, dissipatrice de le terrene facultate, guastatrice de le forçe del corpo, inimica de la *çoveneça*, de la vechieça morte, genitrice de' vicij, habitatrice de vacui poeti, cosa sença rasone e sença ordine e sença stabilitade alcuna... de le mente non sane, somergetrice de ogni humana libertà. O quante e quale

cose sono queste da dovere, non che li sani, ma gli stolti spaventare. Donque se tu credi al consiglio mio, et se punto te fidi de Bornio tuo, impara e spesso repeti ne la mente toa queste parole che disse el spirito sancto per autorità de Salomone: *lustravi universa animo meo ut scirem et considerarem imprudentiam stultorum et inveni amariorem morte mulierem, que laqueus venator est: qui placet deo effugiet eam: qui autem peccator est capietur ab ea.* Et perchè concludendo tu vigi ciò ch'io sento de amore dico che nulla altra cosa è che irrationale voluntà, nata da una passione venuta nel core per libidinoso piacere nutricato da l'ocio: da le cui mortifere e venenose catene dio te e me liberi sempre mai.

INDICE

PARTE I.

E. Costa. La Commissione a chi legge. . . . . Pag. V
N. Tamassia. *Proemi e glosse nell' antica letteratura giuridica bolognese* . . . . . „ 1
F. Brandileone. *Notizie su Graziano e su Nicolò de Tudeschis tratte da una cronaca inedita*. . . . . „ 7
E. Costa. *La prima cattedra d' umanità nello Studio bolognese durante il secolo XVI* . . . . . „ 23
A. Gaudenzi. *L' età del decreto di Graziano e l' antichissimo ms. cassinese di esso* . . . . . „ 65

PARTE II.

A. Solmi. *Ugo di porta Ravennate giudice imperiale a Siena nel 1162* . . . . . Pag. 99
L. Frati. *Lodovico Bolognini*. . . . . „ 117
E. Rivari. *Girolamo Cardano accusa e fa bandire da Bologna per furto il figlio Aldo*. . . . . „ 143
E. Costa. *La cattedra di Pandette nello Studio di Bologna nei secoli XVII e XVIII* . . . . . „ 181
L. Frati. *Bornio e Gio. Gaspare da Sala* . . . . . „ 197

Finito di stampare in Bologna
coi tipi della Cooperativa Tipografica Azzoguidi
il 15 aprile 1909.

Stanford University Libraries
3 6105 010 574 189

LI
327
A23s
v.1:1
1907

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
CECIL H. GREEN LIBRARY
STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004
(415) 723-1493

All books may be recalled after 7 days

DATE DUE

DOC JUL 26 1995
MAY 01 1995